



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MONTI)

e dal Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (PASSERA)

di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (PROFUMO)

con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione (PATRONI GRIFFI)

con il Ministro della salute (BALDUZZI)

con il Ministro dell'economia e delle finanze (GRILLI)

con il Ministro per la coesione territoriale (BARCA)

e con il Ministro della giustizia (SEVERINO DI BENEDETTO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 OTTOBRE 2012

Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i> 3
Relazione tecnica	» 68
Allegato	» 103
Disegno di legge	» 167
Testo del decreto-legge	» 168

ONOREVOLI SENATORI. -

Infrastrutture e servizi digitali, creazione di imprese start-up innovative, strumenti fiscali per agevolare la realizzazione di opere infrastrutturali con capitali privati, attrazione degli investimenti esteri in Italia, interventi di liberalizzazione in particolare in campo assicurativo sulla responsabilità civile auto. Sono questi i capisaldi del secondo Decreto "Crescita" all'attenzione del Consiglio dei Ministri, un provvedimento che costituisce un ulteriore e significativo passo in avanti dell'Agenda per la crescita sostenibile del Governo, rappresentando la naturale prosecuzione di quanto fatto nei mesi scorsi.

Gli interventi per la crescita costituiscono infatti un processo in itinere avviato fin dal primo provvedimento "Salva Italia", proseguito con i provvedimenti successivi sulle liberalizzazioni e le semplificazioni, fino al primo decreto sulla crescita convertito in legge in agosto.

Dopo aver reso strutturalmente solidi i nostri conti pubblici, l'Agenda per la Crescita ha puntato a creare un ambiente più favorevole all'attività imprenditoriale e al rilancio della competitività. Nel corso dei mesi l'Agenda si è progressivamente arricchita di provvedimenti che hanno puntato tanto a rafforzare il potenziale di crescita di medio periodo (come ad esempio quelli relativi agli interventi di liberalizzazione in ambiti chiave della nostra economia come il mercato del gas e i servizi pubblici locali, e di semplificazione ed accelerazione delle procedure burocratiche e dell'iter di realizzazione delle infrastrutture), quanto ad arginare gli effetti più congiunturali della recessione (attraverso stimoli ad hoc, come quelli realizzati attraverso gli incentivi fiscali sulle ristrutturazioni edilizie e sugli interventi per accrescere l'efficienza energetica delle abitazioni, ovvero tramite il rifinanziamento del Fondo Centrale di Garanzia per consentire alle imprese di disporre di maggiori risorse creditizie).

Adesso le nuove norme puntano, in modo ambizioso, a fare del nostro Paese un luogo nel quale l'innovazione rappresenti un fattore strutturale di crescita sostenibile e di rafforzamento della competitività delle imprese.

Per la Commissione Europea "le imprese non possono restare competitive, né continuare ad offrire servizi a valore aggiunto se non usano intensamente le opportunità offerte dalla società dell'informazione".

Il recepimento dell'Agenda Digitale Europea e le innovative disposizioni in tema di start-up intendono favorire un sistema economico-sociale dove la circolazione del sapere, la condivisione delle informazioni di pubblica utilità, gli standard aperti e interoperabili, la possibilità di sviluppare imprenditorialità facendo leva su tecnologia e attività di R&S così come su un forte raccordo con i mercati internazionali, la connettività e i servizi digitali al cittadino costituiscono le basi per recuperare il gap tecnologico del Paese e aprire una nuova fase di sviluppo sostenuto e sostenibile.

L'Agenda Digitale è una delle priorità dell'azione del Governo, perché tutti i motori che alimentano la crescita sostenibile - dalla competitività delle imprese all'efficienza del sistema Paese, dalla coesione al dinamismo della società - possono essere spinti e accelerati attraverso la leva digitale.

Gli interventi adottati, a partire dallo stanziamento di 150 milioni di euro necessari per il completamento della rete a banda larga e il conseguente azzeramento del *digital divide*, in una logica di ingaggio di ulteriori risorse regionali e private, consentiranno di diffondere tra la popolazione l'utilizzo dei nuovi strumenti offerti dalle tecnologie digitali, in particolare attraverso la digitalizzazione della PA e la spinta al pagamento elettronico.

L'obiettivo è quello di permettere all'Italia di colmare il divario esistente con gli altri Paesi in termini soprattutto di minore diffusione dell'e-commerce e dell'e-government: oggi solo il 15% dei

cittadini italiani effettua acquisti on-line, rispetto ad una media europea del 43%, mentre la percentuale di coloro che interagiscono on-line con la pubblica amministrazione è dell'8% nel nostro Paese e del 21% nell'UE.

La dematerializzazione dei rapporti con la pubblica amministrazione, il cosiddetto switch off, ovvero l'abolizione di ogni interazione fisica e cartacea, è uno strumento potentissimo per semplificare la vita delle imprese e dei cittadini, riducendo il costo e il peso della burocrazia, facendo risparmiare tempo e denaro, migliorando la qualità di tutti i servizi erogati. Semplificare digitalizzando, questo è il principio ispiratore che accomuna tali provvedimenti.

Disporre di una identità e di un domicilio digitale, raggruppare e rendere interoperabili le anagrafi per avere una visione a tutto tondo, rappresenta un passo estremamente significativo per rendere più immediati, veloci e trasparenti i rapporti fra cittadino e pubblica amministrazione.

Con la rivoluzione digitale diventa più facile anche fare impresa e diventare imprenditori. Il mondo delle applicazioni digitali e delle tecnologie Smart applicate al paradigma del dato aperto ed accessibile diviene un terreno estremamente fertile per trasformare idee e competenze in attività d'impresa ad alto contenuto di innovazione e tecnologia.

* * *

Per quanto riguarda la parte più strettamente legata al fronte "innovazione" del Decreto (agenda digitale & start-up) si è ritenuto importante essere innovativi anche nel metodo di elaborazione delle proposte di policy e quindi delle norme.

Questo ha portato, sul fronte del recepimento dei principi dell'Agenda Digitale Europea realizzato con questo provvedimento, a un articolato processo di elaborazione e di condivisione, avviato sin dallo scorso mese di marzo con la costituzione della Cabina di regia. Questo organismo interministeriale - al quale hanno partecipato il ministro dello Sviluppo economico Corrado Passera, dell'Economia e delle Finanze Vittorio Grilli, della Coesione Territoriale Fabrizio Barca, dell'Istruzione Francesco Profumo, della Funzione Pubblica Filippo Patroni Griffi, i sottosegretari alla Presidenza del consiglio Paolo Peluffo e Antonio Catricalà - ha lavorato intensamente insieme alle Regioni, alle istituzioni locali e ai rappresentanti del mondo produttivo.

Importanti contributi sono stati raccolti da molte altre amministrazioni, in particolare dal Ministero della Salute, dal Ministero degli Interni e dal Ministero della Giustizia.

Nell'ambito della Cabina di regia sono stati coinvolti tutti gli interlocutori pubblici e privati, si è svolta una consultazione pubblica durata oltre un mese, e si è valorizzato il contenuto di proposte di legge di iniziativa parlamentare già presentate congiuntamente dalle principali forze politiche.

Le norme che oggi vengono presentate sono quindi il risultato di un'ampia e articolata riflessione, che ha visto il contributo fattivo di tutti i soggetti interessati.

Per monitorare l'effetto di queste disposizioni e dare continuità all'azione di recepimento dell'Agenda Digitale Europea, che articola i suoi obiettivi fino al 2020, è prevista la presentazione di una legge biennale sul digitale e di relazioni annuali sullo stato di attuazione dei provvedimenti relativi all'Agenda Digitale.

Le misure relative all'Agenda Digitale toccano direttamente diversi aspetti molto importanti per la vita dei cittadini e delle imprese: al tema dell'identità digitale si affiancano quelli dell'adozione delle nuove tecnologie nel campo dell'istruzione, della salute, della giustizia, dell'inclusione sociale e l'accelerazione del loro impiego nel settore dei pagamenti, aprendo la strada a un rapido percorso di modernizzazione dell'intero sistema Paese e di tangibile miglioramento per la vita di tutti.

Oltre alla possibilità per ogni cittadino di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata come proprio domicilio digitale, l'introduzione di un documento digitale unificato, che funge sia da carta d'identità elettronica sia da tessera sanitaria e carta dei servizi e che sarà rilasciato gratuitamente, affiancato alla creazione di un'unica anagrafe nazionale e più in generale alla digitalizzazione e all'interoperabilità delle banche dati di tutte le amministrazioni, consentirà un'interazione più efficace, rapida e trasparente tra i cittadini e le diverse amministrazioni.

* * *

Altrettanto innovativo è stato il metodo di elaborazione delle proposte, e quindi delle norme, relative al secondo pilastro del Decreto legato all'“innovazione”, dove viene affrontata la necessità di creare nel Paese le condizioni favorevoli per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative. In questo caso, le norme si ispirano al rapporto “Restart, Italia!”, elaborato nei mesi scorsi da una task force di esperti riconosciuti nominata dal ministro Passera, che si è ispirata alle migliori esperienze internazionali e si è avvalsa, attraverso consultazioni pubbliche, dei contributi di centinaia di operatori del mondo start-up italiano, realizzando un esperimento originale nel panorama legislativo nazionale.

La creazione di un ecosistema favorevole alle start-up innovative rappresenta per la prima volta un preciso strumento di politica economica teso a favorire la crescita, la creazione di occupazione, in particolare quella giovanile, l'attrazione di talenti e capitali dall'estero, e a rendere più dinamico il tessuto produttivo e tutta la società italiana, promuovendo una cultura del merito e dell'assunzione di rischio.

Le nuove misure rappresentano un corpus normativo organico molto ricco su tutti gli aspetti più importanti del ciclo di vita di una start-up - dalla nascita alla fase di sviluppo, fino alla sua eventuale chiusura - che pone l'Italia all'avanguardia nel confronto con gli ordinamenti dei principali partner europei. Tali norme danno anche seguito a quanto indicato nel Programma Nazionale di Riforma e rispondono a raccomandazioni specifiche dell'Unione europea che individuano nelle start-up una leva di crescita e di creazione di occupazione per l'Italia.

L'ambito di applicazione di questa disciplina è quello delle imprese start-up innovative, la cui definizione si caratterizza per un forte ancoraggio all'innovazione tecnologica determinata da una forte incidenza delle spese in ricerca e sviluppo ovvero dall'impiego di personale dotato di dottorato di ricerca o comunque altamente qualificato, ovvero ancora dallo sfruttamento di una privativa su un brevetto. Non sono posti vincoli di natura anagrafica in capo all'imprenditore, né di natura settoriale in capo agli ambiti di attività della start-up, né di natura geografica all'interno del territorio nazionale.

Tale tipologia di start-up beneficerà, per i primi 4 anni di attività, di particolari agevolazioni, che ne renderanno più semplice e meno onerosa la costituzione e il successivo sviluppo. Non viene introdotta una nuova fattispecie di società. Il Governo è già intervenuto per semplificare l'avvio d'impresa, con l'introduzione della S.r.l. semplificata per i giovani con meno di 35 anni e della S.r.l. a capitale ridotto. Sono invece previste alcune deroghe al diritto societario vigente per consentire una gestione più flessibile e più funzionale alle esigenze di *governance* tipiche delle start-up, soprattutto se costituite in forma di S.r.l., rendendo più flessibili gli obblighi di ricapitalizzazione, aprendo alla possibilità di attribuzioni di titoli rappresentativi del capitale anche privi di diritti di voto, e consentendo l'offerta al pubblico di quote di partecipazione.

Le start-up potranno anche acquistare proprie partecipazioni, da assegnare nel tempo ai beneficiari designati dal piano di incentivazione (piani di stock options) come amministratori, dipendenti e collaboratori ovvero come compenso per la prestazione di opere e servizi da parte di soci o di terzi (work-for-equity). E' prevista la piena defiscalizzazione, fiscale e contributiva, degli emolumenti riconosciuti sotto forma queste forme agli amministratori, ai dipendenti, ai collaboratori e ai fornitori di servizi.

Sono previste delle disposizioni specifiche in materia di rapporto di lavoro subordinato, che prevedono la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato per una durata compresa tra 6 mesi e 4 anni e che, all'interno di questo periodo, possono essere rinnovati più volte, anche senza soluzione di continuità. Decorso tale termine massimo di 4 anni si passa automaticamente al rapporto a tempo indeterminato ed è escluso espressamente che la collaborazione possa altrimenti continuare con altre fattispecie di lavoro subordinato o anche “fittiziamente” autonomo.

Sono poi previste delle misure importanti sul fronte delle risorse finanziarie a disposizione delle start-up, premiando chi rischia in proprio puntando sulle idee più innovative. Da un lato, vengono introdotti incentivi fiscali per incoraggiare gli investimenti in start-up da parte di privati e aziende, che investano sia direttamente sia per il tramite di società di investimento specializzate. In particolare gli incentivi per le aziende mirano a facilitare il raccordo tra mondo delle start-up e il tessuto produttivo più tradizionale, grazie ad una "scommessa congiunta" sull'innovazione e la tecnologia come fattori di sviluppo industriale e competitività delle aziende. Dall'altro lato, il decreto prevede l'introduzione di strumenti innovativi di raccolta del capitale diffuso attraverso portali on line, (cd. crowdfunding) e crea condizioni di accesso gratuito e semplificato per le start-up alla garanzia sul credito bancario.

È inoltre prevista la certificazione degli incubatori, con la quale valorizzare quelle società che meglio sanno offrire servizi adeguati all'avvio e allo sviluppo di start-up innovative, e ai quali sono estese alcune delle misure previste per le stesse start-up.

Infine, altre misure non meno significative nel quadro di un corpus di norme organico a sostegno della nascita e crescita di nuove aziende innovative riguardano la semplificazione delle procedure liquidatorie e il sostegno all'internazionalizzazione. Alle start-up non si applica la legge fallimentare ma si prevede un assoggettamento, in via esclusiva, alle procedure concorsuali previste dalla legge Centaro - riformata in questo stesso decreto - sulla ricomposizione della crisi da sovra indebitamento per i soggetti non fallibili. L'obiettivo perseguito è quello di contrarre i tempi della liquidazione giudiziale della start-up in crisi, approntando un procedimento semplificato rispetto a quelli previsti dalla legge fallimentare e così facilitare la ripartenza dello start-upper su nuove iniziative imprenditoriali.

* * *

Per dare risposte adeguate al fabbisogno infrastrutturale del Paese, in un quadro di scarsità di risorse pubbliche, particolare rilevanza assume l'approvazione di un nuovo credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP direttamente generate dalla costruzione e dalla gestione di nuove opere di particolare rilevanza non sostenibili dal punto di vista economico-finanziario e che quindi non potrebbero essere diversamente realizzate. Con esso si intende rafforzare ulteriormente l'apporto di capitali privati in una logica di partenariato pubblico privato. Questa disposizione aggiunge un tassello alle diverse iniziative già adottate nei mesi scorsi, dai project bond ai contratti di disponibilità. La misura di agevolazione riguarda opere per le quali non è previsto contributo pubblico a fondo perduto. Il credito di imposta opera limitatamente alla misura necessaria al conseguimento della sostenibilità del piano economico finanziario e non può superare il limite massimo del 50% del costo dell'investimento. Ai fini dell'ammissibilità dei benefici richiesti è effettuata una valutazione in relazione alla capacità del piano economico - finanziario di porsi in equilibrio con il concorso del credito di imposta, demandata al CIPE su proposta del MIT, di concerto con il MEF, previo accertamento tecnico dell'Unità tecnica finanza di progetto. Le misure di agevolazione fiscale sono da ritenersi a costo zero per i conti pubblici, in quanto il mancato introito di imposte relative a nuove opere che non avrebbero avuto la possibilità di essere realizzate, non costituisce una perdita di gettito bensì una rinuncia a maggior gettito.

Tra gli interventi a favore della crescita, sono previste specifiche disposizioni per il rafforzamento patrimoniale dei confidi e per agevolare l'utilizzo degli strumenti di finanziamento per le società non quotate disciplinati dal decreto legge n.83 del 22 giugno 2012, oltre a singole e indifferibili misure per le attività produttive e il sistema dei trasporti.

Con la finalità di accrescere l'attrazione degli investimenti diretti esteri sul territorio italiano, grazie alla costituzione del Desk Italia - Sportello unico per l'attrazione degli investimenti esteri - gli investitori interessati a operare nel nostro Paese potranno avvalersi di un'unica porta di accesso, per espletare tutte le procedure burocratiche e autorizzative. Si tratta di una fondamentale

semplificazione, avviata in modo complementare alle iniziative in corso per il potenziamento del sistema di promozione del nostro export.

* * *

Per quanto riguarda gli interventi di liberalizzazione, vengono introdotte norme di particolare rilevanza in ambito assicurativo, soprattutto con riferimento al ramo della responsabilità civile auto, in grado di migliorare l'assetto concorrenziale e l'efficienza del comparto anche attraverso un maggior ricorso, pure in questo caso, alla leva delle tecnologie digitali.

In considerazione della scarsa efficacia della banca dati sinistri a suo tempo realizzata presso l'Isvap, si è assegnata al nuovo Ivass, che potrà avvalersi dell'expertise e delle infrastrutture tecnologiche della Banca d'Italia, una forte funzione proattiva di prevenzione amministrativa delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile auto, fenomeno che concorre a determinare l'elevato livello delle tariffe del ramo.

Sempre relativamente alle polizze RC auto, allo scopo di favorire la concorrenza nel settore attraverso una maggiore mobilità degli assicurati e una migliore comparabilità dei prodotti assicurativi, vengono abolite le clausole di tacito rinnovo eventualmente previste ed è resa obbligatoria la predisposizione da parte delle compagnie di uno schema di "contratto base" in forma elettronica, che deve prevedere tutte le clausole minime necessarie ai fini dell'adempimento dell'assicurazione obbligatoria. Ogni compagnia assicurativa, nell'offrirlo obbligatoriamente al pubblico, anche attraverso internet, dovrà definirne il costo complessivo e indicare tutte le ulteriori condizioni di esclusione o riduzione tariffaria, individuando separatamente ogni voce che concorre alla determinazione del premio. Attraverso tale standardizzazione, diventa così più agevole per il consumatore la comparazione del prezzo fra contratti con garanzie/clausole identiche offerte dalle varie imprese di assicurazione.

Ma c'è di più: sempre garantendo piena informativa e trasparenza per il consumatore, vengono in generale rimossi gli antistorici divieti di collaborazione tra gli intermediari assicurativi (peraltro inesistenti a livello europeo) rafforzando così anche "dal basso" la concorrenza su prezzo e qualità dei prodotti offerti dalle diverse imprese.

L'impianto del provvedimento viene rafforzato dalle previsioni che intendono incentivare, in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale, la qualità e tempestività dell'offerta e dei servizi offerti ai consumatori (contratto base in forma telematica, aree riservate "di servizio" per i clienti sui siti internet delle compagnie, formazione professionale degli operatori improntata a rigorosi standard tecnici, rimozione dei vincoli di carattere tecnologico allo sviluppo della liberalizzazione del settore.

Articolo 1

L'Agenda Digitale rappresenta una delle sette iniziative "faro" individuate nella più ampia Strategia Europea 2020, indirizzata al raggiungimento di un ruolo chiave delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione globale, al fine di raggiungere gli obiettivi che l'Europa si è prefissata per il 2020.

La disposizione, oltre a riconoscere che la digitalizzazione costituisce una leva potentissima in termini di riduzione di costi e tempo per lo Stato, da tradurre in crescita occupazionale, maggiore produttività e competitività, nonché una migliore coesione sociale per il sistema Italia, esprime l'intendimento del Governo di procedere nel percorso di attuazione dell'Agenda italiana, già avviato dall'art. 47 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 con l'istituzione della Cabina di regia e dal decreto legge n. 83 del 2012, con l'istituzione dell' Agenzia per l' Italia digitale.

La strategia italiana, come quella europea, è di lungo respiro (sino al 2020) ma si pone obiettivi intermedi a breve termine, individuando moltissime iniziative che permetteranno al Paese di accelerare il processo di digitalizzazione, agendo su diversi assi: infrastrutture di rete, integrazione

dei sistemi ICT nella Pubblica Amministrazione, digitalizzazione nei rapporti di imprese e cittadini verso la P.A. (*switch-off*), spinti all'utilizzo del digitale e incremento delle competenze digitali.

Al fine di raggiungere e sfruttare al meglio il potenziale sociale e economico delle ICT, stimolando la crescita e l'innovazione, a vantaggio della vita quotidiana di imprese e cittadini, il Governo propone ora anche un monitoraggio, governativo e parlamentare, sugli obiettivi europei da raggiungere.

In particolare, entro il 30 giugno di ogni anno, e per la prima volta entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Governo, avvalendosi anche dell' Agenzia per l'Italia Digitale presenta alle Commissioni parlamentari una relazione che evidenzia tra, tra l'altro, a) la congruità dell'ordinamento italiano e lo stato di "normazione" secondaria rispetto ai principi comunitari per ciò che attiene alla realizzazione del mercato unico digitale, di interoperabilità e standard, di internet veloce e super veloce a prezzi competitivi e accessibili a tutti gli utenti; b) lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi annuali, indicando dettagliatamente gli effetti prodotti per il cittadino, l'impresa e per la Pubblica Amministrazione; c) l'elenco delle segnalazioni - tenendo conto anche di quelle, motivandole, cui non si è dato riscontro - e i pareri, trasmessi nel corso dell'anno dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Con la presente norma, si intende semplificare il processo di unificazione sul medesimo supporto della carta di identità elettronica con la tessera sanitaria, prevista dall'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n.70, mediante modifiche mirate al testo originale del citato articolo, nonché integrare la copertura finanziaria già prevista al fine di consentire il rilascio gratuito del documento unificato come previsto dallo stesso articolo 10.

In particolare, si intende introdurre la necessità di adottare il decreto ministeriale previsto dal comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n.70 anche con il concerto del Ministro con delega per l'innovazione e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.

Si intende altresì prevedere la possibilità di introdurre con il DPCM previsto dal comma 3 dell'articolo 10 del decreto legge 13 maggio 2011, n.70 le modifiche ai parametri della carta d'identità elettronica e della tessera sanitaria, che risulteranno necessarie per l'unificazione delle stesse sul medesimo supporto.

Si integra infine la copertura finanziaria prevista dall'articolo 10 del decreto-legge n. 70/2011 al fine di consentire il rilascio gratuito del documento unificato.

Le risorse previste dal vigente articolo 10 del decreto-legge n. 70/2011 ammontano a 20 milioni di euro all'anno stanziati per la produzione e il rilascio gratuito delle TS-CNS. Solo quota parte di questo stanziamento potrà essere utilizzata per il documento unificato in quanto sarà necessario garantire una produzione residua, comunque in quantità via via decrescenti, di TS-CNS (per i cittadini stranieri, per i cittadini italiani con carta d'identità cartacea ancora valida), nonché della tessera TEAM (Tessera europea di assicurazione di malattia) attualmente presente sul retro della TS-CNS e che non sarà inclusa nel documento unificato.

Con la modifica di cui alla lettera c) si prevede un finanziamento aggiuntivo alle risorse già previste dal vigente articolo 10, differenziato per il 2013 (fase di attivazione e di progressiva entrata a regime del progetto) e stabile a decorrere dal 2014 (con il progetto a regime).

In particolare, per il 2013 si prevede una copertura di 60 milioni di euro, che comprende: a) lo stanziamento iniziale essenziale per la realizzazione delle piattaforme centrali (finalizzate alla attuazione e gestione del processo di produzione, personalizzazione e distribuzione del documento unificato) e per la fornitura ai comuni delle necessarie postazioni informatiche (per l'acquisizione e

la trasmissione delle richieste e dei dati dei cittadini); b) inizio della distribuzione del documento unificato nei comuni che saranno progressivamente abilitati.

A decorrere dal 2014 si prevede invece una copertura annuale di 82 milioni di euro, necessaria per la distribuzione del documento unificato in tutti i comuni (entrata a regime del progetto e abbandono della carta di identità cartacea).

Al comma 3 si autorizza la spesa di 18 milioni di euro annui a decorrere dal 2013 per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'ISTAT, con particolare riferimento a quelle derivanti dall'attuazione degli obblighi comunitari.

Inoltre, al comma 4, si incrementa di 22 milioni di euro per l'anno 2013 il Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Articolo 2

La norma intende accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini, le imprese e le pubbliche amministrazioni, riducendone i costi connessi.

A tal fine è istituita l'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), quale elemento portante di un profondo processo di semplificazione ed efficientamento nella gestione dei dati anagrafici della popolazione (popolazione residente in Italia e cittadini italiani residenti all'estero), attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie e la valorizzazione delle infrastrutture realizzate e degli investimenti fatti, sia a livello centrale, sia a livello locale.

L'ANPR intende rappresentare l'evoluzione tecnologica e informativa dell'Indice nazionale delle anagrafi (INA) istituito presso il Ministero dell'interno. Aggiornato attualmente da oltre il 95% dei comuni e collegato alle principali anagrafi (INPS, Sistema informativo della fiscalità - SIF, Motorizzazione), come previsto dal d.m. del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 gennaio 2012, l'INA contiene parte significativa dei dati di competenza delle anagrafi dei comuni (dai dati anagrafici fino a cittadinanza, indirizzo e famiglia anagrafica con codice di relazione di parentela).

Con l'istituzione dell'ANPR si intende ampliare le potenzialità informative dell'INA includendo tutti i dati presenti nelle anagrafi dei comuni. Inoltre, attraverso la prevista integrazione dei dati attualmente contenuti nell'AIRE, con l'ANPR si vuole offrire un'anagrafe completa e aggiornata della popolazione residente in Italia e della popolazione italiana residente all'estero, fermo restando le attribuzioni dei sindaci ai sensi dell'art. 54 del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali.

Si prevede infatti che l'ANPR subentri gradualmente alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni, secondo un piano da completare entro il 31 dicembre 2014 da definirsi con decreto attuativo. Fino alla completa attuazione di detto piano, l'ANPR acquisirà automaticamente in via telematica i dati contenuti nelle anagrafi tenute dai comuni garantendo la univocità dei dati stessi.

L'ANPR intende divenire il sistema anagrafico di riferimento per l'intero Paese (cittadini, imprese, amministrazioni), favorendo la razionalizzazione e l'ottimizzazione delle infrastrutture ICT e il processo di dematerializzazione della pubblica amministrazione. In particolare, nel contesto delle regole del sistema pubblico di connettività (SPC) definito dal CAD, ANPR dovrà: *a)* garantire servizi di allineamento dei dati alle altre anagrafi nazionali (tra le quali, Sistema informativo della fiscalità, INPS, Motorizzazione, Sistema istruzione, anagrafi del lavoro); *b)* offrire servizi standard di consultazione e di notifica di eventuali variazioni dei propri dati alle amministrazioni per le proprie finalità istituzionali e a fini di certificazione - pubblica amministrazione centrale, regioni, enti locali, università, aziende sanitarie locali, etc.; *c)* offrire servizi di visura/certificazione per cittadini e professionisti (che potranno accedere sia online, sia rivolgendosi allo sportello di un

qualunque comune); d) introdurre servizi di supporto alle attività dei comuni, per ridurre/digitalizzare gli scambi informativi e semplificarne gli adempimenti; e) garantire la disponibilità continua all'Istat dei dati di propria competenza, riducendo ulteriori oneri sia per l'Istituto che per i comuni, e ottimizzando gli investimenti di sistema verso l'attuazione del "Censimento continuo".

Nell'ottica di ottimizzazione e razionalizzazione delle infrastrutture, si prevede inoltre che l'ANPR possa integrare gradualmente anche i dati dei cittadini attualmente registrati in anagrafi istituite presso altre amministrazioni, nonché rappresenti punto di partenza per l'istituzione di nuove anagrafi da parte delle pubbliche amministrazioni.

Infine, occorre rilevare il ruolo determinante che l'ANPR dovrà svolgere per l'attuazione del progetto del nuovo documento unificato, in quanto sistema informativo di base alle attività del Ministero dell'interno quale soggetto certificatore di ultima istanza dei dati dei cittadini richiedenti il documento.

Per la realizzazione dell'ANPR si prevede uno stanziamento iniziale di 15 milioni di euro (distribuito negli anni 2012-2013). Il costo di gestione annuale, dal 2014, stimabile in circa 3 milioni di euro, potrà essere assorbito nell'ambito delle previsioni di copertura del Documento Unificato.

Nel complesso, la norma potrà determinare consistenti risparmi derivanti dalle evidenti ricadute in termini di semplificazione delle procedure e di ottimizzazione dei sistemi informativi che la disponibilità di un tale sistema potrà avere sull'intera pubblica amministrazione, nonché evidenti benefici per cittadini e imprese.

Articolo 3

La norma disciplina le nuove modalità di censimento della popolazione che a partire dal 2016 verrà effettuato dall'ISTAT con cadenza annuale, il quale realizza e aggiorna annualmente l'Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici (ANSC). Le finalità della norma sono volte a migliorare la qualità e rendere più tempestiva e costante la produzione dei risultati censuari, nonché a ridurre i costi complessivi. Secondo primi calcoli basati sull'esperienza acquisita con le innovazioni introdotte per il censimento del 2011, è possibile stimare un costo annuale del censimento continuo (a prezzi 2011) pari a circa 40 milioni di euro: moltiplicando tale valore per 10, si otterrebbe un risparmio complessivo di oltre il 30% rispetto al costo del censimento 2011 (400 milioni di euro invece che 590 milioni, ai prezzi 2011).

Per raggiungere l'obiettivo di avviare il censimento continuo a partire dal 2016, data ultima per evitare la conduzione del censimento del 2021 secondo le modalità tradizionali, è indispensabile (come prevede il comma 2) che l'ISTAT avvii immediatamente le attività preparatorie all'introduzione dei censimenti come indagine statistica a cadenza annuale: infatti, i risultati del primo ciclo quinquennale di rilevazioni da avviare entro il 2016 costituiranno la base informativa per la trasmissione ad Eurostat, con riferimento al 2021, dei dati stabiliti dal Regolamento (CE) n. 763/08 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 e dal Regolamento (CE) n. 1201/2009 della Commissione del 30 novembre 2009. Le attività preliminari sono finanziate a valere sui fondi già stanziati per i censimenti generali del 2011. Con DPCM, su proposta dei Ministeri competenti, sono stabilite le modalità e i tempi di realizzazione e i contenuti dell'ANSC.

I commi 4 e 6 dettano alcuni principi di riforma della disciplina normativa sull'organizzazione e sul funzionamento dell'ISTAT e del Sistema statistico nazionale (SISTAN), attualmente contenuta principalmente nel decreto legislativo n. 322 del 1989. L'attività svolta dagli enti che producono "statistiche europee" trova, invece, la sua principale fonte di disciplina in principi e norme dettate a livello europeo, in particolare nel Regolamento (EC) n. 223/2009 e in numerosi regolamenti e direttive che si occupano di regolamentare la produzione statistica ufficiale nei diversi settori che attengono alla vita economica e sociale, tra i quali, a titolo esemplificativo, si possono richiamare i

regolamenti in materia di statistiche economiche congiunturali e strutturali, nonché di conti nazionali, prezzi al consumo, occupazione e disoccupazione.

Il decreto legislativo n. 322 del 1989, fatta eccezione per alcune modifiche di carattere puntuale ed episodico (relative, ad esempio, alla procedura di individuazione delle rilevazioni sottoposte ad obbligo di risposta, nonché alla disciplina in materia di trattamenti di dati personali per finalità statistiche), non è stato sino ad oggi interessato da interventi organici di revisione. Se ciò testimonia, per un verso, la persistente validità dell'opzione legislativa a suo tempo operata a favore di un modello organizzativo "a rete" ispirato alla logica dell'interconnessione e del coordinamento di tutti i soggetti preposti alla realizzazione delle statistiche ufficiali a livello nazionale (attualmente, oltre 3.000), per l'altro, rende evidente come, a fronte dei profondi mutamenti nel frattempo intervenuti a livello sia normativo ed ordinamentale, sia tecnologico e scientifico, risulti ormai indispensabile sottoporre la disciplina in questione ad un complessivo ed organico intervento di revisione. Tale revisione è resa necessaria, in particolare, dalla necessità di adeguare l'assetto organizzativo e funzionale della statistica ufficiale italiana:

- ai principi e le norme dettati dalla normativa europea, in particolare dai regolamenti europei settoriali sopra richiamati;
- agli sviluppi tecnologici e scientifici che incidono sulla produzione statistica e sulla relativa organizzazione;
- all'esigenza di migliorare la qualità dei servizi di informazione statistica resi al sistema economico e sociale del Paese e agli organismi internazionali e comunitari.

La disciplina dettata dal d.lgs. n. 322/89, infatti, non può non tener conto delle politiche di rafforzamento della governance dell'Unione europea che negli ultimi anni sono state intraprese a livello sovranazionale, anche attraverso proposte di emendamento al Regolamento europeo (EC) n. 223/2009 sulle statistiche europee, politiche nell'ambito delle quali è stato rafforzato e chiarito il ruolo delle autorità statistiche nazionali secondo una logica di valorizzazione dell'indipendenza, integrità e responsabilità delle stesse con particolare riguardo agli aspetti dello sviluppo, produzione e diffusione delle statistiche europee, tenendo nella dovuta considerazione le specificità nazionali. Inoltre, è stato sottolineata la necessità da parte degli Stati membri di adottare misure al fine di garantire il corretto coordinamento dei propri sistemi statistici nazionali. Ciò è stato fatto con l'obiettivo di garantire il corretto funzionamento del Sistema statistico europeo e la produzione di informazioni statistiche affidabili, tempestive e di elevata qualità, accrescendo la fiducia nelle autorità statistiche e promuovendo la semplificazione dei processi di produzione e un'applicazione coerente da parte di tutti i produttori di statistiche ufficiali in Europa dei principi, delle pratiche e dei metodi statistici internazionali migliori.

La presente proposta di adozione di una norma che autorizzi il Governo ad emanare un regolamento di delegificazione per la revisione del decreto legislativo n. 322 del 1989 è finalizzata alla realizzazione di tale riforma organica della disciplina del Sistema statistico nazionale e intende inserirsi, completandolo, nel processo di riordino della statistica ufficiale avviato con la recente adozione della normativa di riordino dell'Istat dettata dal D.P.R. n. 166/2010.

L'intervento di revisione che si propone di adottare, intende altresì rafforzare la funzione di regolazione svolta dall'ISTAT, al fine di migliorare il coordinamento e l'integrazione delle fonti di produzione statistica e ridefinire il sistema delle regole di privacy in ambito statistico, anche attraverso la revisione e l'eventuale integrazione del "Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica", di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (allegato A.3), in linea con le migliori pratiche e le più recenti raccomandazioni internazionali ed europee in materia di "confidenzialità" dei dati statistici.

Infine, allo scopo di attribuire - a seguito dell'intervenuta soppressione della Commissione di garanzia per l'informazione statistica di cui all'art. 12 del d. lgs. n. 322/1989 - ad un organismo indipendente la funzione di vigilanza sull'imparzialità, completezza e qualità dell'informazione statistica la presente proposta prevede anche l'istituzione di una "Commissione per la garanzia della

qualità dell'informazione statistica" individuandone i principali compiti e la conseguente sostituzione della disciplina dettata dal citato art. 12.

Articolo 4

La norma prevede la possibilità per il cittadino di dichiarare una propria casella di posta elettronica certificata, ad esso rilasciata ai sensi della normativa vigente, quale proprio domicilio digitale.

In particolare si può trattare sia di una casella di posta elettronica certificata rilasciata ai sensi del DPR 11 febbraio 2005, n.68, sia di casella di posta elettronica certificata governativa, rilasciata al cittadino ai sensi del decreto legge 29 novembre 2008, n.185.

Il domicilio digitale sarà conservato presso l'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), che garantirà (mediante allineamento continuo con le anagrafi tenute dai comuni) la disponibilità, in tempo reale, anche dei dati relativi alle generalità e all'indirizzo anagrafico delle persone fisiche.

L'ANPR renderà disponibile il domicilio digitale a tutte le amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi tramite servizi di accesso telematico.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro delegato per l'innovazione, sono definite le modalità di comunicazione, variazione e cancellazione del proprio domicilio digitale da parte del cittadino, nonché le modalità di consultazione dell'ANPR da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori o esercenti di pubblici servizi ai fini del reperimento del domicilio digitale dei cittadini.

La disponibilità del domicilio digitale, costituito da una casella di posta elettronica (certificata) o da una casella certificata governativa indicata dal cittadino stesso e custodita nell'ANPR, consente alle amministrazioni pubbliche di digitalizzare le comunicazioni verso il cittadino e di indirizzarle al domicilio digitale conosciuto dall'intero sistema, con notevoli risparmi dovuti all'eliminazione della carta e delle spese di invio.

La previsione normativa proposta può essere attuata senza ulteriori oneri a carico della spesa pubblica, essendo basata sui servizi resi disponibili dall'ANPR. In particolare si osserva:

Il comma 1 del novellato art. 3 bis del D.Lgs. n. 82 del 2005), è suscettibile di produrre risparmi di spesa a regime, grazie all'adozione di forme di comunicazione elettronica maggiormente efficienti rispetto ad altre possibilmente in uso oggi, quali ad es. le comunicazioni postali. I conseguenti risparmi di spesa potranno essere verificati a consuntivo, mentre si ritiene, in via prudenziale, di non prevedere immediatamente effetti positivi sui saldi;

Articolo 5

L'art. 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha previsto l'obbligo di attivazione della PEC per le imprese costituite in forma societaria. Rimangono, quindi, escluse da tale obbligo le imprese individuali e i consorzi tra imprese.

La presente disposizione colma tale vuoto normativo, sottoponendo all'obbligo di dotarsi di PEC anche le imprese individuali che, peraltro, secondo la normativa vigente ed in linea con quanto già previsto per tutte le altre imprese, sono tenute all'utilizzo della firma digitale nei rapporti con il Registro delle Imprese. Tale disciplina, tuttavia, non è ancora del tutto attuata, giacché se 70 camere di commercio non transigono nell'esigerne l'ottemperanza, ve ne sono ancora 35 - e tra di esse alcune delle maggiori - che accettano anche la firma digitale per procura di un soggetto diverso. Si tratta comunque di una situazione transitoria e in via di superamento.

In conclusione, vigendo già un obbligo di firma digitale per le imprese individuali, si è ritenuto coerente introdurre anche l'obbligo di una PEC, strumento meno complesso e, in ogni caso, meno costoso.

L'introduzione dell'obbligo generalizzato della PEC a livello d'impresa avrà delle importanti ricadute sul piano del superamento di problematiche burocratiche legate ai tempi lunghi propri delle modalità tradizionali di comunicazioni, sul piano dei costi di gestione sia per l'impresa che per la P.A., sul piano del contributo all'alfabetizzazione informatica.

La disposizione è orientata altresì alla semplificazione del processo di digitalizzazione delle comunicazioni tra pubblica amministrazione, professionisti e imprese, attraverso l'utilizzo di strumenti telematici di supporto.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5-bis comma 1 del Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e dal successivo decreto attuativo (DPCM, 22 luglio 2011), dal 1° luglio 2013 la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche potranno essere effettuati esclusivamente in via telematica; a decorrere dalla stessa data, in tutti i casi in cui non è prevista una diversa modalità di comunicazione telematica, le comunicazioni avverranno mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, secondo le disposizioni di cui agli articoli 48 e 65, comma 1, lettera c-bis) del Codice dell'amministrazione digitale.

L'istituzione di un indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) rafforza pertanto quanto già stabilito dalle misure normative vigenti, consentendo alla pubblica amministrazione un accesso unico ai dati dei professionisti e delle imprese, ad oggi reperibili, nel rispetto di quanto previsto dalle regole tecniche per la consultazione e l'estrazione di indirizzi PEC ed elenchi di indirizzi PEC di cui all'art. 6 comma 1-bis del CAD, mediante richiesta di accesso ai singoli elenchi PEC tenuti, in maniera distinta, da:

- ordini e collegi dei professionisti;
- Registro delle imprese.

In particolare, l'art.16 comma 7 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha previsto l'obbligo per i professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata e di darne comunicazione al rispettivo ordine o collegio, entro e non oltre il 29 novembre 2009. Gli ordini e i collegi dei professionisti pubblicano, quindi, in elenchi riservati, consultabili in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti, ivi incluso l'indirizzo di posta elettronica certificata; l'omessa pubblicazione di tali elenchi riservati, ovvero il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati richiesti, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente.

Analogamente a quanto previsto per i professionisti, l'art.16 comma 6 del citato decreto legge ha previsto, per tutte le imprese costituite in forma societaria, l'obbligo di istituire e comunicare al Registro delle imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 29 novembre 2011; con l'art. 37 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, è stata concessa una proroga alle imprese ancora inadempienti e fissato, in data 30 giugno 2012, il termine ultimo per ottemperare all'obbligo di comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata al Registro delle Imprese.

Quale esempio concreto di utilizzo della PEC, si cita l'art. 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con legge 2 aprile 2007, n. 40, che ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico la Comunicazione Unica (ComUnica) per l'avvio dell'attività di impresa e per le successive modifiche e cessazioni: dal 1 aprile 2010, nel rispetto di quanto previsto dalle regole tecniche emanate con D.P.C.M. del 6 maggio 2009, è obbligatorio per tutte le imprese l'utilizzo del canale di Comunicazione Unica per ottemperare agli obblighi di legge verso Camere di Commercio, INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate. Attraverso questo strumento l'impresa inoltra la Comunicazione Unica ad un solo destinatario, il Registro delle imprese, che si fa carico di trasmettere agli altri Enti le informazioni di competenza di ciascuno. La presentazione di una Comunicazione Unica presuppone che l'impresa abbia obbligatoriamente istituito un proprio indirizzo di posta elettronica

certificata, presso il quale riceverà tutti gli atti, i documenti e le comunicazioni provenienti dalle Amministrazioni interessate dalle pratiche ComUnica presentate.

In conclusione, l'istituzione dell'INI-PEC agevolerà da un lato le pubbliche amministrazioni, i professionisti e le imprese nello scambio delle comunicazioni a mezzo PEC (come previsto dall'articolo 5-bis comma 1 del CAD), ottenendo un notevole risparmio nei costi di trasmissione.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche poiché le Camere di Commercio già dispongono di sistemi informativi adatti alla gestione dell'indice nazionale degli indirizzi di PEC.

Articolo 6

La norma prevede che la mancata trasmissione di documenti per via telematica tra Pubbliche amministrazioni e tra privati e P.A. determina responsabilità dirigenziale e disciplinare. Inoltre il mancato avvio del procedimento, da parte del titolare dell'Ufficio qualora sia prevista la trasmissione di atti e istanze per via telematica, ai sensi dell'articolo 65, c.1 del codice dell'amministrazione digitale (dlgs n. 82 del 2005) comporta, altresì responsabilità dirigenziale e disciplinare.

La norma introduce gli stessi obblighi anche per i gestori di servizi pubblici.

L'introduzione delle sanzioni proposte alle lettere a) e b) consentirà un più efficace conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione introdotti dal CAD con riferimento all'uso di sistemi di comunicazione dematerializzati tra le Amministrazioni (lettera a) o tra cittadino ed Amministrazione (lettera b). Per quanto riguarda le lettere c) e d) anche in questo caso non vi sono nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, poiché l'estensione dell'uso di mezzi di comunicazione digitali ha invece il potenziale per comportare risparmi di spesa.

Per quanto riguarda le lettere e) e f) si tratta di una riformulazione delle attuali previsioni del CAD (comma 2, articolo 60) in tema di basi dati di rilevanza nazionale al fine di meglio chiarire le modalità di circolarità dei dati tra tali basi di dati e di fruibilità dei dati contenuti. Inoltre, le previsioni di cui al comma 2-bis intendono attivare un processo virtuoso di ottimizzazione dei sistemi informativi, evitando inutili e spesso dannose replicazioni di dati in sistemi informativi diversi.

La normativa proposta è parte dell'insieme di misure orientate ad agevolare l'accesso dei cittadini ai servizi in rete erogati dalle amministrazioni, come previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 e successive modificazioni, recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD), che all'articolo 64 indica, tra gli strumenti per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, la carta nazionale dei servizi (CNS).

A livello nazionale le TS-CNS (tessere sanitarie dotate di componente CNS emessa dalle regioni) distribuite ai cittadini sono circa 25 milioni; entro fine 2012 si stima saranno circa 30 milioni.

Alla realizzazione di quanto disposto dal presente emendamento si provvede senza ulteriori oneri a carico della spesa pubblica.

Le ulteriori modifiche proposte sono parte dell'insieme di misure orientate all'eliminazione progressiva della produzione di documentazione in formato cartaceo, in presenza di norme da tempo vigenti che hanno introdotto la possibilità di passare a documenti redatti in formato digitale. Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 e successive modificazioni, recante "Codice dell'amministrazione digitale (CAD), che all'articolo 24 introduce la firma digitale, la cui apposizione integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi previsti dalla normativa vigente. La norma prevede che gli accordi e i contratti della P.A. avvengano con firma digitale, pena la nullità degli stessi, ai sensi del Decr. Lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell'amministrazione digitale (CAD)).

La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, anche considerando l'ormai generalizzata diffusione dello strumento della firma digitale.

La disposizione di cui al terzo comma consente ai notai di redigere sin dall'entrata in vigore del presente decreto gli atti pubblici in formato elettronico, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 110, utilizzando il sistema di conservazione degli stessi nell'apposita struttura istituita presso il Consiglio nazionale del notariato in attesa dell'adozione dei decreti attuativi di cui all'articolo 68-*bis* della legge 16 febbraio 1913, n. 89 introdotto con il medesimo decreto.

Articolo 7

La previsione normativa completa e rafforza le iniziative in atto per assicurare un quadro completo delle assenze nei settori pubblico e privato e un efficace sistema di controllo delle stesse, nonché per semplificare gli adempimenti a carico dei lavoratori e dei medici, uniformando la procedura relativa alla trasmissione telematica delle certificazioni di malattia attualmente utilizzata da tutti i dipendenti del settore privato e da tutti i dipendenti pubblici ricompresi nel decreto legislativo 165 del 30 marzo 2001, anche alle categorie attualmente non ricomprese in tale decreto.

Rimangono comunque esclusi dall'obbligo di rilascio in modalità telematica delle certificazioni di malattia, i medici appartenenti alle forze armate e ai corpi armati dello stato nell'esercizio delle proprie funzioni.

Il sistema per la trasmissione dei certificati di malattia è a regime da febbraio 2010 e consente la gestione quotidiana delle certificazioni di malattia di oltre 21 milioni di lavoratori dipendenti pubblici e privati. Viene utilizzato quotidianamente dai medici curanti e gestisce un flusso annuale di oltre 20 milioni di certificati con picchi di 200 mila certificati al giorno.

La norma mira inoltre a uniformare gli adempimenti a carico dei medici curanti, che non dovranno utilizzare procedure diverse (telematiche o cartacee) in base alla tipologia di lavoratore. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche anche in considerazione della circostanza che i sistemi informativi per il recepimento delle comunicazioni telematiche sono già disponibili e in esercizio (posta elettronica certificata o accesso ad internet).

La certificazione viene inviata dal medico curante del SSN ovvero dal medico convenzionato direttamente all'INPS utilizzando il sistema per la trasmissione telematica delle certificazioni di malattia realizzato in attuazione del decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2010, attualmente utilizzato dalla quasi totalità dei medici curanti.

Le relative modalità attuative sono rimesse ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della salute, previo parere del Garante per protezione dei dati personali.

La norma mira, inoltre, a uniformare gli adempimenti a carico dei medici curanti, ampliando le funzionalità delle procedure telematiche già in uso.

La disposizione, infine, non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche anche in considerazione della circostanza che i sistemi informativi per il recepimento delle comunicazioni telematiche sono già disponibili e in esercizio (posta elettronica certificata o accesso ad internet).

Articolo 8

La proposta intende migliorare i servizi ai cittadini nel settore del trasporto pubblico locale, riducendone i costi connessi, favorendo l'adozione da parte delle aziende di trasporto pubblico locale di sistemi di bigliettazione elettronica interoperabili a livello nazionale. A tal fine si demanda

ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero delegato per l'innovazione tecnologica il compito di adottare le regole tecniche necessarie al fine di attuare anche gradualmente quanto previsto dalla norma.

Considerata la natura programmatica delle norme di cui trattasi, le stesse non comporteranno nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche. In occasione della predisposizione del decreto attuativo di cui al comma 2 si potrà dare una più puntuale dimostrazione dell'insussistenza degli oneri in questione.

Al contrario, la norma in questione è suscettibile di produrre risparmi di spesa a regime in conseguenza del ridursi dei costi per la stampa e distribuzione dei biglietti cartacei nonché, laddove ancora sia possibile il pagamento a bordo, per la gestione del contante.

La prima disposizione in esame attua altresì la direttiva 2010/40/UE del Parlamento e del Consiglio, in materia di diffusione dei sistemi intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto.

L'obiettivo della Direttiva è di istituire un quadro a sostegno della diffusione e dell'utilizzo di sistemi di trasporto intelligenti (ITS) coordinati e coerenti nell'Unione, in particolare attraverso le frontiere tra gli Stati membri, e stabilisce le condizioni generali necessarie a tale scopo.

Per l'elaborazione e l'utilizzo di specifiche e norme, la Direttiva individua quattro settori prioritari :

- l'uso ottimale dei dati relativi alle strade, al traffico e alla mobilità
- la continuità dei servizi ITS di gestione del traffico e del trasporto merci
- le applicazioni ITS per la sicurezza stradale e per la sicurezza (security) del trasporto
- il collegamento tra i veicoli e l'infrastruttura di trasporto.

La disposizione rimedia al mancato recepimento della normativa 2010/40/UE nei termini previsti (entro il 27 febbraio 2012), motivo per cui l'Italia si trova in stato d'infrazione.

La seconda parte della norma recepisce la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE con la quale l'Unione europea ridefinisce la disciplina delle procedure di arrivo e partenza delle navi, già delineata dalla direttiva 2002/6/CE, a suo tempo recepita con il decreto legislativo 24 dicembre 2004, n.335, contestualmente abrogata dalla nuova direttiva.

La disciplina oggetto di recepimento è improntata all'informatizzazione delle dichiarazioni di arrivo e delle dichiarazioni integrative da presentarsi alla partenza, al fine di conseguire un significativo snellimento delle attività amministrative connesse all'arrivo ed alla partenza delle navi, con dirette, positive, ricadute sull'operatività portuale e sulla riduzione dei costi legati ai tempi di sosta inoperosa. L'intervento si pone dunque in linea con le innovazioni introdotte nel 2004, risultando centrato sull'impiego degli stampati (formulari) introdotti dalla direttiva 2002/6/CE, che già impone agli Stati membri di avvalersi di questionari informativi standard, c.d. «formulari FAL» tratti dalla Convenzione IMO sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale Convention on Facilitation of International Maritime Traffic, 196 (FAL 1965).

L'art.179 del codice della navigazione viene novellato allo scopo di adeguarne il dettato alla direttiva di nuova introduzione, completando l'elenco dei formulari FAL che già vi sono contemplati. Il comma 13 prevede il rinvio ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la definizione delle procedure tecniche necessarie ad implementare le procedure per la trattazione informatizzata delle pratiche.

La norma intende razionalizzare il processo di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico nazionale, introducendo l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di rendere disponibili i dati pubblici in formato aperto e identificando un organismo responsabile che vigili sulla corretta attuazione delle disposizioni di legge.

Si modifica così (comma 1, lett. a) il comma 1 dell'art. 52 CAD, chiarendo che la disciplina ivi contenuta non si riferisce soltanto all'accesso ma anche al riutilizzo dei dati pubblici. In questo modo si focalizza l'attenzione sul processo di utilizzo ovvero sulla possibilità di impiegare i dati per realizzare nuove analisi, servizi e soluzioni che hanno il potenziale di generare crescita economica e sociale. Viene introdotto l'obbligo per le amministrazioni di pubblicare l'elenco dei dati e dei metadati in loro possesso al fine di costituire un indice nazionale del patrimonio informativo pubblico. Infine è indicato che le amministrazioni devono, entro 90 giorni, pubblicare un regolamento che disciplini il processo di riutilizzo dei propri dati; nel caso in cui non siano interessati a produrne uno specifico, esse adottano le linee guida nazionali come indicato dal comma 8.

La modifica al comma 2 del cit. art. 52 prevede che i soggetti pubblici debbano rendere disponibili i dati in loro possesso in formato aperto, salvo specifiche restrizioni che saranno previste dalle Linee guida nazionali, pubblicate dall'Agenzia per l'Italia digitale. Pertanto, salva indicazione esplicita, i dati pubblicati dalle amministrazioni saranno da considerarsi rilasciati come dati aperti.

La modifica al comma 3 dell'art. cit. precisa che la regola enunciata nel comma precedente si applica automaticamente ai dati già pubblicati dalle amministrazioni che, salve diverse indicazioni da prodursi entro 90 giorni dall'approvazione del decreto, saranno da considerarsi disponibili in formato aperto e saranno perciò liberamente riutilizzabili.

Con la modifica al comma 4 si prevede che le amministrazioni quando stipulano contratti di appalto per la realizzazione di prodotti e/o servizi che hanno ad oggetto o producono dati pubblici, debbano prevedere clausole specifiche per la gestione di tali dati, che, salvo precise restrizioni normative e/o di carattere industriale, sono accessibili come dati di tipo aperto.

Nel comma 5 del cit. art. viene precisato che le attività volte a garantire la pubblicazione, l'accessibilità e il riutilizzo dei dati delle amministrazioni rientrano tra i parametri di valutazione della *performance* dei dirigenti pubblici.

Nei commi 6, 7 e 8 vengono assegnati all'Agenzia per l'Italia digitale, in collaborazione con le amministrazioni locali, la responsabilità della gestione e l'attuazione del processo di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico nazionale. Ad essa sono affidati i seguenti compiti specifici: la redazione di un'agenda nazionale che definisca obiettivi e strumenti operativi del processo di valorizzazione dei dati nazionali; la realizzazione di un rapporto consuntivo delle attività annuali; l'elaborazione delle linee guida che definiscano le procedure che gli organismi pubblici devono seguire per pubblicare i propri dati.

Nel comma 9 del cit. art. è previsto che il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica riferisca annualmente al Parlamento attraverso la presentazione del rapporto annuale sulla valorizzazione del patrimonio informativo pubblico nazionale redatto dall'Agenzia.

La norma modifica inoltre (comma 1, lett. b) l'art. 68 del CAD, introducendo una definizione esplicita di dato aperto secondo tre dimensioni: tecnologica, economica e giuridica.

Un dato aperto deve essere riutilizzabile senza restrizioni, deve cioè essere distribuito dalle amministrazioni con una licenza - aperta e standard - che ne permetta l'utilizzo da parte di persone fisiche e giuridiche per qualunque scopo, anche a fini commerciali. Esso deve essere messo a disposizione in formati tabellari (*machine readable*) che permettano il suo utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e, infine, il suo utilizzo non deve essere a titolo oneroso né per i cittadini né per le imprese, o al massimo, il prezzo in capo agli utilizzatore deve allinearsi al costo margine di distribuzione.

Il comma 2 riporta un'ulteriore modifica al CAD e in particolare all'art. 1, introducendo la definizione del termine "riutilizzo", di cui al d.lgs. n. 36 del 2006.

Il comma 3 intende recepire la Raccomandazione della Commissione del 17 luglio 2012 (2012/417/UE) in materia di accesso aperto all'informazione scientifica che ha l'obiettivo di rinnovare e migliorare i processi di diffusione del sapere scientifico prodotto e diffuso in formato digitale.

Il comma 4 è norma transitoria.

La norma fornisce poi (commi da 4 a 7) alcune definizioni non ancora previste nella normativa vigente in materia di "inclusione digitale". Fino a oggi si è sempre parlato genericamente di "accessibilità", con una definizione contenuta nell'art. 2 comma 1 l. n. 4/2004 (c.d. legge "Stanca") limitata ai prodotti *hardware* e *software* (compresi i siti *Web*) delle P.A. Nell'ambito dell'inclusione digitale è necessario che quest'ultima sia garantita a tutti, indipendentemente dal settore pubblico o privato, ed indipendentemente dal tipo di "periferica" (segnalatica informatizzata, TV interattiva, ecc.). Per la stessa motivazione si è ritenuto di definire il termine "*smart inclusion*", sottoinsieme dell'inclusione digitale, per particolare attenzione alla tematica delle "città intelligenti". Nell'ambito della definizione degli obiettivi delle P.A., la norma obbliga le amministrazioni pubbliche a rendere disponibile la consultazione degli obiettivi di accessibilità (già previsti dalla l. n. 4/2004 ma "orfani" nella medesima legge di un obbligo di pubblicazione dei medesimi) e di inclusione digitale. Esso prevede inoltre una responsabilità dirigenziale e disciplinare per i dirigenti che non applichino quanto previsto ai commi precedenti. Infine l'articolo contiene quanto previsto dall'art. 26 del disegno di legge congiunto "Disposizioni per lo sviluppo dei servizi elettronici e digitali (C. 4891 Gentiloni Silveri e C. 5093 Palmieri)" e inserisce chiarimenti sulla necessità del rispetto dei requisiti di accessibilità all'interno della c.d. "PA Digitale".

Articolo 10

La norma intende semplificare le relazioni studenti/docenti/Università e accelerare il percorso di razionalizzazione e dematerializzazione delle procedure amministrative attraverso l'istituzione del fascicolo personale dello studente quale base per la gestione informatizzata della carriera universitaria e la dematerializzazione dei flussi informativi tra gli atenei, facilitando e semplificando la mobilità degli studenti.

La norma prevede il ricorso ai servizi dell'anagrafe nazionale degli studenti universitari al fine di facilitare allineamento e certificazione dei dati di competenza.

Il comma 7 prevede inoltre la possibilità per le università di accedere alle banche dati dell'INPS per recuperare il dato dell'ISEE di ciascun studente interessato alla riduzione dei contributi universitari e degli ulteriori dati necessari al calcolo dell'ISEEU.

Oltre a semplificare gli adempimenti amministrativi di studenti e famiglie, la previsione comporta una riduzione dei costi per le università le quali si avvalgono per il calcolo dei CAAF tramite opportune convenzioni che prevedono di norma un costo medio per indice calcolato di 10 euro.

Il comma 8 qualifica l'anagrafe nazionale degli studenti e l'anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati quali banche dati a livello nazionale realizzate dal Miur alla quale accedono le regioni e gli enti locali in base alle proprie competenze istituzionali. La norma prevede inoltre che anche le università in ragione delle proprie competenze possano accedere alla banca dati e che l'anagrafe nazionale degli alunni sia alimentata anche dai dati degli iscritti alla scuola dell'infanzia.

Ai commi 9 e 10 la norma intende dematerializzare i procedimenti relativi allo stato giuridico ed economico del rapporto di lavoro del personale del comparto scuola, ivi comprese la presentazione delle domande, lo scambio di documenti, dati e informazioni tra le amministrazioni interessate. Le modalità attuative saranno invece definite con successivo decreto del Miur, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Mef e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 11

La proposta normativa, attraverso la modifica all'art. 15 d.l. n. 112 del 2008, persegue due obiettivi: da un lato, conformemente a quanto previsto dall'Agenda digitale, introduce nella didattica l'uso di contenuti digitali e dall'altro consente alle famiglie un risparmio sull'acquisto dei libri di testo, ivi definiti. Tale proposta decorrerà a partire dall'anno scolastico 2013/2014, a eccezione del primo ciclo d'istruzione, per il quale decorrerà dall'a.s. 2014/2015.

Benché il 93% dei ragazzi, definiti opportunamente "nativi digitali", usi internet quotidianamente, nella scuola i *setting* didattici sono prevalentemente cartacei e questo contrasta con le esigenze di innovazione che ormai sono incontrovertibili anche nella didattica.

Il passaggio ai contenuti digitali non può che essere, tuttavia, graduale. È necessario infatti salvaguardare almeno in parte l'esistente assetto normativo e, contemporaneamente, creando le

condizioni per sostenere il processo di innovazione nella didattica, inducendo tutti gli operatori a preferire la scelta del digitale, senza, peraltro, renderla subito obbligatoria.

Risulta pertanto opportuno mantenere lo *status quo* con riferimento all'adozione dei libri di testo, normata dal combinato disposto degli artt. 15 l. n. 133/2008 e 5 l. n. 169 del 2008, prevedendo un'addenda di due commi, consistente nella possibilità di adottare una particolare variante del concetto di libro misto, già previsto al comma 2 dell'articolo *de quo*, composta da due parti. Una parte costituita da un testo in formato elettronico o cartaceo, quindi organizzata e strutturata come un libro, cioè con un indice e un'esposizione sequenziale degli argomenti; l'altra rappresentata dai contenuti digitali, accessibili o acquistabili in rete anche in modo disgiunto, che sono necessarie ed indispensabili integrazioni della prima.

Intanto viene preservato il concetto di adozione dei libri di testo.

Viene, invece, soppresso, con il presente comma, il vincolo temporale di cui all'art. 5 l. n. 169/2008. Ciò per incoraggiare la produzione e la diffusione di contenuti digitali, al momento scarsamente disponibili nel panorama editoriale (ne esistono molti, disponibili gratuitamente in rete, ma il cui valore scientifico non è attendibile), e considerando anche il fatto che detti contenuti sono, per loro natura, soggetti a rapida obsolescenza e quindi non è opportuno che la loro adozione sia ristretta in vincoli temporali stringenti.

Con successivi dd.mm. saranno definiti: le caratteristiche del libro misto, i tetti di spesa che riguarderanno tale soluzione e i massimali di spesa per la parte "in formato cartaceo o elettronico" e per la parte integrativa dei "contenuti digitali" nonché per la parte relativa alla eventuale fornitura dei supporti per gli studenti. I decreti chiariranno altresì che il testo in formato cartaceo avrà una foliazione ridotta rispetto all'attuale e che i tetti di spesa per l'adozione del libro misto risulteranno conseguentemente più contenuti. Essendo infatti i contenuti digitali concepiti come integrazioni della parte in formato cartaceo o elettronico e considerato che la trattazione delle singole discipline, con il libro misto, avviene attraverso due strumenti diversi (testo in formato elettronico o cartaceo + contenuti digitali), ne consegue che la parte cartacea sarà più ridotta (minore foliazione) e si limiterà ad affrontare gli argomenti/concetti essenziali delle varie discipline, lasciando ai contenuti digitali integrativi il compito di arricchimento, verifica e approfondimento dell'apprendimento. La riduzione della foliazione determina conseguentemente una riduzione del costo del libro misto di circa il 40%. Questa cifra è calcolata su parametri desunti da un'indagine condotta nell'ambito della produzione editoriale. Se consideriamo ad es. 100 il costo di un libro di testo, 30 è la cifra che copre i costi di distribuzione, 30 quella della carta e 40 la cifra relativa ai costi vari (progettazione, diritti d'autore e ricavi). Riducendo la foliazione si riducono anche proporzionalmente i costi della carta e della distribuzione. Se la riduzione della foliazione è pari a 2/3, i costi della carta e della distribuzione diventano rispettivamente 10 e 10, permettendo così circa un 40% di risparmio e portando il costo del libro a 60.

Questa operazione permette di conseguenza un abbassamento anche dei tetti di spesa in una misura tale da permettere sia un risparmio per le famiglie che l'investimento degli editori sulla produzione dei contenuti digitali: la percentuale di riduzione dei tetti di spesa si può stimare pari al 20%.

Ipotizzando allora che il costo medio di una dotazione libraria sia oggi di € 300, la riduzione del 20% porta il tetto di spesa a 240 euro. Di questi, una parte copre i costi del libro misto e l'altra dei contenuti digitali integrativi e della eventuale fornitura dei supporti per gli studenti.

Il relativo d.m. fisserà i rispettivi massimali.

Per garantire il rispetto dei tetti di spesa definiti dal DM di cui all'articolo 3-*bis*, l'adozione, da parte del collegio docenti, della dotazione libraria fin qui descritta dovrà essere sottoposta al controllo contabile preventivo di cui al d.lgs. n. 123 del 2011, seppur limitatamente agli aspetti contabili e finanziari.

La norma intende inoltre garantire (comma 3) l'attività didattica nelle scuole funzionanti nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle zone abitate da minoranze linguistiche, nelle aree a rischio di devianza minorile o caratterizzate dalla presenza di alunni con difficoltà di apprendimento e di

scolarizzazione. In questi casi le regioni e gli enti locali possono stipulare convenzioni con il Miur per favorire l'offerta formativa, istituendo centri scolastici digitali collegati funzionalmente alle istituzioni scolastiche di riferimento, attraverso modalità di gestione della didattica che tengano conto dell'utilizzo delle nuove tecnologie per migliorare la qualità dei servizi agli studenti.

Comma 4. La norma modifica la lettera a), comma 5 dell'art. 53 del decreto legge n. 5/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35/2012. La norma intende consentire la piena e tempestiva realizzazione delle azioni previste dall'Agenda Digitale Italiana, anche attraverso la trasformazione degli spazi educativi e la rigenerazione integrata del patrimonio immobiliare scolastico.

In tale contesto si incardina il progetto di costruzione di nuove scuole, da realizzare in collaborazione con le regioni e gli enti locali, secondo criteri e parametri tecnici che saranno definiti, così come previsto dal comma 7 del citato art. 53, nelle nuove linee guida, le quali detteranno i nuovi canoni architettonici di riferimento per la costruzione di edifici che siano funzionali ad una didattica innovativa e al passo con le migliori pratiche internazionali.

La proposta snellisce la procedura attualmente prevista per l'utilizzo delle risorse da destinare alla riqualificazione del patrimonio immobiliare scolastico (piani CIPE) e suggerisce la promozione di strumenti finanziari quali i fondi immobiliari territoriali. La proposta prevede che le risorse facenti capo al Miur, destinate all'edilizia scolastica, siano conferite alle regioni/enti locali direttamente da parte del Miur, prevedendo un preliminare passaggio in Conferenza unificata.

Il fondo immobiliare, da costituire a livello territoriale, è un veicolo immobiliare che permette di convogliare risorse pubbliche e private e di realizzare un effetto moltiplicatore delle stesse.

In questo caso gli enti territoriali, proprietari di un patrimonio scolastico obsoleto e di aree da destinare all'edilizia scolastica, individuano con gara una SGR (Società di gestione del risparmio) per la costituzione di tale fondo immobiliare. Al fondo sono conferiti o apportati edifici scolastici da dismettere nel breve periodo e aree per nuove costruzioni al fine di ottenere in cambio la realizzazione, da parte del fondo, di un patrimonio scolastico nuovo ed efficiente.

La realizzazione degli interventi e, dunque, anche l'eventuale indebitamento è tutto a carico del fondo. L'unico impatto finanziario per l'ente locale consiste nei canoni di locazione che sarà tenuto a corrispondere al fondo per l'utilizzo della vecchia scuola, durante la costruzione della nuova, e per la nuova scuola, fino al termine di durata del fondo, dopo il quale la proprietà dell'immobile passerà all'Ente locale.

Nell'ottica dell'ottimizzazione della gestione immobiliare, la proposta introduce, inoltre, la possibilità per gli enti locali di ricorrere a contratti di servizio energia, di cui al d.P.R. n. 412/1993, al fine di favorire il contenimento dei consumi energetici degli immobili scolastici, senza oneri a carico dei bilanci pubblici.

Finanziamento

La norma prevede l'utilizzo delle risorse, pari a 40 milioni di euro, di cui all'art. 33, comma 8, l. n. 183/2011, nonché le risorse pari a 40 milioni di euro, a valere sui fondi di cui all'art. 33, comma 3, l. n. 183/2011, già destinate alla costruzione di nuove scuole, con delibera CIPE del 20 gennaio 2012.

Articolo 12

La disposizione istituisce il fascicolo sanitario elettronico, inteso come insieme di dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi riferibili all'assistito.

Il fascicolo sanitario (FSE), istituito dalle regioni e province autonome, è alimentato in maniera continuativa senza ulteriori oneri per la finanza pubblica dai soggetti che prendono in cura l'assistito nell'ambito del servizio sanitario nazionale e dei servizi socio sanitari regionali nonché su richiesta del cittadino con i dati medici in suo possesso.

Allo stato attuale, soluzioni di fascicolo sanitario elettronico (FSE) sono già state realizzate o sono in fase di realizzazione in gran parte delle regioni e province autonome, anche grazie a progetti finanziati e coordinati a livello nazionale, interregionale ed europeo.

Le infrastrutture necessarie inoltre, sono in larga parte già disponibili nell'ambito del sistema pubblico di connettività.

Con l'articolo in esame si consente, anche attraverso l'utilizzazione di tali infrastrutture e quindi senza necessità di ulteriori investimenti, di utilizzare i dati disponibili nel FSE oltre che per le finalità di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione – ad oggi le uniche ad essere consentite in base alla normativa vigente – anche per scopi di studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nonché di impiegare tali informazioni per le finalità di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, ad oggi non consentite né alle regioni né al Ministero della salute.

L'utilizzo dei dati del FSE, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, per le finalità da ultimo indicate, potrà concorrere inoltre alla riduzione dei costi e al contenimento della spesa sanitaria, nell'ottica generale di un miglioramento della qualità e dell'appropriatezza dei servizi erogati, sia per i cittadini sia per gli operatori sanitari.

L'articolo in esame prevede, inoltre, l'istituzione di sistemi di sorveglianza e registri di mortalità oltre che per particolari patologie e di impianti protesici al fine di prevenzione, diagnosi cura riabilitazione, programmazione sanitaria.

Articolo 13

Con la presente norma, si intende scadenzare il procedimento di dematerializzazione della ricetta cartacea già disciplinato dal decreto 2 novembre 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze e del ministero della salute, attuativo dell'articolo 11, comma 16, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, prevedendo che le Regioni provvedano alla graduale sostituzione delle ricette cartacee per almeno il 60% dell'anno 2013, l'80% nell'anno 2014, il 90% nell'anno 2015. In tali termini, questa disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La norma, difatti, oltre a rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario con la possibilità di adottare la prescrizione elettronica in sostituzione della tradizionale cartacea concorre a ridurre i costi, determinando un effettivo miglioramento dei servizi per i cittadini, gli operatori sanitari e le farmacie.

Inoltre, al fine di aumentare i vantaggi per i cittadini e gli operatori e migliorare il controllo della spesa, riducendo i costi connessi, la proposta prevede di estendere la spendibilità delle prescrizioni farmaceutiche a tutto il territorio nazionale (attualmente limitata al territorio regionale). Si prevede, infine, di integrare il sistema di controllo dei farmaci, basato sulle fustelle cartacee, con sistemi di tipo informatico, necessari a seguito della dematerializzazione delle prescrizioni (attualmente la fustella deve essere applicata alla ricetta cartacea) rendendo più efficace il controllo della quota a carico del SSN.

Con il quinto comma, si propone infine la modifica dell'articolo 47-bis del decreto legge n. 5 del 9 febbraio 2012, finalizzata all'introduzione della conservazione delle cartelle cliniche, da parte delle strutture sanitarie pubbliche e di quelle private accreditate, che può essere effettuata anche solo in forma digitale.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, determinando invece semplificazioni gestionali per le aziende interessate.

Articolo 14

L'obiettivo della disposizione è quello di accelerare lo sviluppo della banda larga mobile e di eliminare il *digital divide*.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 22 agosto 2012, è stata resa nota l'Autorizzazione della Commissione europea all'aiuto di Stato n. SA.33807 (11/N) relativo al Piano Nazionale Banda Larga dell'Italia, di cui all' Articolo 1 della Legge 18 giugno 2009 n. 69.

A seguito di tale decisione favorevole, l'articolo in esame prevede uno stanziamento di fondi volti a costituire un presupposto indispensabile sia al fine di supportare il processo di digitalizzazione dell'Amministrazione sia allo scopo di ottenere l'azzeramento del *digital divide* nelle aree ancora non coperte dalla banda larga rappresentando, in ogni caso, un' innegabile leva di sviluppo per il settore delle tecnologie ICT.

Tra i fattori di sviluppo delle nuove tecnologie di rete a banda larga va riconosciuta particolare importanza alle semplificazioni delle procedure amministrative che sono volte ad autorizzare gli interventi di aggiornamento del parco apparati e ad accelerare lo sviluppo della tecnologia mobile di ultima generazione (LTE). Tali innovazioni consentiranno, da una parte agli operatori di rispettare gli obblighi di copertura relativi all'assegnazione delle frequenze in banda 800 e, dall'altra, alla cittadinanza di poter usufruire di un servizio di connettività più performante.

La presente norma, attraverso la modifica dell'art. 35 del Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 si propone di completare il processo di semplificazione già avviato dal legislatore, prevedendo l'autocertificazione di attivazione per la mera modifica degli impianti preesistenti e solo nei casi in cui le modifiche si manterranno per potenza e dimensioni entro limiti assai ridotti riducendo, in tal modo, l'impatto sul territorio di un elevato numero di nuovi impianti agevolando al contempo la promozione di nuove e migliori tecnologie.

L'intervento normativo chiarisce inoltre la portata del perimetro applicativo della norma eliminando incertezze applicative ed interpretative precisando che il ricorso alla mera autocertificazione contestuale all'attivazione è chiaramente applicabile anche ad interventi su impianti preesistenti solo nei casi in cui tali interventi siano di ridotta portata.

Si intende affrontare il problema delle interferenze che, inevitabilmente, si produrranno nella ricezione del segnale televisivo, con l'avvio dei servizi a banda ultralarga mobile (tecnologia LET - Long Term Evolution).

In seguito alla recente asta per l'assegnazione agli operatori di telecomunicazione mobili delle frequenze in banda 800 tali frequenze, per le loro stesse caratteristiche, produrranno gravi interferenze sulla trasmissione televisiva una volta che, in seguito alla prevista liberazione della banda entro il 31 dicembre p.v., saranno avviati i servizi di telefonia mobile.

Al fine di prevenire tale problematica, che finirebbe per ricadere sulle famiglie italiane che hanno appena convertito i loro impianti televisivi in tecnologia digitale si prevede l'adozione di un "regolamento interferenze" che definisca le modalità di intervento a carico degli operatori TLC proporzionalmente alle interferenze rispettivamente riferibili a ciascuno dei singoli operatori.

Le norme di cui ai commi seguenti rispondono all'esigenza di rimuovere uno dei principali ostacoli alla diffusione delle infrastrutture di comunicazione a banda larga rappresentato dal costo di realizzazione, sia con riferimento agli scavi, sia relativamente agli oneri delle lavorazioni e delle autorizzazioni per arrivare sino agli edifici.

A tal fine l'articolo in esame, rimette ad un apposito decreto la definizione delle specifiche tecniche delle operazioni di scavo per le infrastrutture a banda larga e ultralarga nell'intero territorio nazionale definendo la superficie massima di manto stradale da ripristinare in seguito ad una determinata opera di scavo affinché il ripristino sia proporzionalmente limitato allo scavo effettuato.

Si semplificano le procedure di silenzio assenso previste per la realizzazione di opere di scavo necessarie ai fini dell'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica abbreviando i termini per la formazione del silenzio assenso;

Si prevede altresì la possibilità di eseguire tecniche di scavo a limitato impatto riducendo la quota minima di un metro, già prevista dal regolamento attuativo del Codice della strada, a determinate condizioni e purché vi sia l'assenso dell'ente proprietario.

Si semplifica la procedura di rilascio del nulla osta del MISE ai fini della costruzione o modifica di particolari condutture aeree o sotterranee.

Si stabilisce che nei soli casi di occupazione del suolo e del sottosuolo con reti e con impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, gli operatori sono esenti dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ovvero dal canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettera e), del medesimo articolo, e, ancora, dell'eventuale contributo a tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 507 del 1993.

La cablatura ottica degli interni degli edifici costituisce uno degli aspetti più critici per la realizzazione della rete di accesso di nuova generazione.

Il Codice delle comunicazioni elettroniche già prevede alcune limitazioni legali della proprietà volte ad assicurare il passaggio di fili o cavi senza appoggio relativi ad impianti di comunicazione elettronica anche senza il consenso del proprietario sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private sia dinanzi a quei lati degli edifici ove non vi siano finestre o altre aperture

La legge 6 agosto 2008, n. 133, e la legge 18 giugno 2009, n. 69, inoltre, hanno introdotto strumenti di semplificazione che tuttavia necessitano di un ulteriore rafforzamento per superare le criticità e la reticenza riscontrata nell'ottenimento dell'accesso agli stabili.

A distanza di anni dall'entrata in vigore della suddetta normativa, i risultati non sono stati quelli auspicati, ponendo l'Italia in coda agli altri paesi europei per il cablaggio degli edifici stante le oggettive difficoltà derivanti in particolare dai seguenti fattori: le maggioranze necessarie in tema di manutenzione o innovazione; i frequenti pareri contrari dell'assemblea; le difficoltà di installazioni di armadi di rete nelle parti comuni degli stabili, con particolare riferimento allo spazio ed all'accessibilità all'infrastruttura; il pre-cablaggio della fibra ottica negli edifici di nuova costruzione; la difficoltà nel disporre di infrastrutture (tubazioni, cavedi, etc.) di edificio adatte all'installazione dei cavi in fibra ottica.

Al fine di semplificare le operazioni di cablatura per il solo caso di interventi dedicati alla fibra ottica la norma, aggiungendo un nuovo comma all'art. 91 del Codice delle comunicazioni elettroniche, prevede la possibilità che l'operatore, in tale limitato caso, possa accedere alle parti comuni degli edifici al fine di installare e mantenere reti, cavi, fili privi di emissioni elettroniche.

In relazione al comma 10, si premette che il settore delle telecomunicazioni è caratterizzato da una elevata propensione all'innovazione tecnologica in grado di creare nuovi prodotti e servizi, soddisfare nuove esigenze ed incrementare la produttività delle imprese e della Pubblica Amministrazione. Infatti, tra le nuove opportunità offerte dal progresso tecnologico saranno presenti servizi per le aziende e le pubbliche amministrazioni che consentiranno di usare le telepresenza favorendo il telelavoro, la telemedicina, l'e-commerce etc., a tutto vantaggio di un sensibile aumento della produttività e della qualità della vita.

Tali servizi richiederanno però grandi capacità trasmissive con la conseguente necessità di potenziare ed aggiornare le reti di comunicazione elettronica del Paese favorendo una nuova stagione di sviluppo delle telecomunicazioni mobili, anche nell'ottica dello sviluppo delle reti di quarta generazione o LTE (*Long Term Evolution*), le cui prestazioni saranno di gran lunga superiori a quelle attuali.

Le reti di quarta generazione (LTE) consentiranno, infatti, un deciso salto di qualità nel settore delle telecomunicazioni che, oltre a rappresentare un comparto improntato da una notevole propensione all'innovazione tecnologica, risulta essere ancora oggi un settore capace di convogliare investimenti notevolissimi a tutto vantaggio del sistema Paese come peraltro recentemente dimostrato nel corso dell'asta per l'assegnazione delle frequenze per la tecnologia 4G.

L'asta per le frequenze evidenzia, inoltre, che nonostante la grave crisi economica globale tale settore intende concretamente portare a compimento una nuova fase di investimento infrastrutturale nel settore delle TLC di cui il Paese ha urgentemente bisogno.

La necessità di favorire gli investimenti nel settore è stata avvertita sia dal legislatore comunitario (direttive 2009/136/CE e 2009/140/CE) che da quello nazionale (decreto legislativo n. 259/2003 recante "Codice delle Comunicazioni Elettroniche") che, da ultimo, è intervenuto con ulteriori norme volte a semplificare le procedure autorizzatorie per alcune tipologie di impianti (art. 87-bis del decreto legislativo n. 259/03 ed art. 35 del decreto-legge n. 98/2011, convertito con legge n. 111/2011).

Per completare quest'opera di semplificazione normativa si rende, altresì, necessario un intervento che consenta di aggiornare e chiarire alcuni aspetti del DPCM 8 luglio 2003, recante il regolamento di attuazione della legge quadro sui campi elettromagnetici (legge n. 36/2001), mettendo a frutto il patrimonio di esperienze maturate in quasi un decennio da parte delle Arpa, della Fondazione Ugo Bordoni, dell'ISPRA e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI).

Attraverso l'introduzione di metodiche di misurazione univoche e di riferimenti a normative tecniche di settore gli operatori di comunicazione elettronica potranno, infatti, procedere alle necessarie attività di razionalizzazione e modernizzazione della rete potendo operare in quadro normativo più chiaro e definito. Peraltro nella maggior parte dei casi si tratta di norme tecniche univocamente già applicate da molti degli organi preposti al controllo sul territorio.

Inoltre, appare opportuno introdurre, in questa tematica caratterizzata da una costante e frenetica evoluzione tecnologica, una modalità di autoadattamento alle esperienze ed alle evoluzioni raccolte e validate da organismi tecnico amministrativi di riferimento generale, ferma restando l'indicazione dei valori limite in capo all'organo politico amministrativo.

Articolo 15

La norma intende diffondere l'utilizzo degli strumenti elettronici di pagamento attraverso la previsione di un obbligo rivolto in tal senso nei confronti delle Amministrazioni e delle imprese pubbliche, in particolare estendendolo agli operatori che erogano o gestiscono servizi pubblici, a prescindere dall'importo della singola transazione.

A tale scopo la disposizione semplifica il quadro normativo attualmente definito dal Codice dell'amministrazione digitale (CAD) al fine di consentire con tempi e modalità certe l'effettuazione dei pagamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici nei rapporti con l'utenza con strumenti di pagamento elettronici disponibili.

Il comma 1, lettera a), del novellato art. 5 del CAD, prevede che le amministrazioni rendano noti, mediante pubblicazione sui propri siti istituzionali, ovvero sulle richieste di pagamento, i codici IBAN e i codici identificativi del pagamento tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico. Queste attività non comportano oneri aggiuntivi in quanto trattasi di mera pubblicazione sui siti ovvero di indicazione sulle richieste di pagamento di ulteriori indicazioni per gli utenti.

Il comma 1, lettera b), del novellato art. 5 del CAD, chiarisce come le amministrazioni, anche mediante convenzioni stipulate da Consip ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, si avvalgono di prestatori di servizi di pagamento per consentire ai privati di effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo di carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili. In questo caso devono sempre essere indicate le

condizioni, anche economiche, per il loro utilizzo da parte dei privati. Grazie a tale previsione tali attività possono essere realizzate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il terzo comma dell'art. 5 del CAD, come riformulato, esclude dall'applicazione delle previsioni di cui al comma 1 le operazioni di versamento di imposte e contributi mediante delega di cui all'articolo 19 del d.lgs. n. 241/1997 (delega F24).

La messa a regime del sistema dei pagamenti elettronici alle pubbliche amministrazioni è un tassello fondamentale del passaggio generalizzato alla digitalizzazione dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni, che comporterà immediati e significativi risparmi per le amministrazioni, grazie a una maggiore efficienza nella gestione delle risorse umane e strumentali impiegate nei processi interessati, una maggiore trasparenza dell'azione amministrativa, nonché vantaggi immediati per cittadini e imprese, con evidenti ricadute in termini di risparmi di tempo e risorse per l'accesso ai servizi e il versamento di quanto dovuto a vario titolo alle amministrazioni pubbliche.

Con la presente disposizione, si intende risolvere, in materia di pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevista dall'articolo dall'articolo 23, comma 5, lett. a), della legge 18 giugno 2009, n. 69, le problematiche tecnico-giuridiche emerse nel corso della predisposizione del decreto ministeriale di attuazione previsto dal successivo comma 6 del medesimo articolo. In particolare, le amministrazioni interessate, per poter adempiere a quanto prescritto dal citato articolo 23, comma 5, hanno manifestato la necessità di estrarre dal sistema SICOGE, da tutte utilizzato, i dati necessari per poter calcolare i tempi medi di pagamento secondo quanto sarà definito con il predetto decreto ministeriale di attuazione.

Un'ampia diffusione degli strumenti di pagamento elettronici è una precondizione per l'affermarsi del commercio elettronico nel sistema produttivo italiano; un maggiore sviluppo di questo canale di vendita per prodotti e servizi può essere un fattore di crescita e internazionalizzazione delle imprese.

La norma, intende diffondere l'utilizzo degli strumenti elettronici di pagamento attraverso la previsione di un obbligo rivolto in tal senso nei soggetti che effettuano sia l'attività di che la prestazione di servizi anche professionali. La norma specifica che i soggetti ivi indicati sono obbligati all'accettazione della sola carta di debito, fermo restando la facoltà di accettare altre forme di pagamento, non volendo porre oneri troppo gravosi in termini di commissioni delle carte di credito.

L'utilizzo dei sistemi di pagamento elettronici, inoltre, rappresenta un efficace metodo per il contrasto all'uso del contante, e di conseguenza all'evasione fiscale. In considerazione dell'impegno organizzativo conseguente all'innovazione introdotta, si è opportunamente previsto che i suoi effetti decorrano dal 1 gennaio 2014.

La disposizione stabilisce che i soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare pagamenti con carta di debito, la disposizione, che concerne solo rapporti tra privati. Con decreti ministeriali vengono disciplinati gli importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione.

Articolo 16

La proposta normativa in oggetto contiene disposizioni in materia di comunicazioni e notificazioni per via telematica, in ideale prosecuzione con le modifiche della disciplina delle comunicazioni e notificazioni nel processo adottate nel corso di questa legislatura (art. 51 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; art. 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24; art. 25 della legge 12 novembre 2011, n. 183).

L'introduzione di tali disposizioni si rende necessaria al fine di snellire modi e tempi delle comunicazioni e notificazioni, tenuto conto dell'imminente attuazione della revisione della

geografia giudiziaria (sono in corso di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* i decreti legislativi attuativi della delega contenuta nell'articolo 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148) e al fine di assicurare che la riduzione del numero delle sedi giudiziarie non faccia venir meno il principio di prossimità del servizio giustizia ai cittadini e alle imprese.

Non va inoltre trascurato il risparmio di spesa derivante dalla definitiva eliminazione delle comunicazioni e notificazioni cartacee da parte della cancelleria.

In particolar modo nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria dovranno essere effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria.

La norma prevede poi, al comma 5, che la notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito *internet* individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e, al comma 6, che le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, e che invece non hanno provveduto, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario.

Inoltre il comma 7 dispone che in quei procedimenti civili nei quali sta in giudizio personalmente la parte il cui indirizzo di posta elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi, la stessa può indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale vuole ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento.

La norma prevede anche i termini in cui le disposizioni dei commi 6 e 8 acquistino efficacia nonché attraverso uno o più decreti aventi natura non regolamentare, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione.

E' in fine aggiunto un comma all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 che prevede che l'importo del diritto di copia è aumentato di dieci volte nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si è resa possibile per causa a lui imputabile.

Il presente articolo mira, infine, ai commi 15, 16 e 17, ad adeguare i sistemi informativi hardware e software presso gli uffici giudiziari nonché per la manutenzione dei relativi servizi e per gli oneri connessi alla formazione del personale amministrativo con voci di spesa alle quali si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, pertanto, autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 17

Le modifiche proposte, tutte volte a favorire e velocizzare le comunicazioni nelle procedure concorsuali e a contenere conseguentemente i costi riguardanti la gestione di dette procedure ricorrendo alla tecnologia telematica, riguardano essenzialmente i seguenti punti:

- 1) notifica telematica del ricorso per la dichiarazione di fallimento;
- 2) obbligo per il curatore (e per gli organi delle altre procedure concorsuali) di effettuare le comunicazioni ai creditori per via telematica e correlativo obbligo dei creditori di indicare al curatore il loro indirizzo di posta elettronica certificata (PEC); quindi viene previsto che la

regolazione del flusso di comunicazioni tra curatore e creditori (nel fallimento) e tra commissario giudiziale o liquidatore e creditori (nel concordato preventivo) e tra commissario liquidatore e creditori (nella liquidazione coatta amministrativa) sia effettuata ricorrendo alla posta elettronica certificata;

3) obbligo, per i creditori (e per i titolari di diritti su beni), di presentare la domanda di insinuazione al passivo per via telematica.

L'articolo 17 contiene modifiche al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

In particolare, la lettera a) modifica l'art. 15 della legge fallimentare, introducendo la notifica telematica del ricorso per la dichiarazione del fallimento.

La notifica del ricorso prefallimentare richiede spesso tempi lunghi, incompatibili con le esigenze di celerità del procedimento. Ciò si verifica quando presso la sede legale non vi è più alcun soggetto abilitato a ricevere l'atto, ma anche quando la notifica è eseguita a mezzo del servizio postale, con conseguente necessità di attendere la ricezione dell'avviso di ricevimento. Inoltre spesso non è reperibile neanche il legale rappresentante sicché frequente è la necessità di disporre un differimento dell'udienza prefallimentare.

Si propone, pertanto, di introdurre la notifica a mezzo posta elettronica certificata, secondo uno schema già previsto dall'art. 149-bis del codice di procedura civile per l'atto introduttivo del processo. La disposizione è tuttavia adattata alla forma dell'atto introduttivo del procedimento, qui rappresentato dal ricorso, già nella diretta disponibilità della cancelleria. Appare opportuno porre a carico del cancelliere la comunicazione a mezzo posta certificata, seguendo un'esperienza già praticata nei procedimenti di opposizione a sanzione amministrativa (art. 23, comma 2, della L. 689/81; ora, art. 6, comma 8, del D.Lgs. 150/11).

Questa modalità particolarmente agevolata di comunicazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento si applicherà a tutti i debitori-imprenditori (sia individuali che societari) perché per i primi l'obbligo di munirsi di indirizzo PEC è introdotto in altro articolo del medesimo decreto legge (c.d. Agenda Digitale) e per i secondi è già effettivamente in vigore, in forza dell'art. 16, comma 6, del D.L. n. 185/08, sin dal novembre 2011). Quindi, il ricorso ed il decreto di convocazione sono notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore che risulti dal registro delle imprese. Il ricorrente, munito di PEC, riceverà comunicazione automatica dell'esito della notificazione al fine di provvedere sull'eventuale necessità di dare ulteriore impulso alla domanda proposta. Se non risulta possibile la notificazione per via telematica, ovvero essa non abbia esito positivo, la notifica del ricorso e del decreto è previsto che sia eseguita di persona a norma dell'articolo 107 del D.P.R. n. 1229/1959, escludendo così il possibile ricorso alla notificazione a mezzo posta. Ove neppure tali modalità possano essere attuate, al notifica si perfeziona con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede dell'impresa risultante dal registro delle imprese. L'articolo 15 della legge fallimentare è integrato con la previsione di un termine di quarantacinque giorni, dal deposito del ricorso, entro il quale va fissata l'udienza per la comparizione del debitore.

Il sistema proposto consente di coniugare l'esigenza di assicurare all'imprenditore l'effettivo e concreto esercizio del diritto di difesa, con le esigenze di celerità e speditezza cui deve essere improntato il procedimento concorsuale. A tal fine, si prevede che il tribunale è di fatto esonerato dall'adempimento di ulteriori formalità quando la situazione di irreperibilità deve imputarsi all'imprenditore medesimo (così recependo l'insegnamento della Suprema Corte che, nella vigenza della norme del codice di procedura civile, ha affermato che "il tribunale, anche dopo la modifica dell'art. 111 Cost. ed ai fini del rispetto del contraddittorio, resta esonerato dall'adempimento di ulteriori formalità, ancorché normalmente previste dal codice di rito, allorquando la situazione di oggettiva irreperibilità dell'imprenditore debba imputarsi a sua stessa negligenza ed a condotta non conferme agli obblighi di correttezza di un operatore economico" (Cass. 7 gennaio 2008, n. 32).

La lettera b) dell'articolo 17 illustrato introduce, nella legge fallimentare, una norma generale (articolo 31-bis) sulle comunicazioni del curatore, imponendo allo stesso di effettuare tutte le comunicazioni ai creditori e ai titolari dei diritti sui beni all'indirizzo di posta elettronica certificata, che gli stessi soggetti sono obbligati ad indicare al curatore nei casi in cui è prevista una interlocuzione curatore-creditori.

In questo specifico intervento normativo le comunicazioni non coinvolgono l'ufficio giudiziario, ma il curatore (che, sebbene organo della procedura fallimentare, non è incardinato nell'ufficio). Il riferimento alla trasmissione a mezzo posta elettronica certificata è sufficiente per chiarire che il curatore deve ovviamente munirsi di un gestore che rispetti la normativa di cui al d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.

La trasmissione telematica degli atti è idonea ad agevolare non solo la cancelleria ma anche il curatore, a cui oggi spesso i creditori si rivolgono anche in via ordinaria per assumere informazioni ed interloquire sulla procedura.

Evidente è la connessione tra tutte le norme, perché l'invito ai creditori a comunicare l'indirizzo PEC è necessario per consentire al curatore di effettuare le comunicazioni telematiche. Si tratta, in definitiva, di disposizioni (quella del neointrodotta articolo 31-bis e le altre modificate della legge fallimentare) che, agevolando la partecipazione dei creditori alle procedure concorsuali che li vedono coinvolti, si propongono non solo di accelerare il flusso di comunicazioni contenendo al contempo i costi delle medesime, ma anche di creare un sistema improntato alla massima trasparenza (sono numerosissimi i casi di procedure "incagliate" da anni, delle quali i creditori hanno perso ogni traccia). Inoltre, è importante sottolineare che per tutte le procedure concorsuali (sia giurisdizionali che amministrative) si viene a realizzare un sistema omogeneo di comunicazione, delineando un quadro di certezza per i creditori.

La lettera c) dell'articolo 17 modifica l'art. 33 della legge fallimentare prevedendo la comunicazione del rapporto del curatore ai creditori ed ai titolari dei diritti sui beni, mediante PEC; adempimento reso possibile, senza eccessivi costi per la procedura, solo in tale forma elettronica e volto ad aumentare sensibilmente la trasparenza nella gestione della procedura stessa.

La lettera d) incide, sostituendolo, sul primo comma dell'art. 92 legge fallimentare. Nel primo contatto tra curatore e creditori, l'organo della procedura è previsto che comunichi con costoro a mezzo PEC, ove l'indirizzo dei destinatari risulti dal registro delle imprese, ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti istituito dal presente decreto legge. In ogni altro caso (ivi compresi quei casi in cui la comunicazione telematica non venga effettuata per causa imputabile al destinatario), la comunicazione del curatore è effettuata a mezzo posta o telefax. Il contenuto dell'avviso è integrato dalla proposta normativa illustrata con l'avvertimento al creditore o al titolare di diritti che ha l'onere previsto dall'articolo 93, quinto comma, n. 5) circa l'obbligatorietà della indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni relative alla procedura, nonché con la previsione che l'avviso contiene l'indicazione dell'indirizzo PEC dello stesso curatore.

La lettera e) modifica l'articolo 93 della legge fallimentare concernente la domanda di ammissione al passivo ed introduce l'obbligo di presentare detta domanda in via telematica, inoltrandola direttamente al curatore.

Si fa fronte così ai gravosi oneri di cancelleria nella gestione di un gran numero di domande di ammissione al passivo. E' previsto che sia il curatore ad utilizzare direttamente i dati inseriti dai singoli creditori per compilare il progetto di stato passivo e, ancor prima, l'elenco dei creditori che l'art. 89 legge fallimentare pone a suo carico; in questo modo si consente una tempestiva alimentazione del registro informatico (SIECIC), non essendo possibile una rigida strutturazione della domanda di ammissione, sia per l'elevato numero di variabili (in relazione al tipo di credito, di privilegio, di forme giuridiche del creditore che può anche essere un soggetto estero) sia perché si tratterebbe di soggetti che rientrerebbero nella qualifica di "utenti privati" di cui all'art. 13 del

decreto ministeriale n. 44/11 (e si rammenta che allo stato i sistemi informatici non consentono il flusso di dati da/a soggetti diversi dagli abilitati esterni (privati o pubblici), cioè sostanzialmente avvocati e ausiliari del giudice).

E' specificamente previsto che il ricorso, presentato anche dalla parte personalmente, sia formato ai sensi degli articoli 21, comma 2, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per-essere trasmesso direttamente all'indirizzo PEC del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 92 come novellato.

La tempestività del deposito è dimostrata dal sistema di gestione della posta elettronica certificata (che ai sensi dell'art. 10 D.P.R. n. 68/05 il gestore è obbligato ad apporre un "riferimento temporale su ciascun messaggio").

Il riferimento all'art. 22 comma 3 D. Lgs. 82/05 consente a qualunque creditore di formare una domanda di ammissione su supporto cartaceo, sottoscriverla in maniera tradizionale e poi spedirla autonomamente (se munito di un indirizzo di posta elettronica certificata) o affidarla per l'inoltro ad un qualsiasi soggetto che sia dotato della PEC. In altri termini, l'art. 22, comma 3, D.Lgs 82/05 prevede una modalità di formazione del documento digitale in tutto assimilabile al telefax, perché consente di trasformare in formato digitale un documento che è nato in forma analogica e, quindi, di inviarlo telematicamente.

Per completezza illustrativa, si rileva che non si ravvisano ragioni ostative a tale modifica, perché l'atto formato ai sensi dell'art. 22, comma 3, citato ha la stessa efficacia probatoria dell'originale, fino all'eventuale disconoscimento. D'altra parte, già l'attuale art. 93, secondo comma, legge fallimentare consente la spedizione della domanda, preoccupandosi di assicurare solo la prova della ricezione (e non anche quella dell'autenticità della sottoscrizione, che viene riscontrata dal curatore mediante le necessarie verifiche sul merito dell'istanza).

Le lettere f) e g) incidono sugli artt. 95 e 97 della legge fallimentare apportando le modifiche utili ai fini dell'armonizzazione con il sistema di comunicazioni per via telematica che si introducono con le norme in esame: - è dunque prevista la comunicazione del progetto dello stato passivo formato dal curatore all'indirizzo di posta elettronica che i creditori hanno indicato nella domanda di insinuazione al passivo; - è quindi previsto che la comunicazione dell'esito dell'accertamento del passivo debba essere data a mezzo posta elettronica certificata, con le conseguenze, in mancanza di disponibilità dell'indirizzo PEC da parte del curatore, che si applica la norma generale dell'articolo 31-bis.

Analogamente alla modifica apportata all'articolo 93 della legge fallimentare, la lettera h) modifica l'art. 101, primo comma, della legge fallimentare quanto alla modalità di presentazione della domanda di insinuazione tardiva: tale domanda, infatti, deve essere trasmessa al curatore (e non depositata in cancelleria).

La lettera i) incide sulla formulazione dell'articolo 102, terzo comma della legge fallimentare prevedendo la trasmissione telematica ai creditori del decreto sulla previsione di insufficienza di realizzo.

Anche per il progetto di riparto (art. 110 della legge fallimentare), di cui il giudice ha ordinato il deposito in cancelleria, si prevede - lettera l) - che l'invio a tutti i creditori avvenga a mezzo PEC.

La lettera m) introduce modifiche all'art. 116 della legge fallimentare (rendiconto del curatore). Espunta dal secondo comma la possibilità di presentare osservazioni fino al giorno della udienza di discussione, la norma introduce, al secondo comma, in analogia a quanto già previsto per l'accertamento del passivo, la possibilità di presentare osservazioni o contestazioni fino a cinque giorni prima dell'udienza, da trasmettere con le modalità di cui all'art. 93, secondo comma: cioè con le modalità telematiche.

Solo nei confronti del fallito, si prevede che, nel caso in cui sia impossibile procedere alla comunicazione in via telematica, nei suoi confronti, del rendiconto e della data della udienza, tali notizie gli siano comunicate con lettera raccomandata.

La lettera n) disciplina la comunicazione ai creditori a mezzo posta elettronica certificata anche della proposta di concordato (così modificando, sul punto, l'art. 125, secondo comma, della legge fallimentare); parimenti (lettera o) è prevista mediante PEC la comunicazione, da parte del curatore, della approvazione della proposta al proponente e ai creditori dissenzienti.

La lettera p) aggiunge all'art. 143, primo comma, della legge fallimentare un altro periodo, per precisare che il ricorso e il decreto del tribunale sono comunicati dal curatore ai creditori con PEC all'indirizzo indicato all'art. 93, terzo comma n. 5).

La modifica apportata all'art. 171, secondo comma, della legge fallimentare dalla lettera q) estende l'obbligo di comunicazione telematica anche per gli organi della procedura di concordato preventivo e per i creditori. Si prevede, infatti, che l'avviso ai creditori sia effettuato, da parte del commissario giudiziale, a mezzo posta elettronica certificata se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti istituito dal presente decreto legge (in ogni altro caso mediante posta o telefax) e che, contenga l'invito ad indicare il proprio indirizzo PEC e l'assunzione dell'onere di comunicare eventuali variazioni del medesimo. È conseguentemente stabilito che, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo PEC, ovvero in caso di mancato recapito del messaggio di posta elettronica certificata, le comunicazioni avverranno mediante deposito in cancelleria.

L'art. 172, primo comma, è modificato (dalla previsione di cui alla lettera r) nel senso che l'inventario e la relazione sulle cause del dissesto sono depositati, dal commissario, in cancelleria, almeno dieci giorni (non più solo tre) prima della adunanza dei creditori e sono comunicate a mezzo PEC nel medesimo termine ai sensi dell'art. 171, secondo comma della legge fallimentare.

Anche la comunicazione ai creditori è eseguita dal commissario giudiziale a mezzo PEC ai sensi dell'art. 171, secondo comma (periodo aggiunto al primo comma dell'art. 173 della legge fallimentare dalla lettera s).

La lettera t) modifica l'art. 182 della legge fallimentare nel senso che aggiunge al quinto comma un ulteriore comma che prevede l'applicazione dell'art. 33, ultimo comma, quarto periodo, con la sostituzione della parola "liquidatore" in luogo di "curatore" e la previsione della comunicazione a mezzo PEC di una copia del rapporto da parte del liquidatore al commissario giudiziale.

La lettera u) modifica l'articolo 205 della legge fallimentare sul modello dell'articolo 33 della legge fallimentare.

La lettera v) incide sull'art. 207 della legge fallimentare secondo il meccanismo già illustrato, viene introdotto l'obbligo del commissario liquidatore di comunicare il suo indirizzo PEC invitando i creditori a comunicare il loro e avvertendoli che le successive comunicazioni avverranno solo tramite PEC e che se la comunicazione con tale mezzo sarà impossibile per causa imputabile al destinatario le comunicazioni stesse saranno eseguite mediante deposito in cancelleria.

Anche per i creditori e i terzi che non hanno ricevuto la comunicazione di cui all'art. 207 della legge fallimentare è prevista - dall'art. 208 della legge fallimentare modificato dalla lettera z) della proposta normativa illustrata - la possibilità di chiedere il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei propri beni, nel termine previsto dalla norma citata, mediante lettera raccomandata

che contenga l'indicazione del proprio indirizzo PEC; è richiamato, quindi, l'art. 207, quarto comma, della legge fallimentare.

Nel medesimo ambito si collocano le modifiche che le lettere aa), bb) e cc) apportano rispettivamente agli articoli 209, 213 e 214 della legge fallimentare.

L'art. 17, comma 2, del testo introduce modifiche ad alcune norme del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998 n. 274).

Si tratta, anche in questo caso, di adeguare le norme che prevedono comunicazioni da parte del commissario giudiziale o istanze per il riconoscimento delle proprie ragioni alle disposizioni in tema di utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica certificata.

Nello specifico, le lettere a) e b) modificano l'art. 22 (Avviso ai creditori per l'accertamento del passivo) prevedendo la comunicazione con PEC o con lettera raccomandata per i soggetti che non sono tenuti per legge ad avere un indirizzo di PEC, ma con l'invito anche per questi ultimi di munirsi del predetto, avvertendoli che, in caso contrario, le comunicazioni saranno valide mediante deposito in cancelleria.

La lettera c) incide sull'art. 28 (Relazione del commissario giudiziale) prevedendo che la comunicazione, da parte del commissario, della relazione ai creditori e ai terzi titolari di diritti avvenga ai sensi dell'art. 22, come modificato.

La lettera d), a sua volta, modifica l'art. 59 (Comunicazione al tribunale del programma autorizzato) introducendo l'uso della PEC, ai sensi dell'art. 22, per le comunicazioni che la norma prevede.

Infine, la lettera e) modifica l'art. 61 (Esecuzione del programma) e la lettera e) modifica l'art. 75 (Bilancio finale della procedura e rendiconto del commissario straordinario). In entrambi i casi, vi è esplicito richiamo alle modalità di comunicazione di cui all'art. 22 citato.

Alle lettere successive si stabiliscono altresì ulteriori modalità di trasmissione del bilancio e delle relazioni poste in essere dal commissario straordinario.

Articolo 18

Storia legislativa dell'intervento

La disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento è stata per la prima volta varata con il DL n. 212 del 2011, che conteneva un regolamento organico e di sistema del fenomeno della crisi delle piccole imprese e delle famiglie e del procedimento volto alla composizione della stessa. I presupposti di necessità e di urgenza costituzionalmente previsti sono stati ritenuti sussistenti in relazione alla rilevanza sociale della proposta e alla grave crisi economica in atto. I predetti presupposti sono particolarmente apprezzabili in chiave di incentivo allo sviluppo quale supporto alla domanda di consumo.

Al momento dell'emanazione del predetto decreto legge (DL n. 212 del 2011) l'ordinamento non conteneva alcuna disciplina della materia, dal momento che il c.d. DDL Centaro (AS 307, attuale legge n. 3 del 2012) pendeva da tempo innanzi alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati.

In sede di conversione del decreto legge (AS 3075) la Commissione Giustizia del Senato e l'Aula successivamente hanno approvato un emendamento governativo strutturato in modo sovrapponibile all'intervento odierno.

Chiamata ad esaminare il DL n. 212 del 2011 (dopo l'approvazione del Senato), la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati ha chiesto e ottenuto lo stralcio della proposta rappresentando l'opportunità politica di concludere l'iter di approvazione del c.d. DDL Centaro (da tempo incardinato), invitando il Governo a tradurre in un DDL gli interventi correttivi contenuti nel testo originario del DL e nei successivi emendamenti, con l'indicazione che la trattazione avrebbe avuto carattere di riconosciuta priorità. La richiesta della Commissione Giustizia della Camera trovava fondamento nell'esigenza di verificare in sede statistica l'efficacia applicativa dell'impianto normativo, declinato su base negoziale, oramai in via di finalizzazione parlamentare.

Accogliendo l'invito della Commissione il Governo, subito dopo l'approvazione della legge 27 gennaio 2012 n. 3, ha presentato un DDL di propria iniziativa (AC 5117), attualmente pendente innanzi alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati del quale, viceversa, non è stato ancora possibile iniziare l'esame.

Nelle more della trattazione del DDL, dunque, si è provveduto ad effettuare un monitoraggio statistico a campione su alcuni tra i tribunali di maggiori dimensioni. Ne è emersa una sostanziale quanto radicale inefficacia dell'istituto per come introdotto. I dati in merito al numero delle procedure pendenti o già definite in sede giudiziale ai sensi della legge n. 3 del 2012, sono i seguenti: nessun procedimento pendente presso i tribunali di Milano, Torino, Bari, Brindisi, Pavia; 1 solo ricorso presentato al Tribunale di Roma e a quello di Firenze.

Le ragioni di questo strutturale insuccesso sono agevolmente spiegabili alla luce del dato comparato, che indica come tutti i Paesi che si sono dotati di una disciplina per la risoluzione di crisi economiche come quelle in parola, hanno optato per uno strumento concorsuale con effetti esdebitatori e non negoziale di tipo transattivo. Va anche ricordato che gli unici Paesi che attualmente non consentono l'accesso dei soggetti non fallibili ad una procedura concorsuale esdebitatoria di risoluzione della crisi sono: la Cina, il Vietnam, la Bulgaria, l'Ucraina, l'Ungheria, e alcuni paesi del sud America. L'ultimo paese in Europa a dotarsi di questa disciplina è stata la Grecia nel 2010. Per completare il quadro deve ricordarsi che l'Inghilterra si è dotata di una procedura per l'esdebitazione dei soggetti non fallibili nell'anno 1705 e gli Stati Uniti d'America nell'anno 1841.

La rappresentata storia parlamentare e le emergenze statistiche relative al primo impatto applicativo della legge n. 3 del 2012 acuiscono pertanto i profili di necessità e urgenza dell'intervento correttivo, posto che l'ordinamento, sostanzialmente, continua a non offrire alcuna risposta efficiente per la crisi del debitore civile e per le esposizioni debitorie delle imprese non fallibili, che connotano significativamente il tessuto economico nazionale. Coerentemente, le medesime sopravvenute ragioni inducono, nella cornice di persistenza della profonda crisi economica che coinvolge il Paese, ad optare per lo strumento d'urgenza al fine della necessaria correzione della disciplina dell'insolvenza civile, da offrire a un rapido nuovo esame parlamentare in sede di conversione.

La proposta normativa è finalizzata ad apportare modifiche all'impianto della legge 27 gennaio 2012, n. 3 recante "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione della crisi da sovra indebitamento", con l'obiettivo di aumentarne efficacia e capacità operativa. In particolare sono apportate modificazioni al capo II, che detta un'organica disciplina del procedimento per la composizione delle crisi da sovra indebitamento di soggetti che non possono essere sottoposti alle vigenti procedure concorsuali.

Sono apportate al testo delle legge n. 3/2012, che per la prima volta ha introdotto nell'ordinamento un meccanismo negoziale di estinzione (controllata in sede giudiziale) delle obbligazioni del soggetto sovra indebitato non fallibile, modificazioni che investono, da un lato, il presupposto soggettivo per l'apertura delle procedure in esame, individuando un procedimento specificamente destinato al consumatore; d'altro lato, la natura del procedimento di composizione della crisi da sovra indebitamento, trasformandolo in chiave concordataria. Prevedendo cioè che i creditori che non aderiscono alla proposta di accordo non siano definibili quali creditori estranei, come tali titolari del diritto ad essere soddisfatti integralmente ma siano vincolati dall'accordo, sempre che concluso con creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti complessivi.

In particolare la proposta:

- definisce la figura del consumatore come possibile beneficiario di un'apposita procedura di composizione della crisi da introdursi attraverso la proposta di un piano; tale procedura è, essenzialmente, contrassegnata dall'assenza di un procedimento volto ad acquisire l'adesione o il dissenso dei creditori rispetto al piano proposto ma si basa esclusivamente su di una valutazione giudiziale di fattibilità della proposta e di meritevolezza della condotta d'indebitamento adottata dal consumatore, ciò in forza della considerazione che non sia rintracciabile alcun interesse economico dei creditori ad operare il "salvataggio" del soggetto di consumo;
- incide sul contenuto del piano (sia esso prospettato dal debitore in prospettiva di un accordo, sia invece formulato dal consumatore), prevedendo la possibilità di un pagamento anche non integrale dei creditori privilegiati (con l'esclusione di determinati crediti tributari e previdenziali, dei quali è possibile la sola dilazione di pagamento);
- stabilisce la vincolatività della proposta omologata, ove superato il vaglio di convenienza, e quello di meritevolezza nel caso del consumatore, anche nei confronti dei creditori che non abbiano aderito alla proposta;
- riduce, ispirandosi al modello tedesco, al 60% la soglia prevista per il raggiungimento dell'accordo tra debitore non consumatore e creditori;
- regola un autonomo procedimento di omologazione del piano del consumatore fondato su un giudizio di meritevolezza della condotta del debitore, basato a sua volta sulla ragionevolezza della prospettiva di adempimento delle obbligazioni avuta dal debitore e sulla mancanza di colpa nella determinazione del sovra indebitamento;
- introduce la possibilità di una procedura alternativa di liquidazione di tutti i beni del debitore, anche se consumatore, avente una durata minima quadriennale;
- subordina, all'esito della liquidazione, al verificarsi di determinate condizioni e ad uno specifico giudizio del tribunale l'effetto di esdebitazione per i crediti non soddisfatti.

Le modifiche al testo della legge n. 3/2012 avvengono mediante la tecnica dell'interpolazione, attuando tuttavia una ristrutturazione dell'articolato attraverso una ripartizione dello stesso in sezioni e paragrafi che ne consentano una più agevole leggibilità. In particolare, il capo II viene ripartito, con la proposta di modifica in questione, nelle seguenti tre sezioni:

- Sezione prima - *Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento* (articoli 6-14-bis della legge);
- Sezione seconda - *Liquidazione del patrimonio* (articoli 14-ter-14-duodecies della legge);
- Sezione terza - *Disposizioni comuni* (articoli 15-16 della legge).

La prima sezione è a sua volta ripartita in paragrafi al fine di rendere chiara la divaricazione che subisce la procedura di omologazione a seconda che sia introdotta dal debitore non consumatore ovvero dal consumatore, per i quali sono previsti differenti giudizi da parte del tribunale.

La ripartizione in paragrafi della prima sezione del capo II del testo modificato è dunque così attuata:

- § 1 - *Disposizioni generali* (articoli 6-9 della legge);
- § 2 - *Accordo di composizione della crisi* (articoli 10-12 della legge);
- § 3 - *Piano del consumatore* (articoli 12-bis-12-ter della legge);
- § 4 - *Esecuzione e cessazione degli effetti dell'accordo di composizione della crisi e del piano del consumatore* (articoli 13-14-bis della legge).

Di seguito vengono illustrate le modificazioni apportate dall'articolo 1 del testo alle singole disposizioni della legge n. 3 del 2012. L'articolo è ripartito nelle seguenti lettere.

La lettera a) dello schema di disegno di legge modifica la denominazione del capo II della legge n. 3/2012 ed introduce le richiamate ripartizioni in sezioni e paragrafi.

Le lettere b), c) e d) dello schema, oltre ad apportare una modifica alla rubrica dell'articolo 6 della legge emendata, delinea anche in capo al consumatore la possibilità di far ricorso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento. Dalla stessa disposizione viene modificata la definizione di 'sovraindebitamento', rendendo alternativa e non concorrenti le fattispecie di crisi statica e dinamica contemplate dal vigente articolo 6, anche al fine di promuovere il risanamento aziendale o l'exit del consumatore dalla crisi in stato non irreversibile qual è quello dell'insolvenza.

Viene quindi definito il *consumatore* come "debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta". Ne consegue che in presenza di masse debitore composite il debitore potrà accedere alla sola procedura di accordo di composizione della crisi.

La lettera e) incide sui presupposti di ammissibilità del piano disciplinato dall'articolo 7 della legge. Il piano su cui è modulata la proposta, per essere fattibile, deve prevedere il regolare pagamento dei creditori impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c., mentre è possibile proporre il pagamento parziale dei creditori privilegiati, entro il limite dell'importo realizzabile sul ricavato dei beni in caso di liquidazione, salva l'ipotesi di rinuncia, anche parziale, al privilegio. In ogni caso, quanto ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento.

Analoga proposta di piano è previsto espressamente che possa essere avanzata dal consumatore.

E' aumentato a cinque anni il periodo precedente alla proposta nel corso del quale il debitore non deve aver fatto ricorso alla procedura di composizione della crisi né a quella liquidatoria.

Viene aggiunta una ulteriore condizione di ammissibilità della proposta rappresentata dal fatto che il debitore non deve aver subito provvedimenti di revoca, annullamento, risoluzione dell'accordo, ovvero revoca e dichiarazione di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano.

Viene chiarito con espressa disposizione normativa che l'imprenditore agricolo può accedere alla procedura di composizione della crisi.

Una specifica condizione di inammissibilità è introdotta per il consumatore, al quale è richiesto di produrre documentazione idonea a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale in funzione del giudizio di meritevolezza da assumere in sede di omologazione del piano che prescinde, in tal caso, da un accordo.

La lettera f) dello schema di disegno di legge apporta integrazioni all'articolo 8 della legge, che delinea il contenuto dell'accordo. Dalla stessa disposizione è operata l'abrogazione del meccanismo di moratoria del pagamento dei creditori estranei all'accordo, in conseguenza della determinante modifica in chiave concordataria della procedura di composizione della crisi. Si prevede altresì che la proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa o il piano del consumatore possono prevedere una moratoria sino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di cause di prelazione. Tale previsione trova la propria giustificazione nell'incentivare la continuità aziendale e nel promuovere le esigenze sociali connesse al superamento della crisi del consumatore.

La lettera g) apporta modifiche di dettaglio all'articolo 9 della legge, che regola il deposito della proposta e stabilisce che alla proposta di piano il consumatore deve allegare una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che ponga il tribunale in condizione di conoscere: - le cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni; - le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; la solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni; - l'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; - la completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria. La ragione di siffatta penetrante modifica discende dal peculiare contenuto del giudizio omologatorio nel caso del consumatore, ove si prescinde dall'accordo dei creditori imponendosi, di contro, una valutazione di meritevolezza. In forza della natura concorsuale della procedura de qua si prevede conseguentemente la sospensione, ai soli effetti del concorso, degli interessi convenzionali o legali, salve le eccezioni per i crediti muniti di cause di prelazione.

La lettera i), incidendo sull'articolo 10 della legge, apporta modifiche al procedimento di omologazione dell'accordo del debitore non consumatore, stabilendo: - che la comunicazione ai creditori del decreto di fissazione dell'udienza avvenga almeno trenta giorni prima della scadenza del termine loro assegnato per esprimersi sulla proposta, onde garantire il diritto ad un pieno contraddittorio; - che tra il giorno del deposito della proposta ed il giorno dell'udienza non debbono intercorrere più di sessanta giorni. Viene stabilito, ad integrazione della pubblicità disposta dal giudice, che il decreto di fissazione dell'udienza sia trascritto, a cura degli organismi di composizione della crisi presso gli uffici competenti, qualora il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o mobili registrati.

E' prevista la nullità degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice dopo il provvedimento di sospensione e il blocco delle procedure esecutive individuali sino al momento di definitività del provvedimento di omologazione, che produrrà effetti obbligatori verso i creditori anteriori. Viene altresì previsto che non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari. Tali effetti protettivi del patrimonio del debitore vengono anticipati nella procedura di accordo, anche rispetto a quanto previsto in tema di consumatore, allo scopo di impedire che tra la data di deposito della domanda e quello dell'udienza si determina un "corsa dei creditori" a munirsi di titoli di prelazione; tali effetti restano comunque rimessi ad una delibazione giudiziale, escludendosi così l'effetto del c.d. automatic stay, proprio del concordato preventivo. D'altra parte, nel corso della successiva udienza al giudice che rivela la presenza di atti in frode ai creditori, il riconosciuto il potere di revoca del predetto provvedimento sospensivo. Al fine di consentire la diretta applicazione della disciplina in punto di opponibilità ai terzi si prevede l'equiparazione all'atto di pignoramento del decreto di apertura della procedura.

La lettera l) dello schema di disegno di legge apporta modifiche alla disposizione dell'articolo

11 della legge in materia di raggiungimento dell'accordo sulla proposta del debitore non consumatore. In particolare viene introdotto un meccanismo di silenzio-assenso in caso di mancata espressa manifestazione di volontà del creditore; è abbassata al 60% la soglia prevista per il raggiungimento dell'accordo tra debitore e creditori; è chiarito che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta preveda l'integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto ad esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. Non parimenti diritto di esprimersi sulla proposta il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado e i cessionari e gli aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta.

L'accordo cessa, di diritto, di produrre effetti quando non siano integralmente eseguiti i pagamenti dovuti alle amministrazioni pubbliche ed è inoltre prevista la revoca dell'accordo nel caso in cui risultino compiuti, durante la procedura, atti diretti a frodare le ragioni dei creditori ovvero se, in qualunque momento, risulti che mancano le condizioni previste per l'ammissibilità della proposta.

La lettera m) modifica l'articolo 12 della legge sul giudizio di omologazione dell'accordo, che implica la verifica della fattibilità del piano e dell'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e di quelli privilegiati (tributari e previdenziali) da pagare integralmente. In caso di opposizione dei creditori o di qualunque interessato, è operato dal tribunale un giudizio di convenienza del piano in relazione alle possibilità di realizzo offerta dall'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda (c.d. giudizio di *cram down*).

E' espressamente previsto che i creditori posteriori non possono aggredire esecutivamente i beni oggetto dell'accordo.

In caso di fallimento del debitore, è garantita l'esclusione dell'azione revocatoria sugli atti posti in essere in esecuzione dell'accordo omologato. La norma si riferisce all'ipotesi in cui il debitore, anche a causa di circostanze sopravvenute, sia stato dichiarato fallito dal tribunale. La disposizione ricalca il disposto dell'articolo 67, terzo comma, lettera e) della legge fallimentare per le ipotesi di pagamenti e garanzie posti in essere in esecuzione di concordati preventivi e accordi di ristrutturazione.

La lettera n) innesta nel tessuto normativo della legge n. 3/2012 due articoli (12-bis e 12-ter) riguardanti il procedimento di omologazione del piano del consumatore e gli effetti dell'omologazione del medesimo piano.

Il procedimento di omologazione della proposta del consumatore è concentrato tendenzialmente in un'unica udienza, all'esito della quale, il tribunale deve assumere una decisione fondata su un giudizio di meritevolezza della condotta del debitore, basato a sua volta sulla ragionevolezza della prospettiva di adempimento delle obbligazioni assunte e sulla mancanza di colpa nella determinazione del sovra indebitamento. I generali effetti protettivi del patrimonio del consumatore sono ricondotti al provvedimento omologazione, senza prevederne un'anticipazione in via ordinaria, stante il carattere di maggiore semplificazione del procedimento illustrato nonché l'assenza delle esigenze di conservazione dell'unità produttiva, propria esclusivamente dei debitori non consumatori; il giudice può comunque sospendere specifici procedimenti di esecuzione forzata che possono pregiudicare la fattibilità del piano. Il nuovo articolo 12-ter della legge regola gli effetti dell'omologazione del piano del consumatore sulla stessa linea di quelli dell'omologazione dell'accordo del debitore non consumatore.

L'esecuzione e cessazione degli effetti dell'accordo di composizione della crisi e del piano del consumatore sono regolati dagli articoli 13, 14 e 14-bis della legge e raccolti nel § 4 come introdotto dalle lettere p), q) ed r) dello schema di disegno di legge.

L'articolo 13 contiene un regime di prededuzione per i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura.

Alle ipotesi già previste di revoca, annullamento e risoluzione dell'accordo del debitore, viene specificamente dettata la disciplina della revoca e della cessazione degli effetti dell'omologazione del piano (art. 14-bis).

E' inserita (lettera s) nella struttura del testo della legge n. 3/2012 una sezione seconda (artt. 14-ter - 14-terdecies della legge), che introduce una alternativa esclusivamente liquidatoria alla proposta di ristrutturazione della crisi anche al fine di rendere operativo il giudizio di *cram down* rimesso al giudice in sede di omologazione, nonché la disciplina del procedimento di esdebitazione conseguente a detta procedura.

- Nelle ipotesi di revoca o di cessazione degli effetti del piano proposto dal debitore o quando vi sia il fondato timore che siano stati compiuti, dopo l'omologazione, atti in frode ai creditori, ovvero nel caso in cui il debitore non provveda ai regolari pagamenti delle amministrazioni pubbliche o degli enti previdenziali e assistenziali, viene disposta, d'ufficio, la conversione della procedura di composizione della crisi in procedura liquidatoria dei beni.

La procedura di liquidazione, aperta con decreto, deve avere ad oggetto tutti beni del debitore ed è attuata da un liquidatore nominato dal giudice e le cui funzioni possono essere svolte dallo stesso organismo di composizione della crisi.

Nella procedura di liquidazione, è prevista necessariamente l'apertura di una parentesi cognitoria di accertamento del passivo.

Al fine di evitare l'abusivo accesso alla procedura liquidatoria con conseguente beneficio esdebitatorio, viene prevista, in linea con i modelli di altri paesi, una durata minima della procedura (4 anni), con acquisizione al patrimonio di liquidazione dei beni sopravvenuti nel predetto arco temporale.

- Il procedimento di esdebitazione è previsto esclusivamente all'esito della procedura liquidatoria, essendo tali effetti prodotti, d'altra parte, dalla natura vincolante dell'accordo o del piano del consumatore omologati. L'esdebitazione è subordinata a verificarsi di determinate condizioni accomunate dall'esigenza di verificare la correttezza del comportamento del debitore. In particolare si prevede che nei quattro anni di durata della liquidazione egli abbia l'onere di svolgere un'adeguata attività produttiva di reddito e di non sottrarsi ingiustificatamente alle opportunità lavorative.

Una sezione terza introdotta dal disegno di legge illustrato (lettera t) riunisce disposizioni comuni alle diverse procedure di composizione della crisi. E' disciplinato l'organismo di composizione della crisi (art. 15 della legge).

Le disposizioni comuni sono completate con il richiamo delle sanzioni penali già previste a carico del debitore e dei componenti degli organismi di composizione della crisi, emendate nella sola parte necessaria a sussumere anche le condotte di omessa indicazione di beni nell'inventario di cui all'articolo 14-ter, comma 3 (da intergere con i beni sopravvenuti nel corso della procedura di liquidazione ai sensi dell'articolo 14-undecies), nonché quelle del professionista che svolga le funzioni dell'organismo di composizione della crisi.

L'articolo 2 dello schema reca una norma transitoria per la quale le disposizioni modificative della legge si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione.

Articolo 19

La presente disposizione si propone di dare un impulso significativo alle attività di ricerca ed innovazione dell'ICT. E' infatti necessario un cambio nel paradigma di sostegno pubblico alle iniziative del sistema produttivo, passando dal sussidio diretto alle imprese alla condivisione tra pubblico e privato del rischio su specifiche iniziative mirate.

In questa nuova logica, si propone di affidare all'Agenzia per l'Italia Digitale (AID) il compito di promuovere la definizione e lo sviluppo di grandi progetti strategici connessi alla realizzazione dell'Agenda Digitale col duplice obiettivo di:

- incidere sullo sviluppo di prodotti e servizi innovativi rilevanti, quali la rete a banda ultralarga, fissa e mobile, l'exploitation digitale dei beni culturali e paesaggistici, la salute, la sostenibilità ambientale, i trasporti e la mobilità, la sicurezza, la difesa, le smartcities e communities;
- mantenere ed incrementare la presenza sul territorio nazionale dei grandi player nazionali ed internazionali dell'ICT coinvolgendoli in iniziative di R&I di lungo periodo.

I grandi progetti promossi dall'Agenzia potranno riguardare:

- a) lo sviluppo di una nuova tecnologia e/o l'integrazione di tecnologie esistenti in sistemi innovativi complessi che si traducano nella realizzazione di un prototipo di valenza industriale in grado di qualificare un prodotto/processo innovativo.
- b) lo sviluppo di un servizio o di un prodotto innovativo in grado di soddisfare una domanda pubblica espressa da amministrazioni centrali e locali;
- c) attività di ricerca volte allo sviluppo di soluzioni finalizzate alla realizzazione di tali servizi e prodotti ;
- d) le attività di ricerca finalizzate allo sviluppo di un servizio o di un prodotto innovativo in grado di rafforzare anche la capacità competitiva delle piccole e medie imprese.

Per sostenere i grandi progetti di ricerca, selezionati sulla base di manifestazioni di interesse sollecitate dall'Agenzia per l'Italia digitale da parte di imprese singole o in partenariato o anche in associazione con enti di ricerca verranno utilizzati:

- a) un meccanismo di finanziamento con ripartizione del rischio (RiskSharingfacility), per l'innovazione digitale per l'implementazione del quale il Ministero dello sviluppo economico, il Ministro dell'università e il Ministro per la coesione territoriale stipulano un accordo quadro di collaborazione con la BEI, con Cassa depositi e prestiti e con altri investitori istituzionali;
- b) specifiche intese o accordi di programma con le regioni o altre amministrazioni pubbliche competenti;
- c) alla promozione degli appalti pubblici precommerciali disciplinati dal presente decreto.

Con distinta disposizione sugli appalti pubblici innovativi ed appalti pre-commerciali, strettamente legata alla prima quanto agli scopi ed alle finalità, si vuole promuovere, attraverso figure giuridiche fortemente innovative e mai regolamentate in precedenza, la diffusione degli acquisti pubblici innovativi e degli appalti pre-commerciali presso le amministrazioni pubbliche, considerati quali strumenti utili a realizzare le finalità previste dall'Agenda digitale italiana (anche al fine di realizzare grandi progetti di cui alla norma sopra descritta). A tal fine spetterà all'Agenzia per l'Italia digitale pubblicare una sollecitazione alle manifestazioni di interesse rivolta alle amministrazioni pubbliche, diretta ad acquisire la segnalazione di problemi di particolare rilevanza e valutare tali manifestazioni di interesse in termini di rilevanza sociale, innovatività e accessibilità prevedendo, infine, che la soluzione individuata sia resa disponibile nei confronti delle Amministrazioni che ne facciano richiesta e cofinanziando l'appalto commerciale di quelle che hanno partecipato alla sollecitazione alla manifestazione di interesse.

Articolo 20

La valorizzazione e la condivisione dell'ingente patrimonio di dati, applicazioni ed esperienze progettuali generato dalle e nelle comunità intelligenti (*Smart cities & communities*) è fondamentale per supportare la crescita di una nuova generazione di servizi utili ad amministrazioni, imprese e cittadini. A tal fine, la presente norma ha lo scopo di realizzare un ecosistema informativo aperto per le comunità intelligenti italiane, attraverso la definizione di un quadro normativo e un modello di *governance* specifici, in grado di supportarne la crescita. Tale intervento s'inserisce nel contesto normativo consolidato, delineato dal CAD e dal decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 che recepisce la Direttiva europea 2003/98/EC sull'informazione del settore pubblico, integrandolo e rafforzandolo negli elementi fondamentali per lo sviluppo delle comunità intelligenti.

La norma descrive le caratteristiche e la *governance* dell'architettura informativa nazionale che sia in grado di realizzare i principi di interoperabilità e condivisione nella gestione del patrimonio informativo delle comunità intelligenti in Italia. A tal fine viene assegnata all'Agenzia per l'Italia digitale la responsabilità di coordinare il processo attraverso il collegamento delle iniziative svolte dalle amministrazioni pubbliche, la definizione di standard tecnici di interoperabilità e la costruzione e il mantenimento di piattaforme atte alla diffusione, riuso e riutilizzo di dati e applicativi, modelli e processi, soluzioni ed esperienze progettuali.

Il comma 1 assegna il ruolo di coordinamento nazionale all'Agenzia per l'Italia digitale. Vengono poi individuati i compiti specifici dell'Agenzia che, in collaborazione con il comitato tecnico istituito con il comma 3:

a) predisporre il piano nazionale delle comunità intelligenti, individuando ogni anno gli obiettivi per lo sviluppo e il progresso del paradigma;

b) predisporre il rapporto nazionale delle comunità intelligenti come documento consuntivo delle attività annuali in cui sono riportate le valutazioni delle politiche attuate sulla base del sistema di monitoraggio indicato nell'art. 40, comma 4;

c) definisce, aggiornandole periodicamente, le linee guida recenti standard tecnici e procedurali per accompagnare le amministrazioni nel processo di condivisione, riuso e riutilizzo. Viene inoltre istituita la piattaforma nazionale delle comunità intelligenti, composta da tre elementi: la piattaforma del riuso, la piattaforma dei dati e dei servizi informativi e il sistema di monitoraggio delle comunità intelligenti. Essa rappresenta lo strumento concreto e il luogo privilegiato per la diffusione di pratiche di riutilizzo di dati, riuso di applicazioni, condivisione di servizi ed esperienze di finanziamento dei progetti delle comunità intelligenti.

I commi 2 e 3 istituiscono e definiscono le funzioni del comitato tecnico delle comunità intelligenti che collabora attivamente alla stesura dei documenti programmatici e in generale alla realizzazione della strategia nazionale. Esso svolge un duplice ruolo, supporta l'Agenzia nella definizione del contesto tecnologico più adatto alla diffusione efficace e efficiente del paradigma delle comunità intelligenti in Italia e costituisce il luogo dove valutare l'efficacia delle politiche attuate.

Nel comma 4 è istituito lo statuto della cittadinanza intelligente (*Charter of Smart Citizenship*) che, redatto congiuntamente dall'Agenzia e dal comitato tecnico, rappresenta il documento fondativo dei diritti e dei doveri dei cittadini delle comunità intelligenti e ha lo scopo di promuovere la realizzazione di un modello di Comunità Intelligenti partecipative e inclusive, in grado di garantire crescita economica e progresso civile. Nello statuto sono anche riportati i protocolli specifici che le amministrazioni s'impegnano a firmare per avvalorare in modo concreto il perseguimento degli obiettivi indicati dallo statuto.

Il comma 5 precisa che l'Agenzia e le amministrazioni coinvolte stabiliscono le modalità e i tempi con cui si svolgono le attività di consultazione pubblica, anche per via telematica, al fine di

permettere agli *stakeholders* di partecipare in modo attivo al processo di diffusione delle comunità intelligenti sul territorio nazionale.

I commi 6 e 7 stabiliscono rispettivamente che la sottoscrizione dello statuto, e dunque l'adesione ai principi in esso enunciati, è necessaria per ottenere la qualifica di "comunità intelligente" ed è vincolante per l'accesso a fondi pubblici.

Il comma 8 intende regolare il rapporto tra l'Agenzia e le amministrazioni locali, al fine di assicurare la rapida diffusione sul territorio di modelli e soluzioni ad alta replicabilità per la programmazione e l'attuazione del piano nazionale delle comunità intelligenti.

Il comma 9 intende identificare le tre componenti di cui si compone la piattaforma nazionale delle comunità intelligenti e di descriverne le funzioni. Essa svolge un ruolo primario nello sviluppo efficiente del paradigma perché offre lo strumento concreto con cui le amministrazioni possono non solo condividere le proprie conoscenze ma adottare un nuovo modello di sviluppo collaborativo e gestione cooperativa dei sistemi informativi (*Open Innovation, Open Source, Open Data*). La norma individua in 120 giorni l'arco temporale entro il quale l'Agenzia deve attivare la piattaforma nazionale; i commi successivi descrivono nel dettaglio compiti e funzioni delle sue tre componenti.

Il comma 10 individua la piattaforma del riuso degli applicativi e delle soluzioni informative delle comunità intelligenti nella quale le amministrazioni pubbliche trovano un set di strumenti abilitanti la pratica del riuso, indicazioni su formati e processi standard per l'indicizzazione e condivisione degli applicativi e le istruzioni sugli standard aperti e le regole da adottare per promuovere l'interoperabilità tra i sistemi. Inoltre, al fine di promuovere la diffusione di un nuovo paradigma di sviluppo software basato sulla cooperazione e la condivisione delle conoscenze, le amministrazioni potranno utilizzare la piattaforma del riuso come strumento di sviluppo cooperativo con altre amministrazioni, imprese e cittadini.

Nel comma 11 si descrive la piattaforma, o catalogo, dei dati e dei servizi informativi delle comunità intelligenti le cui funzioni sono: la catalogazione dei dati e dei servizi informativi al fine di creare una mappa nazionale delle risorse disponibili, la definizione di standard tecnici per i servizi di esposizione dei dati (*Application programming interface, API* - interfaccia di programmazione di un'applicazione) e il coordinamento del processo di elaborazione delle ontologie e dei modelli di descrizione dei dati. Inoltre è compito della piattaforma, e di conseguenza dell'Agenzia che la gestisce, promuovere l'utilizzo innovativo del patrimonio informativo pubblico e la realizzazione di nuovi servizi attraverso iniziative specifiche quali concorsi, eventi e attività formative.

Il comma 12 istituisce il sistema di monitoraggio che, realizzato dall'Agenzia in collaborazione con le amministrazioni locali e gli enti interessanti, ha lo scopo di catalogare i dati sugli interventi per lo sviluppo delle comunità intelligenti e di creare degli indici capaci di calcolare l'efficacia delle misure adottate. I prodotti di tale costante attività di monitoraggio serviranno per verificare le politiche adottate e per indirizzare quelle future; il rapporto e i dati in esso contenuti saranno resi disponibili e riutilizzabili.

Il comma 13 stabilisce che la partecipazione alla piattaforma nelle sue varie componenti è qualificante per l'assegnazione di fondi pubblici nazionali per lo sviluppo di progetti innovativi per le comunità intelligenti.

Il comma 14 prescrive che in prima applicazione i dati presenti nel catalogo di cui all'art. 67 CAD trovi collocazione all'interno della piattaforma nazionale delle comunità intelligenti.

Il comma 15 contiene una clausola di invarianza finanziaria.

La norma intende sottolineare inoltre l'importanza dell'inclusione di soggetti appartenenti a categorie deboli o svantaggiate nella progettazione e realizzazione delle comunità intelligenti. Oltre a offrire una definizione di inclusione in questo articolo sono riportati gli obblighi che l'Agenzia e le amministrazioni coinvolte devono rispettare per progettare comunità realmente inclusive, le modalità con cui saranno rilevati i parametri di accessibilità e le eventuali sanzioni relative.

Con il comma 20 si prevede che l'art. 19, comma 8, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (cessazione degli incarichi di funzione dirigenziale decorsi 90 giorni dal voto sulla fiducia al

governo) non si applichi al direttore generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale in carica al momento dell'entrata in vigore del presente decreto legge.

Articolo 21

La norma, riprendendo varie proposte di iniziativa parlamentare, prevede che l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (IVASS) curi la prevenzione amministrativa delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, con riguardo alle richieste di risarcimento e di indennizzo e all'attivazione di sistemi di allerta preventiva contro i rischi di frode.

L'IVASS ha il compito di mettere in correlazione banche dati gestite da soggetti diversi, e realizzare un archivio informatico integrato in grado di evidenziare indici di anomalia che possano formare oggetto di successivo approfondimento da parte delle Autorità preposte e possano stimolare azioni di vigilanza sulle imprese di assicurazione e la rete dei fiduciari collegati (intermediari, consulenti, periti, liquidatori). Le banche dati da correlare restano di proprietà e in gestione di soggetti pubblici distinti.

L'IVASS avrà un ruolo proattivo verso le Autorità giudiziarie per segnalare i parametri di anomalia e incentivare azioni di indagine utilizzando il veicolo della vigilanza assicurativa, eventualmente con la collaborazione delle stesse compagnie coinvolte e vittime dell'ipotesi di frode assicurativa.

Articolo 22

Le disposizioni dei primi tre commi rispondono all'obiettivo di favorire la concorrenza nel settore dell'assicurazione obbligatoria RC auto, attraverso una maggiore mobilità del consumatore favorita dalla sua accresciuta consapevolezza delle condizioni contrattuali presenti sul mercato.

In particolare, al comma 1, si introduce nel Codice delle assicurazioni private un nuovo articolo 170-bis finalizzato all'abolizione delle clausole di tacito rinnovo eventualmente previste dal contratto assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e dai contratti stipulati in abbinamento allo stesso ai sensi dell'articolo 170, comma 3 del Codice.

Le disposizioni dal quarto al settimo comma prevedono la definizione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'IVASS, l'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici-ANIA e le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi, di uno schema di "contratto base" di assicurazione responsabilità civile auto, nel quale prevedere tutte le clausole necessarie ai fini dell'adempimento di assicurazione obbligatoria. Ogni compagnia assicurativa, nell'offerirlo obbligatoriamente al pubblico, anche attraverso internet, dovrà definirne il costo complessivo individuando separatamente ogni eventuale costo per eventuali servizi aggiuntivi. Attraverso tale standardizzazione, diventa così più agevole per il consumatore la comparazione del prezzo fra contratti con garanzie/clausole identiche offerte dalle varie imprese di assicurazione.

La norma prevede anche, al comma 8, l'introduzione di una disciplina che obblighi le compagnie di assicurazione a garantire una corretta e aggiornata informativa on line ai propri clienti mediante predisposizione sui relativi siti internet di aree riservate, accessibili mediante sistemi di riconoscimento che tutelino la privacy (user-id, password, sistemi di accesso controllato) nelle quali i clienti e/o i propri fiduciari abilitati possano verificare lo stato delle proprie coperture assicurative, le scadenze, i termini contrattuali sottoscritti, la regolarità dei pagamenti di premio, i valori di riscatto ovvero le valorizzazioni delle polizze vita, secondo procedure simili agli attuali sistemi di home banking.

Coerentemente, la previsione del comma 9 intende rafforzare i requisiti professionali degli intermediari assicurativi favorendone la formazione per via telematica, ma per il tramite di

un'adeguata regolamentazione da parte dell'IVASS, che dovrebbe determinare con apposito regolamento specifiche tecnico-funzionali degli interventi resi in modalità e-learning, caratteristiche e standard dei prodotti e contenuti formativi, requisiti dei soggetti formatori e modalità più rigorose per il loro accreditamento.

Anche al fine di pervenire ad una maggiore trasparenza ed omogeneità del mercato dell'offerta formativa nel settore, tra le suddette specifiche dovrebbe essere specificamente regolata la fruizione dell'attività didattica tramite formazione a distanza (in particolare, attraverso la cd. "aula virtuale", dove dovrebbe essere garantita la sincrona compresenza di docenti e discenti) e, più in generale, garantita l'interattività dell'attività didattica e la tracciabilità dei tempi di erogazione e fruizione della formazione, mediante meccanismi che, ad esempio, inibiscano l'accelerazione della fruizione del corso e garantiscano la presenza fisica del discente per il tempo previsto.

Con i commi 10, 11 e 12 si vuole altresì consentire agli intermediari di poter collaborare con altri soggetti iscritti al Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, garantendo piena informativa e trasparenza nei confronti dei consumatori. È specificato che ogni patto contrario tra compagnia assicurativa e intermediario mandatario è nullo, ciò per consentire l'esatta applicazione della norma.

All'IVASS è attribuita la vigilanza e data inoltre la possibilità di adottare le più opportune direttive per la corretta applicazione della norma.

La norma risolve una questione interpretativa dell'attuale trasposizione in legge nazionale (art. 109 D.Lgs. 209/2005) della direttiva in materia di intermediazione assicurativa (2002/92/CE), la quale impedisce numerose forme di collaborazione tra intermediari: ad esempio un agente non può collaborare con un broker, i broker non possono collaborare tra loro, ed entrambe le categorie professionali non possono collaborare con le reti bancarie. Tali divieti, non previsti in ambito europeo dalla direttiva, di fatto limitano la concorrenza nel settore assicurativo e creano una disparità di trattamento rispetto agli altri operatori europei cui tali divieti non sono applicati.

L'importanza del ruolo della cooperazione tra intermediari nell'assolvere in modo adeguato all'incarico ricevuto dal cliente, è riconosciuto dalla Commissione Europea nell'Interim Report – Business Insurance Sector Inquiry del gennaio 2007, che ammette la presenza contemporanea di più intermediari nella distribuzione assicurativa.

L'impulso che la norma intende imprimere alla concorrenza partendo "dal basso" viene rafforzato dalla volontà di eliminare qualsivoglia impedimento derivante dalla tecnologia, considerato che, poiché le piattaforme informatiche delle compagnie di assicurazione sono diverse tra di loro (anche all'interno dello stesso gruppo assicurativo), l'intermediario che voglia operare con più compagnie è costretto ad utilizzare diverse infrastrutture tecnologiche con aggravio di tempi e costi. Il comma 13 ha così previsto che l'IVASS definisca, anche per il tramite di un tavolo tecnico con le principali Associazioni di settore, standard uniformi a cui le compagnie possano adeguarsi in tempi ragionevoli ai fini della definizione di una piattaforma di interfaccia comune per la gestione dell'intero ciclo del prodotto assicurativo (preventivo, gestione del rapporto, conclusione e rinnovo del contratto), accrescendo così anche per questa via la quota, molto bassa in Italia, di turn-over della clientela. La piattaforma dovrà essere in grado di colloquiare con i sistemi proprietari delle compagnie per assicurare un'adeguata integrazione e confronto sulle informazioni inerenti i prodotti assicurativi nel corso delle consuete funzionalità di gestione.

Infine si riporta da 2 a 10 anni il termine prescrizione delle polizze vita cd "dormienti", già ridotto nel 2008 dall'ordinario termine di 10 anni (comune a molti contratti similari ad esempio in materia bancaria) all'attuale termine di 2 anni, rivelatosi peraltro del tutto insufficiente al fine di garantire la possibilità di riscatto della polizza, soprattutto in caso di morte dell'intestatario.

Il termine viene così riallineato con i termini prescizionali ordinari, in modo, da un lato, di garantire maggiormente i consumatori – soprattutto gli eredi che devono riscuotere le polizze vita dei loro cari ed ai quali, molto spesso, il termine prescizionale dei 2 anni inibiva la possibilità di riceverle date anche le difficoltà delle pratiche legate all'eredità – e, dall'altro, di evitare possibili

eccezioni di legittimità costituzionale per disparità di trattamento, ex articolo 3 della Costituzione, ad esempio rispetto alle polizze cd "dormienti" dei conti correnti bancari.

Articolo 23

L'urgenza di approvare le norme in esame deriva da diversi fattori, tra i quali emerge la circostanza che le Società di Mutuo Soccorso (di seguito SMS) sono disciplinate da una legge del 1886 che, per ovvi motivi, ha necessità di una profonda rivisitazione, soprattutto in alcune sue parti, per consentire loro di svolgere con maggiore efficacia i loro compiti nel campo socio-sanitario e previdenziale. Si tratta di obiettivi che possono essere raggiunti anche considerando l'opportunità e necessità di garantire alle stesse procedure pubblicitarie più certe e coerenti con la loro missione istituzionale e il definitivo avvio di un sistema di vigilanza che verifichi il rispetto dei requisiti normativi che le contraddistinguono.

Quindi, in attesa di una riforma organica della disciplina, il primo passo da compiere è sicuramente quello di semplificare e rendere più certa l'iscrizione delle S.M.S. al registro delle imprese visto che ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 3818/1886, le S.M.S. avevano l'obbligo di procedere all'iscrizione nel "registro delle società". L'abolizione del predetto registro delle società e la conseguente istituzione del Registro delle imprese, ai sensi del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, ha determinato uno stato di incertezza circa le procedure di pubblicità a carico delle S.M.S..

Infatti, la maggior parte delle CCIAA rifiuta l'iscrizione delle S.M.S. al Registro delle imprese, in quanto considerate enti non commerciali. Si tratta di un orientamento peraltro sostenuto ed alimentato dalla stragrande maggioranza delle stesse SMS, le quali non hanno provveduto alla iscrizione nel Registro delle Imprese proprio alla luce del carattere non commerciale delle loro attività.

Vi è, quindi, la necessità di disciplinare più compiutamente l'iscrizione delle S.M.S. al Registro delle imprese secondo criteri e modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico. A tal fine, si propone l'iscrizione delle S.M.S. al Registro delle Imprese, con l'ulteriore automatica iscrizione presso l'Albo nazionale delle società cooperative, in una istituenda sezione ad esse dedicata, analogamente a quanto previsto dal comma 2, dell'articolo 10, della Legge n. 99/2009.

Con il comma 2 si sostituisce l'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818 e si ampliano le attività che le S.M.S. possono svolgere in esclusivo favore dei soci e dei loro familiari conviventi stabilendo inoltre che le attività di cui alle lettere a) e b) potranno essere svolte anche attraverso l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss. mm..

Con il comma 3 si modifica l'articolo 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818 dando la possibilità alle S.M.S. di promuovere attività di carattere educativo e culturale ai fini della prevenzione sanitaria e della diffusione dei valori mutualistici, limitando la loro azione alle attività espressamente previste dalla presente legge e stabilendo che tali attività, ad eccezione dei casi previsti da disposizioni di leggi speciali, compreso quello relativo alla istituzione e gestione dei fondi sanitari integrativi, potranno essere svolte nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali.

Con il comma 4 si aggiunge un comma all'articolo 3 della legge 15 aprile 1886, n. 3818 proseguendo così l'opera di chiarimento ed aggiornamento della normativa inserendo una delle

novità più interessanti della proposta è cioè quella relativa alla cosiddetta "mutualità mediata", in virtù della quale si rende possibile anche ad una S.M.S. di aderire in qualità di socio ad un'altra S.M.S. a condizione che lo statuto lo preveda espressamente e che i membri persone fisiche di tali enti giuridici siano destinatari di una delle attività istituzionali delle medesime società di mutuo soccorso. Tale modalità mutualistica, prevista esplicitamente nel Regolamento europeo in materia di Società cooperativa europea (Reg. n. 1435/2003) e dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e dell'Economia del 31 dicembre 2005, consentirà alle S.M.S. di minori dimensioni (e per tali motivi in condizioni di non poter erogare i servizi istituzionali) di continuare a svolgere la loro funzione in campo socio-sanitario. La possibilità di aderire alle S.M.S. in qualità di socio è prevista anche per i Fondi sanitari integrativi in rappresentanza dei lavoratori iscritti.

Con il comma 5 si aggiunge un comma all'articolo 8 della legge 15 aprile 1886, n. 3818 che stabilisce che in caso di liquidazione o perdita della natura della S.M.S. il patrimonio della stessa è devoluto ad altre S.M.S. ovvero ai fondi mutualistici o al corrispondente capitolo di bilancio dello Stato ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

I commi 6 e 7 affrontano il tema dei controlli. Si conferma l'attuale sistema di vigilanza posto in capo al Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 nei confronti delle S.M.S. che svolgano le attività istituzionali previste dalla norma in esame. Le modalità e il contenuto dei controlli saranno stabiliti con decreto del medesimo Ministero. È altresì previsto che l'attività di vigilanza venga delegata dal Ministero alle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo sulla base di convenzioni con le Associazioni specializzate cui le S.M.S. aderiscano. Nel caso si accerti la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, gli uffici del ministero preposti potranno disporre la perdita della qualifica di S.M.S. con la relativa cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo delle società cooperative.

Con il comma 9, si chiarisce che, ai fini della legittimazione a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura, le revisioni agli enti cooperativi o ai loro consorzi, ai sensi del decreto legislativo n. 220 del 2002, sono svolte nel solo interesse delle pubbliche amministrazioni. Si pone, in presenza della crisi economica e finanziaria, la necessità di *razionalizzare e rendere più efficienti le risorse finanziarie pubbliche destinate a sostenere i progetti di promozione e sviluppo* delle società cooperative, in misura tale da imporre la concentrazione delle risorse stesse nella disponibilità di soggetti professionalmente e istituzionalmente competenti.

Con il comma 10, viene soppressa la previsione di cui all'articolo 17, comma 3 della legge n. 49 del 1985 secondo cui il Ministero dello sviluppo economico esclude dalla ripartizione delle risorse del fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione le società finanziarie che, decorsi due anni dal conferimento delle stesse, non abbiano effettuato erogazioni pari all'80 per cento delle medesime risorse.

Con il comma 11, viene soppressa la previsione dell'articolo 17, comma 4 della legge n. 49 del 1985 secondo cui le società finanziarie che assumono la natura di investitori finanziari debbano essere iscritti nell'elenco degli intermediari finanziari, di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993.

Con il comma 12, ad integrazione dell'articolo 17, comma 5 della legge n. 49 del 1985, è previsto che le società finanziarie possano assumere partecipazioni temporanee di minoranza anche in più

soluzioni e sottoscrivere, anche successivamente all' assunzione delle partecipazioni, gli strumenti finanziari di cui all' articolo 2526 del codice civile.

Articolo 24

Nello scorso mese di marzo è stato adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio un Regolamento (n. 236/2012) in materia di vendite allo scoperto di strumenti finanziari e contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap), che sarà applicabile negli Stati membri a decorrere dal 1° novembre 2012.

Il Regolamento detta regole comuni che, in relazione a tale tipologia di operazioni:

- prevedono stringenti obblighi di notifica ovvero di comunicazione al pubblico, al fine di garantire un più elevato livello di trasparenza e una maggiore protezione degli investitori e dei consumatori;
- attribuiscono alle autorità nazionali competenti i poteri di intervento necessari per far fronte, in circostanze eccezionali, a quelle situazioni di rischio che possono minacciare la stabilità finanziaria dell'Unione europea. In particolare, alle autorità nazionali competenti è consentito di imporre restrizioni alle vendite allo scoperto per evitare una spirale al ribasso dei prezzi delle azioni, mediante l'esercizio di poteri flessibili e proporzionati allo specifico rischio da affrontare, fermo restando il ruolo dell'Aesfem quando la situazione di emergenza assume una dimensione transfrontaliera;
- demandano gli Stati membri l'adozione di sanzioni e misure amministrative per le violazioni del regolamento nonché di tutte le misure necessarie a garantirne l'applicazione.

L'articolo 32 del Regolamento, inoltre, prevede che in ciascuno Stato membro vengano designate le autorità competenti ai fini della presente normativa ed il relativo riparto di competenze. A tal fine, l'articolo in esame alla lettera a), introduce un nuovo art. 4-ter nel Testo unico della Finanza e individua quali autorità competenti il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la Consob, ripartendo le funzioni tra tali soggetti in base alle rispettive competenze.

Per quanto riguarda la disciplina sanzionatoria, alla lettera d) viene introdotto il nuovo articolo 193-ter, relativo alle vendite allo scoperto e ai credit default swap su titoli sovrani, nel quale sono stabilite le sanzioni amministrative pecuniarie da applicare per la violazione disposizioni circa l'omissione delle notifiche alle autorità competenti o l'omissione delle comunicazioni al pubblico ovvero per la violazione delle restrizioni previste ai sensi del Regolamento. Gli importi delle sanzioni pecuniarie sono stabiliti in analogia con le disposizioni sanzionatorie vigenti nel TUF.

Infine, ai commi da 3 a 6 viene autorizzata la partecipazione italiana all'aumento generale e all'aumento selettivo di capitale della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo.

Articolo 25

La disposizione individua nella crescita sostenibile, nello sviluppo tecnologico e nell'occupazione, in particolare giovanile, le finalità della sezione del decreto che disciplina le misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative.

Nelle economie moderne, l'innovazione tecnologica rappresenta un fattore moltiplicativo per lo sviluppo. Le start-up si contraddistinguono per la loro capacità di veicolare e irrorare l'innovazione all'interno di un sistema economico. L'impatto è trasversale: tutti i settori produttivi sono incoraggiati ad accogliere le innovazioni tecnologiche introdotte dalle start-up. A questo beneficio diretto si accompagna un vantaggio indiretto concepibile in termini di stimolo al rinnovamento per le imprese tradizionali e conseguente guadagno in termini di competitività. Diventando un luogo accogliente per le start-up innovative, un Paese può infine ambire a diventare meta di capitali e talenti stranieri.

Le misure descritte in questa Sezione del decreto sono tese a uno sviluppo armonico dell'ecosistema delle start-up e coinvolgono tutti gli attori in esso operativi. Questo approccio sistemico permette un'azione su tutte le fasi del ciclo di vita di una start-up. Intervenendo sulla semplificazione, riducendo gli oneri, prevedendo una disciplina specifica dei rapporti di lavoro si mira a creare condizioni e strumenti favorevoli per la nascita di nuove start-up. Favorendo gli investimenti in start-up, di provenienza tanto da cittadini privati quanto da aziende, e sostenendo gli incubatori e gli acceleratori, si favorisce inoltre la progressiva crescita delle start-up. Altre misure riguardano inoltre l'assoggettamento ad una procedura liquidatoria semplificata che contribuisca a incoraggiare molti potenziali nuovi imprenditori ad avviare una start-up innovativa, così come a cambiare la cultura prevalente che vede ancora nel mancato successo di un'idea di business soltanto la dimensione del fallimento e non anche quello di un accumulo di esperienza.

Le misure a sostegno delle start-up innovative contenute nella presente Sezione intendono anche contribuire, complessivamente, allo sviluppo di una cultura dell'innovazione e dell'imprenditorialità tra tutti i cittadini, e in particolare tra i ragazzi; così come alla promozione della mobilità sociale, della trasparenza e del merito quali obiettivi primari per un rilancio del sistema Paese.

In termini generali, la Sezione sulle start-up innovative mira anche a creare, per la prima volta nel panorama legislativo italiano, un quadro di riferimento nazionale coerente per le start-up. Questo quadro dovrebbe anche, ispirare e sostenere lo sforzo che negli ultimi anni le regioni e altri attori pubblici e privati hanno profuso a favore delle nuove imprese innovative.

Tale Sezione si basa sul lavoro di riflessione e proposizione della Task Force istituita dal Ministro dello Sviluppo economico, i cui risultati sono contenuti nel Rapporto "*Restart, Italia!*" presentato pubblicamente il 13 settembre 2012, così come sul lavoro svolto dalla Camera dei Deputati e confluito nel testo unificato in IX Commissione (cd. "Gentiloni-Palmieri").

Le misure di sostegno alle start-up contenute nella sezione si ispirano, infine, ad alcuni dei principali casi di paesi europei ed extraeuropei che hanno adottato delle politiche volte a favorire la nascita e crescita di nuove imprese innovative.

Da ultimo, rispondo ad un'esigenza e un'urgenza avvertita anche in sede comunitaria. Recentemente, infatti, l'Unione europea ha raccomandato all'Italia di promuovere l'innovazione e le start-up. Le raccomandazioni, che il 10 luglio 2012 il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea, sulla base del Programma Nazionale di Riforma presentato dal Governo, ha rivolto all'Italia per il periodo 2012-2013, testimoniano come le istituzioni comunitarie condividano la rilevanza dell'innovazione e delle start-up come fattore centrale per lo sviluppo economico e l'occupazione, in particolare giovanile, nel nostro Paese.

La disposizione introduce ai commi 2 e 3, ai fini dell'applicazione della disciplina prevista nella sezione del decreto relativa alle misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative, la definizione e gli specifici requisiti dell'impresa "*start-up innovativa*".

Al comma 2, la definizione di impresa *start-up innovativa* fa riferimento al possesso di requisiti che concernono il soggetto che detiene la maggioranza del capitale della *start-up innovativa*, il tempo trascorso dalla relativa data di costituzione, il valore della produzione (ancora necessariamente contenuto), la ragione per cui è nata e, quindi, il legame con l'innovazione ad alto valore tecnologico, nonché la gestione degli utili.

La norma stabilisce che l'impresa *start-up innovativa* si costituisce nella forma di una società di capitali di diritto italiano ovvero di una *Societas Europaea*, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.

Ai fini della nozione di impresa *start-up innovativa* è richiesta la sussistenza di tutti i requisiti indicati dalla norma. In particolare, il requisito della durata, quarantotto mesi decorrenti dalla data di costituzione dell'impresa *start-up innovativa*, previsto alla lettera b) del comma 2, individua l'orizzonte temporale ai fini dell'applicazione della disciplina prevista dalla presente sezione. Si tratta di un termine congruo per la fase di avviamento e crescita di una nuova impresa innovativa.

Al comma 3, la norma prende in considerazione le società già costituite anteriormente alla data di conversione in legge del presente decreto e in possesso dei requisiti individuati al comma 2, disponendo l'applicazione della disciplina prevista alla presente sezione anche alle predette società subordinatamente al deposito presso il registro delle imprese, entro il termine di sessanta giorni dalla stessa data, di una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale.

In tal caso, la disposizione prevede, a seconda dell'antiorità della costituzione della società, che la disciplina di cui alla presente sezione trovi applicazione per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, se la *start-up innovativa* è stata costituita entro i due anni precedenti, di tre anni, se è stata costituita entro i tre anni precedenti, e di due anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti.

Al comma 4, è individuata, nell'ambito della nozione di impresa *start-up innovativa*, la specifica categoria della *start-up a vocazione sociale* caratterizzata per operare in via esclusiva nei settori indicati all'articolo 2 comma 1 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, recante la disciplina dell'impresa sociale.

La disposizione introduce al comma 5 la definizione dell'incubatore di imprese *start-up innovative* certificato, indicando gli specifici requisiti ed indicatori minimi, che sono oggetto di autocertificazione.

L'incubatore di imprese *start-up innovative* è il soggetto che spesso ne accompagna il processo di avvio e di crescita, nella fase che va dal concepimento dell'idea imprenditoriale fino ai primi anni di vita, e lavora allo sviluppo della *start-up innovativa*, formando e affiancando i fondatori sui temi salienti della gestione di una società e del ciclo di business, fornendo sostegno operativo, strumenti di lavoro e sede nonché segnalando l'impresa agli investitori ed eventualmente investendovi esso stesso.

La norma definisce l'incubatore di impresa *start-up innovativa* certificato come una società di capitali di diritto italiano, ovvero una *Societas Europaea*, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

La disposizione ne individua altresì i requisiti: la disponibilità di una struttura, anche immobiliare, e di attrezzature tecniche adeguate ad accogliere tali imprese, tenuto conto del relativo settore di attività e specializzazione; la presenza di amministratori e dirigenti di riconosciuta competenza in materia di impresa di innovazione; la disponibilità di una struttura tecnica e manageriale di consulenza permanente; la continuità di rapporti con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a imprese *start-up innovative*; una comprovata esperienza di sostegno di imprese *start-up innovative*, che configuri un adeguato *track record*.

Ai fini dell'applicazione della disciplina prevista nella sezione, l'incubatore è tenuto ad autocertificare il possesso dei requisiti individuati al comma 5, sulla base degli indicatori e valori minimi definiti con decreto del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dei commi 6 e 7, mediante dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante.

- Il comma 8 prevede, inoltre, l'istituzione, da parte delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di una apposita sezione speciale del registro delle imprese, stabilendo per le *start-up innovative* e per gli incubatori certificati l'obbligo di iscrizione alla predetta sezione e di successivo aggiornamento delle informazioni con cadenza periodica, al fine di poter beneficiare della disciplina della presente sezione.

L'istituzione di un' apposita sezione risponde alla *ratio* di maggiore trasparenza delle informazioni inerenti la vita e l'attività delle imprese *start-up innovative* e degli incubatori certificati, che deve essere garantita nell'ambito della pubblicità delle notizie relative alle imprese che godono dello speciale regime giuridico previsto dalle norme della presente sezione.

Il comma 9 prevede che, ai fini dell'iscrizione a tale sezione, la sussistenza dei requisiti per l'identificazione come *start-up innovativa* ovvero come incubatore certificato sia attestata con apposita autocertificazione da parte del legale rappresentante, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.

Il comma 10 dispone, in tal senso, che l'iscrizione all'apposita sezione del registro delle imprese consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative, per la *start-up innovativa*, all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al bilancio, ai rapporti con gli altri attori della filiera quali incubatori o investitori; e, per gli incubatori certificati, all'anagrafica, all'attività svolta, al bilancio, nonché ai requisiti individuati dal comma 5 del presente articolo.

Al comma 11 si stabilisce che le informazioni inerenti le imprese *start-up innovative* e gli incubatori certificati siano rese disponibili secondo modalità operative improntate alla massima trasparenza e accessibilità, prevedendo la possibilità di elaborazione e ripubblicazione gratuita di tali dati da parte di soggetti terzi.

L'iscrizione avviene a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico, corredata delle informazioni rispettivamente elencate ai commi 12 e 13, stabilendo, al successivo comma 14, un obbligo in capo ai medesimi soggetti di aggiornamento periodico di tali informazioni, con cadenza non superiore ai sei mesi.

La permanenza nel tempo dei requisiti delle imprese *start-up innovative* e degli incubatori certificati è assicurata dalla previsione, di cui al comma 15, che pone in capo ai predetti soggetti l'obbligo di depositare presso l'ufficio del registro delle imprese, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, la dichiarazione del legale rappresentante della *start-up innovativa* o dell'incubatore certificato che attesti il mantenimento del possesso dei requisiti previsti rispettivamente dal comma 2 e dal comma 5.

Alla decadenza dei requisiti o al mancato deposito della dichiarazione prevista al comma 15, il comma 16 stabilisce che entro 60 giorni avvenga la cancellazione d'ufficio dalla sezione speciale del Registro delle imprese. La cancellazione è fatta automaticamente dal conservatore del registro.

Articolo 26

La norma prevede, al comma 1, l'estensione di dodici mesi del periodo di c.d. "rinvio a nuovo" delle perdite (dalla chiusura dell'esercizio successivo alla chiusura del secondo esercizio successivo). Dispone, altresì, nei casi di riduzione al di sotto del minimo legale, di consentire il differimento della decisione sulla ricapitalizzazione entro la chiusura dell'esercizio successivo.

L'estensione di dodici mesi, fermo ogni altro presidio a tutela dei creditori e dei soci, può consentire alla impresa *start-up innovativa* di completare l'avvio e di rientrare fisiologicamente dalle perdite maturate nelle primissime fasi. La misura persegue, al contempo, l'obiettivo di snellimento procedurale nel periodo iniziale dell'attività.

I commi 2 e 3 estendono anche alle imprese *start-up innovative* costituite in forma di S.r.l., istituti previsti dalla disciplina delle S.p.A., in particolare la libera determinazione dei diritti attribuiti ai soci, attraverso la creazione di categorie di quote anche prive di diritti di voto o con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione.

L'estensione dell'operatività di queste opzioni statutarie anche alle imprese *start-up innovative* costituite in forma di S.r.l., tipologia maggiormente diffusa tra le nuove imprese e ispirata al principio di maggiore flessibilità statutaria, risponde alla *ratio* di consentire una diversificazione delle opzioni di investimento per gli investitori interessati ad entrare nel capitale della impresa *start-up innovativa*, favorendone la crescita.

Il comma 4 prevede per la *start-up innovativa* la disapplicazione della disciplina in materia di società di comodo e in perdita sistemica.

Il comma 5 deroga al regime ordinario che vieta l'offerta al pubblico di quote di S.r.l. e si collega alle proposte di *crowd-funding* contenute nell'articolo 30 e, in generale, all'obiettivo di facilitare l'accesso al capitale per le imprese *start-up innovative*, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta.

Il divieto di far ricorso al pubblico risparmio costituisce, infatti, un forte limite allo sviluppo di *start-up* che non dispongono, nella loro fase iniziale, di una dotazione di capitale sufficiente per costituirsi in forma di S.p.A. (capitale minimo pari a 120.000 Euro), o che intendono crescere senza doversi necessariamente trasformare in S.p.A. Si impedisce alle *start-up* di cercare attivamente, e con i mezzi offerti dalle moderne tecnologie, soci per far crescere la propria attività anche quando l'offerta sia esente dalle norme sulla sollecitazione all'investimento. Inoltre il finanziamento delle *start-up* attraverso capitale di rischio contribuirebbe a contrastare il cronico problema della sottocapitalizzazione delle imprese italiane e a ridurre la strutturale dipendenza dal finanziamento bancario attraverso una benefica diversificazione delle fonti di approvvigionamento del capitale.

E' quindi previsto che le quote di partecipazione in *Start-up innovative* costituite in forma di S.r.l. possano essere oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari nei limiti previsti dalle leggi speciali (incluso attraverso l'impiego di *funding portal*).

Il comma 6 opera una deroga al divieto assoluto di operazioni sulle proprie partecipazioni (stabilito dall'art. 2474 del codice civile) qualora l'operazione sia effettuata dall'impresa *start-up innovativa* costituita in forma di S.r.l. in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di

quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori, componenti dell'organo amministrativo o prestatori di opere o servizi, anche professionali.

Infine, il comma 7 estende all'impresa *start-up innovativa* e agli incubatori certificati un istituto ammesso nelle S.p.A., in particolare la libera determinazione dei diritti attribuiti ai soci, attraverso l'emissione di strumenti finanziari partecipativi (non imputati a capitale).

L'estensione dell'operatività di queste opzioni statutarie anche alle imprese *start-up innovative* costituite in forma di S.r.l. ed agli incubatori certificati risponde alla *ratio* di consentire la diffusione di pratiche di *work-for-equity* attraverso l'assegnazione di strumenti partecipativi.

Al termine del periodo di applicazione del regime derogatorio, tali clausole statutarie mantengono efficacia limitatamente agli strumenti già in circolazione e non è consentita l'emissione di ulteriori strumenti.

Il comma 8 stabilisce l'esonero per la *start-up innovativa* e per l'incubatore certificato dal versamento dei diritti di bollo e di segreteria dovuti agli adempimenti per l'iscrizione al Registro delle Imprese, nonché del pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di commercio.

Articolo 27

Nell'ottica di fornire alle *start-up innovative* e agli incubatori certificati il necessario strumento per favorire la fidelizzazione e l'incentivazione del *management*, si è ritenuto opportuno introdurre un regime fiscale e contributivo di favore per i piani di incentivazione basati sull'assegnazione di strumenti finanziari.

Il presente articolo prevede, infatti, che, in caso di assegnazione agli amministratori, ai dipendenti e ai collaboratori continuativi delle *start-up innovative* o degli incubatori certificati di azioni, quote, titoli, diritti, opzioni o strumenti finanziari nel contesto di un piano di incentivazione, il reddito di lavoro derivante dall'attribuzione di tali strumenti finanziari o diritti non concorrerà alla formazione del reddito imponibile di tali soggetti ai fini tanto fiscali quanto contributivi.

Al fine di evitare l'utilizzo a fini meramente elusivi dell'esenzione, è espressamente previsto che gli strumenti finanziari e i diritti assegnati non possano essere ceduti alla *start-up innovativa* o all'incubatore certificato con cui gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori intrattengono il proprio rapporto di lavoro o collaborazione, dalla società emittente, se diversa da tale *start-up innovativa* o dall'incubatore certificato nonché dai soggetti che fanno parte a qualsiasi titolo del gruppo di queste ultime e, quindi, le società che direttamente controllano o sono controllate da tale *start-up innovativa* o incubatore certificato, gli azionisti (persone fisiche) della stessa e le società che sono controllate dallo stesso soggetto (persona fisica o giuridica) che controlla la *start-up innovativa* o incubatore certificato. Nel caso in cui non venga rispettata tale condizione, l'intero valore degli strumenti finanziari o dei diritti, che non è stato assoggettato a tassazione al momento dell'assegnazione o dell'esercizio del relativo diritto, sarà assoggettato a tassazione, quale reddito di lavoro nel periodo di imposta in cui si verifica la cessione. A tale fine, pertanto, rileverà il valore che gli strumenti finanziari e i diritti rilevanti avevano al momento dell'assegnazione o dell'esercizio e non il diverso valore che tali strumenti finanziari e diritti avevano al momento della cessione.

Per quanto concerne i soggetti che potranno beneficiare dell'esenzione in oggetto, devono intendersi ivi compresi (i) gli amministratori, (ii) i lavoratori legati da un rapporto di lavoro dipendente con la *start-up innovativa* o con l'incubatore certificato, anche se a tempo determinato o part-time, nonché (iii) i collaboratori continuativi, vale a dire tutti quegli altri soggetti, ivi inclusi i

lavoratori a progetto, il cui reddito viene normalmente qualificato come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ai fini fiscali, diversi dai prestatori di opere e servizi di cui al comma 4 del presente articolo (*work-for-equity*).

Tra gli emolumenti premiali oggetto dell'esenzione, devono intendersi ricompresi tutti gli incentivi attribuiti mediante l'assegnazione, a titolo gratuito od oneroso, di azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi emessi o diritti assegnati dalle *start-up innovative*, ivi inclusi i piani di incentivazione che prevedano (i) la diretta assegnazione di strumenti finanziari (anche sotto forma di cd. *restricted stock*), (ii) l'attribuzione di opzioni di sottoscrizione o acquisto di strumenti finanziari, (iii) la promessa di assegnare strumenti finanziari nel futuro (le cd. *restricted stock unit*).

Mediante l'inserimento di una previsione specifica è stato inoltre chiarito che l'esenzione in oggetto troverà applicazione con riferimento alle azioni, quote, strumenti finanziari emessi o diritti assegnati dalla *start-up innovativa* in cui gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori prestano la propria attività, nonché a quelle emesse da società che direttamente sono controllate da *start-up innovative* o da incubatori certificati.

Si è disposto, infine, al comma 3 che tale regime di favore troverà applicazione con riferimento ai soli strumenti finanziari e diritti attribuiti e assegnati ovvero ai diritti di opzione attribuiti e esercitati dopo la conversione in legge del presente decreto.

Inoltre, al fine di garantire alle imprese *start-up innovative* l'accesso a servizi di consulenza altamente qualificati, ivi compresi quelli professionali, con la disposizione prevista al comma 4, si codifica il regime di non imponibilità degli apporti di opere e servizi già contemplata dall'Agenzia delle entrate (Circ. 10/E del 16/3/2005) e lo si estende anche all'ipotesi in cui gli apporti abbiano ad oggetto crediti maturati a fronte di opere e servizi resi a favore di suddette imprese.

Pertanto, tali apporti sono esenti da qualsivoglia imposizione, non assumendo rilevanza fiscale in capo ai soggetti che li effettuano né al momento dell'ultimazione dell'opera o del servizio né al momento della emissione delle azioni, quote ovvero degli strumenti finanziari.

Infine, il comma 5 prevede che in ogni caso resta fermo il regime ordinario applicabile alle plusvalenze realizzate attraverso la successiva cessione a titolo oneroso degli strumenti finanziari contemplati dal medesimo articolo.

Articolo 28

La disposizione introduce misure volte a favorire l'assunzione di lavoratori da parte di *start-up innovative*, per il periodo di quattro anni dalla data di costituzione delle predette società. La instaurazione di contratti di lavoro a tempo determinato, finalizzati al conseguimento dell'oggetto sociale dell'impresa *start-up*, consente di ritenere rispettato il "vincolo causale" di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 2001.

In questa prospettiva, vengono stabiliti gli specifici limiti di durata minima e massima dei contratti di lavoro a tempo determinato, nonché le specifiche modalità di successione di più contratti. In particolare, si prevede che in caso di successione di più contratti a termine, che comporti il superamento dei limiti di cui al comma 3, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato.

La prosecuzione o il rinnovo dei contratti a termine oltre la durata massima prevista dal medesimo articolo ovvero la loro trasformazione in contratti di collaborazione privi dei caratteri della

prestazione d'opera o professionale, determinano la trasformazione degli stessi contratti in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Vengono individuate modalità per la determinazione della retribuzione da corrispondere ai lavoratori assunti da una società start-up, anche attraverso apposite iniziative lasciate alla contrattazione collettiva e all'autonomia delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Qualora venga accertato che una società, in assenza dei requisiti di start-up innovativa, abbia beneficiato delle misure introdotte dalla presente disposizione, i contratti di lavoro stipulati dalla medesima si considerano contratti di lavoro a tempo indeterminato. Naturalmente è fatta salva l'ipotesi in cui risultino autonomamente rispettate le condizioni previste dalle disposizioni ordinariamente vigenti per i contratti a termine.

Da ultimo, nella logica propria della riforma del lavoro di cui alla legge n. 92 del 2012 e del sistema di monitoraggio dalla medesima previsto, anche l'intervento di cui al presente articolo sarà oggetto del citato monitoraggio in relazione agli effetti in materia di promozione delle start-up innovative.

Articolo 29

Per rafforzare la crescita e la propensione all'investimento in imprese *start-up innovative*, è prioritario cercare di creare un clima favorevole al loro sviluppo, aumentando la loro capacità di attrazione dei capitali privati, anche grazie alla leva fiscale.

Questo è quanto avviene ad esempio nel Regno Unito già dal 1995: sia pure con alcune limitazioni, il contribuente ha la possibilità di investire in determinati prodotti mobiliari, beneficiando di talune agevolazioni fiscali per il costo sostenuto per l'investimento (<http://www.hmrc.gov.uk/guidance/vct.htm>).

Al fine di agevolare la nascita e lo sviluppo di nuove imprese, la disposizione introduce per gli anni 2013, 2014 e 2015, una normativa di favore, che consente alle persone fisiche e alle persone giuridiche, di detrarre o dedurre dal proprio reddito imponibile le somme investite in imprese *start-up innovative*, sia direttamente che indirettamente per il solo tramite di SGR o altre società che investono prevalentemente in *start-up innovative*.

La disposizione prevede, ai commi da 1 a 3, che i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche possono invocare una detrazione d'imposta pari al 19% della somma investita, con un meccanismo analogo a quello previsto per la detrazione delle spese sanitarie. L'investimento massimo agevolato è di 500 mila euro per periodo d'imposta, con il vincolo che deve essere mantenuto per almeno 2 anni. La detrazione non fruita nel corso dell'anno può essere fruita nei 3 anni successivi.

I commi 4 e 5 dispongono che i soggetti passivi IRES, diversi da imprese *start-up innovative*, potranno dedurre dal proprio reddito imponibile il 20% delle somme investite, a condizione che non dispongano dell'investimento prima di 2 anni. L'investimento massimo agevolato è di euro 1,8 milioni per ciascun periodo d'imposta.

Nel caso di decadenza dal beneficio, le somme detratte o dedotte, maggiorate degli interessi legali, devono essere rimborsate o recuperate a tassazione.

Al fine di evitare distorsioni del sistema, è stato espressamente previsto che l'agevolazione in oggetto non trova applicazione nei confronti né delle imprese *start-up innovative* (che, quindi, possono essere solo destinatarie di fondi per i quali altri contribuenti invocano l'agevolazione ma non possono esse stesse beneficiare dell'agevolazione quali società investitrici), né degli organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società che investano prevalentemente in imprese *start-up innovative*.

Al comma 7 si intensifica il beneficio fiscale per l'investimento in imprese *start-up a vocazione sociale* e in quelle che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, prevedendo, in relazione ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, una detrazione pari al 25 per cento della somma investita e, con riferimento ai soggetti passivi IRES, una deduzione pari al 27 per cento della somma investita.

Entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto col Ministero dello Sviluppo Economico, individua con decreto ministeriale le modalità attuative delle presenti agevolazioni.

A copertura di tale norma, è posta una quota delle risorse previste dall'articolo 32 del decreto legislativo n. 28 del 2011 in favore di interventi e misure per lo sviluppo tecnologico e industriale in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica. Si tratta di risorse prelevate dalle tariffe dell'energia elettrica e del gas, con carattere di continuità, già destinate dalla legge per una finalità (il sostegno e la promozione dell'innovazione in campo industriale, applicata ai settori delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica) molto simile a quella del presente decreto legge che, in un'ottica di accorpamento e razionalizzazione, si ritiene utile far confluire nella misura prevista per le *start up innovative*.

Le risorse del Fondo articolo 32 sono raccolte annualmente presso la Cassa Conguaglio per il settore elettrico, per un ammontare stimato di circa 100 milioni/anno; alla fine del 2012, saranno disponibili circa 23,5 milioni di euro per l'anno 2011 e circa 105 milioni di euro per l'anno 2012, per complessivi 129 milioni di euro, già sufficiente a coprire le previsioni di fabbisogno nel triennio 2013-2015. A riguardo, è utile sottolineare che la disposizione, riferendosi a una copertura proveniente da risorse già previste e in parte già accantonate, non comporterà un aggravio delle tariffe dell'energia elettrica e del gas.

Si prevede, infine, il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Articolo 30

La disposizione detta una disciplina per la raccolta di capitale di rischio da parte delle imprese *start-up innovative* attraverso portali online (c.d. *crowdfunding*), introducendo una modalità innovativa di raccolta di capitale, volta ad agevolare l'investimento in tali società. La relativa regolamentazione si caratterizza per la riduzione degli oneri di *compliance*.

Al comma 1, la norma introduce la nozione di portale per la raccolta di capitali per le imprese *start-up innovative*.

Al comma 2, la disposizione definisce la figura del gestore di portali per la raccolta di capitali per imprese *start-up innovative*, con l'istituzione del relativo registro e la definizione della disciplina applicabile. Per i soggetti iscritti in tale registro sono previsti (i) oneri autorizzativi e regolamentari semplificati rispetto a quelli generalmente applicabili per i soggetti che svolgono servizi di investimento e (ii) un regime derogatorio degli obblighi di comportamento e della disciplina della promozione e collocamento a distanza di servizi e strumenti finanziari. Al fine di salvaguardare

l'affidabilità dei soggetti in esame, si prevede, per coloro che ne detengono il controllo, il rispetto di requisiti di onorabilità, e per coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, il rispetto di requisiti onorabilità e professionalità. Tali requisiti sono dettati dalla Consob con apposito regolamento. Alla Consob è inoltre affidata la vigilanza sui gestori di portali al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni al presente articolo ed è delegata la definizione delle regole di condotta applicabili nel rapporto con gli investitori.

Al comma 3, la disposizione coordina la normativa in materia di offerta al pubblico di prodotti finanziari con le offerte condotte esclusivamente attraverso i portali per la raccolta di capitali. La Consob è delegata ad emanare la disciplina applicabile alle offerte condotte esclusivamente attraverso i portali per la raccolta di capitali, al fine di tutelare gli investitori diversi dai clienti professionali. In particolare, la disciplina regolamentare dovrà assicurare che una quota dei prodotti finanziari offerti sia sottoscritta da investitori specializzati, quando l'offerta non sia riservata esclusivamente a clienti professionali, nonché prevedere un meccanismo di tutela degli investitori diversi dai clienti professionali nel caso in cui i soci di controllo della start-up innovativa cedano le proprie partecipazioni a terzi successivamente all'offerta.

Il comma 6 è volto a intensificare gli interventi del Fondo di garanzia a sostegno dell'accesso al credito delle *start-up innovative*, e degli incubatori certificati. L'attuale normativa del Fondo già prevede la possibilità di garantire le imprese start-up, tuttavia, la norma proposta consente una definizione dell'intervento, mirata alle esigenze di accesso al credito relative a imprese start-up innovative e agli incubatori certificati. Tale obiettivo potrà essere perseguito attraverso l'identificazione di modalità semplificate di accesso gratuito all'intervento del Fondo nonché mediante la previsione di condizioni di favore in termini di copertura e importo massimo garantito.

Il comma 7 include anche le imprese *start-up innovative* operanti in Italia tra le imprese destinatarie dei servizi messi a disposizione dall'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di cui articolo 14, comma 18, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.

Inoltre, vengono individuati i servizi forniti dall'Agenzia ai suddetti soggetti, indicando l'assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia, ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali, e l'attività volta a favorire l'incontro delle *start-up innovative* con investitori potenziali per le fasi di *early stage capital* e di capitale di espansione.

Articolo 31

L'intervento è volto a disciplinare il fenomeno della crisi aziendale della start-up innovativa tenendo conto dell'elevato rischio economico assunto da chi decide di fare impresa investendo in attività ad alto livello di innovazione. Si vuole indurre l'imprenditore a prendere atto il prima possibile del fallimento del programma posto a base dell'iniziativa, posto l'elevato tasso di mortalità fisiologica delle start-up.

La scelta è quella di sottrarre le società start-up alle procedure concorsuali vigenti, prevedendo il loro assoggettamento, in via esclusiva, alle procedure concorsuali previste dal capo II della legge n. 3 del 2012. L'esenzione in parola opera, naturalmente, in presenza della qualifica di *start up innovativa* e in particolare soltanto nel corso dei primi quattro anni dalla costituzione della società.

L'obiettivo perseguito è quello di contrarre i tempi della liquidazione giudiziale della start-up in crisi, approntando un procedimento semplificato rispetto a quelli previsti dalla legge fallimentare fondato non sulla perdita di capacità dell'imprenditore ma, piuttosto, sulla mera segregazione del patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori concorsuali. Si vuole impedire che lo start-upper si veda in qualche modo limitare la possibilità di ripartire con un nuovo progetto imprenditoriale alternativo.

Sempre al fine di promuovere il *fresh-start* dello start-upper si prevede che una volta decorsi dodici mesi dall'iscrizione nel registro delle imprese del decreto di apertura della procedura liquidatoria regolata dalla sezione seconda del capo II della legge n. 3 del 2012, i dati relativi ai soci della start-up innovativa non siano più accessibili al pubblico ma, esclusivamente, all'autorità giudiziaria e alle autorità di vigilanza. Naturalmente restano pubblici i dati relativi alla società di capitali assoggettata alla procedura. Per impedire agevolazioni condotte elusive, si prevede che la predetta disposizione si applica anche chi organizza in banche dati le medesime informazioni relative ai soci.

Il comma 4 stabilisce che nel caso in cui la *start-up innovativa* perda uno dei requisiti richiesti prima della scadenza dei quattro anni dalla data di costituzione, o del diverso termine previsto per le start up costituite prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento della apposita sezione del registro delle imprese e, in ogni caso, una volta decorsi quattro anni dalla data di costituzione, cessa l'applicazione della disciplina prevista nella presente sezione.

La norma dispone che, al fine di vigilare sul corretto utilizzo delle agevolazioni e sul rispetto della disciplina di cui alla presente sezione, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, secondo le modalità previste dall'articolo 25 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Articolo 32

La disposizione prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero dello sviluppo economico, promuova un concorso per una campagna di sensibilizzazione a livello nazionale, al fine di stimolare una maggiore consapevolezza pubblica, in particolare presso le giovani generazioni, sulle opportunità imprenditoriali legate all'innovazione.

La norma, inoltre, conferisce all'ISTAT il compito di provvedere alla raccolta e all'aggiornamento regolare dei dati necessari per compiere una corretta e piena valutazione dell'impatto, in particolare sulla crescita e l'occupazione, delle misure previste nella presente sezione volte a favorire la nascita e lo sviluppo di imprese *start-up innovative*. Così come prevede l'istituzione di un sistema di monitoraggio e valutazione permanente istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico.

Per l'espletamento dei compiti affidati all'ISTAT di raccolta e aggiornamento dei dati è previsto uno stanziamento pari a 450 mila euro per il triennio 2013-2015.

Viene, infine, stabilito che il Ministro dello sviluppo economico dovrà presentare entro il primo marzo di ogni anno una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di start-up innovative, mettendo in rilievo soprattutto l'impatto di tali norme sulla crescita e l'occupazione.

La prima relazione successiva all'entrata in vigore del presente decreto dovrà essere presentata entro il primo marzo 2014.

Articolo 33

Ai commi 1 e 2 si prevede, in via sperimentale, il riconoscimento a favore del soggetto realizzatore in partenariato pubblico privato di nuove opere pubbliche infrastrutturali di importo superiore a 500 milioni di euro, la cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2015 e per le quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto e sia acclarata la non sostenibilità del piano economico finanziario, di un credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP direttamente generate dalla costruzione e gestione dell'opera, nel limite del 50% del costo dell'investimento. Ciò al fine di consentire la realizzazione di nuove infrastrutture che, stante la non sostenibilità del PEF, non sarebbe possibile realizzare ma che, attraverso il credito di imposta, potrebbero conseguire l'equilibrio; ne consegue che la previsione normativa non produce effetti finanziari andando a incidere su imposte che, in assenza della realizzazione dell'opera, non sarebbero incamerate dall'erario.

Si tratta quindi di consentire la realizzazione di quelle infrastrutture di notevole rilevanza il cui piano economico-finanziario presenta dei costi di investimento che impediscono al piano stesso di raggiungere l'equilibrio. Il riconoscimento del credito di imposta è pertanto limitato a quelle opere il cui piano economico-finanziario, proprio in virtù di tale riconoscimento, possa essere posto in equilibrio - e solo entro tale limite - al fine di conseguire la sostenibilità economica e finanziaria necessaria per il successo dell'operazione, diversamente non raggiungibile. La misura proposta investe la fase della costruzione dell'opera e in taluni casi, anche parte della gestione dell'opera stessa, limitatamente, però, all'arco di tempo necessario a concorrere con il mercato al riequilibrio del piano economico finanziario, entro una percentuale massima del 50% del costo dell'investimento, in conformità a quanto previsto dall'articolo 18 comma 2, della legge 183 n. 2011 (legge di stabilità).

Il credito di imposta, che non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP, è posto a base di gara per l'individuazione dell'affidatario del contratto di partenariato pubblico privato e successivamente riportate nel contratto.

Il credito di imposta secondo il meccanismo proposto non solo è a costo zero per i conti pubblici, ma può generare maggiori entrate per effetto della realizzazione di nuove opere che non avrebbero avuto la possibilità di raggiungere la sostenibilità economico finanziaria dei relativi piani. A tale riguardo occorre partire dal corretto principio che la fiscalità generata da nuove infrastrutture, cioè da opere che non partirebbero se non ci fossero le agevolazioni, è completamente addizionale e che quindi non può determinare riduzione di entrate per l'erario. In altri termini, non può configurarsi come minore entrata la mancata riscossione delle imposte per la quale non esiste il presupposto, non potendosi, per definizione, realizzare opere in partenariato pubblico-privato con piani economico-finanziari in squilibrio. Al contrario, deve ammettersi che l'indotto creato dalla infrastruttura così realizzata può essere tale da generare entrate di gran lunga superiori all'agevolazione concessa.

Questo è in linea con la direzione seguita dal legislatore con il decreto-legge 83/2012 (decreto crescita) nel varare i benefici fiscali a favore dei project bond, per i quali non è stato necessario individuare una copertura finanziaria, atteso che tale strumento non risultava presente sul mercato e quindi la previsione di un regime fiscale agevolato non veniva a comportare un minor gettito per la finanza pubblica.

Il credito di imposta nei termini, anche temporali, sopra descritti, senza incidere sulle entrate erariali, sul bilancio pubblico e sui cittadini, può dunque conseguire l'obiettivo di favorire la realizzare un considerevole numero di infrastrutture, diversamente non realizzabili, in grado di stimolare un indotto tale da generare effetti positivi anche per le entrate pubbliche.

L'ammissibilità dei benefici richiesti avviene a valle della verifica da parte del CIPE - su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze e previo parere del NARS (appositamente integrato con un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze). La valutazione riguarda la capacità dei piani economico - finanziari, proprio per effetto del credito di imposta, di conseguire, anche attraverso il mercato, la sostenibilità necessaria per la realizzabilità degli obiettivi programmati. Con la medesima delibera, inoltre, sono individuati i criteri e le modalità per l'accertamento, determinazione e monitoraggio del credito d'imposta nonché per la rideterminazione della misura in caso di miglioramento dei parametri posti a base del piano economico finanziario

Al comma 3 sono apportate modifiche all'art. 18 della legge n. 183/2011.

In particolare la modifica di cui alla lettera a) è volta a meglio chiarire l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione dell'articolo 18 che prevede misure di defiscalizzazione in sostituzione totale o parziale del contributo pubblico a fondo perduto al soggetto che realizza in partenariato pubblico-privato opere infrastrutturali incluse in piani e programmi di amministrazioni pubbliche. La modifica di cui alla lettera b) è finalizzata a estendere lo strumento della defiscalizzazione previste dall'art. 18 vigente anche alle opere già affidate o in corso di affidamento, il cui piano economico finanziario non risulti più in equilibrio. Trattasi di un numero chiuso di opere, delimitato a quelle che, per variazioni intervenute (quali la diminuzione dei volumi di traffico, l'aumento degli oneri finanziari relativi agli investimenti), potrebbero richiedere la necessità di ripristinare l'equilibrio del piano. La procedura prevede che il CIPE, su proposta del MIT di concerto con il MEF, previo parere del Nars (appositamente integrato con un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze), determini l'importo del contributo pubblico a fondo perduto, quello necessario per il riequilibrio del piano economico finanziario, l'ammontare delle risorse disponibili a legislazione vigente utilizzabili, l'ammontare delle misure di defiscalizzazione a compensazione della quota di contributo mancante, nonché i criteri e le modalità per la rideterminazione della misura delle agevolazioni in caso di miglioramento dei parametri posti a base del piano economico finanziario. La modifica proposta è finalizzata a consentire l'avvio di alcune grandi opere che presentano piani economici finanziari non più in equilibrio.

Al comma 4 si prevede che, per i primi 10 anni di gestione della nuova tratta Cecina - Civitavecchia dell'autostrada Livorno-Civitavecchia, sia trasferito alla Regione Toscana una quota fino al 75% del canone annuo versato ai sensi dell'articolo 1, comma 1020, legge 296/2006, che prevede che il concessionario versi un canone fissato nella misura del 2,4% dei proventi netti da pedaggio.

La disposizione comporta un trasferimento dell'ammontare massimo di 15 milioni di euro all'anno, tenuto conto che il 2,4% dei proventi netti da pedaggio per la tratta Cecina - Civitavecchia dell'autostrada Livorno-Civitavecchia, è stimato pari a complessivi 20 milioni di euro l'anno.

L'importo di 15 milioni di euro corrisponde infatti al 75% dei predetti 20 milioni corrispondenti al canone fissato dall'articolo 1, comma 1020, legge 296/2006.

Con detto trasferimento lo Stato concorre al finanziamento da parte della Regione di misure di agevolazione tariffaria per i residenti dei comuni interessati.

Con i successivi commi 5, 6 e 7, è autorizzata una spesa di 3,7 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2,6 milioni di euro annui fino all'anno 2020, al fine di assicurare la realizzazione, in uno o più degli Stati le cui acque territoriali confinano con gli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria, individuati con il decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, di apprestamenti e dispositivi info-operativi e di sicurezza idonei a garantire il supporto e la protezione del personale impiegato anche nelle attività internazionali di contrasto alla pirateria ed assicurare una maggior tutela della libertà di navigazione del naviglio commerciale nazionale, in attuazione delle disposizioni di cui al citato articolo 5.

Articolo 34

La previsione di cui al comma 1 del presente articolo dispone una proroga del termine della gara per la concessione integrata del progetto Sulcis, di cui all'articolo 38 della legge 23 luglio 2009, n. 99, si rende necessaria per garantire il tempo indispensabile per la conclusione dell'esame da parte della Commissione europea della compatibilità dell'aiuto di Stato previsto. Tale esame è attualmente in corso e rappresenta l'elemento giustificativo della fattibilità del progetto e sul quale si decideranno le adesioni alla gara stessa.

Nel merito, la possibilità di realizzare un intervento di elevata valenza tecnologica ed industriale in ambito europeo, permetterà di sperimentare la filiera corta miniera-centrale termoelettrica- impianto di cattura e stoccaggio della CO₂ con l'utilizzo di carbone di basso rango che rappresenta un modello di sistema di gestione energetica che potrà essere replicato in altre situazioni analoghe con rilevanti implicazioni commerciali. In particolare il successo del progetto potrà fornire alle imprese europee un forte vantaggio competitivo sulla concorrenza mondiale nei paesi, come la Cina, con ampie riserve di lignite.

Ai sensi di una recente pronuncia della Commissione europea si dispone, inoltre, la proroga di tre anni della scadenza del servizio di interrompibilità per la sicurezza del sistema elettrico nazionale nelle isole maggiori. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas aggiornerà le condizioni del servizio per il nuovo triennio.

Dall'attuazione di tali disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al comma 2, sono apportate modifiche all'articolo 3, comma 19-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. Con il DL 95/2012 recante *"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa"* è stato previsto il trasferimento al Comune di Venezia *"della proprietà del compendio immobiliare dell'Arsenale di Venezia, fatto salvo che per le porzioni utilizzate dal Ministero della Difesa per i propri compiti istituzionali"*. La medesima norma che contempla tale trasferimento stabilisce che il Comune, al fine della valorizzazione del compendio immobiliare, proceda mediante l'affidamento della gestione e dello sviluppo dello stesso alla Arsenale di Venezia S.p.A. I beni che costituiscono il compendio immobiliare di che trattasi saranno consegnati alla menzionata Società dalla Agenzia del Demanio, previa perimetrazione e delimitazione, da effettuarsi da parte della medesima Agenzia d'intesa con il Ministero della Difesa. Nel richiamato provvedimento, ove sono state adeguatamente considerate le esigenze della Amministrazione Militare, non si è tenuto conto della circostanza che parte dell'Arsenale Nord è stata destinata ad ospitare il Centro Operativo per la manutenzione e gestione delle opere di regolazione delle maree (Sistema MOSE), finalizzate alla salvaguardia della città di Venezia e della sua laguna. Occorre ricordare che il Sistema MOSE è contemplato dall'art. 3 della Legge 139/1992, in virtù della quale l'Autorità Giudiziaria Amministrativa ha chiarito che l'intervento in parola è oggetto di legificazione (TAR Veneto, sez. I, RG 350/2001) nonché dal Primo Programma delle Infrastrutture, approvato con la Delibera CIPE n. 121/2001 ai sensi della L. 443/2001. Da qui l'esigenza di escludere, dai beni oggetto di trasferimento, quelli direttamente asserviti alla gestione e manutenzione del Sistema MOSE. Del resto, risulterebbe incompatibile con la finalità cui è preordinata la parte del compendio immobiliare dell'Arsenale di cui si discute (per la ristrutturazione e riqualificazione della quale lo Stato ha già impegnato risorse) con il previsto trasferimento della proprietà al Comune e assegnazione della gestione alla Arsenale di Venezia S.p.A. In altre parole, il regime della proprietà e della gestione risulterebbero incoerenti con gli scopi cui sono destinati gli immobili, preordinati ad ospitare il Centro Operativo (per la gestione e manutenzione) delle opere di regolazione della maree, che costituisce intervento dello Stato. Occorre, pertanto, inserire una precisazione normativa che rispetti l'assetto operativo delineato sin

dal 2005 e stabilito dal Comitato di Indirizzo Coordinamento e Controllo che presiede, ex art. 4 della Legge 798/1984, all'azione di salvaguardia della città di Venezia. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto interviene su risorse già stanziare.

Ai commi 4, 5 e 6 vengono inserite disposizioni in materia di fabbisogno di risorse umane per ENAC, con particolare riferimento all'assunzione di ispettori di volo; essa rappresenta una necessità finalizzata alla sicurezza del trasporto aereo. Questo problema, la cui soluzione riveste carattere di estrema urgenza, sconta la carenza di specifiche risorse umane per lo svolgimento delle funzioni istituzionali affidate all'Ente nazionale per l'aviazione civile.

In particolare, a fronte di una dotazione organica degli ispettori, oggi ridottasi a n. 34 unità a seguito dei recenti tagli in attuazione dei recenti provvedimenti di legge, soltanto n. 14 unità sono attualmente in servizio presso varie Direzioni di ENAC dislocate sul territorio italiano. A ciò aggiungasi che il numero degli ispettori di volo impiegati, di età già avanzata al momento dell'assunzione, per gli ampi requisiti di professionalità, esperienza e competenza richiesti, è tuttora in rapida diminuzione per le cessazioni dal servizio che si verificheranno nel corrente anno solare.

L'elevata specializzazione richiesta per questa categoria di personale che, come noto, è adetto ai controlli ed alle certificazioni di sicurezza di ENAC ed al rilascio delle licenze di volo per il personale navigante, non consente di utilizzare l'istituto della mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165.

Tale situazione comporta preoccupanti problematiche di tipo operativo concernenti la complessa e delicata attività di sorveglianza che l'Ente svolge al fine di garantire il rispetto da parte di tutti gli operatori del sistema dell'aviazione civile, degli standard di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale e comunitaria.

La soluzione prospettata, sostenuta esclusivamente con risorse proprie dell'Ente, risulta essenziale per garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali in materia di sorveglianza sugli operatori del settore.

La disposizione di cui al comma 7 è volta a consentire l'effettiva operatività del trasferimento delle funzioni di concedente della rete stradale e autostradale di interesse nazionale da parte di Anas, prevedendo che unitamente alle predette funzioni transitino nell'Amministrazione, oltre alle risorse strumentali, umane e finanziarie relative ad IVCA (struttura di Anas deputata a compiti di ispezione e vigilanza sulle concessionarie autostradali), anche le risorse delle strutture di Anas attualmente impiegate nelle funzioni proprie del concedente che consistono in compiti e attività ulteriori rispetto a quelli di vigilanza.

La disposizione contenuta ai commi 8 e 9 è volta a far fronte alle difficoltà finanziarie di Anas, al fine di ridurre l'esposizione debitoria nei confronti delle imprese e la possibilità di utilizzo, in via transitoria e a titolo di anticipazione, 400 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo Centrale di Garanzia e, al comma 9, la possibilità di destinare alla medesima Società, nelle more del completamento delle procedure contabili relative alle spese di investimento sostenute da ANAS, le risorse a valere sui residui esistenti sui relativi capitoli di bilancio nell'ambito dei contratti di programma 2007, 2008 e 2009.

Scopo della norma, di cui al comma 10, è quello di consentire l'attuazione del comma 6 dell'articolo 32 del D.L. n. 98/2011 prevedendo il meccanismo per far affluire al Fondo di cui al medesimo comma, le risorse derivanti dalla revoca dei finanziamenti per i quali ricorrono i requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4 del citato articolo 32 al fine di poter utilizzare tutte le quote annuali disponibili dei contributi pluriennali oggetto dei medesimi finanziamenti.

La norma mira a rimuovere l'ostacolo alla riassegnabilità delle somme in argomento rappresentato dalla mancata previsione della procedura tecnica di versamento in conto entrata del bilancio dello Stato per il trasferimento dei residui di lettera C e di lettera F dal capitolo di bilancio afferente gli interventi revocati, ricompresi nel Programma delle Infrastrutture Strategiche, al capitolo in corso di

istituzione “Fondo per la ripartizione delle quote annuali di limiti di impegno e di contributi pluriennali revocati”.

Con l'articolo 1, comma 5 della legge n. 239 del 23 Agosto 2004, è stato introdotto il diritto, per le Regioni e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti, di stipulare, con i soggetti proponenti, accordi di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale.

La norma, al comma 11, non prevede, tuttavia, indicazioni in merito ai criteri e alle modalità di individuazione delle misure compensative nonché ai tempi di erogazione delle stesse. Ciò ha comportato nel corso degli anni incertezze e divergenze nell'applicazione, incidendo sui termini di conclusione di procedimenti amministrativi relativi alle infrastrutture energetiche, allungandone i tempi di realizzazione e vanificando l'obiettivo delle compensazioni, connesso con l'accettabilità sociale degli impianti energetici.

Pertanto, in coerenza con l'Agenda di Governo, che impegna il Ministero a “promuovere il consenso tramite adeguate misure di compensazione e a stabilire meccanismi di risoluzione degli stalli decisionali, con certezza dei tempi di definizione”, con l'intervento normativo si rinvia all'adozione di un decreto ministeriale concertato con le amministrazioni interessate che garantisca uniformità, congruenza e oggettività nell'applicazione della norma. Trattandosi di norma di principio su materia legislativa concorrente, è comunque assicurata la partecipazione degli enti territoriali attraverso la Conferenza unificata.

Con il comma 12, mantenendo l'assetto normativo vigente che prevede un termine di durata delle concessioni di stoccaggio di gas naturale in sottterraneo (20+10+10), si modifica il periodo di prima vigenza, estendendolo a 30 anni e nel contempo si riduce ad uno solo, anziché i due oggi previsti, il periodo di proroga di dieci anni. L'intervento, pur mantenendo la durata massima della concessione di stoccaggio a 40 anni, favorisce la possibilità di accesso al credito aumentando la durata certa del primo periodo della concessione.

La norma si pone in linea con le disposizioni vigenti negli altri Paesi dell'Unione europea, quali la Spagna (30 anni estendibile per due periodi di 10 anni ciascuno), il Regno Unito e la Francia (rispettivamente 31 anni o al massimo 50 con proroga senza limiti), la Germania (durata massima 20 anni estendibile fino 50 anni). Il comma 4 dispone la relativa disciplina transitoria.

Le disposizioni contenute nei commi da 13 a 18 hanno la finalità di assicurare il rispetto del diritto dell'Unione europea e la certezza delle regole in materia di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica a tutela del mercato, degli utenti e della concorrenza.

Al fine di assicurare la trasparenza delle scelte di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, il rispetto delle regole europee per il mercato interno e la concorrenza ovvero la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per l'affidamento diretto, il comma 13 chiede agli enti competenti di predisporre e rendere pubblica una relazione contenente le relative informazioni e i criteri di determinazione delle compensazioni eventualmente previste a copertura di obblighi di servizio pubblico.

I commi 13 e 14 definiscono il periodo transitorio per l'adeguamento alla disciplina europea. Il comma 14 introduce un termine transitorio di scadenza degli affidamenti in essere in capo a società quotate che, in coerenza con i principi del mercato interno e della concorrenza, permetta anche di salvaguardare i piani di investimento delle società affidatarie.

Il comma 16 intende precisare che per i servizi a rete di rilevanza economica le procedure di affidamento sono svolte per ambiti o bacini territoriali ottimali individuati ai sensi del comma 1 dell'art. 3-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, dagli enti di governo degli stessi istituti o designati ai sensi del medesimo comma.

La disposizione di cui al comma 18 è volta ad escludere dal campo di applicazione delle norme di cui ai precedenti commi da 13 a 17 i settori della distribuzione del gas e energia elettrica, nonché la gestione delle farmacie comunali.

La disposizione di cui al comma 19, anticipa, infine, al 31 dicembre 2012 il termine previsto dall'articolo 2 del decreto legge n. 2 del 2012, a decorrere dal quale è disposta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai casi di commercializzazione dei sacchi per trasporto merci realizzati in modo non conforme alle prescrizioni del citato articolo.

Il comma 20 è volto a consentire una maggiore autonomia all'Amministrazione competente per la gestione dei siti museali dedicati a Giuseppe Garibaldi, nell'isola di Caprera, e a Vittorio Emanuele II, in Roma, con una conseguente più marcata responsabilità amministrativa e funzionale, prevedendo la destinazione al proprio stato di previsione degli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso, per finalità relative, esclusivamente, alla gestione, alla manutenzione, al restauro conservativo e alla valorizzazione dei siti stessi.

Commi 21 e 22. La disposizione è sostanzialmente finalizzata a prevedere una riduzione, di complessivi 120 milioni di euro per l'anno 2012, delle somme da recuperare al bilancio dello Stato, in conseguenza del disposto del comma 17 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011, laddove prevede che il maggior gettito IMU comunale rispetto al gettito della preesistente ICI è acquisito al bilancio statale attraverso la corrispondente riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per i comuni delle regioni a statuto ordinario e dei trasferimenti erariali a favore dei comuni delle Regioni Siciliana e Sardegna nonché, relativamente ai comuni delle restanti Autonomie speciali, con la procedura di cui all'articolo 27 della legge n. 42/2009 ovvero, fino al perfezionamento della stessa, con accantonamenti a valere sulle quote di compartecipazione a tributi erariali delle Autonomie nei cui territori ricadono i comuni in questione.

Articolo 35

La norma si propone di identificare un unico punto di coordinamento stabile, tempestivo ed efficace, con funzioni di "accompagnamento" per i soggetti imprenditoriali esteri che abbiano il serio proposito di investire in Italia senza esclusivi intenti di speculazione finanziaria in progetti di rilevante impatto economico ovvero, quand'anche di impatto economico contenuto, comunque di interesse significativo e strategico per il Paese.

L'intenzione è quella di rilanciare la politica di attrazione degli investimenti dall'estero attraverso la identificazione di un soggetto interno al Ministero dello Sviluppo economico che operi con funzione di raccordo tra tutti i principali attori del contesto di riferimento attraverso personale proprio, anche proveniente dall'ex ICE, nonché avvalendosi di personale dell'Agenzia ICE e dell'Agenzia Invitalia e pertanto, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, secondo gli indirizzi della cabina di regia di cui al decreto legge n.98 del 2011.

Si rende con l'occasione opportuna una norma al fine di associare lo specifico processo di riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo economico conseguente alla soppressione dell'ICE (con parziale incorporazione nel Ministero di funzioni e risorse dell'ente soppresso) - previsto dall'14, comma 19, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, nella versione introdotta, per sostituzione, dall'art. 22, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 - al più ampio processo di riorganizzazione coinvolgente tutte le Amministrazioni centrali, previsto dal decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 quale conseguenza delle riduzioni delle dotazioni organiche delle amministrazioni.

Al Desk (Sportello) Italia - che si intende costituire quale fondamentale punto di contatto per gli investitori esteri in Italia - vengono affidate funzioni di coordinamento rispetto agli altri soggetti che operano nel settore, anche attraverso il potere di convocazione di apposite conferenze di servizi

secondo lo schema dettato dagli articoli 14 e seguenti della legge 241 del 1990 nonché, per le ipotesi di crisi industriale complessa, dall'art. 27, comma 4, del decreto legge n. 83 del 2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012).

Stante l'opportunità di scongiurare che significativi investimenti provenienti dall'estero e approdati al Desk (Sportello) Italia subiscano battute d'arresto a livello di attuazione locale, viene prevista la necessaria individuazione da parte delle Regioni, entro un breve termine, di un apposito Ufficio tra quelli già operativi nell'ambito delle rispettive articolazioni (e, dunque, ancora una volta senza oneri ulteriori) con specifici compiti di interlocuzione e raccordo rispetto al Desk Italia, e con potere di convocare e presiedere conferenze di servizi limitatamente agli investimenti di interesse locale.

Nell'ottica della sempre maggiore semplificazione della materia, viene poi affidato al Desk (Sportello) Italia un pertinente potere di impulso normativo con cadenza annuale.

Si provvede infine ad una revisione della disposizione che disciplina le competenze degli organi di vertice dell'Agenzia - ICE.

Articolo 36

La norma proposta ai commi 1 e 2 - che non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato - è volta a consentire ai confidi di rafforzarsi patrimonialmente per poter continuare a svolgere il ruolo di sostegno alle PMI, divenuto essenziale nel corso della crisi, e procedere nel processo di evoluzione in intermediari vigilati intrapreso da molti di essi.

In particolare, si riconosce ai confidi la facoltà di imputare al fondo consortile o al capitale sociale i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Si tratta di risorse che fanno già parte dei mezzi propri dei confidi - sono esclusi i fondi pubblici da essi semplicemente gestiti - ma sulle quali potrebbero gravare dei vincoli di destinazione (per esempio territoriali) che non consentono di utilizzarli a presidio dei rischi complessivamente assunti. Attraverso la destinazione di tali contributi al fondo o capitale tali vincoli verrebbero fatti cadere *ope legis*.

Il campo di applicazione della misura è circoscritto a:

- i confidi sottoposti a vigilanza diretta da parte della Banca d'Italia, attualmente iscritti nell'elenco di cui all'art. 107 TUB e, in futuro, nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB (alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141);

- i confidi che, pur non essendo iscritti nel citato elenco, hanno conseguito un significativo rafforzamento patrimoniale e organizzativo a seguito di i) processi di aggregazione già realizzati dal primo gennaio 2007, ii) ovvero che verranno completati entro il prossimo 31 dicembre 2013. Quest'ultima disposizione è chiaramente diretta a incentivare tali processi di aggregazione. Peraltro, la norma ripropone l'analoga disposizione contenuta all'art. 1, co. 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, (Legge finanziaria 2008). Quest'ultima, i cui effetti sono però scaduti a giugno 2008, ha avuto un impatto di rilievo su molti confidi, favorendone un significativo rafforzamento proprio alla vigilia della crisi. Tuttavia, a causa di perplessità applicative, non tutti gli intermediari si sono avvalsi dell'opportunità offerta dalla Finanziaria 2008. Essendo però ancora presenti le tensioni patrimoniali che avevano portato all'introduzione della suddetta previsione si ritiene opportuno che la stessa venga reiterata.

Al comma 3 vengono apportate modifiche all'art. 32 del decreto-legge n. 83/2012 che rispondono tutte all'esigenza di coordinamento intrinseco con le altre disposizioni in esso contenute, dopo la conversione in legge, nel pieno rispetto della *ratio* dello stesso, ossia quella di facilitare l'accesso al credito sui mercati finanziari da parte delle società non quotate.

La prima modifica riguarda la deducibilità degli interessi passivi che nel rispetto delle condizioni richieste dalla norma si applica anche ai titoli similari alle obbligazioni che rappresentano il naturale completamento della categoria degli strumenti finanziari di debito. Per meglio chiarire l'ambito

soggettivo, è stato ripristinato il riferimento normativo relativo alla definizione di investitore qualificato, di cui all'art. 100 del TUF; per rispondere invece ad esigenze di semplificazione e dare certezza alle società emittenti di poter dedurre il costo degli interessi passivi, pur nel pieno rispetto della finalità anti-elusiva, è stata introdotta una soglia di rilevanza nella misura del 2% del capitale o del patrimonio sociale, sotto la quale non occorre verificare che l'investitore qualificato non sia socio ed è stato chiarito che l'eventuale indeducibilità ex art. 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 si applica solo pro quota e non a tutti i titoli emessi. La soglia individuata è coerente con quella che trova applicazione nella normativa sulla pubblicità delle partecipazioni qualificate nelle società quotate.

La seconda modifica riguarda le cambiali finanziarie, alle quali risulta ora applicabile il regime di esenzione da ritenuta di cui al comma 1 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, anche nel caso di emittenti non quotati.

La terza modifica riguarda le cd. obbligazioni partecipative e intende delineare meglio il funzionamento della norma: innanzitutto è chiarito che l'ambito soggettivo di applicazione è riferito alle società il cui capitale sociale non è quotato. Per quanto riguarda la componente variabile del corrispettivo, si precisa che il parametro di riferimento è l'utile d'esercizio di cui alla voce 24 del conto economico e che il rapporto fra obbligazioni partecipative e capitale sociale deve tener conto anche al denominatore delle obbligazioni al fine di evitare che i soci siano esclusi dalla partecipazione agli utili.

La norma chiarisce meglio anche le condizioni per dedurre la quota variabile della remunerazione in deroga all'art. 109 comma 9 lett. a) del TUIR: considerata la possibilità che il T.U. di riferimento possa essere azzerato, è stabilito che la componente variabile sia deducibile nella misura in cui sia prevista anche una quota di remunerazione fissa. Inoltre, al fine di evitare un utilizzo di tali strumenti per finalità contrarie allo spirito della norma, è richiesta la verifica in capo agli investitori delle stesse condizioni previste dal comma 8 per la disapplicazione dell'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Il comma 16 è stato abrogato in ragione della previa eliminazione della figura dello sponsor con riferimento all'emissione di obbligazioni e titoli simili in sede di conversione, essendo invece ancora previsto per le cambiali finanziarie nell'art. 1 comma 2-bis, lett. b), della L. 13 gennaio 1994, n. 43.

Il comma 4 interviene per chiarire la portata della norma contenuta nel recente decreto legge n. 83/2012, che ha introdotto il principio della soggettività giuridica dei contratti di rete. Si tratta di una norma che prevede tra l'altro la acquisizione della soggettività della rete d'impresa su base volontaria. Tuttavia l'articolato rischia comunque di paralizzare il processo di diffusione dei contratti di rete, a causa delle incertezze nell'impianto normativo. Occorrere quindi riconsiderare le modifiche introdotte alla disciplina dei contratti di rete e regolare in maniera semplice e univoca la possibilità che le imprese partecipanti alla rete, su base volontaria, chiedano il riconoscimento della soggettività giuridica.

Al comma 5, nell'ottica di semplificare gli adempimenti pubblicitari per l'iscrizione del contratto di rete nel registro delle imprese ed al fine di favorire la diffusione delle aggregazioni delle imprese, viene prevista come ulteriore modalità idonea a soddisfare le formalità prescritte dalla legge per rendere opponibile ai terzi l'accordo, quello della redazione nel settore agricolo, dello stesso con l'assistenza delle organizzazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative, che nell'ambito dell'attività negoziale in agricoltura, hanno acquisito particolare esperienza attraverso l'assistenza agli agricoltori nell'elaborazione, formulazione e stesura finale degli accordi in deroga in materia di affitto di fondo rustico (art. 45 L. 203/1982), predisponendo schemi regolamentari alternativi e specifici rispetto ai modelli legali, maggiormente funzionali alle esigenze ed alle aspettative degli "utenti" agricoltori.

La disposizione al comma 6 è volta ad integrare le funzioni di Simest S.p.a., fissate all'articolo 1, comma 2, della legge 24 aprile 1990, n. 100 "Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero". Al fine di rafforzare le azioni di promozione dei prodotti

italiani nei mercati internazionali, è prevista la possibilità che Simest S.p.a. partecipi al capitale sociale di società commerciali, con sede anche in Italia, specializzate nella valorizzazione e commercializzazione all'estero dei prodotti italiani.

I nuovi possibili interventi potranno costituire un importante volano per l'export, rafforzando la penetrazione commerciale nei mercati esteri.

La partecipazione nel capitale sociale è circoscritta a quote di minoranza nei limiti di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legge 14 marzo 2004, n. 35, convertito in legge con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che prevede che il limite massimo di intervento della Simest S.p.a. è elevato al 49 per cento per gli investimenti all'estero che riguardano attività aggiuntive delle imprese, derivanti da acquisizioni di imprese, «joint-venture» o altro e che garantiscano il mantenimento delle capacità produttive interne.

Al comma 7 si introduce una modifica in materia di procedimento di concessione per lo sfruttamento idroelettrico ai fini della produzione di energia, allo scopo di semplificare la procedura per l'installazione di piccoli impianti complementari ad opere che già dispongono di una concessione di derivazione per uso irriguo e di bonifica (art. 166 del D.Lgs. 152/06). La modifica agevola i consorzi nell'utilizzo delle opere esistenti, con maggiore efficienza. Si tratta di piccoli impianti, senza alcun impatto di carattere ambientale, tenuto conto che la compatibilità da questo punto di vista è comunque assicurata dal Genio Civile o dall'Autorità di bacino, come previsto dal T.U. 1775 del 1933. Tale agevolazione viene introdotta adeguando il limite di potenza di concessione per la quale non è richiesta la VIA da 100 a 250 kW, sempre limitatamente all'art. 166 del D.Lgs. 152/06. Vi è, inoltre, una modifica terminologica, con la sostituzione della dicitura "potenza installata" che è quella che viene effettivamente utilizzata, con "potenza di concessione", dal momento che ci si trova nella fase del procedimento di concessione, preventivo all'effettivo sfruttamento.

Al comma 8 si introduce una modifica dell'art. 2 del D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99. Gli articoli 1, c. 3, e 2 del D.Lgs. 99/2004, nel definire la figura della società agricola professionale, richiedono quale requisito la previsione, nell'oggetto sociale, dell'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c.. Per evitare contenziosi di varia natura, anche con la Pubblica Amministrazione, risulta opportuno definire in modo più preciso il riferimento dell'esercizio esclusivo stabilendo la piena compatibilità fra tale esercizio e quello del compimento di atti, da parte delle stesse società che, ancorché di natura economica, hanno carattere occasionale o marginale. Le imprese, spesso, si limitano all'utilizzazione di alcuni beni o cespiti appartenenti al patrimonio sociale, che, anche se produttivi, vengono sfruttati a titolo di godimento e non in modo imprenditoriale: questi atti, non funzionali ad integrare l'attività di impresa perché non professionalmente realizzati, non possono snaturare, ovvero sviare, l'attività di impresa agricola in concreto esercitata dalla società. D'altronde il riconoscimento della qualifica professionale in capo all'imprenditore agricolo individuale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.Lgs n. 99/04, prevede, tra l'altro, che sia sufficiente il 50% del reddito derivante dall'attività agricola rispetto al reddito globale da lavoro dell'imprenditore, senza tener conto dei redditi derivanti da altri cespiti patrimoniali. Inoltre, è opportuno precisare che, ai fini fiscali, nel caso in cui le società optino per la determinazione del reddito catastale, ai sensi dell'art. 32 del TUIR, gli altri ricavi derivanti da locazione o affitto di beni sono soggetti ad autonoma tassazione.

La norma di cui al comma 9 decreta l'immediata cessazione dell'operatività del comitato tecnico il quale, in base alla legislazione vigente, permane in vita per le sole attività residuali della legge 46/82 e comunque non oltre il 2015. Tale scelta è coerente con l'istituzione del fondi per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto legge n. 83 del 2012, in base al quale stanno per essere adottate nuove modalità di gestione delle misure per l'innovazione tecnologica per cui il comitato non si palesa più necessario.

Articolo 37

L'articolo prevede la possibilità di destinare, nell'ambito della riprogrammazione del Piano di Azione Coesione, parte delle risorse attivate al finanziamento delle tipologie di agevolazioni fiscali e contributive di cui alle lettere da a) a d) del comma 341 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (esenzione dal pagamento delle imposte sui redditi, dell'IRAP, dell'imposta sugli immobili e dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente).

Destinatario delle predette agevolazioni sono le micro e piccole imprese localizzate nelle Zone Urbane individuate dalla Delibera CIPE n. 14/2009, ricadenti nei territori delle quattro regioni dell'Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).

Le agevolazioni in argomento sono concesse ai sensi e nei limiti della normativa comunitaria sugli aiuti di importanza minore (de minimis).

La previsione di cui al comma 3 si rende necessaria al fine di adeguare la mutata denominazione dell'imposta considerata all'articolo 1, comma 341, lettera c), della legge n. 296/2006 e s.m.i. (la ex imposta comunale sugli immobili, oggi trasformata in "imposta municipale propria").

Infine, l'articolo proposto rinvia a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione delle condizioni, dei limiti e delle modalità di applicazione delle agevolazioni, ivi inclusa l'individuazione dei termini di decorrenza e di durata delle medesime agevolazioni.

Articolo 38

La norma contiene le necessarie disposizioni per la copertura finanziaria.

Considerata l'urgenza del provvedimento è stata autorizzata l'esenzione AIR e non è stata redatta ATN.

RELAZIONE TECNICA

Decreto-legge recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"**SEZIONE I****AGENDA E IDENTITÀ DIGITALE****Articolo 1****Attuazione dell'Agenda digitale italiana e documento digitale unificato e finanziamento dell'ISTAT.**

La disposizione di cui al comma 1 promuove lo sviluppo dell'economia e della cultura digitali, definisce politiche di incentivo alla domanda di servizi digitali e favorisce l'alfabetizzazione informatica, nonché la ricerca e l'innovazione tecnologiche, quali fattori essenziali di progresso e opportunità di arricchimento economico, culturale e civile.

La norma, avendo carattere di indirizzo, non comporta nuovi o maggiori oneri né minori entrate per il bilancio dello Stato.

Il **comma 2** prevede l'introduzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle Finanze, di un documento unificato, consistente in un supporto elettronico in cui sono fatti confluire la carta di identità e la tessera sanitaria, quest'ultima con funzione di carta dei servizi. In tal modo il cittadino viene dotato di una possibilità di accesso facile ed economica a tutti i servizi on line della PA; al contempo il documento rappresenta il punto di riferimento unitario attraverso cui il cittadino viene registrato e conosciuto dall'Amministrazione.

E' noto l'impegno del Presidente del Consiglio di rendere tale documento obbligatorio e gratuito per tutti i cittadini in tal modo confermando che si tratta di una iniziativa indispensabile per il cittadino e per l'Amministrazione.

Tra le varie opzioni alternative esaminate (gratuità parziale del documento unico; obbligatorietà solo dai dodici anni in poi), la soluzione allo stato prescelta comporta la gratuità e l'obbligatorietà per tutti i cittadini.

Per coprire i costi di produzione a regime sono necessari **82 milioni di euro** a decorrere dal 2014 calcolati sulla base delle componenti di costo di 10,27 euro per la produzione e la consegna della tessera moltiplicato per 8 milioni di tessere emesse ogni anno. **Per l'anno 2013, gli oneri sono pari a 60 milioni di euro** per la realizzazione delle piattaforme centrali e la dotazione delle apparecchiature informatiche ai comuni, nonché la progressiva distribuzione del documento unificato nei comuni abilitati.

Il **comma 3** autorizza la spesa di **18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013** per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'istituto nazionale di statistica (ISTAT), con particolare riferimento a quelle derivanti dall'attuazione degli obblighi comunitari in materia statistica.

Il **comma 4** incrementa di **22 milioni di euro per l'anno 2013** la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del d.l. n. 282 del 2004.

Agli oneri del presente articolo si provvede ai sensi della disposizione di copertura di cui all'art. 38.

Art 2.**Anagrafe nazionale della popolazione residente**

L'articolo 2, comma 1, istituisce, presso il Ministero dell'interno, l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), quale base di dati di interesse nazionale, che si configura come un sistema centralizzato che raccoglie tutte le informazioni ad oggi contenute nelle Anagrafi della Popolazione Residente (APR) e nelle Anagrafi degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) tenute dai singoli Comuni, subentrando gradualmente alle citate anagrafi.

La norma è suscettibile di produrre risparmi di spesa a regime, in conseguenza delle economie di scala e di specializzazione conseguibili mediante lo sviluppo di un unico sistema di scala nazionale in luogo delle migliaia di sistemi oggi sviluppati, acquisiti e gestiti a cura delle singole Amministrazioni comunali. Si ritiene comunque a fini prudenziali di non prevedere effetti positivi sui saldi di finanza pubblica.

L'introduzione di un'anagrafe centralizzata presuppone comunque la realizzazione di una serie di attività sia a livello centrale che a livello locale, comportando nuovi o maggiori oneri derivanti sia dalla necessaria evoluzione tecnologica ed informativa dell'attuale sistema che da un servizio di assistenza tecnico-operativa ai Comuni.

Il raggiungimento delle finalità del progetto richiede un impegno economico a livello centrale, a titolo di stanziamento iniziale **pari a euro 15.000.000,00 per il 2013 e a euro 3.000.000,00 a titolo di costo di gestione annuale**, per gli anni successivi.

Per il 2013, la spesa sarà così articolata:

infrastrutture applicativa, sistemistica e di sicurezza:	12.000.000,00
servizio assistenza I e II livello:	3.000.000,00.

A decorrere dall'esercizio finanziario 2014 sarà sufficiente una spesa annua di 3 milioni di euro quale costo di gestione a fronte delle attività connesse alla manutenzione adeguativa e correttiva, nonché per il servizio di assistenza.

Si precisa che, nell'ultimo biennio, la spesa sostenuta per l'attuale infrastruttura è stata di circa euro 5.000.000,00 annui.

Alla copertura degli oneri si provvede ai sensi della disposizione di copertura di cui all'art. 38.

Le commi 2, 3, 4 e 5 sono di carattere ordinamentale e quindi privi di effetti sulla finanza pubblica. Riguardo ai commi 3 e 4 si rappresenta peraltro che, trattandosi di deleghe, nel momento della proposta dei relativi schemi di decreto si provvederà a fornire una nuova dimostrazione dell'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Dagli ulteriori commi dell'articolo 2 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si tratta di previsioni a carattere esclusivamente ordinamentale.

Articolo 3

Censimento continuo della popolazione e delle abitazioni e Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici

La disposizione riguarda il censimento della popolazione e delle abitazioni e l'archivio nazionale delle strade e dei numeri civici. Con DPCM sono stabilite le modalità e i tempi di realizzazione e i contenuti delle anagrafe nazionale della popolazione residente. Si prevede, al comma 2, che l'ISTAT svolga nel triennio 2013-2015 le attività preparatorie all'introduzione dei censimenti come indagine e che realizzi (comma 3) e aggiorni annualmente l'Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici (ANSC) applicando metodi di georeferenziazione dei singoli numeri civici.

Agli adempimenti previsti si provvede nei limiti dei complessivi stanziamenti già autorizzati dall'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2012, n. 122. Per far fronte alle esigenze connesse alla realizzazione delle attività di cui ai commi 2 e 3 il termine di cui al comma 4 dell'articolo 50, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2015.

Al comma 5 è istituita la Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica. La partecipazione alla Commissione è gratuita e gli eventuali rimborsi spese del Presidente e dei componenti derivanti dalle riunioni sono posti a carico del bilancio dell'ISTAT.

La disposizione pertanto non comporta oneri ulteriori rispetto alle vigenti previsioni di spesa.

Articolo 4

Domicilio digitale del cittadino

La disposizione introduce il domicilio digitale del cittadino ed è volta a facilitare la comunicazione tra cittadino e P.A. con l'indicazione di un proprio indirizzo di PEC (posta certificata). L'onere è a carico del cittadino che ha la facoltà di avvalersi, quale domicilio digitale, di un indirizzo PEC.

La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri né minori entrate per il bilancio dello Stato, così come espressamente previsto dalla norma.

Articolo 5

Posta elettronica certificata - indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti

La disposizione estende alle imprese individuali, che si iscrivono al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, l'obbligo di indicare un proprio indirizzo di PEC.

La disposizione, prevedendo l'obbligo a carico delle imprese, non comporta nuovi o maggiori oneri né minori entrate per il bilancio dello Stato, consentendo al contrario sensibili risparmi per le amministrazioni interessate, oltre che la riduzione degli adempimenti per le imprese interessate.

La norma introduce l'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INIPEC) presso il MISE con finalità di snellimento dei rapporti di scambio di rapporti tra la P.A., le imprese e i professionisti.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri né minori entrate per il bilancio dello Stato, considerato che la norma prevede che il ministero si avvalga delle strutture informatiche delle Camere di Commercio deputate alla gestione del registro delle imprese, che vi provvederanno nell'ambito delle proprie competenze, consentendo l'accesso gratuito alle informazioni secondo le modalità che saranno previste.

SEZIONE II

AMMINISTRAZIONE DIGITALE E DATI DI TIPO APERTO

Articolo 6

Mancata trasmissione di documenti per via telematica tra pubbliche amministrazioni e tra privati e pubbliche amministrazioni.

Al comma 1 la disposizione prevede che la mancata trasmissione di documenti per via telematica tra P.A. e tra privati e P.A. determini responsabilità dirigenziale e disciplinare. La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri né minori entrate per il bilancio dello Stato.

Ai successivi commi la disposizione prevede che gli accordi e i contratti della P.A. avvengano con firma digitale, pena la nullità degli stessi. La norma, prevede, altresì, che il notaio per la conservazione degli atti si avvalga della struttura predisposta e gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri né minori entrate per il bilancio dello Stato.

Articolo 7

Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia nel settore pubblico

La norma estende l'obbligo del rilascio e della trasmissione telematica delle certificazioni di malattia nel settore pubblico a talune categorie di lavoratori del settore non ricomprese nel d.lgs. 165/2001 nonché ai congedi parentali.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in considerazione della circostanza che i sistemi informativi per il recepimento delle comunicazioni telematiche sono già disponibili e in esercizio (posta elettronica certificata o accesso ad internet).

Articolo 8**Misure per l'innovazione dei sistemi di trasporto**

Dai commi 1 a 3 la disposizione prevede misure di razionalizzazione delle modalità di pagamento degli utenti nell'ambito del trasporto pubblico locale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri né minori entrate per il bilancio dello Stato, ma al contrario è suscettibile di garantire maggiori e più costanti introiti con un possibile conseguente risparmio.

I commi da 4 a 9 costituiscono attuazione della direttiva 2010/40/UE del Parlamento e del Consiglio, in materia di diffusione dei sistemi intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto.

L'obiettivo della Direttiva è di istituire un quadro a sostegno della diffusione e dell'utilizzo di sistemi di trasporto intelligenti (ITS) coordinati e coerenti nell'Unione, in particolare attraverso le frontiere tra gli Stati membri, e stabilisce le condizioni generali necessarie a tale scopo.

Per l'elaborazione e l'utilizzo di specifiche e norme, la Direttiva individua quattro settori prioritari (articolo 2):

- l'uso ottimale dei dati relativi alle strade, al traffico e alla mobilità
- la continuità dei servizi ITS di gestione del traffico e del trasporto merci
- le applicazioni ITS per la sicurezza stradale e per la sicurezza (security) del trasporto
- il collegamento tra i veicoli e l'infrastruttura di trasporto.

Il recepimento della direttiva 2010/40/UE sarebbe dovuto avvenire entro il 27 febbraio 2012 motivo per cui l'Italia si trova in stato d'infrazione, con tutti gli oneri aggiuntivi per lo Stato che questo significa.

Dall'attuazione della presente norma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto non sono previste nuove spese, né minori entrate, né nuovi organi amministrativi, né nuovi compiti per le amministrazioni. Per contro, il mancato recepimento della Direttiva determinerebbe l'applicazione di onerose sanzioni a carico dello Stato italiano.

Si precisa, in particolare, che i costi inerenti all'attualità di diffusione dei sistemi ITS di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 della direttiva oggetto di recepimento graveranno sui soggetti che, in relazione al caso concreto, sono da considerare responsabili delle attuazione (enti proprietari delle strade e concessionari, gestori di nodi di scambio modale, gestori di aree di parcheggio, gestori di aree di sosta e di servizio, agenzie della mobilità e aziende di trasporto pubblico locale) ma non possono mai gravare sull'Amministrazione.

Con i commi da 10 a 17 si provvede a recepire la direttiva 2010/65/UE concernente l'informatizzazione delle procedure amministrative di arrivo e partenza delle unità mercantili con l'impiego di due sistemi informativi a tecnologia avanzata, già introdotti nell'ordinamento a seguito del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.196 e successive modifiche ovvero il *SafeSeaNet*: sistema dell'Unione europea per lo scambio di dati marittimi ed il PMIS, *Port management Information System*: sistema informativo per la gestione amministrativa delle attività portuali, di cui - rispettivamente - all'articolo 2, lettera t-bis e 14 bis del citato decreto legislativo. Gli oneri per la messa in esercizio dei sistemi informatici si riuengono integralmente nell'attività contrattuale già in essere per la fornitura del dispositivo nazionale VTS (*vessels traffic system*)

La norma persegue, pertanto, l'obiettivo di dare attuazione alla direttiva comunitaria richiamata mediante:

- a) l'individuazione dei due sistemi informativi (PMIS e Safe Sea Net) già introdotti nel nostro ordinamento per effetto del citato decreto legislativo 19 agosto 2005, n.196 (comma 10),
- b) l'adozione di stampati ulteriori, derivanti dalla citata Convenzione FAL, rispetto a quelli già in uso sulla base del vigente articolo 179 del Codice della navigazione (comma 11);

c) il rinvio ad un decreto interministeriale destinato a disciplinare le procedura per l'inoltro dei dati da parte delle unità navali in arrivo nei porti nazionali (comma 13).

Il comma 14 prevede la cessazione dell'inoltro cartaceo delle pratiche a decorrere dall'1 giugno 2015, recependo il termine contemplato nella direttiva oggetto di recepimento. Nelle more della piena implementazione dell'inoltro per via informatica, al pari di quanto avviene all'attualità, i costi dell'inoltro con modalità tradizionali sono ad integrale carico degli armatori e degli operatori portuali che operano da intermediari delle società armatoriali.

L'implementazione di un sistema informatizzato di svolgimento delle pratiche di arrivo e di partenza per le unità commerciali, riducendo i costi legati alla sosta inoperosa delle navi, è un intervento in grado di accrescere la competitività dei nostri scali commerciali fortemente condizionata dal tempo complessivo necessario, a ciascuna unità, per effettuare le operazioni di ormeggio, carico/scarico e disormeggio. Il più rapido avvicendamento delle navi è dunque fattore strettamente correlato all'incremento delle entrate tributarie stante i positivi effetti discendenti dallo snellimento degli adempimenti burocratici correlati a ciascuno scalo.

Il recepimento della direttiva 2010/65/UE sarebbe dovuto avvenire entro il 19 maggio 2012 motivo per cui l'Italia si trova in stato d'infrazione, con tutti gli oneri aggiuntivi che potenzialmente ne derivano.

Sulla base di quanto argomentato, rileva che dall'attuazione della presente norma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto non sono previste nuove spese, né minori entrate, né nuovi organi amministrativi, né nuovi compiti per le amministrazioni. Per contro, il mancato recepimento della Direttiva determinerebbe l'applicazione di onerose sanzioni a carico dello Stato italiano.

Articolo 9

Dati di tipo aperto e inclusione digitale

La norma al comma 1, lett. a) modifica l'art. 52 del d.lgs n. 82 del 2005.

Il comma 2 del novellato art. 52 dispone che al silenzio dell'Amministrazione circa la licenza che regola l'accesso, l'uso e la diffusione di dati di proprietà corrisponda l'obbligo di considerarli di tipo aperto. L'unica conseguenza finanziaria è che in questo caso l'Amministrazione potrà chiedere diritti per l'accesso ai dati solo entro il limite del costo marginale sostenuto per produrli, salva la possibilità di derogare con deliberazione dell'Agenzia per l'Italia digitale

La possibilità di definire licenze diverse assicura comunque l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento ai commi 5, 6 e 7 del novellato art. 52, le attività assegnate all'Agenzia digitale sono sostanzialmente riconducibili all'attività istituzionale già svolta dalla suddetta Agenzia, pertanto, come previsto dalla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 9, le stesse potranno essere espletate con le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente.

Il comma 1, lett. b), sostituisce l'art. 68, comma 3 del d.lgs n. 52 citato modificando la definizione di dato di tipo aperto e non ha contenuto di per sé imperativo, per cui non può produrre effetti sulla finanza pubblica, salvo il caso in cui vi siano Amministrazioni obbligate a fornire dati di tipo aperto e si dia applicazione all'art. 3, lett. a), punto 3), d.l. n. 82/2005, come novellato, nel senso di limitare la richiesta di eventuali diritti per la messa a disposizione dei dati stessi. Anche in questo caso, comunque, rimane intatta per le Amministrazioni la possibilità di coprire per intero i propri costi marginali, al netto dunque di quelli fissi, sostenuti per la produzione dei dati. La possibilità del ricorso alla deroga di cui all'ultimo periodo assicura comunque in ogni caso che le entrate a favore della finanza pubblica non diminuiranno.

Al comma 2 la norma si limita a definire, nell'ambito del CAD, il termine "riutilizzo", non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al comma 3 - la norma ha carattere ordinamentale, dettando una disciplina transitoria.

Al comma 4-a) - la norma aggiunge all'elenco di cui all'art. 3, comma 1, l. n. 4 del 2004 soggetti non compresi nel perimetro di riferimento per il settore pubblico e dunque non può comportare effetti sulla finanza pubblica.

Al comma 4-b) - la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, limitandosi ad individuare il soggetto deputato a definire le specifiche delle postazioni per i soggetti disabili.

Al comma 5 - la norma riconosce margini di flessibilità al datore di lavoro, anche pubblico, nella definizione della quantità di lavoro affidata al dipendente disabile occupato a domicilio o con modalità di telelavoro che si voglia comunque computare ai fini della copertura della quota di riserva. Trattandosi di facoltà da esercitare a cura del datore di lavoro, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al comma 6 - la norma precisa alcuni principi generali in materia di salvaguardia dei soggetti con disabilità. Non introduce comunque nuovi obblighi alle lettere a) e b) e dunque le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Quanto alle lettere c), d) ed e), l'obbligo di costruire i documenti amministrativi informatici e pubblicare informazioni con tecnologie accessibili non comporta nuovi o maggiori oneri considerando che le tecnologie oggi prevalenti per la produzione di documenti informatici supportano nativamente modalità di accesso rivolte a soggetti disabili.

Infine alla lettera f) si provvede a disporre che le regole tecniche al CAD tengano conto dei requisiti di accessibilità di cui alla l. n. 4 del 2004 e costituisce semplice principio di coordinamento tra le medesime regole tecniche e i requisiti definiti ai sensi della citata legge, senza che da ciò derivino obblighi per le amministrazioni pubbliche che non siano già contemplati nelle une o negli altri. Conseguentemente la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al comma 7 - la norma dispone nel senso di una maggiore trasparenza e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al comma 8 - la norma consente al cittadino di difendersi in prima istanza dalle eventuali inadempienze della PA in tema di accessibilità dei servizi senza necessariamente ricorrere in giudizio. Non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al comma 9 - la norma, nell'introdurre sanzioni in capo a dipendenti pubblici, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

SEZIONE III

AGENDA DIGITALE PER L'ISTRUZIONE

Articolo 10

Fascicolo elettronico dello studente universitario e semplificazione di procedure in materia di università.

Comma 1 - la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in considerazione del fatto che tutte le università già oggi dispongono di propri sistemi informativi che raccolgono tutte le informazioni relative al curriculum dello studente.

commi 2, 3, 4 e 5 - la norma può comportare risparmi di spesa, prudenzialmente non considerati, nella misura in cui consente alle Università di incrementare l'efficienza dei processi di mobilità mediante alimentazione automatica della propria banca dati grazie allo scambio telematico del fascicolo dello studente. L'adeguamento dei sistemi informativi delle università al fine dell'acquisizione del fascicolo, una volta che sia stato definito il necessario standard di interscambio dati, potrà essere effettuato nell'ambito della manutenzione adeguativa normalmente pianificata nell'ambito delle risorse finanziarie già disponibili allo scopo.

Comma 6 - clausola di invarianza per i saldi di finanza pubblica. La norma infatti non comporta nuove o maggiori spese per la finanza pubblica, potendo a contrario consentire incrementi di efficienza per i processi e procedimenti che richiedano il computo dell'ISEEU.

comma 7 - la norma specifica le modalità attuative dell'articolo 5 l. n. 264/1999, introducendo la possibilità per le Università di verificare l'ISEE degli studenti coinvolti mediante accesso alle banche dati dell'Istituto per la previdenza sociale. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

comma 8 - la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, limitandosi ad individuare al primo e al secondo periodo i soggetti titolati ad accedere a banche dati già esistenti. Al terzo periodo si prevede che l'anagrafe degli alunni venga alimentata anche coi dati relativi gli iscritti alla scuola dell'infanzia. Tale previsione non comporta nuovi o maggiori oneri poiché la banca dati è già predisposta per acquisire i dati in questione.

commi 9 e 10 - la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, considerato che il sistema informativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca già oggi comprende le funzioni occorrenti alla gestione dematerializzata di molti dei provvedimenti concernenti lo stato giuridico del personale della scuola. Dunque l'attività prevista dalla norma di cui trattasi rientra tra quelle di normale evoluzione del medesimo sistema informativo e pertanto potrà essere affrontata nell'ambito delle risorse finanziarie iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione del Miur e dedicate alla manutenzione evolutiva del sistema;

Articolo 11

Libri e centri scolastici digitali

comma 1 - lettera a) - la norma modifica i vincoli posti dalla normativa vigente alla scelta dei libri di testo da parte del collegio dei docenti in maniera ininfluenza per la finanza pubblica e dunque non comporta nuovi o maggiori oneri per la stessa. L'assoggettamento della delibera al controllo preventivo dei revisori dei conti intende salvaguardare le finanze pubbliche con riguardo alla spesa, rimasta a carico delle famiglie ma mediata dalla gestione amministrativa delle scuole, di cui al **comma 3 bis** della norma novellata (cfr. relativa relazione tecnica).

comma 1 lettera b) vengono inserite nell'ordinamento modifiche ai principi ai quali deve uniformarsi il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca circa i libri di testo. Dette modifiche ai principi in questione non hanno effetti sulla finanza pubblica.

comma 1 lettera c) la norma prevede che la scuola acquisti i contenuti digitali integrativi, con oneri a carico delle famiglie. La circostanza che le famiglie coprono la spesa entro il limite dello specifico tetto di spesa non può comportare effetti negativi sulla finanza pubblica, considerato il controllo preventivo dei revisori dei conti di cui al **comma 1, lettera a)**.

comma 3 - l'art. 8, comma 1, d.P.R. n. 81/2009 consente la formazione di classi composte anche da un unico alunno nei plessi delle piccole isole, dei comuni montani, nelle zone abitate da minoranze linguistiche, nelle aree a rischio di devianza minorile o caratterizzate dalla presenza di alunni con particolare difficoltà di apprendimento e di scolarizzazione, sebbene nei fatti non si siano sinora costituite classi con meno di 8 alunni.

In questi casi, la norma consente al Miur di stipulare convenzioni con gli Enti interessati per favorire l'offerta formativa attraverso modalità di gestione della didattica anche mediante l'utilizzo di nuove tecnologie al fine di migliorare la qualità dei servizi agli studenti. Trattandosi di mera possibilità e non di obbligo per le amministrazioni coinvolte, la norma non può comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Viceversa, potrebbe consentire riduzioni della spesa di personale, che a fini prudenziali non è stimata nella relazione tecnica e potrà invece essere verificata a consuntivo.

Comma 4. La modifica all'art 53 del DL 5/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n° 35, sostituisce la lettera a) del medesimo articolo introducendo una mera modifica procedurale per l'utilizzo delle risorse MIUR destinate all'edilizia scolastica al fine di semplificarne l'iter. Per assicurare il tempestivo avvio degli interventi per l'edilizia scolastica si prevede di ripartire le risorse disponibili previa intesa con gli enti locali.



Le risorse MIUR sono dunque destinate agli enti territoriali istituzionalmente competenti in materie di edilizia scolastica. Gli enti territoriali hanno la facoltà, tra l'altro, di procedere alla realizzazione dei nuovi complessi scolastici anche tramite società, consorzi o fondi immobiliari. Tale facoltà peraltro è stata già prevista dall'art. 53 comma 2 lettera b) del citato DL 5/2012. Pertanto i fondi MIUR non sono destinati alla costituzione di fondi immobiliari bensì alla promozione di iniziative di cui al medesimo art 53 quali: rigenerazione integrata del patrimonio immobiliare scolastico, messa in sicurezza e contenimento energetico.

Le risorse interessate dalla disposizione sono quelle di cui all'articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183 nonché le risorse, pari a 100 milioni di euro, a valere sul Fondo sviluppo e coesione (FSC) di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 183/2011 già destinate con delibera CIPE 20 gennaio 2012 alla costruzione di nuove scuole.

Considerato che l'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legge n. 74/2012 ha destinato il 60% delle predette risorse alla ripresa delle attività scolastiche nelle aree interessate dal sisma del 20 maggio 2012, le risorse disponibili per gli scopi della disposizione ammontano complessivamente 80 milioni di euro, di cui i 40 milioni relativi al FSC soggiacciono al vincolo di destinazione territoriale dell'85% nelle regioni del Mezzogiorno. Tali risorse, ad oggi, non hanno ancora trovato specifica utilizzazione.

Pertanto la norma in questione non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, limitandosi a modificare i criteri previsti per l'utilizzo di risorse già esistenti sulle quali non gravano obbligazioni giuridicamente perfezionate pregresse.

SEZIONE IV SANITA' DIGITALE

Articolo 12

Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di sorveglianza nel settore sanitario

La previsione contenuta nel comma 8, in base alla quale dall'attuazione delle disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, scaturisce dalla constatazione che allo stato attuale soluzioni di fascicolo sanitario elettronico (FSE) sono già state realizzate o sono in fase di realizzazione in gran parte delle regioni e province autonome, anche grazie a progetti finanziati e coordinati a livello nazionale, interregionale ed europeo. Le infrastrutture sono in larga parte già disponibili nell'ambito del sistema pubblico di connettività e con l'articolo in esame si consente, anche attraverso l'utilizzazione di tali infrastrutture e quindi senza necessità di ulteriori investimenti, di utilizzare i dati disponibili nel FSE oltre che per le finalità di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione - ad oggi le uniche ad essere consentite in base alla normativa vigente - anche per scopi di studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nonché di impiegare tali informazioni per le finalità di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, ad oggi non consentite né alle regioni né al Ministero della salute.

L'utilizzo dei dati del FSE, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, per le finalità da ultimo indicate, potrà concorrere inoltre alla riduzione dei costi e al contenimento della spesa sanitaria, nell'ottica generale di un miglioramento della qualità e dell'appropriatezza dei servizi erogati, sia per i cittadini sia per gli operatori sanitari.

Il Ministero della salute, in collaborazione con il Dipartimento per la digitalizzazione e l'innovazione nella pubblica amministrazione, è impegnato nel coordinamento di progetti regionali volti a sviluppare e garantire l'interoperabilità del FSE a livello regionale, nazionale ed europeo. Inoltre, il Ministero della salute e il Dipartimento per la digitalizzazione e l'innovazione nella pubblica amministrazione, sin dal 2004, sono impegnati anche a favorire la realizzazione del FSE attraverso il progetto «Servizi in rete per MMG/PLS - FSE regionale», che coinvolge le regioni del Sud (Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia e Calabria) e di cui si registra uno stato di realizzazione pari al 70 per cento.

In relazione ai predetti progetti e ad altri in corso presso le regioni per la realizzazione del FSE, sono state già stanziato dallo Stato risorse finanziarie nell'ambito dei fondi FAS per il settore della società dell'informazione. Si richiama in proposito quanto previsto dalla delibera CIPE n. 17 del 9 maggio 2003, che ha stanziato per le regioni del centro-nord euro 39 milioni e per le regioni del centro-sud euro 226 milioni. A tali risorse vanno aggiunte quelle previste nel ciclo di programmazione dei fondi strutturali europei 2000-2006, che contempla nell'asse I «società dell'informazione e della conoscenza» progetti regionali di sviluppo di sistemi di supporto per la sanità per un volume finanziario complessivo pari a 45 milioni di euro.

Infine, occorre tenere presente che anche nell'ambito del programma straordinario di edilizia sanitaria ed ammodernamento del patrimonio tecnologico del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, le regioni hanno destinato e tuttora destinano quota parte delle risorse loro assegnate anche alla informatizzazione dei servizi sanitari, e in particolare alla realizzazione del FSE. Del resto la delibera CIPE n. 98 del 18 dicembre 2008 ha indicato tra le quattro priorità di cui le regioni devono tener conto in sede di programmazione delle risorse ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 per la realizzazione di interventi strutturali, la priorità relativa alla «implementazione ed ammodernamento dei sistemi informatici delle aziende sanitarie ospedaliere, integrazione dei medesimi con i sistemi informativi sanitari delle regioni». Il Nucleo di valutazione e di verifica degli investimenti pubblici del Ministero della salute sta verificando tale destinazione nell'ambito dei programmi di investimento regionali.

A tali risorse vanno poi aggiunti i fondi regionali destinati alla realizzazione di progetti locali in materia di FSE.

Si ritiene, infine, che le risorse sopra indicate siano più che sufficienti a coprire i costi stimati per la realizzazione del FSE a livello nazionale che ammontano a circa 90 milioni di euro, come anche riportato nel Piano e-gov 2012. In ogni caso l'istituzione del FSE e le connesse attività verranno svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Con l'articolo in esame si intendono istituire, a livello nazionale e regionale, le sorveglianze e i registri di tumori e di patologia di rilevante interesse sanitario, di trattamenti costituiti da trapianti di cellule e tessuti e trattamenti a base di medicinali per terapie avanzate o prodotti di ingegneria tissutale e di impianti protesici, tenuto conto che in parte l'attività connessa alla tenuta di tali registri costituisce una funzione già svolta, non comportante la necessità di prevedere (a legislazione vigente) maggiori oneri tanto di personale quanto di funzionamento. Ciò risponde all'esigenza di acquisire in modo sistematico dati anagrafici e sanitari, la conoscenza dei rischi per la salute e di consentire la programmazione nazionale o regionale degli interventi sanitari volti alla tutela della collettività dai medesimi rischi. La previsione dell'istituzione di registri a livello nazionale e regionale consente, inoltre, a fronte della frammentazione delle iniziative di realizzazione dei registri nelle varie realtà aziendali e ospedaliere, di razionalizzare tali iniziative e di portare a fattor comune dati e informazioni già acquisiti, utilizzando anche flussi informativi già esistenti, eventualmente integrati, e quindi senza necessità di realizzare sistemi *ad hoc* con conseguenti investimenti. Va infine considerato che i registri consentono un monitoraggio e una sorveglianza costante sulle più importanti patologie di interesse sanitario, e un controllo quindi sulle possibili evoluzioni delle stesse, con la possibilità, conseguentemente, di porre anche in essere azioni di prevenzione che possono consentire una riduzione della loro incidenza oltre che concorrere alla riduzione dei costi e così al contenimento della spesa sanitaria, non solo per il controllo dell'appropriatezza clinica, ma altresì quale elemento utile nella definizione dell'appropriatezza della scelta, anche ai fini del controllo dell'allocazione delle risorse disponibili presso le strutture del Servizio sanitario nazionale e del monitoraggio della spesa.

Va soggiunto che i registri delle protesi di anca, ginocchio e spalla sono già attivi a livello sperimentale, attraverso il supporto tecnico dell'Istituto superiore di sanità e la partecipazione iniziale di cinque regioni. Tali protesi sono, dal punto di vista normativo, collocate tra i dispositivi medici regolati dal decreto legislativo n. 46 del 1997.

I costi per la realizzazione e il mantenimento del sistema definitivo graveranno, come già ora è per l'attività sperimentale, sui fondi che pervengono alla competente Direzione generale del Ministero della salute per effetto del disposto della legge finanziaria 2006 (legge n. 266 del 2005, articolo 1, comma 409, lettera *d*), come modificato dall'articolo 1, comma 825, della legge n. 296 del 2006, legge finanziaria 2007), che prevedono esplicitamente, tra le finalità di spesa, l'«istituzione di registri di patologie che implicino l'utilizzazione di dispositivi medici». Tali fondi derivano dalla riassegnazione delle somme introitate per effetto del contributo del 5 per cento sull'attività promozionale di dispositivi medici (lettera *c*) dello stesso comma.

Va considerato, infine, che l'Istituto Superiore di Sanità-Centro nazionale trapianti (CNT) e l'AIFA stanno conducendo già da tempo, per gli aspetti di rispettiva competenza, rilevazioni e studi sui trattamenti costituiti da trapianti di cellule e tessuti e trattamenti a base di medicinali per terapie avanzate o prodotti di ingegneria tissutale, e che la realizzazione di un registro, cui si provvederà con le ordinarie risorse di bilancio dell'ISS-CNT e dell'AIFA, risponde all'esigenza di costituire un punto unico di riferimento per valutare tutti gli studi e i risultati che si stanno ottenendo, per approfondire le reali potenzialità di questo tipo di terapie, in modo da garantire elevati livelli di sicurezza.

Articolo 13.....

Prescrizione medica e cartella clinica digitale.

Con l'articolo in esame, commi da 1 a 4, si intende scadenzare il procedimento di dematerializzazione della ricetta cartacea già disciplinato dal decreto 2 novembre 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze e del ministero della salute, attuativo dell'articolo 11, comma 16, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, prevedendo che le regioni provvedano alla graduale sostituzione delle ricette cartacee per almeno il 60% nell'anno 2013, l'80% nell'anno 2014, il 90% nel 2015. In tali termini, questa disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Oltre a rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario, la possibilità di adottare la prescrizione elettronica in sostituzione della tradizionale cartacea concorre a ridurre i costi, determinando un effettivo miglioramento dei servizi per i cittadini, gli operatori sanitari e le farmacie.

Inoltre, al fine di aumentare i vantaggi per i cittadini e gli operatori, nonché migliorare il controllo della spesa, riducendo i costi connessi, la proposta prevede di estendere la spendibilità delle prescrizioni di farmaceutica a tutto il territorio nazionale (attualmente limitata al territorio regionale) Infine si prevede di integrare il sistema di controllo dei farmaci basato sulle bustelle cartacee con sistemi di tipo informativo, necessari a seguito della dematerializzazione delle prescrizioni (attualmente la bustella deve essere applicata alla ricetta cartacea) e di maggiore efficacia per il controllo della quota a carico del SSN.

L'ultimo comma è volto a prevedere la possibilità, anche per le aziende sanitarie locali, di implementare la conservazione delle cartelle cliniche solo in formato digitale.

In tale termini, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

SEZIONE V

AZZERAMENTO DEL DIVARIO DIGITALE E MONETA ELETTRONICA

Articolo 14

Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali

L'obiettivo della disposizione è quello di accelerare lo sviluppo della banda larga mobile e di eliminare il digital divide. Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 22 agosto 2012, è stata resa nota l'Autorizzazione della Commissione europea all'aiuto di Stato n. SA.33807 (11/N) relativo al Piano Nazionale Banda Larga dell'Italia, di cui all' Articolo 1 della Legge 18 giugno 2009 n. 69. A seguito di tale decisione favorevole, l'articolo in esame, **al comma 1, prevede lo stanziamento di 150 milioni di euro per l'anno 2013 per il completamento del Piano ed il conseguente azzeramento del divario digitale per la banda larga sul territorio nazionale.**

Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 si provvede nell'ambito della disposizione di copertura di cui all'articolo 38.

I commi 3, 4, 5 e 6 prevedono la rimozione di principali ostacoli alla diffusione delle infrastrutture di comunicazione a banda ultralarga come il costo di realizzazione di scavi, sia relativamente agli oneri delle lavorazioni e delle autorizzazioni per arrivare sino all'edificio stesso. **Tali disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto norme di semplificazione.**

La disposizione del **comma 7** resta sul piano dei rapporti tra proprietari di immobili ed operatori privati e non comporta alcun onere per la finanza pubblica.

Comma 8: la disposizione è volta ad introdurre metodiche di misurazione univoche e riferimenti a normative tecniche di settore per gli operatori di comunicazione elettronica. Peraltro nella maggior parte dei casi si tratta di norme tecniche univocamente già applicate da molti degli organi preposti al controllo sul territorio. Inoltre si introduce una modalità di autoadattamento alle esperienze ed alle evoluzioni raccolte e validate da organismi tecnico amministrativi di riferimento generale, ferma restando l'indicazione dei valori limite in capo all'organo politico amministrativo.

Commi 9 e 10: le disposizioni sono volte ad individuare nelle regioni territorialmente competenti, le autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 15 della legge n. 36/2001 che avrebbero dovuto essere individuate dai decreti di cui all'articolo 4, comma 2 della predetta legge (decreti del PCM 8 luglio 2003).

Articolo 15

Pagamenti elettronici

La proposta intende semplificare il quadro normativo attualmente definito dal Codice dell'amministrazione digitale al fine di consentire con tempi e modalità certe l'effettuazione dei pagamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici nei rapporti con l'utenza con strumenti di pagamento elettronici disponibili.

Il comma 1, lettera a), prevede che le amministrazioni rendano noti, mediante pubblicazione sui propri siti istituzionali, ovvero sulle richieste di pagamento, i codici IBAN e i codici identificativi del pagamento tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico. Queste attività non comportano oneri aggiuntivi in quanto trattasi di mera pubblicazione sui siti ovvero di indicazione sulle richieste di pagamento di ulteriori indicazioni per gli utenti.

Il comma 1, lettera b), chiarisce come le amministrazioni, anche mediante convenzioni stipulate da Consip ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, si avvalgono di prestatori di servizi di pagamento per consentire ai privati di effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo di carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili. In questo caso devono sempre essere indicate le condizioni, anche economiche, per il loro utilizzo da parte dei privati. Grazie a tale previsione tali attività possono essere realizzate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2 esclude dall'applicazione delle previsioni di cui al comma 1 le operazioni di versamento di imposte e contributi mediante delega di cui all'articolo 19 del d.lgs. n. 241/1997 (delega F24).

Al fine di agevolare l'applicazione della previsione normativa, il comma 4 prevede che l'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca d'Italia, definisca linee guida per la specifica dei codici identificativi del pagamento di cui al comma 1.

La messa a regime del sistema dei pagamenti elettronici alle pubbliche amministrazioni è un tassello fondamentale del passaggio generalizzato alla digitalizzazione dei servizi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni che comporterà immediati e significativi risparmi per le amministrazioni, grazie a una maggiore efficienza nella gestione delle risorse umane e strumentali impiegate nei processi interessati, una maggiore trasparenza dell'azione amministrativa, nonché vantaggi immediati per cittadini e imprese, con evidenti ricadute in termini di risparmi di tempo e risorse per l'accesso ai servizi e il versamento di quanto dovuto a vario titolo alle amministrazioni pubbliche.

Con il comma 3 si intende risolvere, in materia di pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti da parte delle PPAA, prevista dall'articolo dall' articolo 23, comma 5, lett. a), della legge 18 giugno 2009, n. 69, le problematiche tecnico-giuridiche emerse nel corso della predisposizione del decreto ministeriale di attuazione previsto dal successivo comma 6 del medesimo articolo. In particolare, le amministrazioni interessate, per poter adempiere a quanto prescritto dal citato articolo 23, comma 5, hanno manifestato la necessità di estrarre dal sistema SICOGE, da tutte utilizzato, i dati necessari per poter calcolare i tempi medi di pagamento secondo quanto sarà definito con il predetto decreto ministeriale di attuazione.

Il comma 4 stabilisce che i soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare pagamenti con carta di debito. Pertanto, la disposizione, che concerne solo rapporti tra privati, non comporta nuovi o maggiori oneri né minori entrate per il bilancio dello Stato.

SEZIONE VI GIUSTIZIA DIGITALE

Articolo 16

Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica

La proposta normativa in oggetto contiene disposizioni in materia di comunicazioni e notificazioni per via telematica, in ideale prosecuzione con le modifiche della disciplina delle comunicazioni e notificazioni nel processo adottate nel corso di questa legislatura. L'introduzione di tali disposizioni si rende necessaria al fine di snellire modi e tempi delle comunicazioni e notificazioni, tenuto conto dell'imminente attuazione della revisione della geografia giudiziaria (sono in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale i decreti legislativi attuativi della delega contenuta nell'articolo 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148) e al fine di assicurare che la riduzione del numero delle sedi giudiziarie non faccia venir meno il principio di prossimità del servizio giustizia ai cittadini e alle imprese. Non va inoltre trascurato il risparmio di spesa derivante dalla definitiva eliminazione delle comunicazioni e notificazioni cartacee da parte della cancelleria. Per l'adeguamento dei sistemi informativi hardware e software presso gli uffici giudiziari nonché per la manutenzione dei relativi servizi e per gli oneri connessi alla formazione del personale amministrativo è **autorizzata la spesa di euro 1.320.000,00 per l'anno 2012 e di euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2013. Al relativo onere si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero della giustizia.**

Articolo 17**Modifiche alla legge fallimentare e al Dlgs. 8 luglio 1999, n. 271**

L'articolo in oggetto contiene modifiche alla legge fallimentare e al Dlgs. 8 luglio 1999, n. 271 volte a favorire e velocizzare le comunicazioni nelle procedure concorsuali e a contenere conseguentemente i costi riguardanti la gestione di dette procedure ricorrendo alla tecnologia telematica, essenzialmente attraverso i seguenti punti:

notifica telematica del ricorso, mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata, per la dichiarazione di fallimento;

obbligo per il curatore (e per gli organi delle altre procedure concorsuali) di effettuare le comunicazioni ai creditori per via telematica e correlativo obbligo dei creditori di indicare al curatore il loro indirizzo di posta elettronica certificata (PEC); disponendo, in ogni caso, che la regolazione del flusso di comunicazioni tra le parti delle procedure concorsuali sia effettuata ricorrendo alla posta elettronica certificata;

obbligo, per i creditori (e per i titolari di diritti su beni), di presentare la domanda di insinuazione al passivo per via telematica.

La norma, avendo carattere sostanzialmente ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri né minori entrate per il bilancio dello Stato.

Articolo 18**Modificazioni alla legge 27 gennaio 2012, n. 3**

La proposta normativa in esame, attraverso opportune modifiche ed integrazioni alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, recante "Disposizioni in materia di usura e di estorsione nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento", interviene al fine di porre rimedio anche alle situazioni di sovraindebitamento del consumatore, inteso come debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni prevalentemente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Si evidenzia in premessa che le disposizioni in esame non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né minori entrate per l'Erario.

Con riferimento al comma 1, lettera e) (che sostituisce il comma 1 dell'art. 7 della legge n. 3 del 2012), in materia di presupposti di ammissibilità dell'accordo, si segnala preliminarmente che i tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, l'imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate, non possono essere oggetto di decurtazione nel piano, che può prevedere eventualmente la sola dilazione dei pagamenti. Si evidenzia inoltre che la possibilità di non soddisfare integralmente i crediti muniti di privilegio (quali i crediti erariali, previdenziali e assistenziali) si verifica solo ed esclusivamente nel caso in cui ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile dalla liquidazione del bene sul quale sussiste la causa di prelazione, avuto riguardo al valore di mercato del bene stesso.

Ulteriori garanzie in materia di tutela dei crediti impignorabili o muniti di privilegio si rinvengono dal disposto del comma 1, lettera m) (che introduce modifiche all'art. 12 della legge cit.) con la verifica da parte del giudice della fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei suddetti crediti e in cui si prevede che il creditore o qualunque altro interessato, ha facoltà di contestare la convenienza del piano. In tal caso il giudice può comunque omologare il piano qualora ritenga che il credito possa essere soddisfatto in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria dei beni posti a garanzia della procedura.

Si evidenzia, quindi, che eventuali decurtazioni di somme esigibili da parte di pubbliche amministrazioni, contenute nel piano del consumatore, non determinano effetti reali di decremento di entrate, ma ipotesi di minor gettito di natura puramente nominale.

Con specifico riferimento agli adempimenti a carico degli uffici giudiziari relativi al procedimento e all'omologazione, dell'accordo raggiunto con i creditori, di cui al comma 1, lettera n) (che inserisce l'art. 12-bis - *Procedimento di omologazione del piano del consumatore* -

alla legge cit), nonché quelli relativi alla revoca dell'accordo e alla eventuale liquidazione del patrimonio - comma 1, lettera r) (che inserisce l'art. 14-bis - *Revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore* - alla legge cit), - si conferma che gli stessi potranno essere espletati con le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente, trattandosi di una limitata attività istituzionale tale da non ingenerare modifiche sostanziali sui carichi di lavoro e sull'organizzazione degli uffici giudiziari interessati.

In relazione alle disposizioni concernenti gli organismi di composizione della crisi da sovra indebitamento, comma 1, lettera t) (che sostituisce l'art. 15 - *Organismi di composizione della crisi* - della legge cit) , si segnala che la relativa costituzione è già prevista dall'articolo 15 della legge n. 3/2012. Al riguardo si conferma che tali organismi verranno costituiti nell'ambito di enti pubblici, camere di commercio e ordini professionali senza nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato e che le indennità spettanti agli organismi di cui sopra saranno a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.

Si segnala inoltre che **le attività connesse alla istituzione e alla gestione del registro dei citati organismi possono essere espletate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente**, trattandosi di competenze proprie di questa amministrazione Dipartimento affari di giustizia — Direzione Generale della giustizia civile.

SEZIONE VII

RICERCA, INNOVAZIONE E COMUNITA' INTELLIGENTI

Articolo 19

Grandi progetti di ricerca e innovazione

La disposizione si propone di dare un impulso significativo alle attività di ricerca ed innovazione dell'ICT. E' necessario un cambio nel paradigma di sostegno pubblico alle iniziative del sistema produttivo, passando dal sussidio diretto alle imprese alla condivisione tra pubblico e privato del rischio su specifiche iniziative mirate.

In questa nuova logica, si propone di affidare all'Agenzia per l'Italia Digitale (AID) il compito di promuovere la definizione e lo sviluppo di grandi progetti strategici connessi alla realizzazione dell'Agenda Digitale col duplice obiettivo di incidere sullo sviluppo di prodotti e servizi innovativi rilevanti, quali la rete a banda ultralarga, fissa e mobile, l'exploitation digitale dei beni culturali e paesaggistici, la salute, la sostenibilità ambientale, i trasporti e la mobilità, la sicurezza, la difesa, le smart cities e communities; mantenere ed incrementare la presenza sul territorio nazionale dei grandi player nazionali ed internazionali dell'ICT coinvolgendoli in iniziative di R&I di lungo periodo.

I grandi progetti promossi dall'Agenzia potranno riguardare:

- a) lo sviluppo di una nuova tecnologia e/o l'integrazione di tecnologie esistenti in sistemi innovativi complessi che si traducano nella realizzazione di un prototipo di valenza industriale in grado di qualificare un prodotto/processo innovativo;
- b) lo sviluppo di un servizio o di un prodotto innovativo in grado di soddisfare una domanda pubblica espressa da amministrazioni centrali e locali;
- c) attività di ricerca volte allo sviluppo di soluzioni finalizzate alla realizzazione di tali servizi e prodotti.

Per sostenere i grandi progetti di ricerca, selezionati sulla base di manifestazioni di interesse sollecitate dall'Agenzia per l'Italia digitale da parte di imprese singole o in partenariato o anche in associazione con enti di ricerca viene utilizzato a) un meccanismo di finanziamento con ripartizione del rischio (Risk Sharing facility), per l'innovazione digitale per l'implementazione del quale il Ministero dello sviluppo economico, il Ministro dell'università e il Ministro per la coesione territoriale stipulano un accordo quadro di collaborazione con la BFI, con Cassa depositi e

prestiti e con altri investitori istituzionali ; b) specifiche intese o accordi di programma con le regioni o altre amministrazioni pubbliche competenti; appalti pubblici precommerciali disciplinati dall'articolo seguente.

Per l'attuazione delle disposizioni in esame si stima una cifra utile intorno agli 240 milioni di Euro complessivi necessarie per l'attivazione degli investimenti. Tali somme, peraltro, non rappresentano nuovi costi per il bilancio pubblico bensì una mera finalizzazione di risorse già esistenti.

In particolare, per le finalità previste dai commi da 1 a 6 potranno essere utilizzati, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e della normativa pertinente:

- una riserva fino a 70 mln di euro delle risorse disponibili del nuovo "*Fondo per la crescita sostenibile*", istituito dall'articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012 presso il Ministero dello sviluppo economico, destinato al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, con particolare riferimento, tra l'altro, alla "promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo";
- una riserva fino a 100 mln di euro, delle risorse disponibili del FIRST del Ministero dell'istruzione e dell'università;
- le restanti risorse (quantificate in circa 70 mln di euro), a valere sulle risorse destinate al Piano azione coesione gestito dal Ministro per la coesione territoriale.

Si stabiliscono inoltre figure giuridiche fortemente innovative e mai regolamentate in precedenza per promuovere la diffusione degli acquisti pubblici innovativi e degli appalti pre-commerciali presso le amministrazioni pubbliche.

La disposizione non richiede dunque una specifica copertura finanziaria, trattandosi di stanziamenti già disponibili da finalizzare alle iniziative disciplinate nell'articolo.

Articolo 20

Comunità intelligenti

comma 1 - la prima parte della norma ha carattere programmatico ed è quindi priva di effetti sulla finanza pubblica. La seconda parte specifica alcune delle attività assegnate all'Agenzia. Le stesse, come recita il comma 9, saranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie, previste a legislazione vigente e conseguentemente il comma non reca nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

comma 2 - ai componenti del comitato spettano solo i rimborso spese (cfr. penultimo periodo). Agli stessi e alle spese relative la sede provvede l'Agenzia nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (cfr. comma 15). Conseguentemente il comma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

comma 3 - il comma delinea alcune delle attività affidate al Comitato, che le svolge senza per questo percepire alcun compenso.

comma 4 - la delega ivi prevista è esercitata nell'ambito di principi guida che non comportano di per sé nuove o maggiori oneri per le finanze pubbliche, a maggior ragione se si considera che lo statuto sarà sottoscritto su base volontaria dalle comunità che vorranno acquisire la qualifica di "comunità intelligente". In sede di presentazione dello schema di d.P.C.M. di cui trattasi si provvederà comunque ad una più puntuale dimostrazione dell'assenza di effetti per la medesima finanza pubblica.

comma 6 - privo di effetti sulla finanza pubblica

comma 8 - il comma in questione disciplina la collaborazione tra Agenzia e regioni per l'attuazione di quanto previsto ai rimanenti commi. Conseguentemente non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al pari degli stessi.

comma 9 - la norma individua le componenti della piattaforma nazionale delle comunità intelligenti (PNCI), che sono descritte in dettaglio ai commi successivi. Non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, vista anche la clausola di invarianza di cui al comma 15.

commi 10, 11 e 12 – le componenti del PNCI sono realizzate avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (cfr. comma 15).

comma 13 – il comma pone un obbligo in capo alle amministrazioni centrali dello Stato che intendano porre a bando progetti per la promozione delle comunità intelligenti. In particolare, i bandi dovranno prevedere obbligatoriamente che l'accesso ai relativi benefici sia possibile solo al ricorrere di specifiche condizioni. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, limitandosi ad intervenire sull'insieme dei possibili concorrenti ai bandi in questione.

comma 14 – la norma prevede la confluenza dell'attuale catalogo del riuso nell'analoga componente del PNCI. Ovviamente non ha effetti sulla finanza pubblica.

comma 15 – clausola di invarianza.

comma 16 – la norma definisce il concetto di inclusione intelligente e non ha effetti sulla finanza pubblica.

comma 17 – la norma si limita a definire un principio generale e dunque non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

comma 18 – la norma prevede l'attribuzione di un punteggio specifico al rispetto dei criteri di inclusione intelligente nelle procedure di appalto svolte dalle amministrazioni, peraltro rimettendo la definizione del peso di detto punteggio alle amministrazioni medesime, che dunque potranno individuare quello più congruo per lo specifico settore merceologico in maniera compatibile con l'esigenza di assicurare comunque un adeguato livello di concorrenza. La norma quindi non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

comma 19 – la norma, introducendo sanzioni a carico di dipendenti pubblici, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 20 – disapplica lo Spoil system al direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale: è una disposizione ordinaria, che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

SEZIONE VIII

ASSICURAZIONE, MUTUALITA' E MERCATO FINANZIARIO

Articolo 21

Misure per l'individuazione ed il contrasto delle frodi assicurative

L'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private di interesse collettivo), per le finalità di prevenzione amministrativa delle frodi nel settore dell'assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ha il compito di mettere in correlazione banche dati gestite da soggetti diversi, e realizzare un archivio informatico integrato in grado di evidenziare indici di anomalia che possano formare oggetto di successivo approfondimento da parte delle Autorità preposte e possano stimolare azioni di vigilanza sulle imprese di assicurazione e la rete dei fiduciari collegati (intermediari, consulenti, periti, liquidatori).

Le banche dati da correlare restano di proprietà e in gestione di soggetti pubblici distinti.

La disposizione, pertanto, non comporta aggravii per la finanza pubblica e non richiede copertura finanziaria, in quanto si provvederà con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste disponibili a legislazione vigente.

Articolo 22

Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo

Le disposizioni dei primi tre commi rispondono all'obiettivo di favorire la concorrenza nel settore dell'assicurazione obbligatoria RC auto, attraverso una maggiore mobilità del consumatore favorita dalla sua accresciuta consapevolezza delle condizioni contrattuali presenti sul mercato.

In particolare, al comma 1, si introduce nel Codice delle assicurazioni private un nuovo articolo 170-bis finalizzato all'abolizione delle clausole di tacito rinnovo eventualmente previste dal contratto assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

Le disposizioni dal quarto al settimo comma prevedono la definizione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'IVASS, l'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici-ANIA e le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi, di uno schema di "contratto base" di assicurazione responsabilità civile auto, nel quale prevedere tutte le clausole necessarie ai fini dell'adempimento di assicurazione obbligatoria. Ogni compagnia assicurativa, nell'offerirlo obbligatoriamente al pubblico, anche attraverso internet, dovrà definirne il costo complessivo; diventa così più agevole per il consumatore la comparazione del prezzo fra contratti con garanzie/clausole identiche offerte dalle varie imprese di assicurazione.

Coerentemente, la previsione del comma 9 intende rafforzare i requisiti professionali degli intermediari assicurativi favorendone la formazione per via telematica e modalità più rigorose per il loro accreditamento.

La norma risolve una questione interpretativa dell'attuale trasposizione in legge nazionale (articolo 109 D.Lgs. 209/2005) della direttiva in materia di intermediazione assicurativa (2002/92/CE), la quale impedisce numerose forme di collaborazione tra intermediari (agenti, broker, ecc.). Tali divieti, non previsti in ambito europeo dalla direttiva, di fatto limitano la concorrenza nel settore assicurativo e creano una disparità di trattamento rispetto agli altri operatori europei cui tali divieti non sono applicati.

L'impulso che la norma intende imprimere alla concorrenza partendo "dal basso" viene rafforzato dalla volontà di eliminare qualsivoglia impedimento derivante dalla tecnologia, considerato che, (piattaforme informatiche delle compagnie di assicurazione sono diverse tra di loro, anche all'interno dello stesso gruppo assicurativo), l'intermediario che voglia operare con più compagnie è costretto ad utilizzare diverse infrastrutture tecnologiche con aggravio di tempi e costi. Il comma 13 ha così previsto che l'IVASS definisca, anche per il tramite di un tavolo tecnico standard uniformi a cui le compagnie possano adeguarsi in tempi ragionevoli ai fini della definizione di una piattaforma di interfaccia comune per la gestione dell'intero ciclo del prodotto assicurativo (preventivo, gestione del rapporto, conclusione e rinnovo del contratto).

Infine si riporta da 2 a 10 anni il termine prescrizione delle polizze vita ed "dormienti", già ridotto nel 2008 dall'ordinario termine di 10 anni (comune a molti contratti similari ad esempio in materia bancaria) all'attuale termine di 2 anni, rivelatosi peraltro del tutto insufficiente al fine di garantire la possibilità di riscatto della polizza, soprattutto in caso di morte dell'interessato, e per evitare possibili eccezioni di legittimità costituzionale per disparità di trattamento, ex articolo 3 della Costituzione, ad esempio rispetto alle polizze ed "dormienti" dei conti correnti bancari.

La disposizione, pertanto, non comporta aggravii per la finanza pubblica e non richiede copertura finanziaria.

Articolo 23

Misure per le società cooperative e per il mutuo soccorso

Commi 1-7 L'urgenza di approvare le norme in esame deriva da diversi fattori, tra i quali emerge la circostanza che le Società di Mutuo Soccorso (di seguito SMS) sono disciplinate da una legge del 1886 che, per ovvi motivi, ha necessità di una profonda rivisitazione, soprattutto in alcune sue parti, per consentire loro di svolgere con maggiore efficacia i loro compiti nel campo socio-sanitario e previdenziale.

Quindi, in attesa di una riforma organica della disciplina, il primo passo da compiere è sicuramente quello di semplificare e rendere più certa l'iscrizione delle S.M.S. al registro delle imprese visto che ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 3818/1886, le S.M.S. avevano l'obbligo di procedere all'iscrizione nel "registro delle società". L'abolizione del predetto registro delle società e la conseguente istituzione del Registro delle imprese, ai sensi del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, ha determinato uno stato di incertezza circa le procedure di pubblicità a carico delle S.M.S..

Infatti, la maggior parte delle CCIAA rifiuta l'iscrizione delle S.M.S. al Registro delle imprese, in quanto considerate enti non commerciali. Si propone l'iscrizione delle S.M.S. al Registro delle Imprese, con l'ulteriore automatica iscrizione presso l'Albo nazionale delle società cooperative, in una istituenda sezione ad esse dedicata, analogamente a quanto previsto dal comma 2, dell'articolo 10, della Legge n. 99/2009.

Vengono individuati i nuovi compiti che le S.M.S. possono svolgere in esclusivo favore dei soci e dei loro familiari conviventi, dando loro la possibilità alle S.M.S. di promuovere attività di carattere educativo e culturale ai fini della prevenzione sanitaria e della diffusione dei valori mutualistici, limitando la loro azione alle attività espressamente previste dalla presente legge e stabilendo che tali attività, ad eccezione dei casi previsti da disposizioni di leggi speciali, compreso quello relativo alla istituzione e gestione dei fondi sanitari integrativi, potranno essere svolte nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali.

Si affronta il tema dei controlli, confermando l'attuale sistema di vigilanza posto in capo al Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 nei confronti delle S.M.S. che svolgano le attività istituzionali previste dalla norma in esame. Le modalità e il contenuto dei controlli saranno stabiliti con decreto del medesimo Ministero.

Commi 8-11: sono inserite disposizioni in materia di società cooperative, volte a chiarire gli effetti dei controlli di cui all'art. 4 d.lgs. n. 220 del 2020, e ad apportare modifiche ordinali alla legge n. 49 del 1985 (c.d. legge Marcora), con riferimento ai criteri di riparto delle risorse del fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione le società finanziarie, all'iscrizione nell'elenco degli intermediari finanziari ed agli strumenti finanziari utilizzabili dalle cooperative finanziarie di cui alla legge Marcora.

Pertanto, dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 24

Disposizioni attuative del Regolamento UE N. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012

Commi 1-2. Nello scorso mese di marzo è stato adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio un Regolamento (n. 236/2012) in materia di vendite allo scoperto di strumenti finanziari e contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap), che sarà applicabile negli Stati membri a decorrere dal 1° novembre 2012.

Il Regolamento detta regole comuni che, in relazione a tale tipologia di operazioni,

- prevedono stringenti obblighi di notifica ovvero di comunicazione al pubblico, al fine di garantire un più elevato livello di trasparenza e una maggiore protezione degli investitori e dei consumatori;
- attribuiscono alle autorità nazionali competenti - il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la Consob - i poteri di intervento necessari per far fronte, in circostanze eccezionali, a quelle situazioni di rischio che possono minacciare la stabilità finanziaria dell'Unione europea.

Per quanto riguarda la disciplina sanzionatoria, alla lettera d) viene introdotto nel Testo Unico delle disposizioni per l'intermediazione finanziaria il nuovo articolo 193-ter, relativo alle vendite allo scoperto e ai credit default swap su titoli sovrani che stabilisce le sanzioni amministrative pecuniarie da applicare per la violazione delle disposizioni circa l'omissione delle notifiche alle autorità competenti o l'omissione delle comunicazioni al pubblico ovvero per la violazione delle restrizioni previste ai sensi del Regolamento.

Il comma 1, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto, previsto dalla clausola di invarianza di cui al comma 2, le autorità interessate provvederanno agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Commi 3-6. Al comma 3 si autorizza la partecipazione italiana all'aumento generale e all'aumento selettivo di capitale della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, in base alla

risoluzione approvata dal Consiglio dei Governatori in data 16 marzo 2011. La sottoscrizione dell'aumento generale di capitale autorizzata dal presente articolo è pari a 13.362 azioni per complessivi 1.611.924.870 dollari statunitensi, di cui 96.715.492,2 da versare. La sottoscrizione dell'aumento selettivo di capitale autorizzata è pari a 5.215 azioni per complessivi 629.111.525 dollari statunitensi, di cui 37.746.691,5 da versare.

I pagamenti possono avvenire in una o più rate secondo le modalità e nel rispetto delle scadenze temporali previste dalle risoluzioni di cui sopra. In particolare, l'aumento di capitale generale sarà sottoscritto in cinque rate tra il 2012 e il 2016, sottoscrivendo rispettivamente 2422 azioni nel 2012, 2013, 2014, e 2015 e 3674 azioni nel 2016. Per quanto concerne l'aumento di capitale selettivo le azioni saranno sottoscritte in quattro rate tra il 2012 e il 2015 sottoscrivendo rispettivamente 1300 azioni nel 2012, 2013 e 2014, e 1315 azioni nel 2015.

Conseguentemente, l'onere derivante dai commi 4 e 5 è pari a euro 20.409.249 per il 2012, 2013, e 2014, euro 20.491.500 per il 2015 e euro 20.146,045 per il 2016, alla cui copertura si provvede a valere sulle risorse già destinate, dall'articolo 7, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011, al finanziamento della partecipazione al capitale delle Banche Multilaterali di Sviluppo (BMS), tra cui la Banca Mondiale - BIRS, con le medesime modalità indicate in tale disposizione.

SEZIONE IX

MISURE PER LA NASCITA E LO SVILUPPO DI IMPRESE START-UP INNOVATIVE

Articolo 25

Start-up innovativa e incubatore certificato: finalità, definizione e pubblicità

La disposizione individua nella crescita sostenibile, nello sviluppo tecnologico e nell'occupazione, in particolare giovanile, la finalità della sezione del decreto che disciplina le misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative.

La definizione di impresa *start-up innovativa* fa riferimento al possesso di requisiti che concernono il soggetto che detiene la maggioranza del capitale della *start up innovativa*, il tempo trascorso dalla relativa data di costituzione, il valore della produzione (a quota necessariamente contenuta), la ragione per cui è nata e, quindi, il legame con l'innovazione ad alto valore tecnologico, nonché la gestione degli utili.

Viene individuata, nell'ambito della nozione di impresa start up innovativa, la specifica categoria della *start up a vocazione sociale* caratterizzata per operare in via esclusiva nei settori indicati all'articolo 2 comma 1 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, recante la disciplina dell'impresa sociale.

La norma definisce l'incubatore di impresa *start up innovativa* certificato come una società di capitali di diritto italiano, ovvero una *Societas Europae*, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e ne individua altresì i requisiti.

Si prevede, inoltre, l'istituzione, da parte delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di una apposita sezione speciale del registro delle imprese, stabilendo per le *start-up innovative* e per gli incubatori certificati l'obbligo di iscrizione alla predetta sezione e di successivo aggiornamento delle informazioni con cadenza periodica, al fine di poter beneficiare della disciplina della presente sezione.

L'iscrizione avviene a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico, con obbligo in capo ai medesimi soggetti di aggiornamento periodico di tali informazioni, con cadenza non superiore ai sei mesi.

Le Camere di Commercio provvedono alle predette attività nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente trattandosi di funzioni rientranti nella loro competenze istituzionali.

La disposizione non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri né minori entrate per la finanza pubblica.

Articolo 26**Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l'avvio**

La norma prevede, al comma 1, l'estensione di dodici mesi del periodo di c.d. "rinvio a nuovo" delle perdite (dalla chiusura dell'esercizio successivo alla chiusura del secondo esercizio successivo). Dispone, altresì, nei casi di riduzione al di sotto del minimo legale, di consentire il differimento della decisione sulla ricapitalizzazione entro la chiusura dell'esercizio successivo.

I commi 2 e 3 estendono anche alle imprese start-up innovative costituite in forma di S.r.l., istituti previsti dalla disciplina delle S.p.A., in particolare la libera determinazione dei diritti attribuiti ai soci, attraverso la creazione di categorie di quote anche prive di diritti di voto o con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione.

La disposizione, **al comma 4**, prevede, per le start up innovative, l'esenzione dalla applicazione della normativa relativa alle società di comodo.

Ai fini della determinazione degli effetti di gettito, si è preso in considerazione in via prudenziale un numero di start up pari a 1.500. Considerando un numero complessivo di società di capitali e di persone di circa 2 milioni, il peso teorico delle start up innovative è di circa l' 1 per mille.

Dalle relazioni tecniche originarie risulta che il recupero di gettito annuo di competenza a carico delle società di comodo, comprese le modifiche introdotte dal DL n. 138/2011, è di circa 350 milioni di euro l'anno.

La perdita di gettito, in via prudenziale, è pertanto di circa -0,5 milioni di euro annui

In termini finanziari, si hanno i seguenti effetti:

	2012	2013	2014	2015
IRES/IRAP	0	0	-0,9	-0,5

in milioni di euro

Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 4, pari a 0,9 milioni di euro per il 2014 e a 0,5 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede nell'ambito della disposizione di copertura di cui all'art. 38.

Il comma 5 deroga al regime ordinario che vieta l'offerta al pubblico di quote di S.r.l. e si collega alle proposte di crowd-funding contenute nell'articolo 30 e, in generale, all'obiettivo di facilitare l'accesso al capitale per le imprese start-up innovative, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta.

Il divieto di far ricorso al pubblico risparmio costituisce, infatti, un forte limite allo sviluppo di start-up che non dispongono, nella loro fase iniziale, di una dotazione di capitale sufficiente per costituirsi in forma di S.p.A. (capitale minimo pari a 120.000 Euro), o che intendono crescere senza doversi necessariamente trasformare in S.p.A. Si impedisce alle start-up di cercare attivamente, e con i mezzi offerti dalle moderne tecnologie, soci per far crescere la propria attività anche quando l'offerta sia esente dalle norme sulla sollecitazione all'investimento.

E' quindi previsto che le quote di partecipazione in Start-up innovative costituite in forma di S.r.l. possano essere oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari nei limiti previsti dalle leggi speciali (incluso attraverso l'impiego di funding portal).

Il comma 6 opera una deroga al divieto assoluto di operazioni sulle proprie partecipazioni (stabilito dall'articolo 2474 del codice civile) qualora l'operazione sia effettuata dall'impresa start up innovativa costituita in forma di S.r.l. in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori, componenti dell'organo amministrativo o prestatori di opere o servizi, anche professionali.

Infine, il comma 7 estende all'impresa start-up innovativa e agli incubatori certificati un istituto ammesso nelle S.p.A., in particolare la libera determinazione dei diritti attribuiti ai soci, attraverso l'emissione di strumenti finanziari partecipativi (non imputati a capitale) per consentire la diffusione di pratiche di work-for-equity attraverso l'assegnazione di strumenti partecipativi.

Il comma 8, inoltre, prevede che le *start-up innovative*, dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese di cui all'articolo 39, siano esonerate dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio. L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e dura in ogni caso non oltre il quarto anno di iscrizione.

Considerando l'esiguità delle imprese oggetto della norma, dovuta anche alla loro particolare tipologia, e tenendo conto del fatto che una agevolazione, per i diritti e le imposte sopra indicate, per le nuove società a responsabilità limitata semplificata già è in vigore, **si ritiene che le minori entrate annue derivanti dal mancato pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria siano di trascurabile entità.**

Articolo 27

Remunerazione con strumenti finanziari della start-up innovativa e dell'incubatore certificato

La proposta normativa in esame dispone che in caso di assegnazione agli amministratori, ai dipendenti e ai collaboratori delle imprese start-up innovative e degli incubatori certificati di azioni, quote, titoli, diritti, opzioni o strumenti finanziari nel contesto di un piano di incentivazione, il reddito di lavoro derivante dall'attribuzione di tali strumenti finanziari o diritti non concorre alla formazione del reddito imponibile di tali soggetti.

Sulla base di dati di fonte ANCI, si ipotizza in via prudenziale un numero di 1.000 Start up innovative (sottosocietà dell'intera platea di società), con un fatturato medio pro-capite di 3 milioni di euro, per un fatturato totale pari a 3.000 milioni di euro.

Si ipotizza, inoltre, che la spesa per personale e consulenze sia pari ad 1/3 del fatturato e che il reddito derivante dall'assegnazione degli strumenti finanziari in oggetto sia pari al 10% di tale spesa, quindi pari a 100 milioni di euro. Applicando un'aliquota marginale media del 35%, si ottiene una perdita di gettito IRPEF di competenza annua pari a -35 milioni di euro e una perdita di addizionale regionale e comunale pari rispettivamente a -1,5 e -0,4 milioni di euro.

In termini finanziari, con decorrenza dal periodo d'imposta 2013, si hanno i seguenti effetti (in milioni di euro):

	2013	2014	2015
IRPEF	-29,6	-35,0	-35,0
Addizionale regionale	0,0	-1,5	-1,5
Addizionale comunale	0,0	-0,5	-0,4
Totale	-29,6	-37,0	-36,9

Per quanto attiene alle **minori entrate contributive** derivanti dalla disposizione in esame, le stesse, sulla base delle valutazioni dell'INPS, considerando un'aliquota media ponderata per i lavoratori dipendenti, per gli amministratori e per i collaboratori continuativi, sono **stimate in 38 milioni di euro annui.**

Alla copertura degli oneri derivanti dalla disposizione si provvede nell'ambito della disposizione di copertura finanziaria di cui all'art. 38.

Articolo 28

Disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato in start-up innovative

Commi 1-5 La disposizione introduce misure volte a favorire l'assunzione di lavoratori da parte di start-up innovative, per il periodo di quattro anni dalla data di costituzione delle predette società. La instaurazione di contratti di lavoro a tempo determinato, finalizzati al conseguimento dell'oggetto sociale dell'impresa start-up, consente di ritenere rispettato il "vincolo causale" di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 2001.

In questa prospettiva, vengono stabiliti gli specifici limiti di durata minima e massima dei contratti di lavoro a tempo determinato, nonché le specifiche modalità di successione di più contratti. In particolare, si prevede che in caso di successione di più contratti a termine, che comporti il superamento dei limiti di cui al comma 3, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato.

Commi 7-9

Vengono altresì individuate modalità per la determinazione della retribuzione da corrispondere ai lavoratori assunti da una società start-up, anche attraverso apposite iniziative lasciate alla contrattazione collettiva e all'autonomia delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Comma 10.

Da ultimo, nella logica propria della riforma del lavoro di cui alla legge n. 92 del 2012 e del sistema di monitoraggio dalla medesima previsto, anche l'intervento di cui al presente articolo sarà oggetto del citato monitoraggio in relazione agli effetti in materia di promozione delle start-up innovative.

Articolo 29

Incentivi all'investimento in start-up innovative

In primo luogo la proposta normativa in esame dispone che i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche possono fruire, per gli anni 2013, 2014 e 2015, di una detrazione d'imposta pari al 19% delle somme investite in imprese start-up innovative (25% per quelle a vocazione sociale o operanti in ambito energetico). L'investimento massimo agevolato è di 500 mila euro per periodo d'imposta, con il vincolo che deve essere mantenuto per almeno 2 anni.

Secondo i dati AIFI, nel corso del 2011 sono state registrate nel mercato italiano del venture capital nuove operazioni per un controvalore complessivo pari a 82 milioni di Euro, ben più basso di quello registrato in media nelle altre principali economie europee (Francia, Germania e Regno Unito). Volendo immaginare un potenziale di investimento al livello di questi dati medi, l'ammontare ipotizzato è di 400mln di euro, ripartito in 100mln investiti da persone fisiche e 300 mln investito da persone giuridiche.

Sulla base di dati pubblicati dall'AIFI e dall'IBAN, pertanto, si ipotizza in via prudenziale un ammontare annuo di investimenti nelle imprese da parte delle persone fisiche in oggetto pari a 100 milioni di euro. Nell'ipotesi prudenziale che ciascuna somma investita non superi il tetto di 500 mila euro previsto, che le start up a vocazione sociale o operanti in ambito energetico siano un quarto del totale e che per tutti i soggetti interessati risultino rispettate le condizioni previste dalla norma in esame al fine della fruizione dell'agevolazione (mantenimento dell'investimento per almeno 2 anni), si stima, considerando la detrazione del 19% (o del 25%), una perdita di gettito IRPEF di competenza annua pari a -20,5 milioni di euro.

In termini finanziari risultano i seguenti effetti finanziari:

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
IRPEF	0,0	-35,9	-20,5	-20,5	+15,4	0,0

in milioni di euro

Relativamente alle persone giuridiche, per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015, l'intervento prevede che il 20% della somma investita nel capitale sociale di una o più imprese Start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in imprese Start-up innovative, non concorra alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (Ires).

L'unico vincolo all'incentivo è quello che fissa quale investimento massimo deducibile, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 1,8 mln di euro, da mantenere per almeno due anni.

Sono naturalmente esclusi dal beneficio gli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in imprese start-up innovative e le start-up innovative stesse.

Per le start-up a vocazione sociale e di start-up che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico tale percentuale è elevata al 27 per cento. Anche in questo caso si ipotizza in via prudenziale che la quota interessata sia il 25%¹.

Utilizzando in via prudenziale una aliquota Ires ordinaria media elevata, del 26%, la perdita di gettito annua di competenza dal 2013 al 2015 è pari a circa 300 X (20% X 75% + 27% X 25%) X 26% = -17 milioni di euro. di cassa, nel 2014, tale perdita - con un acconto del 75% - è pari a circa 30 milioni di euro.

In termini finanziati risultano i seguenti effetti finanziari:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
IRES	0,0	0,0	-30	-17	-17	+13	0,0

in milioni di euro

* * *

Nel complesso la disposizione comporta i seguenti effetti finanziari:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
IRPEF/IRES	0,0	0,0	-65,9	-37,5	-37,5	+28,4	0,0

in milioni di euro

Alla copertura degli oneri derivanti dalla disposizione, si provvede nell'ambito della disposizione di copertura di cui all'art. 38.

Articolo 30

¹ Secondo i dati AIFI nel 2011 il numero di investimenti realizzati nel settore energia ed utilities è stato circa il 15% del totale

Raccolta di capitali di rischio tramite portali on line e altri interventi di sostegno per le start-up innovative

La disposizione detta una disciplina per la raccolta di capitale di rischio da parte delle imprese *start-up innovative* attraverso portali online (c.d. *crowdfunding*), introducendo una modalità innovativa di raccolta di capitale, volta ad agevolare l'investimento in tali società. La relativa regolamentazione si caratterizza per la riduzione degli oneri di *compliance*.

Al comma 1, la norma introduce la nozione di portale per la raccolta di capitali per le imprese *start-up innovative*.

Al comma 2, la disposizione definisce la figura del gestore di portali per la raccolta di capitali per imprese *start-up innovative*, con l'istituzione del relativo registro e la definizione della disciplina applicabile. Per i soggetti iscritti in tale registro sono previsti (i) oneri autorizzativi e regolamentari semplificati rispetto a quelli generalmente applicabili per i soggetti che svolgono servizi di investimento e (ii) un regime derogatorio degli obblighi di comportamento e della disciplina della promozione e collocamento a distanza di servizi e strumenti finanziari.

Al comma 3, la disposizione coordina la normativa in materia di offerta al pubblico di prodotti finanziari con le offerte condotte esclusivamente attraverso i portali per la raccolta di capitali. La Consob è delegata ad emanare la disciplina applicabile alle offerte condotte esclusivamente attraverso i portali per la raccolta di capitali, al fine di tutelare gli investitori diversi dai clienti professionali.

Il comma 6 è volto a intensificare gli interventi del Fondo di garanzia a sostegno dell'accesso al credito delle *start-up innovative*, e degli incubatori certificati, fermo restando il rispetto degli equilibri di finanza pubblica, che sarà assicurato nell'ambito del decreto attuativo della disposizione.

Il comma 7 include anche le imprese *start-up innovative* operanti in Italia tra le imprese destinatarie dei servizi messi a disposizione dall'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di cui articolo 14, comma 18, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.

Inoltre, vengono individuati i servizi forniti dall'Agenzia ai suddetti soggetti, indicando l'assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia, ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali, e l'attività volta a favorire l'incontro delle *start-up innovative* con investitori potenziali per le fasi di *early stage capital* e di capitale di espansione.

La disposizione non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri né minori entrate per il bilancio dello Stato in quanto le attività affidate alla Consob ed all'ICE rientrano nelle loro competenze istituzionali e possono essere realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 31***Composizione e gestione della crisi nell'impresa start-up innovativa, decadenza dei requisiti e attività di controllo***

L'intervento è volto a disciplinare il fenomeno della crisi aziendale della start up innovativa tenendo conto dell'elevato rischio economico assunto da chi decide di fare impresa investendo in attività ad alto livello di innovazione.

La scelta è quella di sottrarre le società start-up alle procedure concorsuali vigenti, prevedendo il loro assoggettamento, in via esclusiva, alle procedure concorsuali previste dal capo II della legge n. 3 del 2012. L'esenzione in parola opera, naturalmente, in presenza della qualifica di *start up innovativa* e in particolare soltanto nel corso dei primi quattro anni dalla costituzione della società. L'obiettivo perseguito è quello di contrarre i tempi della liquidazione giudiziale della start-up in

crisi, approntando un procedimento semplificato rispetto a quelli previsti dalla legge fallimentare fondato non sulla perdita di capacità dell'imprenditore ma, piuttosto, sulla mera segregazione del patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori concorsuali..

Inoltre la disposizione dispone che, al fine di vigilare sul corretto utilizzo delle agevolazioni e sul rispetto della disciplina di cui alla sezione IX del provvedimento, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, secondo le modalità previste dall'articolo 25 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che opera nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La disposizione non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri né minori entrate per il bilancio dello Stato.

Articolo 32

Pubblicità e valutazione dell'impatto delle misure

Comma 1. La disposizione prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero dello sviluppo economico, promuova un concorso per una campagna di sensibilizzazione a livello nazionale, al fine di stimolare una maggiore consapevolezza pubblica sulle opportunità imprenditoriali legate all'innovazione.

All'attuazione di tale disposizione le amministrazioni interessate provvederanno nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Commi 2-7 La norma, inoltre, conferisce all'ISTAT il compito di provvedere alla raccolta e all'aggiornamento regolare dei dati necessari per compiere una corretta e piena valutazione dell'impatto, in particolare sulla crescita e l'occupazione, delle misure volte a favorire la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative. Così come prevede l'istituzione di un sistema di monitoraggio e valutazione permanente presso il Ministero dello sviluppo economico.

Viene, infine, stabilito che il Ministro dello sviluppo economico, a partire dal 2014, dovrà presentare entro il primo marzo di ogni anno una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di start up innovative, mettendo in rilievo soprattutto l'impatto di tali norme sulla crescita e l'occupazione.

Per l'espletamento dei compiti affidati all'ISTAT di raccolta e aggiornamento dei dati è previsto uno stanziamento pari a 150 mila euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, alla cui copertura si provvede nell'ambito della disposizione di copertura finanziaria di cui all'art. 38.

Sezione X

Ulteriori misure per la crescita del Paese

Articolo 33

Disposizioni per incentivare la realizzazione di nuove infrastrutture

Commi 1-3

La disposizione è volta a favorire la realizzazione di nuove opere infrastrutturali di importo minimo di 500 milioni di euro, mediante l'utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2015 e per le quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto e a condizione che risulti, secondo le procedure indicate dalla norma stessa, la non sostenibilità del piano economico finanziario. Nella sussistenza di tali presupposti viene riconosciuto al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico privato, ivi comprese le

società di progetto, un credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP generate in relazione alla costruzione e gestione dell'opera.

Oltre a riguardare la fase della costruzione dell'opera tale credito di imposta può riguardare anche parte della gestione dell'opera, limitatamente al tempo necessario a raggiungere l'equilibrio del piano economico finanziario, e non può superare il limite massimo del 50% del costo dell'investimento. Infine, la disposizione prevede che il credito di imposta è posto a base di gara per l'individuazione dell'affidatario del contratto di partenariato pubblico privato.

Inoltre la disposizione interviene all'articolo 18 della legge n. 183/2011 estendendo le agevolazioni ivi previste anche per la realizzazione di infrastrutture incluse in piani o programmi di amministrazioni pubbliche previsti a legislazione vigente, , nonché per le infrastrutture di interesse strategico già affidate o in corso di affidamento con contratti di partenariato pubblico privato.

In considerazione del fatto:

- che la finalità della norma è quella di consentire – attraverso il credito di imposta a favore del realizzatore privato - la realizzazione di nuove infrastrutture che non sarebbero realizzate a causa della non sostenibilità dell'investimento, presupposto necessario per le operazioni di partenariato pubblico-privato;
- che il credito di imposta è circoscritto alle opere non sostenibili sotto il profilo economico finanziario che lo diverrebbero in virtù del riconoscimento del credito di imposta a favore del realizzatore;
- che ai fini dell'ammissibilità dei benefici richiesti è effettuata una valutazione tecnica in relazione alla capacità del piano economico - finanziario di porsi in equilibrio con il concorso del credito di imposta, demandata al CIPE, con propria delibera, previo parere del Nars, relativamente alle nuove opere. Con la medesima delibera sono individuati i criteri e le modalità per l'accertamento, determinazione e monitoraggio del credito d'imposta nonché per la rideterminazione della misura in caso di miglioramento dei parametri posti a base del piano economico-finanziario. Per le opere già affidate o in corso di affidamento il Cipe, previo parere del Nars, determina l'importo del contributo pubblico a fondo perduto, l'ammontare delle risorse disponibili e le modalità e i criteri per la rideterminazione della misura delle agevolazioni in caso di miglioramento dei parametri posti a base del piano economico-finanziario.
- che il credito di imposta – che può riguardare sia la fase della costruzione che di gestione dell'opera - opera limitatamente alla misura necessaria al conseguimento della sostenibilità del piano economico finanziario fino a porlo in una situazione di equilibrio diversamente non raggiungibile;
- e che, infine, tale credito non può superare il limite massimo del 50% del costo dell'investimento

si ritiene che le misure previste in favore del soggetto privato che realizza l'investimento **possano non comportare effetti negativi sulla finanza pubblica, qualora sia verificato che nelle singole fattispecie cui si applicheranno, esse consentano di conseguire un maggior gettito che, in assenza della realizzazione dell'opera, non si sarebbe prodotto.**

A tale fine, l'ultimo periodo del comma 2 ed il comma 3 prevedono un meccanismo di valutazione dei criteri e modalità per la determinazione del contributo dello Stato ovvero credito di imposta e per il monitoraggio, volti ad accertare che non sussistano impatti sulla finanza pubblica e che lo stesso contributo/credito d'imposta sia commisurato alla effettiva necessità di equilibrio del PEF, tenuto conto dei parametri di base e della loro variabilità. Si prevede, inoltre, la possibilità di rideterminare la misura delle agevolazioni in caso di miglioramento dei parametri posti a base del PEF.

Si segnala, infine, che l'incremento dei componenti del Nars non determina oneri atteso che ai sensi del D.P.C.M. 25/10/2008 e successive modificazioni i compensi sono previsti solo nei confronti degli esperti e non per i componenti del Nucleo.

Pertanto, i predetti commi da 1 a 3 sono verificati a condizione che vengano inserite nel testo dell'articolo le modifiche procedurali riportate in calce alla verifica.

Al **comma 4**, si prevede che, per i primi 10 anni di gestione della nuova tratta Cecina - Civitavecchia dell'autostrada Livorno-Civitavecchia, sia trasferito alla Regione Toscana una quota fino al 75% del canone annuo versato ai sensi dell'articolo 1, comma 1020, legge 296/2006, che prevede che il concessionario versi un canone fissato nella misura del 2,4% dei proventi netti da pedaggio.

La disposizione comporta un trasferimento dell'ammontare massimo di 15 milioni di euro all'anno, tenuto conto che il 2,4% dei proventi netti da pedaggio per la nuova tratta Cecina - Civitavecchia dell'autostrada Livorno-Civitavecchia, è stimato pari a complessivi 20 milioni di euro l'anno.

L'importo di 15 milioni di euro corrisponde infatti al 75% dei predetti 20 milioni corrispondenti al canone fissato dall'articolo 1, comma 1020, legge 296/2006.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si tratta di finalizzare una quota delle nuove entrate in termini di canoni che perverranno a seguito della realizzazione dell'opera.

Commi 5-7 viene autorizzata la spesa di 3,7 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2,6 milioni di euro annui fino all'anno 2020 per la realizzazione di apprestamenti e dispositivi info-operativi e di sicurezza idonei a garantire il supporto e la protezione del personale impiegato anche nelle attività internazionali di contrasto alla pirateria. Alla copertura dei predetti oneri si provvede:

- quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2012, mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, versate nell'anno 2012 e non ancora riassegnate al fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace previsto dall'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tal fine le predette somme sono riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa;

- quanto a 2,6 milioni di euro annui dal 2013 al 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Articolo 34

Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti, e i servizi pubblici locali e valorizzazione dei beni culturali.

La previsione di cui al **comma 1** del presente articolo dispone una proroga del termine della gara per la concessione integrata del progetto Sulcis, di cui all'articolo 38 della legge 23 luglio 2009, n. 99, la quale si rende necessaria per garantire il tempo indispensabile per la conclusione dell'esame da parte della Commissione europea della compatibilità dell'aiuto di Stato previsto. Tale esame è attualmente in corso e rappresenta l'elemento giustificativo della fattibilità del progetto e sul quale si decideranno le adesioni alla gara stessa.

Nel merito, la possibilità di realizzare un intervento di elevata valenza tecnologica ed industriale in ambito europeo, permetterà di sperimentare la filiera corta miniere-centrale termoelettrica- impianto di cattura e stoccaggio della CO₂ con l'utilizzo di carbone di basso rango che rappresenta un modello di sistema di gestione energetica che potrà essere replicato in altre situazioni analoghe con rilevanti implicazioni commerciali.

Ai sensi di una recente pronuncia della Commissione europea si dispone, inoltre, la proroga di tre anni della scadenza del servizio di intersemplicità per la sicurezza del sistema elettrico nazionale nelle isole maggiori. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas aggiornerà le condizioni del servizio per il nuovo triennio.

Dall'attuazione di tali disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al **comma 2** è introdotta una disposizione concernente l'Arsenale di Venezia. Con l'articolo 3, comma 19-bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135 -"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa" è stata trasferita al Comune di Venezia la "proprietà del compendio immobiliare dell'Arsenale di Venezia, fatto salvo che per le porzioni utilizzate dal Ministero della Difesa per i propri compiti istituzionali".

Il Comune, al fine della valorizzazione del compendio immobiliare, procede mediante l'affidamento della gestione e dello sviluppo dello stesso alla Arsenale di Venezia S.p.A. I beni che costituiscono il compendio di che trattasi saranno consegnati, alla menzionata Società, dalla Agenzia del Demanio, previa operazioni di perimetrazione da effettuarsi da parte della medesima Agenzia d'intesa con il Ministero della Difesa.

Nella richiamata norma non si è tenuto conto della circostanza che parte dell'Arsenale Nord è stata destinata ad ospitare il Centro Operativo per la manutenzione e gestione delle opere di regolazione delle maree (Sistema MOSE), finalizzate alla salvaguardia della città di Venezia e della sua laguna. Da qui l'esigenza di escludere, dai beni oggetto di trasferimento, quelli direttamente asserviti alla gestione e manutenzione del Sistema MOSE, con l'inserimento del Ministero infrastrutture e trasporti tra i soggetti che partecipano alle operazioni di perimetrazione.

La norma, costituendo una misura di carattere meramente procedimentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto interviene su procedimenti per i quali risultano già stanziati risorse pubbliche ed anzi a tutela dell'efficace conclusione degli stessi.

Dai **commi da 3 a 6** si prevedono interventi relativi alle risorse ENAC. L'onere derivante dall'attuazione della disposizione normativa finalizzata all'assunzione di n. 20 piloti professionisti, è stato complessivamente quantificato a regime in 2 milioni di euro per anno.

Alla copertura di tale spesa l'ENAC provvederà mediante l'utilizzo di risorse proprie derivanti da quanto stabilito dall'articolo 7 del d.lgs.250/97 e in particolare dalla fatturazione delle prestazioni rese agli utenti dal personale oggetto del presente provvedimento, mentre per la contropartita degli effetti finanziari si provvede mediante utilizzo del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Le retribuzione corrisposta agli interessati sarà quella già prevista per gli ispettori di volo del vigente CCNI del personale non dirigente dell'Ente

A tal fine, è stata predisposta l'allegata tabella retributiva relativa alla stima della spesa conseguente al trattamento economico complessivo annuo per le 20 unità di personale da impiegare quale ispettore di volo. Esse riporta tutte le voci stipendiali che concorrano al relativo trattamento economico.

E' di tutta evidenza che per l'anno 2012 l'onere sarà rapportato al periodo di effettiva costituzione del rapporto di lavoro.

**DIREZIONE DEL PERSONALE
TRATTAMENTO ECONOMICO
STIMA COSTO ANNUO 20 UNITA' ISPETTORI DI VOLO**

Qualifica	N° unità	Stip. Tab. Mese	I.V.C. Mese dal 01/07/10	IND.ENTE Mese	IND.TA' OP. 24% Mese	IND.TA' AER.CA Mese	Ind.exart.65 lett.c CCNL Mese	Ind. xx art.65 lett. g CCNL Mese	RETR.NE ORD. TOTALE MESE SINGOLA UNITA'	RETR. ACC. TOTALE MESE SINGOLA UNITA'	IMPORTO TOTALE ANNUO SINGOLA UNITA'	IMPORTO TOTALE ANNUO 20 UNITA'	IMPORTO TOTALE ANNUO A LORDO ONERI RIFLESSI 24,20% - 8,50%	ACC.TO TFR 6,91% ANNUO	Costo Ticket Eff.	IMPORTO TOTALE SPESA ANNUA 20 UNITA'
C 3	2 0	2.29 0,58	17, 18	268 ,64	445 ,89	516 ,85	222 ,94	1.86 2,15	2.30 7,76	3.31 6,47	69.7 98,4 8	1.395. 969,54	1.852. 451,57	59.6 91,2 4	71.9 84,9 6	1.984. 127,78

Ai **commi da 7 a 9** sono dettate disposizioni in materia di ANAS. La disposizione di cui al **comma 7** è volta a consentire l'effettiva operatività del trasferimento delle funzioni di concedente della rete stradale e autostradale di interesse nazionale da parte di Anas, prevedendo che unitamente alle predette funzioni transitino nell'Amministrazione, oltre alle risorse strumentali, umane e finanziarie relative ad IVCA (struttura di Anas deputata a compiti di ispezione e vigilanza sulle concessionarie autostradali), anche le risorse delle strutture di Anas attualmente impiegate nelle funzioni proprie del concedente che consistono in compiti e attività ulteriori rispetto a quelli di vigilanza.

Dalla disposizione in esame non derivano nuovi né maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il trasferimento di risorse è accompagnato dal contestuale trasferimento delle risorse finanziarie necessarie a compensare i maggiori costi delle unità aggiuntive di personale.

Le disposizioni di cui ai **commi 8 e 9**, invece, sono volte a far fronte alle difficoltà finanziarie di Anas, prevedendo, al co. 7, al fine di ridurre l'esposizione debitoria di ANAS nei confronti delle imprese, la possibilità di utilizzare, in via transitoria e a titolo di anticipazione, 400 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo Centrale di Garanzia e, al comma 8, la possibilità di erogare alla medesima Società, nelle more del completamento delle procedure contabili relative alle spese di investimento sostenute da ANAS S.p.A., le disponibilità in conto residui esistenti sul pertinente capitolo di bilancio per i Contratti di programma 2007, 2008 e 2009. Dalle predette disposizioni non derivano nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto al comma 8 è previsto il reintegro delle somme utilizzate in via anticipazione entro il 31 dicembre 2012, mentre, relativamente al comma 9, viene consentito l'utilizzo di risorse già previste a legislazione vigente.

Al **comma 10**, sono introdotte misure in materia di Fondo Revocle. Scopo della norma è quello di consentire l'attuazione del comma 6 dell'articolo 32 del D.L. n. 98/2011, prevedendo il meccanismo per far affluire al Fondo di cui al medesimo comma, le risorse derivanti dalla revoca dei finanziamenti, per i quali ricorrono i requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4 del citato articolo 32, al fine di poter utilizzare tutte le quote annuali disponibili dei contributi pluriennali oggetto dei medesimi finanziamenti. **La norma non determina nuovi né maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Con i **commi 11 e 12** vengono dettate disposizioni in materia di diritto per le Regioni e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti e di durata delle concessioni di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo. **Tali norme non comportano ulteriori oneri per il Bilancio dello Stato.**

Le disposizioni contenute nei **commi da 13 a 18** hanno la finalità di assicurare il rispetto del diritto dell'Unione europea e la certezza delle regole in materia di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica a tutela del mercato, degli utenti e della concorrenza. **La norma non comporta ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.**

Il **comma 19** prevede la proroga del termine di immissione sul mercato di sacchetti non biodegradabili. **La norma non comporta nuovi né maggiori oneri per il bilancio dello Stato.**

Comma 20. La disposizione prevede che gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso al sistema museale sito nell'isola di Caprera dedicato a Giuseppe Garibaldi, comprendente il Museo del Compendio Garibaldino e il memoriale custodito nell'ex forte Arbuticci, nonché quelli derivanti dalla vendita dei biglietti degli ascensori esterni panoramici del Monumento a Vittorio Emanuele II in Roma, a decorrere dall'anno 2013 siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, al fine di assicurare la gestione, manutenzione e restauro conservativo per la migliore valorizzazione e fruizione di detti complessi monumentali.

Considerando l'ammontare degli introiti incassati nell'ultimo triennio, a decorrere dal 2013 si può stimare che i proventi incassati annualmente e riassegnabili interamente al predetto Ministero ammontino a 1.770.000 euro.

Al relativo onere, pari 1.770.000 euro annui a decorrere dal 2013, si provvede ai sensi dell'articolo 38 del presente provvedimento.

Il **comma 21** prevede che le somme versate entro il 9 ottobre 2012 all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi delle disposizioni indicate nell'allegato 1 ivi richiamato, somme che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non sono state riassegnate alle pertinenti unità previsionali, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. Tale disposizione determina un recupero di risorse di euro 121.697.300, utilizzato a copertura dell'onere recato dal comma 2.

Il **comma 22**, prevede un minor recupero per l'anno 2012 al bilancio dello Stato della differenza tra il gettito ICI e il gettito IMU 2012 ad aliquota base, per l'importo di 120 milioni di euro.

Articolo 35

Desk Italia - Sportello Unico Attrazione Investimenti Esteri

La norma si propone di identificare un unico punto di coordinamento per i soggetti imprenditoriali esteri che abbiano il proposito di investire in Italia, attraverso l'istituzione di un soggetto interno al Ministero dello Sviluppo economico che operi con funzione di raccordo tra tutti i principali attori del contesto di riferimento attraverso personale proprio, anche proveniente dall'ex ICE, nonché avvalendosi di personale dell'Agenzia ICE e dell'Agenzia Invitalia e pertanto, **senza ulteriori oneri per la finanza pubblica**, secondo gli indirizzi della cabina di regia di cui al decreto legge n. 98 del 2011.

Al Desk (Sportello) Italia vengono affidate funzioni di coordinamento rispetto agli altri soggetti che operano nel settore, anche attraverso il potere di convocazione di apposite conferenze di servizi secondo lo schema dettato dagli articoli 14 e seguenti della legge 241 del 1990 nonché, per le ipotesi di crisi industriale complessa, dall'articolo 27, comma 4, del decreto legge n. 83 del 2012 (legge n. 134 del 2012).

Stante l'opportunità di scongiurare che significativi investimenti provenienti dall'estero e approdati al Desk (Sportello) Italia subiscano battute d'arresto a livello di attuazione locale, viene prevista la necessaria individuazione da parte delle Regioni, entro un breve termine, di un apposito Ufficio tra quelli già operativi nell'ambito delle rispettive articolazioni, **con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente**, con specifici compiti di interlocuzione e raccordo rispetto al Desk Italia, e con potere di convocare e presiedere conferenze di servizi limitatamente agli investimenti di interesse locale.

Nell'ottica della sempre maggiore semplificazione della materia, viene poi affidato al Desk (Sportello) Italia un pertinente potere di impulso normativo con cadenza annuale.

Si provvede infine ad una revisione della disposizione che disciplina le competenze degli organi di vertice dell'Agenzia - ICE.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 36

Misure in materia di confidi, strumenti di finanziamento e reti d'impresa

La norma proposta ai commi 1 e 2 - che non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato - è volta a consentire ai confidi di rafforzarsi patrimonialmente per poter continuare a svolgere il ruolo di sostegno alle PMI, divenuto essenziale nel corso della crisi, e procedere nel processo di evoluzione in intermediari vigilati intrapreso da molti di essi riconoscendogli la facoltà di imputare al fondo consortile o al capitale sociale i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Si tratta di risorse che fanno già parte dei mezzi propri dei confidi - sono esclusi i fondi pubblici da essi semplicemente gestiti - ma sulle quali potrebbero gravare dei vincoli di destinazione (per esempio territoriali) che non consentono di utilizzarli a presidio dei rischi complessivamente assunti. Attraverso la destinazione di tali contributi al fondo o capitale tali vincoli verrebbero fatti cadere ope legis.

Il campo di applicazione della misura è circoscritto a:

- i confidi sottoposti a vigilanza diretta da parte della Banca d'Italia, attualmente iscritti nell'elenco di cui all'articolo 107 TUR e, in futuro, nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 TUR;

- i confidi che, pur non essendo iscritti nel citato elenco, hanno conseguito un significativo rafforzamento patrimoniale e organizzativo a seguito di i) processi di aggregazione già realizzati dal primo gennaio 2007, ii) ovvero che verranno completati entro il prossimo 31 dicembre 2013. Quest'ultima disposizione, diretta a incentivare tali processi di aggregazione, ripropone l'analoga disposizione contenuta all'articolo 1, co. 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), i cui effetti sono però scaduti a giugno 2008.

Comma 3

La disposizione in esame modifica l'articolo 32 del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012 per ciò che riguarda gli strumenti di finanziamento delle imprese.

In particolare, la lettera a) sostituisce il comma 8 del citato articolo 32 del D.L. n. 83/2012, prevedendo che ai fini della disapplicazione per le nuove emissioni della specifica indeducibilità degli interessi passivi prevista dall'art. 3, comma 115, della L. 28 dicembre 1995, n. 549 è stata introdotta una soglia di rilevanza nella misura del 2% del capitale o del patrimonio sociale, sotto la quale non occorre verificare che l'investitore qualificato non sia socio.

In merito, si evidenzia che in sede di relazione tecnica all'articolo 32 del D.L. n. 83/2012, in via prudenziale, era stato già considerato l'intero ammontare degli interessi indeducibili, ai sensi dell'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come risultante dal modello UNICO2011. Pertanto, **non si ascrivono ulteriori effetti finanziari** rispetto a quelli già stimati al momento dell'introduzione dell'agevolazione in esame.

Relativamente alla lettera b) si prevede l'applicazione del regime di esenzione dalla ritenuta di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 239/96 alle cambiali finanziarie anche se emesse da emittenti non quotati.

Al riguardo, si ritiene che la norma in esame **non comporti ulteriori effetti negativi di gettito** rispetto a quanto già previsto con l'articolo 32 del D.L. n. 83/2012. Infatti, anche in questo caso, si osserva che in sede di relazione tecnica, prudenzialmente, erano stati già considerati tutti gli interessi sulle cambiali finanziarie emesse dalle "altre società" (non quotate né banche), ai fini della

stima degli effetti di gettito relativi all'applicazione del regime di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 239/96 alle cambiali finanziarie.

Le altre lettere del comma 3 dell'articolo in esame rivestono carattere chiarificatorio e, pertanto, non si ascrivono effetti.

Il **comma 4** interviene per chiarire la portata della norma contenuta nel recente decreto legge n. 83/2012, che ha introdotto il principio della soggettività giuridica dei contratti di rete al fine di rendere semplice e univoca la possibilità che le imprese partecipanti alla rete, su base volontaria, chiedano il riconoscimento della soggettività giuridica. **La disposizione, di carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Al **comma 5**, vengono semplificati per il settore agricolo gli adempimenti pubblicitari per l'iscrizione del contratto di rete nel registro delle imprese. **La disposizione, di carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

La disposizione al **comma 6** è volta ad integrare gli obiettivi perseguiti da Simest S.p.a., ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 24 aprile 1990, n. 100 "Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero". In particolare, al fine di rafforzare le azioni di promozione dei prodotti italiani nei mercati internazionali, è prevista la possibilità che Simest S.p.a. partecipi al capitale sociale di società commerciali, con sede anche in Italia, specializzate nella valorizzazione e commercializzazione all'estero dei prodotti italiani. **La disposizione non comporta nuovo o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto tale nuovo obiettivo verrà perseguito da Simest S.p.a. nell'ambito delle risorse già disponibili e compatibilmente con le altre finalità già attribuite alla predetta società.**

Le disposizioni di cui al **comma 7** prevede una modifica in materia di procedimento di concessione per lo sfruttamento idroelettrico ai fini della produzione di energia, allo scopo di semplificare la procedura per l'installazione di piccoli impianti complementari ad opere che già dispongono di una concessione di derivazione per uso irriguo e di bonifica. La modifica agevola i consorzi nell'utilizzo delle opere esistenti, con maggiore efficienza. **La disposizione, di carattere procedimentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Comma 8.

La disposizione modificando l'articolo 2 del Decreto legislativo 29 marzo 2004, ridefinisce i confini di operabilità delle società agricole e degli imprenditori agricoli professionali.

La modifica concede alle società agricole di esercitare, oltre alle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile specifiche dell'attività agricola, le attività di locazione, comodato e affitto di fabbricati ad uso abitativo, nonché di terreni e di fabbricati ad uso strumentale alle attività agricole, purché tale attività sia marginale rispetto all'esercizio dell'attività, vale a dire che i ricavi generati da tale attività devono essere inferiori al 10 per cento dei ricavi complessivi.

La proposta normativa permette agli imprenditori agricoli professionali di evitare situazioni di contenzioso con la Pubblica Amministrazione circa l'esclusività dell'esercizio dell'attività agricola. Infatti, la normativa vigente, prevedendo l'esclusività dell'attività, non permette alle società agricole di esercitare anche se marginalmente attività diverse da quelle previste dall'articolo 2135 del Codice Civile, pena la perdita delle agevolazioni connesse. Conseguentemente la modifica normativa rende compatibili queste nuove attività all'esercizio di quella agricola purché siano occasionali o marginali.

Dal punto di vista fiscale la disciplina vigente prevede che detti redditi vengano assoggettati alla disciplina del reddito d'impresa anche per i contribuenti che determinano il reddito secondo quanto previsto dall'articolo 32 del TUIR (determinazione del reddito secondo il criterio "catastale").

Considerando che la fattispecie in oggetto appare di occasionale ricorrenza, così come appaiono rivestire marginalità i possibili ricavi generati dalle nuove attività esercitabili dagli imprenditori agricoli professionali (limitati al 10 per cento dei ricavi complessivi), si ritiene che **gli effetti di gettito connessi siano di trascurabile entità.**

La norma di cui ai **comma 9 e 10** decreta l'immediata cessazione dell'operatività del comitato tecnico il quale, in base alla legislazione vigente, permane in vita per le sole attività residuali della legge 46/82 e comunque non oltre il 2015. Tale scelta è coerente con l'istituzione del fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto legge n. 83 del 2012, in base al quale stanno per essere adottate nuove modalità di gestione delle misure per l'innovazione tecnologica per cui il comitato non si palesa più necessario. **La disposizione, pertanto, non comporta aggravii per la finanza pubblica e non richiede copertura finanziaria.**

Articolo 37

Finanziamento delle agevolazioni in favore delle imprese delle Zone Urbane ricadenti nell'Obiettivo Convergenza

Destinatario delle esenzioni fiscali e contributive previste dalla norma sono le micro e piccole imprese localizzate nelle Zone Urbane individuate dalla Delibera CIPE n. 14/2009, ricadenti nei territori delle quattro regioni dell'Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), ossia nelle Zone Urbane ricadenti nei comuni di:

- 1) Crotone;
- 2) Rossano Calabro;
- 3) Lamezia Terme;
- 4) Mondragone;
- 5) Napoli;
- 6) Torre Annunziata;
- 7) Andria;
- 8) Lecce;
- 9) Taranto;
- 10) Catania;
- 11) Erice;
- 12) Gela.

La norma non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato dal momento che, per il finanziamento della misura, sarebbero utilizzate, a seguito della riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di Azione Coesione, esclusivamente risorse provenienti da Programmi comunitari. In ogni caso, le risorse che saranno destinate alla misura rappresenteranno un tetto massimo di spesa, secondo le modalità stabilite con il decreto di attuazione di cui al comma 4.

In merito all'impatto atteso, nell'ipotesi che, a seguito della predetta riprogrammazione, siano attivate risorse per 100 milioni di euro da destinare al finanziamento delle agevolazioni previste dalla norma, sarebbe possibile agevolare, assumendo che le imprese potenziali beneficiarie chiedano le esenzioni fiscali e contributive nella misura massima consentita dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti *de minimis*, non meno di 500 micro e piccole imprese.

Articolo 38 Disposizioni finanziarie

Comma 1 (disciplina fiscale e contributiva vettori esteri). La norma prevede che ai fini del diritto aeronautico, l'espressione "base" identifica un insieme di locali ed infrastrutture a partire dalle quali un'impresa esercita in modo stabile, abituale e continuativo un'attività di trasporto aereo, avvalendosi di lavoratori subordinati che hanno in tale base il loro centro di attività professionale, nel senso che vi lavorano, vi prendono servizio e vi ritornano dopo lo svolgimento della propria attività. Prevede inoltre che un vettore aereo titolare di una licenza di esercizio rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia è considerato stabilito sul territorio nazionale quando esercita in modo stabile o continuativo o abituale un'attività di trasporto aereo a partire da una base quale definita al periodo precedente.

La proposta definisce, in sostanza, la nozione di "base", relativa all'esercizio dell'attività di trasporto aereo, al fine di determinare se il vettore aereo estero ha una stabile organizzazione sul territorio nazionale.

Tale proposta normativa determinerebbe l'assoggettamento alla disciplina nazionale fiscale di quei vettori aerei esteri che al momento si avvalgono di discipline più favorevoli dei paesi UE di provenienza.

Sulla base dell'ammontare degli utili riferibili all'attività svolta in Italia dai soggetti interessati dalla disposizione si stimano i seguenti effetti positivi (in milioni di euro):

Tributi	2013	2014	2015
IRES (aliquota 27,5%)	77,9	44,5	44,5
IRAP (aliquota 3,9%)	11,7	6,3	6,3
Totale	89,5	50,8	50,8

La disposizione comporta anche effetti obblighi contributivi, non considerati in quanto riferiti a corrispondenti prestazioni.

Comma 2 (IVA aggi esattoriali). La proposta in oggetto interviene nel DPR 633 del 1972, apportando modificazioni all'articolo 4 e all'articolo 10.

La modifica all'art. 4, comma 5, secondo periodo prevede la non commercialità delle operazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell'ambito di attività di pubblica autorità. Tale modifica si stima non comporti effetti sul gettito, avendo sostanzialmente carattere chiarificatorio e non innovativo.

La modifica al primo comma n. 5), dell'articolo 10, del DPR 633/72 limita l'esenzione IVA ai soli servizi di versamento delle imposte effettuate per conto dei contribuenti da aziende ed istituti di credito (delega F24), assoggettando pertanto ad IVA l'attività di riscossione dei tributi effettuata da soggetti terzi per lo svolgimento della quale viene corrisposto un aggio.

Sulla base dei dati forniti da Equitalia risulta un ammontare annuo di aggi, attualmente in esenzione IVA, di circa 600 milioni di euro che la modifica normativa in esame assoggetta ad IVA, determinando un recupero di gettito di circa 80 milioni di euro, al netto dell'effetto negativo dovuto alla detraibilità dell'Iva sugli acquisti.

Relativamente ad altri soggetti terzi che svolgono attività di riscossione per conto degli enti territoriali si stima un recupero di gettito IVA di circa 20 milioni di euro, al netto dell'effetto negativo dovuto alla detraibilità dell'Iva sugli acquisti.

Nel complesso, quindi, la modifica normativa comporta un recupero di gettito Iva di circa 100 milioni di euro su base annua.

Comma 3 (norma di copertura).

La disposizione stabilisce che agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, comma 6, 14, comma 1, 26, 27, 29, 32 e 34, comma 20, pari complessivamente a 334,52 milioni di euro per l'anno 2013, 246,72 milioni di euro per l'anno 2014, 217,82 milioni di euro per l'anno 2015, 217,67 milioni di euro per l'anno 2016, 180,77 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, che aumentano a 296,72 milioni di euro per l'anno 2014, 287,82 milioni di euro per l'anno 2015 e 227,67 milioni di euro per l'anno 2016, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede:

- a) quanto a 89,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 50,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, con le maggiori entrate derivanti dal comma 1 del presente articolo 38;
- b) quanto a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, con le maggiori entrate derivanti dal comma 2 del presente articolo 38;

- c) quanto a 28,4 milioni di euro nell'anno 2017, con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 29;
- d) quanto a 145,02 milioni di euro per l'anno 2013, 145,92 milioni di euro per l'anno 2014, 137,02 milioni di euro per l'anno 2015, 76,87 milioni di euro per l'anno 2016, 970.000 euro per l'anno 2017 e 29,37 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 32 del decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28

In relazione al Fondo di cui alla lettera d) si fa presente trattarsi di risorse prelevate dalle tariffe dell'energia elettrica e del gas, con carattere di continuità, già destinate dalla legge per una finalità (il sostegno e la promozione dell'innovazione in campo industriale, applicata ai settori delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica) molto simile a quella del presente decreto legge che, in un'ottica di accorpamento e razionalizzazione, si ritiene utile far confluire con particolare riguardo alle misure previste per le start up innovative. A riguardo, è utile sottolineare che la disposizione, riferendosi a una copertura proveniente da risorse già previste e in parte già accantonate, non comporta un aggravio delle tariffe dell'energia elettrica e del gas.

Le risorse del Fondo articolo 32 affluiscono su un conto corrente bancario intestato alla Cassa Conguaglio per il settore elettrico, per un ammontare stimato, in via prudenziale, di circa 100 milioni/anno; allo stato vi è una giacenza di circa 85 milioni, che si stima raggiunga alla fine del 2012 l'importo complessivo di 129 milioni di euro.

Pertanto, ai fini della copertura del provvedimento, si prevede che la Cassa conguaglio per il settore elettrico, con cadenza trimestrale, versi all'entrata del bilancio dello Stato le risorse disponibili sul conto corrente fino al raggiungimento degli importi annuali sopra indicati.

Comma 4. La disposizione restringe le possibilità di intervento del Fondo di cui all'art. 32 d.lgs. 28/2011 e stabilisce che le risorse rimanenti del fondo, al netto dei versamenti all'entrata necessari per la copertura del provvedimento, potranno essere destinate, solo a partire dall'anno 2017, alle attività di cui alle lettere b), ii) e iv), del comma 1, dell'articolo 32, del predetto del d.lgs. n. 28 del 2011, con le modalità ivi indicate.

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

ARTICOLO 1

Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106

Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.

... *Omissis* ...

Art. 10. *Servizi ai cittadini.*

1. Per incentivare l'uso degli strumenti elettronici nell'ottica di aumentare l'efficienza nell'erogazione dei servizi ai cittadini e, in particolare, per semplificare il procedimento di rilascio dei documenti obbligatori di identificazione, all'articolo 7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. L'emissione della carta d'identità elettronica, che è documento obbligatorio di identificazione, è riservata al Ministero dell'interno che vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in materia di carte valori e di documenti di sicurezza della Repubblica e degli standard internazionali di sicurezza e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. È riservata, altresì, al Ministero dell'interno la fase dell'inizializzazione del documento identificativo, attraverso il CNSD».

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della salute per gli aspetti relativi alla tessera sanitaria, unificata alla carta d'identità elettronica ai sensi del comma 3 del presente articolo, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalità tecniche di attuazione della disposizione di cui al comma 2-bis, dell'articolo 7-vicies ter, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, aggiunto dal comma 1 del presente articolo, e definito un piano per il graduale rilascio, a partire dai comuni

identificati con il medesimo decreto, della carta d'identità elettronica sul territorio nazionale. Nelle more della definizione delle modalità di convergenza della tessera sanitaria nella carta d'identità elettronica, il Ministero dell'economia e delle finanze continua ad assicurare la generazione della tessera sanitaria su supporto di Carta nazionale dei servizi, ai sensi dell'articolo 11, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della salute e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è disposta anche progressivamente, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la unificazione sul medesimo supporto della carta d'identità elettronica con la tessera sanitaria, nonché il rilascio gratuito del documento unificato, mediante utilizzazione, anche ai fini di produzione e rilascio, di tutte le risorse disponibili a legislazione vigente per la tessera sanitaria e per la carta di identità elettronica, ivi incluse le risorse dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Le modalità tecniche di produzione, distribuzione e gestione del documento unificato sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e, limitatamente ai profili sanitari con il Ministro della salute.

... *Omissis* ...

ARTICOLO 2

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Codice dell'amministrazione digitale.

... *Omissis* ...

Art. 60. *Base di dati di interesse nazionale.*

... *Omissis* ...

3-bis. In sede di prima applicazione e fino all'adozione del decreto di cui al comma 3, sono individuate le seguenti basi di dati di interesse nazionale:

- a) repertorio nazionale dei dati territoriali;
- b) indice nazionale delle anagrafi;

- c) banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-*bis*;
- d) casellario giudiziale;
- e) registro delle imprese;
- f) gli archivi automatizzati in materia di immigrazione e di asilo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242.

... *Omissis* ...

Art. 62. *Indice nazionale delle anagrafi.*

1. L'Indice nazionale delle anagrafi (INA), di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è realizzato con strumenti informatici e nel rispetto delle regole tecniche concernenti il sistema pubblico di connettività, in coerenza con le quali il Ministero dell'interno definisce le regole di sicurezza per l'accesso e per la gestione delle informazioni anagrafiche e fornisce i servizi di convalida delle informazioni medesime ove richiesto per l'attuazione della normativa vigente.

... *Omissis* ...

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

... *Omissis* ...

Art. 32. *Unione di comuni.*

... *Omissis* ...

5. All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale.

6. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.

... *Omissis* ...

ARTICOLO 3

Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322

Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

... *Omissis* ...

Art. 12. *Commissione per la garanzia dell'informazione statistica.*

1. Al fine di garantire il principio della imparzialità e della completezza dell'informazione statistica è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la commissione per la garanzia dell'informazione statistica. In particolare, la commissione vigila:

a) sulla imparzialità e completezza dell'informazione statistica e contribuisce alla corretta applicazione delle norme che disciplinano la tutela della riservatezza delle informazioni fornite all'ISTAT e ad altri enti del Sistema statistico nazionale, segnalando anche al Garante per la protezione dei dati personali i casi di inosservanza delle medesime norme o assicurando altra collaborazione nei casi in cui la natura tecnica dei problemi lo richieda;

b) sulla qualità delle metodologie statistiche e delle tecniche informatiche impiegate nella raccolta, nella conservazione e nella diffusione dei dati;

c) sulla conformità delle rilevazioni alle direttive degli organismi internazionali e comunitari.

2. La commissione, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, può formulare osservazioni e rilievi al presidente dell'ISTAT, il quale provvede a fornire i necessari chiarimenti entro trenta giorni dalla comunicazione, sentito il comitato di cui all'art. 17; qualora i chiarimenti non siano ritenuti esaurienti, la commissione ne riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri. Esprime inoltre parere sul programma statistico nazionale ai sensi dello art. 13, ed è sentita ai fini della sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta relativi al trattamento dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale.

3. La commissione è composta di nove membri, nominati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei quali sei scelti tra professori ordinari in materie statisti-

che, economiche ed affini o direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica non facenti parte del Sistema statistico nazionale, e tre tra alti dirigenti di enti e amministrazioni pubbliche, che godano di grande prestigio e competenza nelle discipline e nei campi collegati alla produzione, diffusione e analisi delle informazioni statistiche e che non siano preposti ad uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale. Possono essere nominati anche cittadini di Paesi comunitari che abbiano i medesimi requisiti.

4. Il presidente della commissione è eletto dagli stessi membri.

5. [I membri della commissione restano in carica sei anni e non possono essere confermati].

6. La commissione si riunisce almeno due volte all'anno e redige un rapporto annuale, che si allega alla relazione al Parlamento sull'attività dell'ISTAT.

7. Partecipa alle riunioni il presidente dell'ISTAT.

8. Alle funzioni di segreteria della commissione provvede il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che istituisce, a questo fine, un apposito ufficio, che può avvalersi anche di esperti esterni ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400.

9. I compensi di cui all'art. 20 per i membri della commissione sono posti a carico del bilancio dell'ISTAT.

... *Omissis* ...

ARTICOLO 6

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Codice dell'amministrazione digitale.

... *Omissis* ...

Art. 47. Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni.

1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza.

2. Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se:

a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;

b) ovvero sono dotate di segnatrice di protocollo di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c) ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all'articolo 71;

d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

... *Omissis* ...

Art. 54. *Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni.*

... *Omissis* ...

2-ter. Le amministrazioni pubbliche pubblicano nei propri siti un indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice. Le amministrazioni devono altresì assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta.

... *Omissis* ...

Art. 65. *Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica.*

1. Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:

a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;

b) ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente;

c) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 64, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente nonché quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c-bis) ovvero se trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in

un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.

1-bis. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, su proposta dei Ministri competenti per materia, possono essere individuati i casi in cui è richiesta la sottoscrizione mediante firma digitale.

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate sul sito secondo le modalità previste dal comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento.

... *Omissis* ...

Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

... *Omissis* ...

Art. 15. *Accordi fra pubbliche amministrazioni.*

1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3.

... *Omissis* ...

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

... *Omissis* ...

Art. 11. *Fasi delle procedure di affidamento.*

... *Omissis* ...

13. Il contratto è stipulato mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'ammini-

strazione aggiudicatrice, ovvero mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante.

... *Omissis* ...

ARTICOLO 7

Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

... *Omissis* ...

CAPO VII - CONGEDI PER LA MALATTIA DEL FIGLIO

Art. 47. *Congedo per la malattia del figlio.*

... *Omissis* ...

3. Per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 il genitore deve presentare il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.

... *Omissis* ...

Art. 51. *Documentazione.*

1. Ai fini della fruizione del congedo di cui al presente Capo, la lavoratrice ed il lavoratore sono tenuti a presentare una dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che l'altro genitore non sia in congedo negli stessi giorni per il medesimo motivo.

... *Omissis* ...

ARTICOLO 8**Codice della navigazione**

... *Omissis* ...

TITOLO VI**DELLA POLIZIA DELLA NAVIGAZIONE**

Art. 179. *Nota di informazioni all'autorità marittima.*

All'arrivo della nave in porto e prima della partenza, il comandante della nave o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante devono far pervenire, anche in formato elettronico, al comandante del porto o all'autorità consolare i formulari in appresso indicati, di cui alla Convenzione FAL dell'IMO adottata il 9 aprile 1965, come recepita dalla direttiva 2002/6/CE del 18 febbraio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio:

Formulario FAL dell'IMO n. 1 Dichiarazione generale;

Formulario FAL dell'IMO n. 3 Dichiarazione delle provviste di bordo;

Formulario FAL dell'IMO n. 4 Dichiarazione degli effetti personali dell'equipaggio;

Formulario FAL dell'IMO n. 5 Ruolo dell'equipaggio;

Formulario FAL dell'IMO n. 6 Elenco dei passeggeri per le navi certificate per trasportare un massimo di 12 passeggeri.

All'arrivo in porto il comandante della nave comunica inoltre al comandante del porto, con separata dichiarazione, il nome dell'armatore e indica la sistemazione a bordo di eventuali merci pericolose, nonché gli altri elementi richiesti in base a disposizioni legislative o regolamentari o eventualmente determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Prima della partenza il comandante della nave comunica al comandante del porto una dichiarazione integrativa relativa all'adempimento di ogni obbligo di sicurezza, di polizia, sanitario, fiscale, contrattuale e statistico. In ogni caso sono annotati, a margine del formulario FAL dell'IMO n. 6 insieme ai dati anagrafici dei passeggeri imbarcati, che non siano cittadini di Stati membri, gli estremi dei documenti di identità validi per l'ingresso nel territorio dello Stato.

Il comandante di una nave diretta in un porto estero, qualora preveda che la sosta della nave avvenga in ore di chiusura del locale ufficio consolare, dovrà provvedere a fare pervenire in tempo utile per via radio al consolato le comunicazioni di cui al primo e secondo comma, limitatamente agli elementi disponibili; negli stessi casi la dichiarazione integra-

tiva di partenza sarà resa in base a particolari disposizioni impartite dal console. In caso di inesistenza di locali uffici consolari o di impossibilità di procedere alle comunicazioni di cui sopra, del fatto dovrà darsi pronta e motivata notizia nella comunicazione da farsi al comandante del porto o all'autorità consolare nel successivo porto di approdo.

Il Ministro della marina mercantile può, con proprio decreto, stabilire norme speciali per le navi addette ai servizi locali, alla pesca, alla navigazione da diporto o di uso privato, nonché per altre categorie di navi adibite a servizi particolari.

... *Omissis* ...

Decreto legislativo 24 dicembre 2004, n. 335

Attuazione della direttiva 2002/6/CE sulla formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità.

... *Omissis* ...

ARTICOLO 9

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Codice dell'amministrazione digitale.

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Sezione I

DEFINIZIONI, FINALITÀ E ÀMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1. *Definizioni.*

1. Ai fini del presente codice si intende per:

... *Omissis* ...

n) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;

o) disponibilità: la possibilità di accedere ai dati senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge;

... *Omissis* ...

Art. 52. *Accesso telematico e riutilizzazione dei dati e documenti delle pubbliche amministrazioni.*

1. L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti è disciplinato dalle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di protezione dei dati personali, di accesso ai documenti amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di divulgazione. I regolamenti che disciplinano l'esercizio del diritto di accesso sono pubblicati su siti pubblici accessibili per via telematica.

1-bis. Le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare e rendere fruibili i dati pubblici di cui sono titolari, promuovono progetti di elaborazione e di diffusione degli stessi anche attraverso l'uso di strumenti di finanza di progetto, assicurando:

- a) il rispetto di quanto previsto dall'articolo 54, comma 3;
- b) la pubblicazione dei dati e dei documenti in formati aperti di cui all'articolo 68, commi 3 e 4.

... *Omissis* ...

Art. 68. *Analisi comparativa delle soluzioni.*

... *Omissis* ...

3. Per formato dei dati di tipo aperto si intende un formato dati reso pubblico e documentato esaustivamente.

... *Omissis* ...

Legge 9 gennaio 2004, n. 4.

Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici.

... *Omissis* ...

Art. 3. *Soggetti erogatori.*

1. La presente legge si applica alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici di servizi informatici.

2. Le disposizioni della presente legge in ordine agli obblighi per l'accessibilità non si applicano ai sistemi informatici destinati ad essere fruiti da gruppi di utenti dei quali, per disposizione di legge, non possono fare parte persone disabili.

Art. 4. *Obblighi per l'accessibilità.*

... *Omissis* ...

4. I datori di lavoro pubblici e privati pongono a disposizione del dipendente disabile la strumentazione hardware e software e la tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte. Ai datori di lavoro privati si applica la disposizione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 12 marzo 1999, n. 68.

5. I datori di lavoro pubblici provvedono all'attuazione del comma 4, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

... *Omissis* ...

Legge 12 marzo 1999, n. 68.

Norme per il diritto al lavoro dei disabili.

... *Omissis* ...

Art. 4. *Criteri di computo della quota di riserva.*

... *Omissis* ...

3. I lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio o con modalità di tele-lavoro, ai quali l'imprenditore affida una quantità di lavoro atta a procurare loro una prestazione continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro in conformità alla disciplina di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877, e a quella stabilita dal contratto collettivo nazionale applicato ai lavoratori dell'azienda che occupa il disabile a domicilio o attraverso il tele-lavoro, sono computati ai fini della copertura della quota di riserva.

... *Omissis* ...

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Codice dell'amministrazione digitale.

... *Omissis* ...

*Sezione III*ORGANIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
RAPPORTI FRA STATO, REGIONI E AUTONOMIE LOCALI

Art. 12. *Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa.*

1. Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione, nonché per la garanzia dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al capo I, sezione II, del presente decreto.

... *Omissis* ...

Art. 13. *Formazione informatica dei dipendenti pubblici.*

1. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei piani di cui all'articolo 7-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nell'ambito delle risorse finanziarie previste dai piani medesimi, attuano anche politiche di formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

... *Omissis* ...

Art. 23-ter. *Documenti amministrativi informatici.*

5. Al fine di assicurare la provenienza e la conformità all'originale, sulle copie analogiche di documenti informatici, è apposto a stampa, sulla base dei criteri definiti con linee guida emanate da DigitPA, un contrassegno generato elettronicamente, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71 e tale da consentire la verifica automatica della conformità del documento analogico a quello informatico.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano gli articoli 21, 22, 23 e 23-bis.

... *Omissis* ...

Art. 54. *Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni.*

... *Omissis* ...

4. Le pubbliche amministrazioni garantiscono che le informazioni contenute sui siti siano conformi e corrispondenti alle informazioni conte-

nute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito.

... *Omissis* ...

Art. 57. *Moduli e formulari.*

1. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili per via telematica l'elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà.

... *Omissis* ...

Art. 71. *Regole tecniche.*

... *Omissis* ...

1-*ter*. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in conformità alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell'Unione europea.

... *Omissis* ...

ARTICOLO 10

Legge 2 agosto 1999, n. 264.

Norme in materia di accessi ai corsi universitari.

... *Omissis* ...

Art. 5.

1. Sono regolarmente iscritti ai corsi universitari per il rilascio dei titoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a*) e *b*), della legge 19 novembre 1990, n. 341, gli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi della iscrizione ai predetti corsi. Sono validi ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria gli esami sostenuti dagli studenti di cui al presente articolo.

2. Sono altresì regolarmente iscritti ai corsi universitari di cui al comma 1 gli studenti che siano stati comunque ammessi dagli atenei alla frequenza dei corsi dell'anno accademico 1998-1999 entro il 31 marzo 1999.

... *Omissis* ...

ARTICOLO 11

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

... *Omissis* ...

CAPO V

ISTRUZIONE E RICERCA

Art. 15. *Costo dei libri scolastici*

1. A partire dall'anno scolastico 2008-2009, nel rispetto della normativa vigente e fatta salva l'autonomia didattica nell'adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado, tenuto conto dell'organizzazione didattica esistente, i competenti organi individuano preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet. Gli studenti accedono ai testi disponibili tramite internet, gratuitamente o dietro pagamento a seconda dei casi previsti dalla normativa vigente.

2. Al fine di potenziare la disponibilità e la fruibilità, a costi contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di un triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, i libri di testo per le scuole del primo ciclo dell'istruzione, di cui al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e per gli istituti di istruzione di secondo grado sono prodotti nelle versioni a stampa, on line scaricabile da internet, e mista. A partire dall'anno scolastico 2011-2012, il collegio dei docenti adotta esclusivamente libri utilizzabili nelle versioni on line scaricabili da internet o mista. Sono fatte salve le disposizioni relative all'adozione di strumenti didattici per i soggetti diversamente abili.

3. I libri di testo sviluppano i contenuti essenziali delle Indicazioni nazionali dei piani di studio e possono essere realizzati in sezioni temati-

che, corrispondenti ad unità di apprendimento, di costo contenuto e suscettibili di successivi aggiornamenti e integrazioni. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono determinati:

a) le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione a stampa, anche al fine di assicurarne il contenimento del peso;

b) le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo nelle versioni on line e mista;

c) il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria per ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore.

4. Le Università e le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel rispetto della propria autonomia, adottano linee di indirizzo ispirate ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.

... *Omissis* ...

Decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169

Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università.

... *Omissis* ...

Art. 5. Adozione dei libri di testo

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l'editore si è impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo che per la pubblicazione di eventuali appendici di aggiornamento da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, connesse con la modifica di ordinamenti scolastici ovvero con la scelta di testi in formato misto o scaricabili da internet, l'adozione dei libri di testo avviene nella scuola primaria con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio, e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per i successivi sei anni. Il dirigente scolastico vigila affinché le delibere dei competenti organi scolastici concernenti l'adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti.

... *Omissis* ...

Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.

Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

... *Omissis* ...

Art. 8. *Disposizioni relative a scuole in situazioni disagiate*

1. Nelle scuole funzionanti nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle zone abitate da minoranze linguistiche, nelle aree a rischio di devianza minorile o caratterizzate dalla rilevante presenza di alunni con particolari difficoltà di apprendimento e di scolarizzazione, possono essere costituite classi uniche per anno di corso e indirizzo di studi con numero di alunni inferiore a quello minimo e massimo stabilito dagli articoli 10, 11 e 16.

... *Omissis* ...

Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35

Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

... *Omissis* ...

Art. 53. *Modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e riduzione dei consumi e miglioramento dell'efficienza degli usi finali di energia.*

... *Omissis* ...

2. Il Piano di cui al comma 1 ha ad oggetto la realizzazione di interventi di ammodernamento e recupero del patrimonio scolastico esistente, anche ai fini della messa in sicurezza degli edifici, e di costruzione e completamento di nuovi edifici scolastici, da realizzare, in un'ottica di razionalizzazione e contenimento delle spese correnti di funzionamento, nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, favorendo il coinvolgimento di capitali pubblici e privati anche attraverso i seguenti interventi:

a) la ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, costituito da aree ed edifici non più utilizzati, che possano essere destinati alla realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo, sulla base di accordi tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'A-

genzia del demanio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa in caso di aree ed edifici non più utilizzati a fini militari, le regioni e gli enti locali;

... *Omissis* ...

ARTICOLO 13

Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35

Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

... *Omissis* ...

Art. 47-bis. *Semplificazione in materia di sanità digitale*

1. Nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nei piani di sanità nazionali e regionali si privilegia la gestione elettronica delle pratiche cliniche, attraverso l'utilizzo della cartella clinica elettronica, così come i sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture da parte dei cittadini con la finalità di ottenere vantaggi in termini di accessibilità e contenimento dei costi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

... *Omissis* ...

ARTICOLO 14

Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

Codice delle comunicazioni elettroniche.

... *Omissis* ...

Art. 87. *Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici.*

... *Omissis* ...

5. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di

cui al comma 9 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.

... *Omissis* ...

Art. 88. *Opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico.*

... *Omissis* ...

7. Trascorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda, senza che l'Amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta. Nel caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il termine è ridotto a trenta giorni.

... *Omissis* ...

Art. 91. *Limitazioni legali della proprietà.*

... *Omissis* ...

4. Il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell'immobile di sua proprietà del personale dell'esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra.

5. Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non è dovuta alcuna indennità.

... *Omissis* ...

Art. 95. *Impianti e condutture di energia elettrica - Interferenze.*

... *Omissis* ...

2. Il nulla osta di cui al comma 1 è rilasciato dall'ispettorato del Ministero, competente per territorio, per le linee elettriche:

a) di classe zero, di I classe e di II classe secondo le definizioni di classe adottate nel decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1968, n. 1062;

b) qualunque ne sia la classe, quando esse non abbiano interferenze con linee di comunicazione elettronica;

c) qualunque ne sia la classe, nei casi di urgenza previsti dall'articolo 113 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

3. Nei casi di cui al comma 2, lettera c), per i tratti di linee che abbiano interferenze con impianti di comunicazione elettronica, i competenti organi del Ministero ne subordinano il consenso a condizioni da precisare non oltre sei mesi dalla data di presentazione dei progetti.

... *Omissis* ...

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

... *Omissis* ...

Art. 66. (Art. 25 Cod. Str.) *Attraversamenti in sotterraneo o con strutture sopraelevate*

... *Omissis* ...

3. La profondità, rispetto al piano stradale, dell'estradosso dei manufatti protettivi degli attraversamenti in sotterraneo deve essere previamente approvata dall'ente proprietario della strada in relazione alla condizione morfologica dei terreni e delle condizioni di traffico. La profondità minima misurata dal piano viabile di rotolamento non può essere inferiore a 1 m.

... *Omissis* ...

ARTICOLO 15

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Codice dell'amministrazione digitale.

...*Omissis*...

Art. 5. *Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche.*

1. Le pubbliche amministrazioni consentono, sul territorio nazionale, l'effettuazione dei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, fatte salve le attività di riscossione dei tributi regolate da specifiche normative, con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

A tal fine sono tenute:

a) a pubblicare nei propri siti istituzionali e sulle richieste di pagamento i codici identificativi dell'utenza bancaria sulla quale i privati possono effettuare i pagamenti mediante bonifico;

b) a specificare i dati e i codici da indicare obbligatoriamente nella causale di versamento.

2. Le pubbliche amministrazioni centrali possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di prestatori di servizi di pagamento per consentire ai privati di effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo di carte di debito, di credito o prepagate e di ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile. Il prestatore dei servizi di pagamento che riceve l'importo dell'operazione di pagamento, effettua il riversamento dell'importo trasferito al tesoriere dell'ente, registrando in apposito sistema informatico, a disposizione dell'amministrazione, il pagamento eseguito e la relativa causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata oppure le contabilità speciali interessate.

3. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed i Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito DigitPA sono individuate le operazioni di pagamento interessate dai commi 1 e 2, i tempi da cui decorre la disposizione di cui al comma 1, le relative modalità per il riversamento, la rendicontazione da parte del prestatore dei servizi di pagamento e l'interazione tra i sistemi e i soggetti coinvolti nel pagamento, nonché il modello di convenzione che il prestatore di servizi di pagamento deve sottoscrivere per effettuare il servizio.

4. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti al principio di cui al comma 1.

... *Omissis* ...

ARTICOLO 16**Codice di procedura civile**

... *Omissis* ...

Sezione IV

DELLE COMUNICAZIONI E DELLE NOTIFICAZIONI

Art. 136. *Comunicazioni.*

Il cancelliere, con biglietto di cancelleria in carta non bollata, fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e dà notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione.

... *Omissis* ...

Art. 149-bis. *Notificazione a mezzo posta elettronica.*

... *Omissis* ...

Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi.

... *Omissis* ...

Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie

... *Omissis* ...

Art. 45. *Forma delle comunicazioni del cancelliere.*

Il biglietto, col quale il cancelliere esegue le comunicazioni a norma dell'articolo 136 del codice, si compone di due parti uguali una delle quali deve essere consegnata al destinatario e l'altra deve essere conservata nel fascicolo d'ufficio.

Esse contengono in ogni caso l'indicazione dell'ufficio giudiziario, della sezione alla quale la causa è assegnata, dell'istruttore se è nominato,

del numero del ruolo generale sotto il quale l'affare è iscritto e del ruolo dell'istruttore e il nome delle parti.

Nella parte che viene inserita nel fascicolo d'ufficio deve essere stesa la relazione di notificazione dell'ufficiale giudiziario o scritta la ricevuta del destinatario. Se l'ufficiale giudiziario si avvale del servizio postale, il cancelliere conserva nel fascicolo d'ufficio anche la ricevuta della raccomandata.

... *Omissis* ...

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

... *Omissis* ...

Art. 51. *Comunicazioni e notificazioni per via telematica*

1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 2, negli uffici giudiziari indicati negli stessi decreti, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Allo stesso modo si procede per le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi entro il 1° settembre 2010, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.

3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alle parti che non hanno

provveduto ad istituire e comunicare l'indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario.

4. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, si effettuano ai sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile.

... *Omissis* ...

Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)

... *Omissis* ...

TITOLO IV

DIRITTO DI COPIA E DIRITTO DI CERTIFICATO

Art. 40 (L) (*Determinazione di nuovi supporti e degli importi*)

... *Omissis* ...

1-bis. Con il decreto di cui al comma 1, l'importo del diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo è fissato in misura superiore di almeno il cinquanta per cento di quello previsto per il rilascio di copia in formato elettronico.

... *Omissis* ...

ARTICOLO 17

Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

... *Omissis* ...

Art. 15. *Procedimento per la dichiarazione di fallimento.*

... *Omissis* ...

Il decreto di convocazione è sottoscritto dal presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi è delega alla trattazione del procedimento ai sensi del sesto comma. Tra la data della notificazione, a cura di parte, del decreto di convocazione e del ricorso e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.

... *Omissis* ...

Art. 33. *Relazione al giudice e rapporti riepilogativi.*

... *Omissis* ...

Il curatore, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui al primo comma, redige altresì un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione. Copia del rapporto è trasmessa al comitato dei creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia del rapporto è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio del registro delle imprese, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del tribunale.

...*Omissis*...

CAPO V

DELL'ACCERTAMENTO DEL PASSIVO E DEI DIRITTI REALI MOBILIARI DEI TERZI

Art. 92. *Avviso ai creditori ed agli altri interessati.*

Il curatore, esaminate le scritture dell'imprenditore ed altre fonti di informazione, comunica senza indugio ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, a mezzo posta presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, ovvero a mezzo telefax o posta elettronica:

- 1) che possono partecipare al concorso depositando nella cancelleria del tribunale, domanda ai sensi dell'articolo seguente;
- 2) la data fissata per l'esame dello stato passivo e quella entro cui vanno presentate le domande;
- 3) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda.

Se il creditore ha sede o risiede all'estero, la comunicazione può essere effettuata al suo rappresentante in Italia, se esistente.

... *Omissis* ...

Art. 93. *Domanda di ammissione al passivo.*

La domanda di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, si propone con ricorso da depositare presso la cancelleria del tribunale almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo.

Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte e può essere spedito, anche in forma telematica o con altri mezzi di trasmissione purché sia possibile fornire la prova della ricezione.

Il ricorso contiene:

1) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore;

2) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;

3) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;

4) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;

5) l'indicazione del numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica o l'elezione di domicilio in un comune nel circondario ove ha sede il tribunale, ai fini delle successive comunicazioni. È facoltà del creditore indicare, quale modalità di notificazione e di comunicazione, la trasmissione per posta elettronica o per telefax ed è onere dello stesso comunicare al curatore ogni variazione del domicilio o delle predette modalità.

Il ricorso è inammissibile se è omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai nn. 1), 2) o 3) del precedente comma. Se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al n. 4), il credito è considerato chirografario.

Se è omessa l'indicazione di cui al n. 5), tutte le comunicazioni successive a quella con la quale il curatore dà notizia della esecutività dello stato passivo, si effettuano presso la cancelleria.

... *Omissis* ...

Art. 95. *Progetto di stato passivo e udienza di discussione.*

... *Omissis* ...

Il curatore deposita il progetto di stato passivo nella cancelleria del tribunale almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il fallito possono esaminare il progetto e presentare osservazioni scritte e documenti integrativi fino all'udienza.

All'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, il giudice delegato, anche in assenza delle parti, decide su ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni formulate ed avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d'ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati. Il giudice delegato può procedere ad atti di istruzione su richiesta delle parti, compatibilmente con le esigenze di speditezza del procedimento.

Il fallito può chiedere di essere sentito.

Delle operazioni si redige processo verbale.

... *Omissis* ...

Art. 97. Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo.

Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, comunica a ciascun creditore l'esito della domanda e l'avvenuto deposito in cancelleria dello stato passivo, affinché possa essere esaminato da tutti coloro che hanno presentato domanda ai sensi dell'articolo 93, informando il creditore del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.

La comunicazione è data a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite telefax o posta elettronica quando il creditore abbia indicato tale modalità di comunicazione.

... *Omissis* ...

Art. 101. Domande tardive di crediti.

Le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, depositate in cancelleria oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo sono considerate tardive; in caso di particolare complessità della procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara il fallimento, può prorogare quest'ultimo termine fino a diciotto mesi.

... *Omissis* ...

Art. 102. *Previsione di insufficiente realizzo.*

... *Omissis* ...

Il curatore comunica il decreto di cui al primo comma ai creditori che abbiano presentato domanda di ammissione al passivo ai sensi degli articoli 93 e 101, i quali, nei quindici giorni successivi, possono presentare reclamo alla corte di appello, che provvede con decreto in camera di consiglio, sentito il reclamante, il curatore, il comitato dei creditori ed il fallito.

... *Omissis* ...

Art. 110. *Progetto di ripartizione.*

... *Omissis* ...

Il giudice ordina il deposito del progetto di ripartizione in cancelleria, disponendo che tutti i creditori, compresi quelli per i quali è in corso uno dei giudizi di cui all'articolo 98, ne siano avvisati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità telematica, con garanzia di avvenuta ricezione in base agli articoli 8, comma 2, 9, comma 4, e 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

... *Omissis* ...

Art. 116. *Rendiconto del curatore.*

... *Omissis* ...

Il giudice ordina il deposito del conto in cancelleria e fissa l'udienza fino alla quale ogni interessato può presentare le sue osservazioni o contestazioni. L'udienza non può essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dal deposito.

Dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza, il curatore dà immediata comunicazione ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti ed al fallito, avvisandoli che possono prendere visione del rendiconto e presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino all'udienza.

... *Omissis* ...

Art. 125. Esame della proposta e comunicazione ai creditori.

La proposta di concordato è presentata con ricorso al giudice delegato, il quale chiede il parere del curatore, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione ed alle garanzie offerte.

Una volta espletato tale adempimento preliminare, il giudice delegato, acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori, valutata la ritualità della proposta, ordina che la stessa, unitamente al parere del curatore e del comitato dei creditori venga comunicata ai creditori, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione ed informandoli che la mancata risposta sarà considerata come voto favorevole. Nel medesimo provvedimento il giudice delegato fissa un termine non inferiore a venti giorni nè superiore a trenta, entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso. In caso di presentazione di più proposte o se comunque ne sopraggiunge una nuova, prima che il giudice delegato ordini la comunicazione, il comitato dei creditori sceglie quella da sottoporre all'approvazione dei creditori; su richiesta del curatore, il giudice delegato può ordinare la comunicazione ai creditori di una o di altre proposte, tra quelle non scelte, ritenute parimenti convenienti. Si applica l'articolo 41, quarto comma.

... *Omissis* ...

Art. 129. Giudizio di omologazione.

... *Omissis* ...

Se la proposta è stata approvata, il giudice delegato dispone che il curatore ne dia immediata comunicazione al proponente, affinché richieda l'omologazione del concordato, al fallito e ai creditori dissenzienti e, con decreto da pubblicarsi a norma dell'articolo 17, fissa un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato, e per il deposito da parte del comitato dei creditori di una relazione motivata col suo parere definitivo; se il comitato non provvede nel termine, la relazione è redatta e depositata dal curatore nei sette giorni successivi.

... *Omissis* ...

Art. 143. Procedimento di esdebitazione.

Il tribunale, con il decreto di chiusura del fallimento o su ricorso del debitore presentato entro l'anno successivo, verificate le condizioni di cui all'articolo 142 e tenuto altresì conto dei comportamenti collaborativi del medesimo, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara inesigi-

bili nei confronti del debitore già dichiarato fallito i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente.

Contro il decreto che provvede sul ricorso, il debitore, i creditori non integralmente soddisfatti, il pubblico ministero e qualunque interessato possono proporre reclamo a norma dell'articolo 26.

...*Omissis*...

Art. 171. *Convocazione dei creditori.*

... *Omissis* ...

Il commissario giudiziale provvede a comunicare con raccomandata o con telegramma ai creditori un'avviso contenente la data di convocazione dei creditori e le proposte del debitore.

... *Omissis* ...

Art. 172. *Operazioni e relazione del commissario.*

Il commissario giudiziale redige l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno tre giorni prima dell'adunanza dei creditori.

Su richiesta del commissario il giudice può nominare uno stimatore che lo assista nella valutazione dei beni.

Art. 173. *Revoca dell'ammissione al concordato e dichiarazione del fallimento nel corso della procedura.*

Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, il quale apre d'ufficio il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori.

... *Omissis* ...

Art. 182. *Provvedimenti in caso di cessione di beni.*

... *Omissis* ...

Si applicano gli articoli da 105 a 108-*ter* in quanto compatibili.

...*Omissis*...

Art. 205. *Relazione del commissario.*

L'imprenditore o, se l'impresa è una società o una persona giuridica, gli amministratori devono rendere al commissario liquidatore il conto della gestione relativo al tempo posteriore all'ultimo bilancio.

Il commissario è dispensato dal formare il bilancio annuale, ma deve presentare alla fine di ogni semestre all'autorità che vigila sulla liquidazione una relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza

... *Omissis* ...

Art. 207. *Comunicazione ai creditori e ai terzi.*

Entro un mese dalla nomina, il commissario comunica a ciascun creditore mediante raccomandata con avviso di ricevimento le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell'impresa. La comunicazione s'intende fatta con riserva delle eventuali contestazioni.

Analogamente comunicazione è fatta a coloro che possono far valere domande di rivendicazione, restituzione e separazione su cose mobili possedute dall'impresa.

Entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata i creditori e le altre persone indicate nel comma precedente possono far pervenire al commissario mediante raccomandata le loro osservazioni o istanze.

Art. 208. *Domande dei creditori e dei terzi.*

I creditori e le altre persone indicate nell'articolo precedente che non hanno ricevuto la comunicazione prevista dal predetto articolo possono chiedere mediante raccomandata, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni.

Art. 209. *Formazione dello stato passivo.*

Salvo che le leggi speciali stabiliscano un maggior termine, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario forma l'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande indicate nel secondo comma dell'art. 207 accolte o respinte, e le deposita nella cancelleria del luogo dove l'impresa ha la sede principale, dandone notizia con raccomandata con avviso di ricevimento a coloro la cui pretesa non sia in

tutto o in parte ammessa. Col deposito in cancelleria l'elenco diventa esecutivo.

... *Omissis* ...

Art. 213. *Chiusura della liquidazione.*

... *Omissis* ...

Dell'avvenuto deposito, a cura del commissario liquidatore, è data comunicazione ai creditori ammessi al passivo ed ai creditori prededucibili nelle forme previste dall'articolo 26, terzo comma, ed è data notizia mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e nei giornali designati dall'autorità che vigila sulla liquidazione.

... *Omissis* ...

Art. 214. *Concordato.*

... *Omissis* ...

La proposta di concordato è depositata nella cancelleria del tribunale col parere del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza, comunicata dal commissario a tutti i creditori ammessi al passivo nelle forme previste dall'articolo 26, terzo comma, e pubblicata mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e deposito presso l'ufficio del registro delle imprese.

... *Omissis* ...

Decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274.

... *Omissis* ...

Art. 22. *Avviso ai creditori per l'accertamento del passivo.*

1. Il commissario giudiziale comunica ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali mobiliari su beni in possesso dell'imprenditore insolvente il termine entro il quale devono far pervenire in cancelleria le loro domande, nonché le disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza che riguardano l'accertamento del passivo.

2. La comunicazione è effettuata mediante lettera raccomandata o con mezzi telematici che diano certezza della ricezione.

... *Omissis* ...

Art. 28. *Relazione del commissario giudiziale.*

... *Omissis* ...

5. L'imprenditore insolvente, i creditori e ogni altro interessato hanno facoltà di prendere visione della relazione e di estrarne copia.

... *Omissis* ...

Art. 59. *Comunicazione al tribunale del programma autorizzato.*

1. Il commissario straordinario trasmette entro tre giorni copia del programma autorizzato al tribunale, segnalando se esso contenga notizie o previsioni specifiche la cui divulgazione prima della scadenza potrebbe pregiudicarne l'attuazione.

2. Il giudice delegato dispone il deposito in cancelleria del programma, con esclusione delle parti in relazione alle quali siano ravvisabili esigenze di riservatezza a norma del comma 1. L'imprenditore insolvente, i creditori e ogni altro interessato possono prendere visione ed estrarre copia del programma depositato, che reca l'indicazione della eventuale mancanza di parti per ragioni di riservatezza.

... *Omissis* ...

Art. 61. *Esecuzione del programma.*

... *Omissis* ...

4. Le relazioni sono sottoposte al parere del comitato di sorveglianza. Copia delle medesime e del parere del comitato è depositata entro tre giorni dal commissario presso la cancelleria del tribunale, ove qualunque interessato può prenderne visione ed estrarne copia.

... *Omissis* ...

Art. 75. *Bilancio finale della procedura e rendiconto del commissario straordinario.*

... *Omissis* ...

2. Un avviso dell'avvenuto deposito è, a cura del cancelliere, comunicato all'imprenditore insolvente e affisso entro tre giorni.

3. Gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale nel termine di venti giorni. Il termine decorre, per l'imprenditore, dalla comunicazione dell'avviso e, per ogni altro interessato, dalla sua affissione. Si osservano le disposizioni dell'articolo 213, secondo comma, secondo e terzo periodo, della legge fallimentare.

... *Omissis* ...

ARTICOLO 18

Legge 27 gennaio 2012, n. 3

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

... *Omissis* ...

CAPO II

PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Art. 6. *Finalità*

1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette nè assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dal presente capo.

2. Ai fini del presente capo, per «sovraindebitamento» si intende una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

Art. 7. *Presupposti di ammissibilità*

1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo stesso, compreso l'integrale pagamento dei titolari di crediti privilegiati ai quali gli stessi non abbiano rinunciato, anche parzialmente, salvo quanto

previsto dall'articolo 8, comma 4. Il piano prevede le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti, le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, il piano può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori.

2. La proposta è ammissibile quando il debitore:

a) non è assoggettabile alle procedure previste dall'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;

b) non ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla procedura di composizione della crisi.

Art. 8. *Contenuto dell'accordo*

1. La proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei redditi futuri.

2. Nei casi in cui i beni o i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità del piano, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l'attuabilità dell'accordo.

3. Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.

4. Il piano può prevedere una moratoria fino ad un anno per il pagamento dei creditori estranei quando ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:

a) il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine;

b) l'esecuzione del piano sia affidata ad un liquidatore nominato dal giudice su proposta dell'organismo di composizione della crisi;

c) la moratoria non riguardi il pagamento dei titolari di crediti impignorabili.

Art. 9. *Deposito della proposta di accordo*

1. La proposta di accordo è depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede del debitore.

2. Il debitore, unitamente alla proposta, deposita l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostenta-

mento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

3. Il debitore che svolge attività d'impresa deposita altresì le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale.

Art. 10. *Procedimento*

1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7 e 9, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto contenente l'avvertimento dei provvedimenti che egli può adottare ai sensi del comma 3 del presente articolo.

2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice dispone idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, alla pubblicazione degli stessi in apposita sezione del registro delle imprese.

3. All'udienza il giudice, in assenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone che, per non oltre centoventi giorni, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali nè disposti sequestri conservativi nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. La sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

4. Durante il periodo previsto dal comma 3, le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.

5. Le procedure esecutive individuali possono essere sospese ai sensi del comma 3 per una sola volta, anche in caso di successive proposte di accordo.

6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

Art. 11. *Raggiungimento dell'accordo*

1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata.

2. Ai fini dell'omologazione di cui all'articolo 12, è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il 70 per cento dei crediti.

3. L'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.

4. L'accordo non determina la novazione delle obbligazioni, salvo che sia diversamente stabilito.

5. L'accordo è revocato di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

Art. 12. *Omologazione dell'accordo*

... *Omissis* ...

2. Verificato il raggiungimento dell'accordo con la percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, verificata l'idoneità ad assicurare il pagamento dei creditori estranei e risolta ogni altra contestazione, il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 10, comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

3. Dalla data di omologazione ai sensi del comma 2 e per un periodo non superiore ad un anno, l'accordo produce gli effetti di cui all'articolo 10, comma 3.

4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei creditori estranei. L'accertamento del mancato pagamento dei creditori estranei è chiesto al giudice con ricorso da decidere in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

5. La sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo.

Art. 13. *Esecuzione dell'accordo*

1. Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo, il giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate. Si applica l'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. L'organismo di composizione della crisi risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità. Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi decide il giudice investito della procedura.

3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell'atto dispositivo all'accordo e al piano, anche con riferimento alla possibilità di pagamento dei creditori estranei, autorizza lo svincolo delle somme e or-

dina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo.

4. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo e del piano sono nulli.

Art. 14 *Impugnazione e risoluzione dell'accordo*

1. L'accordo può essere annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti. Non è ammessa alcuna altra azione di annullamento.

2. Se il proponente non adempie regolarmente agli obblighi derivanti dall'accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore può chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso.

3. Il ricorso per la risoluzione è proposto, a pena di decadenza, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo.

4. L'annullamento e la risoluzione dell'accordo non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 15. *Organismi di composizione della crisi*

1. Gli enti pubblici possono costituire organismi con adeguate garanzie di indipendenza e professionalità deputati, su istanza della parte interessata, alla composizione delle crisi da sovraindebitamento.

2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.

3. Il Ministro della giustizia determina i criteri e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 2, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono disciplinate, altresì, la formazione dell'elenco e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi di cui al comma 4, a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.

4. Gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro di cui al comma 2.

5. Dalla costituzione degli organismi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti degli stessi non spetta alcun compenso o rimborso spese o indennità a qualsiasi titolo corrisposti.

6. Le attività degli organismi di cui al comma 1 devono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 16. *Iscrizione nel registro*

1. Gli organismi di cui all'articolo 15, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, depositano presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e comunicano successivamente le eventuali variazioni.

Art. 17. *Compiti dell'organismo di composizione della crisi*

1. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dagli articoli 11, 12 e 13, assume ogni opportuna iniziativa, funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione, al raggiungimento dell'accordo e alla buona riuscita dello stesso, finalizzata al superamento della crisi da sovraindebitamento, e collabora con il debitore e con i creditori anche attraverso la modifica del piano oggetto della proposta di accordo.

2. Lo stesso organismo verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2, e trasmette al giudice la relazione sui consensi espressi e sulla maggioranza raggiunta ai sensi dell'articolo 12, comma 1.

3. L'organismo esegue la pubblicità della proposta e dell'accordo, ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito del procedimento previsto dal presente capo.

Art. 18. *Accesso alle banche dati pubbliche*

1. Per lo svolgimento dei compiti e delle attività previsti dal presente capo, il giudice e, previa autorizzazione di quest'ultimo, gli organismi di cui all'articolo 15 possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, di cui alla deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 16 novembre

2004, n. 8, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004.

2. I dati personali acquisiti per le finalità di cui al comma 1 possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione. Dell'avvenuta distruzione è data comunicazione al titolare dei suddetti dati, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima.

Art. 19. *Sanzioni*

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:

a) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui al presente capo, aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti;

b) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui al presente capo, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;

c) nel corso della procedura, effettua pagamenti non previsti nel piano oggetto dell'accordo, fatto salvo il regolare pagamento dei creditori estranei;

d) dopo il deposito della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;

e) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo.

2. Il componente dell'organismo di composizione della crisi che rende false attestazioni in ordine all'esito della votazione dei creditori sulla proposta di accordo formulata dal debitore ovvero in ordine alla veridicità dei dati contenuti in tale proposta o nei documenti ad essa allegati ovvero in ordine alla fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal debitore è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.

3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica al componente dell'organismo di composizione della crisi che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.

Art. 20. *Disposizioni transitorie e finali*

1. Con uno o più decreti, il Ministro della giustizia stabilisce, anche per circondario di tribunale, la data a decorrere dalla quale i compiti e le

funzioni che il presente capo attribuisce agli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 sono svolti in via esclusiva dai medesimi.

2. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere anche svolti da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabilite, in considerazione del valore della procedura e delle finalità sociali della medesima, le tariffe applicabili all'attività svolta dai professionisti, da porre a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.

3. Il professionista di cui al comma 2 è equiparato, anche agli effetti penali, al componente dell'organismo di composizione della crisi.

4. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge.

... *Omissis* ...

ARTICOLO 19

Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Misure urgenti per la crescita del Paese.

... *Omissis* ...

Art. 20. *Funzioni*

... *Omissis* ...

3. In particolare l'Agenzia esercita le sue funzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni allo scopo di promuovere la diffusione delle tecnologie digitali nel Paese e di razionalizzare la spesa pubblica. A tal fine l'Agenzia:

a) contribuisce alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, allo scopo di favorire l'innovazione e la crescita economica, anche mediante lo sviluppo e l'accelerazione della diffusione delle reti di nuova generazione (NGN);

b) detta indirizzi, regole tecniche e linee guida in materia di sicurezza informatica e di omogeneità dei linguaggi, delle procedure e degli standard, anche di tipo aperto, in modo da assicurare anche la piena interoperabilità e cooperazione applicativa tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione e tra questi e i sistemi dell'Unione europea;

c) assicura l'omogeneità, mediante il necessario coordinamento tecnico, dei sistemi informativi pubblici destinati ad erogare servizi ai cittadini ed alle imprese, garantendo livelli uniformi di qualità e fruibilità sul territorio nazionale, nonché la piena integrazione a livello europeo;

d) supporta e diffonde le iniziative in materia di digitalizzazione dei flussi documentali delle amministrazioni, ivi compresa la fase della conservazione sostitutiva, accelerando i processi di informatizzazione dei documenti amministrativi e promuovendo la rimozione degli ostacoli tecnici, operativi e organizzativi che si frappongono alla realizzazione dell'amministrazione digitale e alla piena ed effettiva attuazione del diritto all'uso delle tecnologie, previsto dall'articolo 3 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;

e) vigila sulla qualità dei servizi e sulla razionalizzazione della spesa in materia informatica, anche in collaborazione con CONSIP Spa e SOGEI Spa;

f) promuove e diffonde le iniziative di alfabetizzazione informatica rivolte ai cittadini, nonché di formazione e addestramento professionale destinate ai pubblici dipendenti, anche mediante intese con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e il Formez, e il ricorso a tecnologie didattiche innovative, nell'ambito delle dotazioni finanziarie disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

g) effettua il monitoraggio, anche a campione, dell'attuazione dei piani di Information and Communication Technology (ICT) delle pubbliche amministrazioni, redatti in osservanza delle prescrizioni di cui alla lettera b), sotto il profilo dell'efficacia, economicità e qualità delle realizzazioni, proponendo agli organi di governo degli enti e, ove necessario, al Presidente del Consiglio dei Ministri, le conseguenti misure correttive, nonché segnalando alla Corte dei conti casi in cui si profilino ipotesi di danno erariale;

h) svolge attività di progettazione e coordinamento delle iniziative strategiche e di preminente interesse nazionale, anche a carattere intersettoriale, per la più efficace erogazione di servizi in rete della pubblica amministrazione a cittadini e imprese;

i) costituisce autorità di riferimento nazionale nell'ambito dell'Unione europea e internazionale; partecipa all'attuazione di programmi europei al fine di attrarre, reperire e monitorare le fonti di finanziamento finalizzate allo sviluppo della società dell'informazione;

l) adotta indirizzi e formula pareri facoltativi alle amministrazioni sulla congruità tecnica ed economica dei contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi informatici e telematici, anche al fine della piena integrazione dei sistemi informativi;

m) promuove, anche a richiesta di una delle amministrazioni interessate, protocolli di intesa e accordi istituzionali finalizzati alla creazione di strutture tecniche condivise per aree omogenee o per aree geografiche, alla risoluzione di contrasti operativi e al più rapido ed effettivo raggiungimento della piena integrazione e cooperazione applicativa tra i sistemi

informativi pubblici, vigilando sull'attuazione delle intese o degli accordi medesimi.

... *Omissis* ...

ARTICOLO 22

Codice civile

... *Omissis* ...

Art. 2952. *Prescrizione in materia di assicurazione.*

... *Omissis* ...

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

... *Omissis* ...

ARTICOLO 23

Legge 15 aprile 1886, n. 3818

Costituzione legale delle società di mutuo soccorso.

Art 1.

Possono conseguire la personalità giuridica, nei modi stabiliti da questa legge, le società operaie di mutuo soccorso che si propongono tutti od alcuno dei fini seguenti:

Assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia;

Venire in aiuto alle famiglie dei soci defunti.

Art. 2.

Le società di mutuo soccorso potranno inoltre cooperare all'educazione dei soci e delle loro famiglie; dare aiuto ai soci per l'acquisto degli attrezzi del loro mestiere ed esercitare altri uffici propri delle istituzioni di

previdenza economica. Però in questi casi deve specificarsi la spesa e il modo di farvi fronte nell'annuo bilancio.

Eccettuate le spese di amministrazione, il danaro sociale non può essere erogato a fini diversi da quelli indicati in quest'articolo e nel precedente.

Art. 3.

... *Omissis* ...

Le particolari cautele con cui possono essere deliberati lo scioglimento, la proroga della società e le modificazioni dello statuto, sempreché le medesime non siano contrarie alle disposizioni contenute negli articoli precedenti.

... *Omissis* ...

Art. 8.

I lasciti o le donazioni che una società avesse conseguito o conseguisse per un fine determinato ed avente carattere di perpetuità, saranno tenuti distinti dal patrimonio sociale, e le rendite derivanti da essi dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donatore.

Se la società fosse liquidata, come pure se essa perdesse semplicemente la personalità giuridica, si applicheranno a questi lasciti e a queste donazioni le norme vigenti sulle opere pie.

... *Omissis* ...

Decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220

Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: «Revisione della legislazione in materia cooperativa, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore».

... *Omissis* ...

Art. 18. *Vigilanza sulle banche di credito cooperativo.*

1. Fatte salve le competenze della Banca d'Italia e tenuto conto degli ambiti di competenza delle diverse autorità vigilanti, le banche di credito cooperativo, come definite dall'articolo 33 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono assoggettate alla disciplina dei controlli sugli

enti cooperativi attribuiti all'autorità governativa, limitatamente al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e delle norme riguardanti i rapporti mutualistici ed il funzionamento degli organi sociali.

2. Per lo svolgimento della revisione cooperativa di cui all'articolo 4, i soggetti competenti possono avvalersi, sulla base di un'apposita convenzione e senza oneri per la finanza pubblica, della Associazione di categoria specializzata e sue articolazioni territoriali, che provvede ad inviare anche alla Banca d'Italia i verbali delle revisioni effettuate.

... *Omissis* ...

Legge 27 febbraio 1985, n. 49

Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione.

... *Omissis* ...

Art. 17.

... *Omissis* ...

3. L'entità delle partecipazioni è determinata per una quota pari al 5 per cento in relazione al numero delle società finanziarie aventi i requisiti che hanno presentato domanda di partecipazione e per una quota pari al 50 per cento in proporzione ai valori a patrimonio netto delle partecipazioni assunte nonché dei finanziamenti e delle agevolazioni erogate ai sensi dell'articolo 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57. La restante quota è determinata in proporzione alla percentuale di utilizzazione da parte di ciascuna società finanziaria delle risorse conferite dal Ministero di cui al comma 2 ai sensi della predetta norma. Il Ministero esclude dalla ripartizione le società finanziarie che non hanno effettuato erogazioni pari ad almeno l'80 per cento delle risorse conferite, decorsi due anni dal conferimento delle stesse. Per l'attività di formazione e consulenza alle cooperative nonché di promozione della normativa, le società finanziarie ammesse alla partecipazione sono autorizzate ad utilizzare annualmente, in misura non superiore all'1 per cento, risorse equivalenti agli interventi previsti dall'articolo 12 della citata legge 5 marzo 2001, n. 57, effettuati nell'anno precedente. Ad integrazione del decreto previsto dal comma 6 del presente articolo, il Ministero stabilisce le modalità di attuazione del presente comma.

4. Le società finanziarie di cui al comma 2, che assumono la natura di investitori istituzionali, devono essere ispirate ai principi di mutualità di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, essere costituite in

forma cooperativa, essere iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, essere in possesso dei requisiti, individuati con il decreto di cui al comma 6, di professionalità ed onorabilità previsti per i soggetti che svolgono funzioni amministrative, di direzione e di controllo ed essere partecipate da almeno cinquanta cooperative distribuite sull'intero territorio nazionale e comunque in non meno di dieci regioni.

5. Con le risorse apportate ai sensi del comma 2, le società finanziarie possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative, con priorità per quelle costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi, nonché concedere alle cooperative stesse finanziamenti e agevolazioni finanziarie in conformità alla disciplina comunitaria in materia, per la realizzazione di progetti di impresa. Le società finanziarie possono, altresì, svolgere attività di servizi e di promozione ed essere destinatarie di fondi pubblici

... *Omissis* ...

ARTICOLO 24

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

... *Omissis* ...

Art. 170-bis. *Ostacolo alle funzioni di vigilanza della CONSOB.*

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2638 del codice civile, chiunque ostacola le funzioni di vigilanza attribuite alla CONSOB è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro diecimila ad euro duecentomila.

... *Omissis* ...

TITOLO II

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 187-quinquiesdecies. *Tutela dell'attività di vigilanza della CONSOB.*

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2638 del codice civile, chiunque non ottempera nei termini alle richieste della CONSOB ovvero ritarda

l'esercizio delle sue funzioni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquantamila ad euro un milione.

... *Omissis* ...

ARTICOLO 30

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

PARTE I

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1. *Definizioni.*

... *Omissis* ...

5-octies. Per «gestione di sistemi multilaterali di negoziazione» si intende la gestione di sistemi multilaterali che consentono l'incontro, al loro interno ed in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti.

6. Per «servizi accessori» si intendono:

a) la custodia e amministrazione di strumenti finanziari e relativi servizi connessi;

b) la locazione di cassette di sicurezza;

c) la concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento;

d) la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese;

e) i servizi connessi all'emissione o al collocamento di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la costituzione di consorzi di garanzia e collocamento;

f) la ricerca in materia di investimenti, l'analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari;

g) l'intermediazione in cambi, quando collegata alla prestazione di servizi d'investimento;

g-bis) le attività e i servizi individuati con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, e connessi alla prestazione di servizi di investimento o accessori aventi ad oggetto strumenti derivati

... *Omissis* ...

Art. 190. *Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari*

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e i dipendenti di società o enti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dagli articoli 6; 7, commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 10; 12; 13, comma 2; 21; 22; 24, comma 1; 25; 25-*bis*, commi 1 e 2; 27, commi 3 e 4; 28, comma 3; 30, commi 3, 4 e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 33, comma 4; 36, commi 2, 3, 4, 6 e 7; 37; 38, commi 3 e 4; 39, commi 1 e 2; 40, comma 1; 41, commi 2 e 3; 41-*bis*; 42, commi 1, 3, 4, 6, 7 e 8; 43, commi 7 e 8; 50; 50-*bis*, commi 2, 4 e 5; 50-*ter*, comma 4; 50-*quater*, comma 4; 65; 79-*bis*; 187-*nonies*, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla Consob in base ai medesimi articoli, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dell'articolo 18, commi 1 e 2, e dell'articolo 33, comma 1, ovvero in caso di esercizio dell'attività di consulente finanziario o di promotore finanziario in assenza dell'iscrizione negli albi di cui, rispettivamente, agli articoli 18-*bis* e 31.

... *Omissis* ...

ARTICOLO 33

Legge 12 novembre 2011, n. 183

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012).

... *Omissis* ...

Art. 18 Finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione

1. Al fine di favorire la realizzazione di nuove infrastrutture, previste in piani o programmi di amministrazioni pubbliche, da realizzare con contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riducendo ovvero azzerando il contributo pubblico a fondo perduto, in modo da assicurare la sostenibilità economica dell'operazione di partenariato pubblico privato tenuto conto delle condizioni di mercato, possono essere previste, per le società di progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché, a seconda delle diverse tipologie di contratto, per il soggetto interessato, le seguenti misure:

a) le imposte sui redditi e l'IRAP generate durante il periodo di concessione possono essere compensate totalmente o parzialmente con il predetto contributo a fondo perduto;

b) il versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, può essere assolto mediante compensazione con il predetto contributo pubblico a fondo perduto, nel rispetto della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa all'IVA e delle pertinenti disposizioni in materia di risorse proprie del bilancio dell'Unione europea, nonché, limitatamente alle grandi infrastrutture portuali, per un periodo non superiore ai 15 anni, con il 25% dell'incremento del gettito di imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni di importazione riconducibili all'infrastruttura oggetto dell'intervento;

c) l'ammontare del canone di concessione previsto dall'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché, l'integrazione prevista dall'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, possono essere riconosciuti al concessionario come contributo in conto esercizio.

2. L'importo del contributo pubblico a fondo perduto nonché le modalità e i termini delle misure previste al comma 1, utilizzabili anche cumulativamente, sono posti a base di gara per l'individuazione del concessionario, e successivamente riportate nel contratto di concessione da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura massima del contributo pubblico, ivi incluse le misure di cui al comma 1, non può eccedere il 50 per cento del costo dell'investimento e deve essere in conformità con la disciplina nazionale e comunitaria in materia.

... *Omissis* ...

ARTICOLO 34

Decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80

Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.

... *Omissis* ...

Art. 11. *Sostegno e garanzia dell'attività produttiva.*

... *Omissis* ...

14. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1994, la regione Sardegna assegna una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica con la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica prodotta. Al concessionario è assicurato l'acquisto da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. dell'energia elettrica prodotta ai prezzi e secondo le modalità previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994. La regione Sardegna assicura la disponibilità delle aree e delle infrastrutture necessarie e assegna la concessione mediante procedure di gara entro il 31 dicembre 2012. Il Comitato di coordinamento istituito ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 esercita funzioni di vigilanza e monitoraggio, fino all'entrata in esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica oggetto della concessione. Gli elementi da prendere in considerazione per la valutazione delle offerte previo esame dell'adeguatezza della struttura economica e finanziaria del progetto, ai fini dell'assegnazione della concessione sono:

a) massimizzazione del rendimento energetico complessivo degli impianti;

b) minimizzazione delle emissioni con utilizzo di tecnologia idonea al contenimento delle polveri e degli inquinanti gassosi, in forma di gasificazione, ciclo supercritico o altro equivalente;

c) contenimento dei tempi di esecuzione del progetto;

d) definizione di un piano industriale quinquennale per lo sfruttamento della miniera e la realizzazione e l'esercizio della centrale di produzione dell'energia elettrica;

e) presentazione di un programma di attività per la cattura ed il sequestro dell'anidride carbonica emessa dall'impianto.

... *Omissis* ...

Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.

... *Omissis* ...

Art. 3 Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive

... *Omissis* ...

19-bis. Il compendio costituente l'Arsenale di Venezia, con esclusione delle porzioni utilizzate dal Ministero della difesa per i suoi specifici compiti istituzionali, in ragione delle caratteristiche storiche e ambientali, è trasferito in proprietà al comune, che ne assicura l'inalienabilità, l'indivisibilità e la valorizzazione attraverso l'affidamento della gestione e dello sviluppo alla Società Arsenale di Venezia S.p.A., da trasformarsi ai sensi dell'articolo 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le somme ricavate per effetto dell'utilizzo del compendio sono esclusivamente impiegate per la gestione e per la valorizzazione dell'Arsenale tramite la suddetta società. L'Arsenale è sottoposto agli strumenti urbanistici previsti per la città di Venezia e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per le finalità del presente comma, l'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero della difesa, procede alla perimetrazione e delimitazione del compendio e alla consegna dello stesso alla società Arsenale di Venezia S.p.A.. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è definita, a decorrere dalla data del trasferimento, la riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al comune di Venezia in misura equivalente alla riduzione delle entrate erariali conseguenti al trasferimento.

... *Omissis* ...

Decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

... *Omissis* ...

Art. 11 Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti

... *Omissis* ...

5. Fino alla data di adozione dello statuto dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, e comunque non oltre il 30 settembre 2012, le funzioni e i compiti ad essa trasferiti ai sensi dell'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, continuano ad essere svolti dai competenti uffici delle Amministrazioni dello Stato e dall'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e dagli altri uffici di Anas s.p.a. In caso di mancata adozione, entro il predetto termine, dello statuto e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 36, comma 5, settimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, l'Agenzia è soppressa e le attività e i compiti già attribuiti alla medesima sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1° ottobre 2012, che rimane titolare delle risorse previste dall'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e cui sono contestualmente trasferite le risorse finanziarie umane e strumentali relative all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali di cui al medesimo comma 5.

... *Omissis* ...

Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

... *Omissis* ...

Art. 32 Disposizioni in materia di finanziamento e potenziamento delle infrastrutture

... *Omissis* ...

6. Le quote annuali dei limiti di impegno e dei contributi revocati e iscritte in bilancio ai sensi dei commi 2, 3 e 4, affluiscono al Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

7. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce, fatta eccezione per i finanziamenti delle opere già deliberati dal detto Comitato ove confermati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la destinazione delle risorse che affluiscono al fondo di cui al comma 6 per la realizzazione del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443.

... *Omissis* ...

Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.

... *Omissis* ...

Art. 3-bis. Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali

1. A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro il 31 maggio 2012 previa lettera di adesione dei sindaci interessati o delibera di un organismo associato e già costituito ai sensi dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fermo restando il termine di cui al primo periodo del presente comma che opera anche in deroga a disposizioni esistenti in ordine ai tempi previsti per la riorganizzazione del servizio in ambiti, è fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista in attuazione di specifiche direttive europee nonché ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni regionali che abbiano già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali in coerenza con le previsioni indicate nel presente comma. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei Ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, comunque tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.

2. In sede di affidamento del servizio mediante procedura ad evidenza pubblica, l'adozione di strumenti di tutela dell'occupazione costituisce elemento di valutazione dell'offerta.

... *Omissis* ...

Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134

Misure urgenti per la crescita del Paese.

CAPO VI

MISURE PER ACCELERARE L'APERTURA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI AL MERCATO

Art. 53. *Modificazioni al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148*

1. Al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

... *Omissis* ...

b) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «la delibera di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «nel caso di attribuzione di diritti di esclusiva se il valore economico del servizio è pari o superiore alla somma complessiva di 200.000 euro annui»;

b) le parole «adottata previo» sono sostituite dalle seguenti: «trasmessa per un»;

c) le parole: «dell'Autorità» sono sostituite dalle seguenti: «all'Autorità»;

d) le parole «che si pronuncia entro sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «che può pronunciarsi entro sessanta giorni»;

e) le parole «dall'ente di governo locale dell'ambito o del bacino o in sua assenza» sono eliminate;

f) alla fine del primo periodo, dopo le parole «di una pluralità di servizi pubblici locali.» sono inserite le seguenti: «Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, l'ente richiedente adotta la delibera quadro di cui al comma 2.»;

2) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «trenta giorni dal parere dell'Autorità» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni dalla trasmissione del parere all'Autorità»;

2-bis) al comma 5, dopo le parole: «alle aziende esercenti i servizi stessi» sono inserite le seguenti: «determinate, con particolare riferimento al trasporto pubblico regionale e locale, tenendo in adeguata considerazione l'ammortamento degli investimenti effettuati nel comparto del trasporto su gomma, e che dovrà essere osservato dagli enti affidanti nella

quantificazione dei corrispettivi da porre a base d'asta previsti nel bando di gara o nella lettera d'invito di cui al comma 11»;

3) al comma 14 le parole «per le riforme per il federalismo» sono sostituite dalle seguenti: «per gli Affari Regionali»;

4) al comma 32, lettera a), terzo periodo, le parole: «azienda in capo alla» sono soppresse;

5) al comma 32-ter le parole: «di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e) del presente decreto» sono soppresse;

6) dopo il comma 35 è inserito il seguente:

«35-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 35, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, la verifica di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, le attività di cui al comma 5 e le procedure di cui ai commi 8, 12 e 13 per il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, sono effettuate unicamente per ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui all'articolo 3-bis dagli enti di governo degli stessi istituiti o designati ai sensi del medesimo articolo.».

... *Omissis* ...

Decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28.

Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale.

... *Omissis* ...

Art. 2 Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente

... *Omissis* ...

4. A decorrere dal 31 dicembre 2013, la commercializzazione dei sacchi non conformi a quanto prescritto dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l'asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge n. 689 del 1981 è presentato alla

camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.

... *Omissis* ...

ARTICOLO 35

Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

... *Omissis* ...

Art. 14 *Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici*

... *Omissis* ...

22. Il direttore generale svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura dell'Agenzia. Formula proposte al consiglio di amministrazione, dà attuazione ai programmi e alle deliberazioni da questo approvati e assicura gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo, relativi alle attività dell'Agenzia ed al perseguimento delle sue finalità istituzionali. Il direttore generale è nominato per un periodo di quattro anni, rinnovabili per una sola volta. Al direttore generale non si applica il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

... *Omissis* ...

ARTICOLO 36

Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 143

Misure urgenti per la crescita del Paese.

... *Omissis* ...

CAPO II

NUOVI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO PER LE IMPRESE

Art. 32 *Strumenti di finanziamento per le imprese*

... *Omissis* ...

8. Le disposizioni dell'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non si applicano nei casi in cui le obbligazioni e le cambiali finanziarie, emesse da società non emittenti strumenti finanziari rappresentativi del capitale quotati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle micro-imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, siano sottoscritti da investitori qualificati che non siano, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, direttamente o indirettamente soci della società emittente.

9. Nell'articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La ritenuta del 20 per cento di cui al comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni, delle cambiali finanziarie e titoli similari, emessi da banche, da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e da enti pubblici economici trasformati in società per azioni in base a disposizione di legge, nonché sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari negoziati nei medesimi mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emessi da società diverse dalle prime».

... *Omissis* ...

16. Lo sponsor mantiene nel proprio portafoglio, fino alla naturale scadenza, una quota dei titoli emessi non inferiore al 5% del valore di emissione dei titoli, per le emissioni fino a 5 milioni di euro, al 3% del valore di emissione eccedente 5 milioni di euro, fino a 10 milioni di euro, in aggiunta alla quota precedente, ed il 2% del valore di emissione eccedente 10 milioni di euro, in aggiunta alle quote anzidette.

... *Omissis* ...

19. Le obbligazioni emesse da società non emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle micro-imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, possono prevedere clausole di partecipazione agli utili d'impresa e di subor-

dinazione, purché con scadenza iniziale uguale o superiore a trentasei mesi

... *Omissis* ...

21. La clausola di partecipazione regola la parte del corrispettivo spettante al portatore del titolo obbligazionario, commisurandola al risultato economico dell'impresa emittente. Il tasso di interesse riconosciuto al portatore del titolo (parte fissa del corrispettivo) non può essere inferiore al Tasso Ufficiale di Riferimento pro tempore vigente. La società emittente titoli partecipativi si obbliga a versare annualmente al soggetto finanziatore, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, una somma commisurata al risultato economico dell'esercizio, nella percentuale indicata all'atto dell'emissione (parte variabile del corrispettivo). Tale somma è proporzionata al rapporto tra obbligazioni partecipative in circolazione e capitale sociale, aumentato della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

... *Omissis* ...

24. Qualora l'emissione con clausole partecipative contempli anche la clausola di subordinazione e comporti il vincolo a non distribuire capitale sociale se non nei limiti dei dividendi sull'utile d'esercizio, la componente variabile del corrispettivo costituisce oggetto di specifico accantonamento per onere nel conto dei profitti e delle perdite della società emittente, rappresenta un costo e, ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi, è computata in diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza. Ad ogni effetto di legge gli utili netti annuali si considerano depurati da detta somma.

25. La parte variabile del corrispettivo non è soggetta alla legge 7 marzo 1996, n. 108

... *Omissis* ...

Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 133

Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario.

... *Omissis* ...

Art. 3. *Distretti produttivi e reti di imprese*

... *Omissis* ...

4-ter. Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi: 1) la pubblicità di cui al comma 4-quater si intende adempiuta mediante l'iscrizione del contratto nel registro delle imprese del luogo dove ha sede la rete; 2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile; in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune; 3) entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede; si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:

a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva, nonché la denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune ai sensi della lettera c);

b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;

c) la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante; le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun

partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile;

d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;

e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. L'organo comune agisce in rappresentanza della rete e, salvo che sia diversamente disposto nel contratto, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza;

f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo.

... *Omissis* ...

Legge 24 aprile 1990, n. 100

Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero.

... *Omissis* ...

Art. 1

... *Omissis* ...

2. La SIMEST S.p.a., anche avvalendosi, in base ad apposita convenzione, dei servizi dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Me-

diocredito centrale), provvede in particolare, sulla base di programmi che evidenzino gli obiettivi di ciascuna iniziativa:

... *Omissis* ...

b) a partecipare, con quote di minoranza, nel limite indicato all'articolo 3, comma 1, a società ed imprese all'estero, anche già costituite;

c) a sottoscrivere obbligazioni convertibili in azioni e acquistare certificati di sottoscrizione e diritti di opzione di quote o azioni delle società ed imprese di cui alle lettere a) e b), con il limite previsto alla lettera b);

... *Omissis* ...

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale.

... *Omissis* ...

Allegati alla Parte II (All.ti I-XII)

... *Omissis* ...

Allegato IV

Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano

... *Omissis* ...

2. Industria energetica ed estrattiva

... *Omissis* ...

m) impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW;

... *Omissis* ...

Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99

Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38.

... *Omissis* ...

Art. 2. Società agricole.

1. La ragione sociale o la denominazione sociale delle società che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile deve contenere l'indicazione di società agricola.

... *Omissis* ...

Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134

Misure urgenti per la crescita del Paese.

... *Omissis* ...

TITOLO III

MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO

CAPO I

MISURE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE

Art. 23 Fondo per la crescita sostenibile

... *Omissis* ...

5. Il comitato tecnico previsto dall'articolo 16, comma 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 continua a svolgere le proprie funzioni, sino alla data del 31 dicembre 2015, per le attività e i procedimenti avviati alla data di entrata in vigore del presente decreto, che continuano ad essere disciplinati dalle pertinenti disposizioni attuative della medesima legge.

... *Omissis* ...

ARTICOLO 38

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

... *Omissis* ...

Art. 4 *Esercizio di imprese*

... *Omissis* ...

[5] Agli effetti delle disposizioni di questo articolo sono considerate in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici, le seguenti attività:

- a) cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati;
- b) erogazione di acqua e servizi di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e vapore;
- c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
- d) gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di pasti;
- e) trasporto e deposito di merci;
- f) trasporto di persone;
- g) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; prestazioni alberghiere o di alloggio;
- h) servizi portuali e aeroportuali;
- i) pubblicità commerciale;
- l) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

Non sono invece considerate attività commerciali:

le operazioni relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi;

la gestione, da parte delle Amministrazioni militari o dei corpi di polizia, di mense e spacci riservati al proprio personale ed a quello dei Ministeri da cui dipendono, ammesso ad usufruirne per particolari motivi inerenti al servizio;

la prestazione alle imprese consorziate o socie, da parte di consorzi o cooperative, di garanzie mutualistiche e di servizi concernenti il controllo qualitativo dei prodotti, compresa l'applicazione di marchi di qualità;

le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali;

le cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali; le prestazioni sanitarie soggette al pagamento di quote di partecipazione alla spesa sanitaria erogate dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale.

Non sono considerate, inoltre, attività commerciali, anche in deroga al secondo comma:

a) il possesso e la gestione di unità immobiliari classificate o classificabili nella categoria catastale A e le loro pertinenze, ad esclusione delle unità classificate o classificabili nella categoria catastale A10, di unità da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato, di complessi sportivi o ricreativi, compresi quelli destinati all'ormeggio, al ricovero e al servizio di unità da diporto, da parte di società o enti, qualora la partecipazione ad essi consenta, gratuitamente o verso un corrispettivo inferiore al valore normale, il godimento, personale, o familiare dei beni e degli impianti stessi, ovvero quando tale godimento sia conseguito indirettamente dai soci o partecipanti, alle suddette condizioni, anche attraverso la partecipazione ad associazioni, enti o altre organizzazioni;

b) il possesso, non strumentale né accessorio ad altre attività esercitate, di partecipazioni o quote sociali, di obbligazioni o titoli similari, costituenti immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi, interessi o altri frutti, senza strutture dirette ad esercitare attività finanziaria, ovvero attività di indirizzo, di coordinamento o altri interventi nella gestione delle società partecipate.

... *Omissis* ...

Art. 10. *Operazioni esenti dall'imposta*

[1] Sono esenti dall'imposta:

... *Omissis* ...

5) le operazioni relative alla riscossione dei tributi comprese quelle relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende e istituti di credito;

... *Omissis* ...

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2012.

Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare ulteriori misure per favorire la crescita, lo sviluppo dell'economia e della cultura digitali, attuare politiche di incentivo alla domanda di servizi digitali e promuovere l'alfabetizzazione informatica, nonché per dare impulso alla ricerca e alle innovazioni tecnologiche, quali fattori essenziali di progresso e opportunità di arricchimento economico, culturale e civile e, nel contempo, di rilancio della competitività delle imprese;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la pubblica amministrazione e la semplificazione, della salute, dell'economia e delle finanze, per la coesione territoriale e della giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

SEZIONE I

AGENDA E IDENTITÀ DIGITALE

Articolo 1.

(Attuazione dell'Agenda digitale italiana e documento digitale unificato e finanziamento dell'ISTAT)

1. Lo Stato promuove lo sviluppo dell'economia e della cultura digitali, definisce politiche di incentivo alla domanda di servizi digitali e favorisce l'alfabetizzazione informatica, nonché la ricerca e l'innovazione

tecnologiche, quali fattori essenziali di progresso e opportunità di arricchimento economico, culturale e civile. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e successivamente entro il 30 giugno di ogni anno il Governo, anche avvalendosi dell'Agenzia per l'Italia digitale di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, presenta alle Commissioni parlamentari competenti una relazione che evidenzia lo stato di attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

2. All'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «i Ministri dell'economia e delle finanze e» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro delegato all'innovazione tecnologica e con il Ministro»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, è disposto anche progressivamente, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, l'ampliamento delle possibili utilizzazioni della carta d'identità elettronica anche in relazione all'unificazione sul medesimo supporto della carta d'identità elettronica con la tessera sanitaria, alle modifiche ai parametri della carta d'identità elettronica e della tessera sanitaria necessarie per l'unificazione delle stesse sul medesimo supporto, nonché al rilascio gratuito del documento unificato, mediante utilizzazione, anche ai fini di produzione e rilascio, di tutte le risorse disponibili a legislazione vigente per la tessera sanitaria. Le modalità tecniche di produzione, distribuzione e gestione del documento unificato, nel rispetto di quanto stabilito al comma 1, sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e, limitatamente ai profili sanitari, con il Ministro della salute.»;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Per la realizzazione e il rilascio gratuito del documento unificato di cui al comma 3, in aggiunta alle risorse già previste dallo stesso comma 3, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2013 e di 82 milioni di euro a decorrere dal 2014.».

3. Per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con particolare riferimento a quelle derivanti dall'at-

tuazione degli obblighi comunitari in materia statistica, è autorizzata la spesa di 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.

4. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 22 milioni di euro per l'anno 2013.

Articolo 2.

(Anagrafe nazionale della popolazione residente)

1. L'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituito dal seguente:

«Art. 62. - *(Anagrafe nazionale della popolazione residente. - (ANPR))*. - 1. È istituita presso il Ministero dell'interno l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), quale base di dati di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 60, che subentra all'Indice nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente" e all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE), istituita ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante "Anagrafe e censimento degli italiani allestero".

2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui all'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ANPR subentra altresì alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni. Con il decreto di cui al comma 6 è definito un piano per il graduale subentro dell'ANPR alle citate anagrafi, da completare entro il 31 dicembre 2014. Fino alla completa attuazione di detto piano, l'ANPR acquisisce automaticamente in via telematica i dati contenuti nelle anagrafi tenute dai comuni per i quali non è ancora avvenuto il subentro. L'ANPR è organizzata secondo modalità funzionali e operative che garantiscono la univocità dei dati stessi.

3. L'ANPR assicura alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che erogano pubblici servizi l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR e consente esclusivamente ai comuni la certificazione di tali dati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, anche in modalità telematica.

4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le modalità di integrazione nell'ANPR dei dati dei cittadini attualmente registrati in anagrafi istituite presso altre amministrazioni.

5. Ai fini della gestione e della raccolta informatizzata di dati dei cittadini, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del presente Codice si avvalgono esclusivamente dell'ANPR, che viene integrata con gli ulteriori dati a tal fine necessari.

6. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro delegato all'innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato - città, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per gli aspetti d'interesse dei comuni, sentita l'ISTAT e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche con riferimento:

a) alle garanzie e alle misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali, alle modalità e ai tempi di conservazione dei dati e all'accesso ai dati da parte delle pubbliche amministrazioni per le proprie finalità istituzionali secondo le modalità di cui all'articolo 58;

b) ai criteri per l'interoperabilità dell'ANPR con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al capo VIII del presente decreto;

c) all'erogazione di altri servizi resi disponibili dall'ANPR, tra i quali il servizio di invio telematico delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita e dei certificati di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, compatibile con il sistema di trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2010.».

2. Alla lettera b) del comma 3-bis dell'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole: «indice nazionale delle anagrafi;» sono sostituite dalle seguenti: «anagrafe nazionale della popolazione residente;».

3. Per accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini, l'attestazione e la dichiarazione di nascita e il certificato di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono inviati da parte della struttura sanitaria e del medico necroscopo o altro delegato sanitario ai comuni esclusivamente in via telematica, utilizzando il sistema di trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2010. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute sono definite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma.

4. In via di prima applicazione il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come sostituito dal comma 1, è adottato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto

con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, le modifiche necessarie per adeguarne la disciplina alle disposizioni introdotte con il comma 1 del presente articolo.

6. Dopo l'articolo 32, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

«5-bis. Previa apposita convenzione, i sindaci dei comuni facenti parte dell'Unione possono delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell'Unione stessa, o dei singoli comuni associati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.».

7. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2013 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

Articolo 3.

(Censimento continuo della popolazione e delle abitazioni e Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici)

1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT e la Conferenza unificata di cui al di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i tempi di realizzazione del censimento della popolazione e delle abitazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, effettuato dall'ISTAT con cadenza annuale, nel rispetto delle raccomandazioni internazionali e dei regolamenti europei.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì stabiliti i contenuti dell'Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici (ANSC), realizzato ed aggiornato dall'ISTAT e dall'Agenzia del territorio, gli obblighi e le modalità di conferimento degli indirizzi e stradari comunali tenuti dai singoli comuni ai sensi del regolamento anagrafico della popolazione residente, le modalità di accesso all'ANSC da parte dei soggetti autorizzati, nonché i criteri per l'interoperabilità dell'ANSC con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nel rispetto delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività preparatorie all'introduzione del censimento continuo mediante indagini statistiche a

cadenza annuale, nonché delle attività di cui al comma 2 si provvede nei limiti dei complessivi stanziamenti già autorizzati dall'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Per fare fronte alle esigenze connesse alla realizzazione delle attività di cui al presente comma e al comma 2 il termine di cui al comma 4 dell'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2015.

4. Allo scopo di rafforzare la funzione statistica in coerenza con le raccomandazioni internazionali e i regolamenti comunitari e di aumentare l'efficienza e la qualità dei servizi informativi resi al sistema economico e sociale del Paese dal Sistema statistico nazionale (SISTAN), su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni e autonomie locali e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il Governo emana entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 per la revisione del decreto legislativo n. 322 del 1989 e il complessivo riordino del Sistema Statistico Nazionale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) rafforzare l'indipendenza professionale dell'ISTAT e degli enti e degli uffici di statistica del SISTAN;

b) migliorare gli assetti organizzativi dell'ISTAT anche con riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, e rafforzarne i compiti di indirizzo e coordinamento tecnico-metodologico, di definizione di metodi e formati per la raccolta e lo scambio di dati amministrativi e statistici, nonché di regolamentazione del SISTAN;

c) favorire l'armonizzazione del funzionamento del SISTAN con i principi europei in materia di organizzazione e di produzione delle statistiche ufficiali, assicurando l'utilizzo da parte del Sistema delle più avanzate metodologie statistiche e delle più moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

d) semplificare e razionalizzare la procedura di adozione del Programma Statistico Nazionale e la disciplina in materia di obbligo a fornire i dati statistici;

e) migliorare i servizi resi al pubblico dal SISTAN e rafforzare i sistemi di vigilanza e controllo sulla qualità dei dati prodotti dal Sistema e da altri soggetti pubblici e privati;

f) adeguare alla normativa europea e alle raccomandazioni internazionali la disciplina in materia di tutela del segreto statistico, di protezione dei dati personali oggetto di trattamento per finalità statistiche, nonché di trattamento ed utilizzo dei dati amministrativi a fini statistici.

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - 1. È istituita la Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica avente il compito di:

a) vigilare sull'imparzialità, sulla completezza e sulla qualità dell'informazione statistica, nonché sulla sua conformità con i regolamenti, le direttive e le raccomandazioni degli organismi internazionali e comunitari, prodotta dal Sistema statistico nazionale;

b) contribuire ad assicurare il rispetto della normativa in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali, garantendo al Presidente dell'Istat e al Garante per la protezione dei dati personali la più ampia collaborazione, ove richiesta;

c) esprimere un parere sul Programma statistico nazionale predisposto ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 322 del 1989;

d) redigere un rapporto annuale, che si allega alla relazione di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 322 del 1989.

2. La Commissione, nell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, può formulare osservazioni e rilievi al Presidente dell'ISTAT, il quale provvede a fornire i necessari chiarimenti entro trenta giorni dalla comunicazione, sentito il Comitato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 322 del 1989; qualora i chiarimenti non siano ritenuti esaurienti, la Commissione ne riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. La Commissione è sentita ai fini della sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta relativi al trattamento dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale.

4. La Commissione è composta da cinque membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e scelti tra professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini o tra direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica non facenti parte del Sistema statistico nazionale, ovvero tra alti dirigenti di enti e amministrazioni pubbliche, che godano di particolare prestigio e competenza nelle discipline e nei campi collegati alla produzione, diffusione e analisi delle informazioni statistiche e che non siano preposti a uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale. Possono essere nominati anche cittadini di Paesi dell'Unione europea in possesso dei medesimi requisiti. I membri della Commissione restano in carica per cinque anni e non possono essere riconfermati. Il Presidente è eletto dagli stessi membri.

5. La Commissione si riunisce almeno due volte all'anno e alle riunioni partecipa il Presidente dell'ISTAT. Il Presidente della Commissione partecipa alle riunioni del Comitato di cui all'articolo 17.

6. Alle funzioni di segreteria della Commissione provvede il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri che istituisce, a questo fine, un'apposita struttura di segreteria.

7. La partecipazione alla Commissione è gratuita e gli eventuali rimborsi spese del Presidente e dei componenti derivanti dalle riunioni di cui al comma 5 sono posti a carico del bilancio dell'ISTAT.».

Articolo 4.

(Domicilio digitale del cittadino)

1. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - *(Domicilio digitale del cittadino)*. - 1. Al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, è facoltà di ogni cittadino indicare alla pubblica amministrazione, secondo le modalità stabilite al comma 3, un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, quale suo domicilio digitale.

2. L'indirizzo di cui al comma 1 è inserito nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente-ANPR e reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, sono definite le modalità di comunicazione, variazione e cancellazione del proprio domicilio digitale da parte del cittadino, nonché le modalità di consultazione dell'ANPR da parte dei gestori o esercenti di pubblici servizi ai fini del reperimento del domicilio digitale dei propri utenti.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di comunicazione non può produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario.

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Articolo 5.

(Posta elettronica certificata - indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti)

1. L'obbligo di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gen-

naio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è esteso alle imprese individuali che si iscrivono al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 31 dicembre 2013. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata.

3. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. - (*Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti*). - 1. Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica, è istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il pubblico elenco denominato *Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)* delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico.

2. L'Indice nazionale di cui al comma 1 è realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. L'accesso all'INI-PEC è consentito alle pubbliche amministrazioni, nonché ai professionisti e alle imprese in esso presenti.

4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del contenimento dei costi e dell'utilizzo razionale delle risorse, si avvale per la realizzazione e gestione operativa dell'Indice nazionale di cui al comma 1 delle strutture informatiche delle Camere di commercio deputate alla gestione del registro imprese e ne definisce con proprio regolamento, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di accesso e di aggiornamento.

5. Nel regolamento di cui al comma 4 sono anche definite le modalità e le forme con cui gli ordini e i collegi professionali comunicano all'Indice nazionale di cui al comma 1 tutti gli indirizzi PEC relativi ai professionisti di propria competenza e sono previsti gli strumenti telematici resi disponibili dalle Camere di commercio per il tramite delle proprie strutture informatiche al fine di ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi.

6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

SEZIONE II

AMMINISTRAZIONE DIGITALE E DATI DI TIPO APERTO

Articolo 6.

(Trasmissione di documenti per via telematica, contratti della pubblica amministrazione e conservazione degli atti notarili)

1. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 47, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma restando l'eventuale responsabilità per danno erariale, comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare.»;

b) all'articolo 65, dopo il comma 1-bis), è inserito il seguente:

«1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le modalità di cui al comma 1, lettere *a)*, *c)* e *c-bis)*, comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare dello stesso.»;

c) all'articolo 65, comma 1, le parole: «le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica» sono sostituite dalle seguenti: «le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici»;

d) all'articolo 54, comma 2-ter, dopo le parole: «pubbliche amministrazioni» sono inserite le seguenti: «e i gestori di servizi pubblici».

2. All'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2, è aggiunto in fine il seguente:

«2-bis. A fare data dal 1° gennaio 2013 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pena la nullità degli stessi.».

3. All'articolo 11 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 13 è sostituito dal seguente:

«13. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.».

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a fare data dal 1° gennaio 2013.

5. Fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 68-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il notaio, per la conservazione degli atti di cui agli articoli 61 e 72, terzo comma della stessa legge n. 89 del 1913, se informatici, si avvale della struttura predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato nel rispetto dei principi di cui all'articolo 62-bis della medesima legge n. 89 del 1913 e all'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in conformità alle disposizioni degli articoli 40 e seguenti del medesimo decreto legislativo. Ai fini dell'esecuzione delle ispezioni di cui agli articoli da 127 a 134 della legge n. 89 del 1913 e del trasferimento agli archivi notarili degli atti formati su supporto informatico, nonché per la loro conservazione dopo la cessazione del notaio dall'esercizio o il suo trasferimento in altro distretto, la struttura di cui al presente comma fornisce all'amministrazione degli archivi notarili apposite credenziali di accesso. Con provvedimento del Direttore generale degli archivi notarili viene disciplinato il trasferimento degli atti di cui al presente comma presso le strutture dell'Amministrazione degli archivi notarili.

6. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 7.

(Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia nel settore pubblico)

1. A decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti del settore pubblico non soggetti al regime del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il rilascio e la trasmissione delle certificazioni di malattia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per le certificazioni rilasciate al personale delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 dell'articolo 47 è sostituito dai seguenti:

«3. La certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 è inviata per via telematica direttamente dal medico curante del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato all'Istituto nazionale della previdenza sociale, utilizzando il sistema di tra-

smissione delle certificazioni di malattia di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2010, secondo le modalità stabilite con decreto di cui al successivo comma 3-bis, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, al datore di lavoro interessato.

3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 giugno 2013, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previo parere del Garante per protezione dei dati personali, sono adottate, in conformità alle regole tecniche previste dal Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto al comma 3.»;

b) il comma 1 dell'articolo 51 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini della fruizione del congedo di cui al presente capo, il lavoratore comunica direttamente al medico, all'atto della compilazione del certificato di cui al comma 3 dell'articolo 47, le generalità del genitore che usufruirà del congedo medesimo.».

Articolo 8.

(Misure per l'innovazione dei sistemi di trasporto)

1. Al fine di incentivare l'uso degli strumenti elettronici per migliorare i servizi ai cittadini nel settore del trasporto pubblico locale, riducendone i costi connessi, le aziende di trasporto pubblico locale promuovono l'adozione di sistemi di bigliettazione elettronica interoperabili a livello nazionale.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dal presente decreto, sono adottate, in coerenza con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le regole tecniche necessarie al fine di attuare quanto disposto dal comma 1, anche gradualmente e nel rispetto delle soluzioni esistenti.

3. Le aziende di trasporto di cui al comma 1 e le amministrazioni interessate nel rispetto della normativa comunitaria, anche in deroga alle normative nazionali di settore, consentono l'utilizzo della bigliettazione elettronica attraverso strumenti di pagamento in mobilità, anche tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione. Il titolo digitale del biglietto è consegnato sul dispositivo di comunicazione.

4. Ai fini del recepimento della direttiva 2010/40/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, recante «Quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto», e considerata

la necessità di ottemperare tempestivamente agli obblighi recati dalla direttiva medesima, ai sensi del presente articolo, sono stabiliti i seguenti settori di intervento costituenti obiettivi prioritari per la diffusione e l'utilizzo, in modo coordinato e coerente, di sistemi di trasporto intelligenti sul territorio nazionale:

- a) uso ottimale dei dati relativi alle strade, al traffico e alla mobilità;
- b) continuità dei servizi ITS di gestione del traffico e del trasporto merci;
- c) applicazioni ITS per la sicurezza stradale e la sicurezza del trasporto;
- d) collegamento telematico tra veicoli e infrastruttura di trasporto.

5. Nell'ambito dei settori di intervento di cui al comma 4, i sistemi di trasporto intelligenti garantiscono sul territorio nazionale:

- a) la predisposizione di servizi di informazione sulla mobilità multimodale;
- b) la predisposizione di servizi di informazione sul traffico in tempo reale;
- c) i dati e le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, di informazioni minime universali sul traffico connesse alla sicurezza stradale;
- d) la predisposizione armonizzata di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile;
- e) la predisposizione di servizi d'informazione per aree di parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali;
- f) la predisposizione di servizi di prenotazione per aree di parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali.

6. Il trattamento dei dati personali nel quadro del funzionamento delle applicazioni e dei servizi ITS avviene nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di settore, incoraggiando, se del caso ed al fine di garantire la tutela della vita privata, l'utilizzo di dati anonimi e trattando i dati personali soltanto nella misura in cui tale trattamento sia necessario per il funzionamento delle applicazioni e dei servizi ITS.

7. Le questioni relative alla responsabilità, riguardo alla diffusione ed all'utilizzo delle applicazioni e dei servizi ITS, figuranti nelle specifiche comunitarie adottate sono trattate in conformità a quanto previsto dal diritto comunitario, inclusa, in particolare, la direttiva 85/374/CEE nonché alla legislazione nazionale di riferimento.

8. Gli enti proprietari e i gestori di infrastrutture, di aree di sosta e di servizio e di nodi intermodali sul territorio nazionale devono essere in possesso di una banca dati relativa all'infrastruttura e al servizio di propria competenza, da tenere costantemente aggiornata.

9. In attuazione dei commi da 4 a 8, al fine di assicurare la massima diffusione di sistemi di trasporto intelligenti sul territorio nazionale, assicurandone l'efficienza, la razionalizzazione e l'economicità di impiego e

in funzione del quadro normativo comunitario di riferimento, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri competenti per materia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le direttive con cui vengono stabiliti i requisiti per la diffusione, la progettazione, la realizzazione degli ITS, per assicurare disponibilità di informazioni gratuite di base e l'aggiornamento delle informazioni infrastrutturali e dei dati di traffico, nonché le azioni per favorirne lo sviluppo sul territorio nazionale in modo coordinato, integrato e coerente con le politiche e le attività in essere a livello nazionale e comunitario.

10. Ai fini dell'attuazione della direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE, considerata la necessità di ottemperare tempestivamente agli obblighi recati dalla direttiva medesima, allo scopo di semplificare le procedure amministrative applicate ai trasporti marittimi con l'inoltro in formato elettronico delle informazioni e la razionalizzazione dei dati e delle dichiarazioni da rendersi dalle navi, in arrivo o in partenza dai porti nazionali, che svolgono traffico di cabotaggio o internazionale nell'ambito dell'Unione europea ovvero provengono o sono dirette in porti situati al di fuori dell'UE, le procedure amministrative correlate all'arrivo ed alla partenza si svolgono con il ricorso ai seguenti sistemi:

a) SafeSeaNet: sistema dell'Unione europea per lo scambio di dati marittimi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *t-bis*, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e successive modificazioni;

b) PMIS, Port management Information System: sistema informativo per la gestione amministrativa delle attività portuali di cui all'articolo 14-*bis* del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e successive modificazioni.

11. L'articolo 179 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 179. - (*Nota di informazioni all'autorità marittima*). - All'arrivo della nave in porto e prima della partenza, il comandante della nave o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante fanno pervenire, anche in formato elettronico, all'autorità marittima i formulari in appresso indicati, di cui alla Convenzione FAL dell'IMO adottata il 9 aprile 1965, come recepita nell'ambito dell'Unione europea:

- formulario FAL n. 1 dichiarazione generale;
- formulario FAL n. 2 dichiarazione di carico;
- formulario FAL n. 3 dichiarazione delle provviste di bordo;
- formulario FAL n. 4 dichiarazione degli effetti personali dell'equipaggio;
- formulario FAL n. 5 ruolo dell'equipaggio;
- formulario FAL n. 6 elenco dei passeggeri;

formulario FAL n. 7 dichiarazione merci pericolose a bordo;
dichiarazione sanitaria marittima.

Il formulario FAL n. 6, elenco dei passeggeri, reca, per i passeggeri che non siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, gli estremi dei documenti di identità validi per l'ingresso nel territorio dello Stato.

La comunicazione delle informazioni di cui al primo comma avviene con un anticipo di almeno ventiquattro ore o al momento in cui la nave lascia il porto precedente, qualora la navigazione sia di durata inferiore alle ventiquattro ore. Qualora, alla partenza della nave, non è noto il porto di scalo o esso cambi nel corso del viaggio, il comandante della nave invia le informazioni di cui al primo comma senza ritardo, non appena sia noto il porto di destinazione.

All'arrivo in porto, il comandante della nave comunica all'Autorità marittima eventuali ulteriori dati richiesti in base alla normativa vigente in ambito UE ed ogni altra informazione da rendersi in ottemperanza ad altre disposizioni legislative o regolamentari di carattere speciale.

Prima della partenza, il comandante della nave inoltra all'autorità marittima una dichiarazione integrativa relativa all'avvenuto adempimento di ogni obbligo di sicurezza, di polizia, sanitario, fiscale, contrattuale e statistico.

Il comandante di una nave diretta in un porto estero, inoltra le informazioni di cui al primo comma all'autorità consolare. In caso di inesistenza di uffici consolari presso il porto di destinazione, le informazioni vengono rese presso l'autorità consolare più prossima al porto di arrivo.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, adotta le modifiche tecniche ai formulari FAL recepiti dall'Unione europea e regola gli adempimenti cui sono tenute le navi addette ai servizi locali, alla pesca, alla navigazione da diporto o di uso privato, nonché per altre categorie di navi adibite a servizi particolari.».

12. L'inoltro delle dichiarazioni di cui all'articolo 179 del codice della navigazione non esime il comandante della nave dall'osservanza dell'obbligo di inoltrare ogni altra comunicazione prescritta dalla normativa dell'Unione europea o nazionale di attuazione di strumenti giuridici internazionali.

13. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, da adottarsi, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità per la trasmissione elettronica dei dati di cui ai formulari FAL con l'implementazione dell'interfaccia unica costituita dal sistema PMIS, assicurando l'interoperabilità dei dati immessi nel sistema PMIS con il Safe Sea Net, la piena accessibilità delle informazioni alle altre autorità competenti, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e successive modificazioni, oltre che agli Stati membri dell'Unione europea.

14. L'inoltro delle informazioni in formato cartaceo cessa a far data dal 1° giugno 2015. Fino a tale data le informazioni di cui all'articolo 179 del codice della navigazione, limitatamente ai formulari n. 2, 5, 6 e la dichiarazione sanitaria sono direttamente inoltrate dal comandante della nave anche all'autorità doganale, all'autorità di pubblica sicurezza di frontiera ed all'autorità sanitaria competenti per il porto di arrivo.

15. Non sono soggette all'obbligo di comunicazione del formulario FAL n. 2 le navi soggette al regime di monitoraggio di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e successive modificazioni, che operano tra porti situati sul territorio doganale dell'Unione, quando non provengono da un porto situato al di fuori del territorio dell'Unione o da una zona franca soggetta alle modalità di controllo di tipo I ai sensi della legislazione doganale, non vi fanno scalo né vi si recano. Le navi esentate sono comunque soggette all'obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni di cui ai restanti formulari FAL e di ogni altro dato che sia necessario acquisire a tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica ed in ottemperanza della normativa doganale, fiscale, di immigrazione, di tutela dell'ambiente o sanitaria.

16. Il trattamento dei dati e delle informazioni commerciali comunicati ai sensi del presente decreto è soggetto alla disciplina di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

17. È abrogato il decreto legislativo 24 dicembre 2004, n. 335, recante attuazione della direttiva 2002/6/CE sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità.

Articolo 9.

(Dati di tipo aperto e inclusione digitale)

1. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 52 è sostituito dal seguente:

«Art. 52. - *(Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni)*. – 1. L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati e documenti è disciplinato dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto della normativa vigente. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito web, all'interno della sezione «Trasparenza, valutazione e merito» i regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico il riutilizzo, compreso il catalogo dei dati e dei metadati in loro possesso.

2. I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una licenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24 gennaio 2006,

n. 36, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi all'articolo 68, comma 3, del presente Codice. L'eventuale adozione di una licenza di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera *h*), è motivata ai sensi delle linee guida nazionali di cui al comma 7.

3. Nella definizione dei capitolati o degli schemi dei contratti di appalto relativi a prodotti e servizi che comportino la raccolta e la gestione di dati pubblici, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, prevedono clausole idonee a consentire l'accesso telematico e il riutilizzo, da parte di persone fisiche e giuridiche, di tali dati, dei metadati, degli schemi delle strutture di dati e delle relative banche dati.

4. Le attività volte a garantire l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni rientrano tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

5. L'Agenzia per l'Italia digitale promuove le politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico nazionale e attua le disposizioni di cui al capo V del presente Codice.

6. Entro il mese di febbraio di ogni anno l'Agenzia trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, che li approva entro il mese successivo, un' Agenda nazionale in cui definisce contenuti e gli obiettivi delle politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e un rapporto annuale sullo stato del processo di valorizzazione in Italia; tale rapporto è pubblicato in formato aperto sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

7. L'Agenzia definisce e aggiorna annualmente le linee guida nazionali che individuano gli standard tecnici, compresa la determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati, le procedure e le modalità di attuazione delle disposizioni del Capo V del presente Codice con l'obiettivo di rendere il processo omogeneo a livello nazionale, efficiente ed efficace. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del presente Codice si uniformano alle suddette linee guida.

8. Il Presidente del Consiglio o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

9. L'Agenzia svolge le attività indicate dal presente articolo con le risorse umane, strumentali, e finanziarie previste a legislazione vigente»;

b) l'articolo 68, comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Agli effetti del presente decreto legislativo si intende per:

a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;

b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti caratteristiche:

1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali;

2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;

3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione. L'Agenzia per l'Italia digitale può stabilire, con propria deliberazione, i casi eccezionali, individuati secondo criteri oggettivi, trasparenti e verificabili, in cui essi sono resi disponibili a tariffe superiori ai costi marginali.».

2. All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera n), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è inserita la seguente:

«n-bis) Riutilizzo: uso del dato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36;».

3. In sede di prima applicazione, i regolamenti di cui all'articolo 52, comma 1, del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono pubblicati entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Con riferimento ai documenti e ai dati già pubblicati, la disposizione di cui all'articolo 52, comma 2, del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, trova applicazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché a tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l'erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet»;

b) all'articolo 4:

1) al comma 4 è aggiunto in fine il seguente periodo: «L'Agenzia per l'Italia Digitale stabilisce le specifiche tecniche delle suddette postazioni, nel rispetto della normativa internazionale.»;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

5. I datori di lavoro pubblici provvedono all'attuazione del comma 4 nell'ambito delle specifiche dotazioni di bilancio destinate alla realizzazione e allo sviluppo del sistema informatico.».

5. All'articolo 4, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo le parole: «quantità di lavoro» sono inserite le seguenti parole: « , anche mediante la predisposizione di accomodamenti ragionevoli ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera (i), della Convenzione delle Nazioni Unite

sui diritti delle persone con disabilità adottata dall'Assemblea generale il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18».

6. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 1, dopo la parola: «partecipazione» sono inserite le seguenti: «nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione»;

b) all'articolo 13, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 2004, n. 4»;

c) all'articolo 23-ter, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. I documenti di cui al presente articolo devono essere fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilità personale, applicando i criteri di accessibilità definiti dai requisiti tecnici di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.»;

d) all'articolo 54, comma 4, dopo la parola: «siano» è inserita la seguente: «accessibili.»;

e) all'articolo 57, comma 1, dopo le parole: «per via telematica» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.»;

f) all'articolo 71, comma 1-ter, dopo la parola: «conformità» sono inserite le seguenti: «ai requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.».

7. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicano nel proprio sito web, gli obiettivi di accessibilità per l'anno corrente. La mancata pubblicazione è altresì rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili.

8. Gli interessati che rilevino inadempienze in ordine all'accessibilità dei servizi erogati dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 9 gennaio 2004, n. 4, ne fanno formale segnalazione, anche in via telematica, all'Agenzia per l'Italia digitale. Qualora l'Agenzia ritenga la segnalazione fondata, richiede l'adeguamento dei servizi assegnando un termine non superiore a 90 giorni.

9. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo, ivi inclusa la mancata pubblicazione degli obiettivi di cui al comma 5:

a) è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili;

b) comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle disposizioni vigenti.

SEZIONE III

AGENDA DIGITALE PER L'ISTRUZIONE

Articolo 10.

(Anagrafe nazionale degli studenti e altre misure in materia scolastica)

1. Al fine di accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per gli studenti, riducendone i costi connessi, le università statali e non statali legalmente riconosciute, a decorrere dall'anno accademico 2013-2014, costituiscono il fascicolo elettronico dello studente, che contiene tutti i documenti, gli atti e i dati inerenti la carriera dello studente, compresi i periodi di studio all'estero per mobilità, e che alimentano il diploma *supplement*, a partire dall'immatricolazione o dall'avvio di una nuova carriera fino al conseguimento del titolo.

2. La mobilità nazionale degli studenti si realizza mediante lo scambio telematico del fascicolo elettronico dello studente.

3. Il fascicolo elettronico dello studente favorisce la mobilità internazionale degli studenti in entrata e in uscita, contiene i titoli di studio conseguiti e supporta gli standard di interoperabilità definiti a livello internazionale.

4. Per gli studenti diplomati in Italia a partire dall'anno solare 2012, il fascicolo dello studente è alimentato, per i dati di competenza, dall'anagrafe nazionale degli studenti delle scuole superiori di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e successive modificazioni.

5. Ai fini di cui ai commi da 1 a 4 e in relazione a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, le università possono accedere in modalità telematica alle informazioni disponibili nell'anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.

6. All'attuazione dei commi da 1 a 4 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. All'articolo 5 della legge 2 agosto 1999, n. 264, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Al fine di dare attuazione alle disposizioni del comma 1, semplificando gli adempimenti a carico degli studenti, e per verificare la veridicità dei titoli autocertificati, in relazione a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, le università possono accedere in modalità telematica alle banche dati dell'Istituto per la previdenza sociale, secondo le modalità di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per la consultazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e de-

gli altri dati necessari al calcolo dell' Indicatore della situazione economica equivalente per l'università -ISEEU.».

8. Al fine di evitare la duplicazione di banche dati contenenti informazioni similari, nell'ottica di limitare l'impiego di risorse umane, strumentali e finanziarie, l'anagrafe nazionale degli alunni, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, nonché quella degli studenti e dei laureati delle università di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, rappresentano banche dati a livello nazionale realizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e alle quali accedono le regioni e gli enti locali ciascuno in relazione alle proprie competenze istituzionali. All'anagrafe degli studenti e dei laureati accedono anche le università. L'anagrafe nazionale degli alunni è altresì alimentata dai dati relativi agli iscritti alla scuola dell'infanzia.

9. A decorrere dal 1° marzo 2013 i procedimenti relativi allo stato giuridico ed economico del rapporto di lavoro del personale del comparto Scuola sono effettuati esclusivamente con modalità informatiche e telematiche, ivi incluse la presentazione delle domande, lo scambio di documenti, dati e informazioni tra le amministrazioni interessate, comprese le istituzioni scolastiche, nonché il perfezionamento dei provvedimenti conclusivi.

10. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali per quanto concerne le attribuzioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità per l'attuazione del comma 9, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 11.

(Libri e centri scolastici digitali)

1. All'articolo 15 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il collegio dei docenti adotta per l'anno scolastico 2013-2014 e successivi, esclusivamente libri nella versione digitale o mista, costituita da un testo in formato digitale o cartaceo e da contenuti digitali integrativi, accessibili o acquistabili in rete anche in modo disgiunto. Per le scuole del primo ciclo detto obbligo decorre dall'anno scolastico 2014-2015. La delibera del collegio dei docenti relativa all'adozione della dotazione libraria è sog-

getta, per le istituzioni scolastiche statali e limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 3-*bis*, al controllo contabile di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.»;

b) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a)*, le parole: «a stampa» sono sostituite dalla seguente: «cartacea» e sono aggiunte in fine le seguenti : «, tenuto conto dei contenuti digitali integrativi della versione mista»;

2) alla lettera *b)*, le parole: «nelle versioni on line e mista» sono sostituite dalle seguenti: «nella versione digitale, anche al fine di un'effettiva integrazione tra la versione digitale e i contenuti digitali integrativi»;

3) alla lettera *c)*, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, tenendo conto della riduzione dei costi dell'intera dotazione libraria derivanti dal passaggio al digitale e dei supporti tecnologici di cui al comma 3-*ter*»;

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-*bis*. La scuola assicura alle famiglie i contenuti digitali di cui al comma 2, con oneri a loro carico entro lo specifico limite definito dal decreto di cui al comma 3.

3-*ter*. La scuola assicura la disponibilità dei supporti tecnologici necessari alla fruizione dei contenuti digitali di cui al comma 2, su richiesta delle famiglie e con oneri a carico delle stesse entro lo specifico limite definito con il decreto di cui al comma 3.».

2. A decorrere dal 1° settembre 2013 è abrogato l'articolo 5 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.

3. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. Nei casi di cui al comma 1, le regioni e gli enti locali interessati possono stipulare convenzioni con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per consentire, in situazioni particolarmente svantaggiate, l'istituzione di centri scolastici digitali collegati funzionalmente alle istituzioni scolastiche di riferimento, mediante l'utilizzo di nuove tecnologie al fine di migliorare la qualità dei servizi agli studenti e di garantire una maggiore socializzazione delle comunità di scuole. ».

4. La lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 53 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è sostituita dalla seguente:

«*a)* Il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, le regioni e i competenti enti locali, al fine di avviare tempestivamente iniziative di rigenerazione integrata del patrimonio immobiliare scolastico, anche attraverso la realizzazione di nuovi complessi scolastici, promuovono, d'intesa, con il Ministero dell'economia e delle finanze, iniziative finalizzate, tra l'altro, alla costituzione di società, consorzi o fondi immobiliari, anche ai sensi degli articoli 33 e 33-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

I predetti strumenti societari o finanziari possono essere oggetto di conferimento o di apporto da parte delle amministrazioni proprietarie di immobili destinati ad uso scolastico e di immobili complementari ai progetti di rigenerazione, in coerenza con le destinazioni individuate negli strumenti urbanistici. Per le finalità di cui al presente comma, sono utilizzate le risorse di cui all'articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché le risorse a valere sui fondi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, già destinate con delibera CIPE 20 gennaio 2012 alla costruzione di nuove scuole. Per favorire il contenimento dei consumi energetici del patrimonio scolastico e, ove possibile, la contestuale messa a norma dello stesso, gli enti locali, proprietari di immobili scolastici, possono ricorrere, ai fini del contenimento della spesa pubblica, ai contratti di servizio energia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 1993, e successive modificazioni, da stipulare senza oneri a carico dell'ente locale in conformità alle previsioni di cui al decreto legislativo 30 maggio 2011, n. 115, anche nelle forme previste dall'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;».

SEZIONE IV

SANITÀ DIGITALE

Articolo 12.

*(Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di sorveglianza
nel settore sanitario)*

1. Il fascicolo sanitario elettronico (FSE) è l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito.

2. Il FSE è istituito dalle regioni e province autonome, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, a fini di:

- a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;
- b) studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico;
- c) programmazione sanitaria, verifica delle qualità delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria.

3. Il FSE è alimentato in maniera continuativa, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, dai soggetti che prendono in cura l'assistito nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regio-

nali, nonché, su richiesta del cittadino, con i dati medici in possesso dello stesso.

4. Le finalità di cui alla lettera *a)* del comma 2 sono perseguite dai soggetti del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali che prendono in cura l'assistito.

5. La consultazione dei dati e documenti presenti nel FSE di cui al comma 1, per le finalità di cui alla lettera *a)* del comma 2, può essere realizzata soltanto con il consenso dell'assistito e sempre nel rispetto del segreto professionale, salvo i casi di emergenza sanitaria secondo modalità individuate a riguardo. Il mancato consenso non pregiudica il diritto all'erogazione della prestazione sanitaria.

6. Le finalità di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 sono perseguite dalle regioni e dalle province autonome, nonché dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute nei limiti delle rispettive competenze attribuite dalla legge, senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti e dei documenti clinici presenti nel FSE, secondo livelli di accesso, modalità e logiche di organizzazione ed elaborazione dei dati definiti, con regolamento di cui al comma 7, in conformità ai principi di proporzionalità, necessità e indispensabilità nel trattamento dei dati personali.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 25-*bis*, di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute e del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono stabiliti: i contenuti del FSE, i sistemi di codifica dei dati, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti dell'assistito, le modalità e i livelli diversificati di accesso al FSE da parte dei soggetti di cui ai commi 4, 5 e 6, la definizione e le relative modalità di attribuzione di un codice identificativo univoco dell'assistito che non consenta l'identificazione diretta dell'interessato, i criteri per l'interoperabilità del FSE a livello regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività.

8. Le disposizioni recate dal presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alle attività di competenza nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e legislazione vigente.

9. La cabina di regia per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana, di cui all'articolo 47, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni, è integrata per gli aspetti relativi al settore sanitario con

un componente designato dal Ministro della salute, il cui incarico è svolto a titolo gratuito.

10. I sistemi di sorveglianza e i registri di mortalità, di tumori e di altre patologie, di trattamenti costituiti da trapianti di cellule e tessuti e trattamenti a base di medicinali per terapie avanzate o prodotti di ingegneria tissutale e di impianti protesici sono istituiti ai fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure, valutazione dell'assistenza sanitaria e di ricerca scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico allo scopo di garantire un sistema attivo di raccolta sistematica di dati anagrafici, sanitari ed epidemiologici per registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per la salute, di una particolare malattia o di una condizione di salute rilevante in una popolazione definita.

11. I sistemi di sorveglianza e i registri di cui al comma 10 sono istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali. Gli elenchi dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie e di impianti protesici sono aggiornati periodicamente con la stessa procedura. L'attività di tenuta e aggiornamento dei registri di cui al presente comma è svolta con le risorse disponibili in via ordinaria e rientra tra le attività istituzionali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale.

12. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire con propria legge registri di tumori e di altre patologie, di mortalità e di impianti protesici di rilevanza regionale e provinciale diversi da quelli di cui al comma 10.

13. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 25-bis, di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 20, 22 e 154 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, i soggetti che possono avere accesso ai registri di cui al presente articolo, e i dati che possono conoscere, nonché le misure per la custodia e la sicurezza dei dati.

14. I contenuti del regolamento di cui al comma 13 devono in ogni caso informarsi ai principi di pertinenza, non eccedenza, indispensabilità e necessità di cui agli articoli 3, 11 e 22 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

15. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le regioni e province autonome, possono, nel principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione delle spesa informatica, anche mediante la definizione di appositi accordi di collaborazione, realizzare infrastrutture tecnologiche per il FSE condivise a livello sovra-regionale, ovvero avvalersi, anche mediante riuso, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, delle infrastrutture tecnologiche per il FSE a tale fine già realizzate da altre regioni o dei servizi da queste erogate.

Articolo 13.

(Prescrizione medica e cartella clinica digitale)

1. Al fine di migliorare i servizi ai cittadini e rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario, accelerando la sostituzione delle prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica a carico del Servizio sanitario nazionale-SSN in formato cartaceo con le prescrizioni in formato elettronico, generate secondo le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 2 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 12 dicembre 2012, concernente la dematerializzazione della ricetta cartacea di cui all'articolo 11, comma 16, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le regioni e le province autonome, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, provvedono alla graduale sostituzione delle prescrizioni in formato cartaceo con le equivalenti in formato elettronico, in percentuali che, in ogni caso, non dovranno risultare inferiori al 60 per cento nel 2013, all'80 per cento nel 2014 e al 90 per cento nel 2015.

2. Dal 1° gennaio 2014, le prescrizioni farmaceutiche generate in formato elettronico sono valide su tutto il territorio nazionale. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti Stato regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di attuazione del presente comma.

3. I medici interessati dalle disposizioni organizzative delle regioni di cui al comma 1, rilasciano le prescrizioni di farmaceutica e specialistica esclusivamente in formato elettronico. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 55-*septies*, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Dal 1° gennaio 2014, il sistema per la tracciabilità delle confezioni dei farmaci erogate dal SSN basato su fustelle cartacee è integrato, ai fini del rimborso delle quote a carico del SSN, da sistema basato su tecnologie digitali, secondo modalità pubblicate sul sito del sistema informativo del progetto «Tessera sanitaria», di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 no-

vembre 2003, n. 326, e nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di tracciabilità del farmaco del Ministero della salute.

5. All'articolo 47-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo il comma 1 sono aggiunti in fine i seguenti:

«1-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2013, la conservazione delle cartelle cliniche può essere effettuata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche solo in forma digitale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

1-*ter*. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle strutture sanitarie private accreditate.».

SEZIONE V

AZZERAMENTO DEL DIVARIO DIGITALE E MONETA ELETTRONICA

Articolo 14.

(Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali)

1. Per il completamento del Piano nazionale banda larga, definito dal Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per le comunicazioni e autorizzato dalla Commissione europea [aiuto di Stato n. SA.33807 (2011/N)] – Italia] per l'anno 2013 è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, da utilizzare nelle aree dell'intero territorio nazionale definite dal medesimo regime d'aiuto.

2. All'articolo 87, comma 5, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: «inizia nuovamente» sono sostituite con la seguente: «riprende».

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 luglio 1998, n. 281, sono definite le specifiche tecniche delle operazioni di scavo per le infrastrutture a banda larga e ultralarga nell'intero territorio nazionale. Tale decreto definisce la superficie massima di manto stradale che deve essere ripristinata a seguito di una determinata opera di scavo, l'estensione del ripristino del manto stradale sulla base della tecnica di scavo utilizzata, quali trincea tradizionale, minitrincea, proporzionalmente alla superficie interessata dalle opere di scavo, le condizioni di scavo e di ripristino del manto stradale a seguito delle operazioni di scavo, proporzionalmente all'area d'azione.

4. Al comma 7 dell'articolo 88 del decreto legislativo n. 259 del 2003, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «Trascorso il termine di» la parola: «novanta» è sostituita dalla seguente «quarantacinque»;

b) dopo le parole: «il termine ridotto a» la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «quindici»;

c) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Nel caso di apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistente, allacciamento utenti il termine è ridotto a dieci giorni.».

5. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 15-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 3 dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica del 16 settembre 1996, n. 610, è aggiunto il seguente periodo: «Per le tecniche di scavo a limitato impatto ambientale la profondità minima può essere ridotta a condizione che sia assicurata la sicurezza della circolazione e garantita l'integrità del corpo stradale per tutta la sua vita utile, in base a valutazioni della tipologia di strada, di traffico e di pavimentazione».

6. Al comma 2 dell'articolo 95 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è aggiunto il seguente comma: «2-*bis*: Per le condutture aeree o sotterranee di energia elettrica di cui al comma 2, lett. a) realizzate in cavi cordati ad elica, il nulla osta è sostituito da una attestazione di conformità del gestore.».

7. All'articolo 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. L'operatore di comunicazione durante la fase di sviluppo della propria rete in fibra ottica può, in ogni caso, accedere a tutte le parti comuni degli edifici al fine di installare, collegare e mantenere gli elementi di rete, cavi, fili, riparti, linee o simili apparati privi di emissioni elettroniche. Il diritto di accesso è consentito anche nel caso di edifici non abitati e di nuova costruzione».

8. Ferme restando, per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, le vigenti le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 luglio 2003, recante fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 28 agosto 2003, si prevede che:

a) i valori di attenzione indicati nella tabella 2 all'allegato B del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 si assumono a titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti

anche a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze nei seguenti casi:

1) all'interno di edifici utilizzati come ambienti abitativi con permanenze continuative non inferiori a quattro ore giornaliere;

2) solo nel caso di utilizzazione degli edifici come ambienti abitativi per permanenze non inferiori a quattro ore continuative giornaliere, nelle pertinenze esterne, come definite nelle Linee Guida di cui alla successiva lettera *d*), quali balconi, terrazzi e cortili (esclusi i tetti anche in presenza di lucernai ed i lastrici solari con funzione prevalente di copertura, indipendentemente dalla presenza o meno di balaustre o protezioni anti-caduta e di pavimentazione rifinita, di proprietà comune dei condomini);

b) nel caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, non devono essere superati i limiti di esposizione di cui alla tabella 1 dell'allegato B del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, intesi come valori efficaci. Tali valori devono essere rilevati ad un'altezza di m. 1,50 sul piano di calpestio e mediati su qualsiasi intervallo di sei minuti. I valori di cui al comma 10, lettera *a*) del presente articolo, invece, devono essere rilevati ad un'altezza di m. 1,50 sul piano di calpestio e sono da intendersi come media dei valori nell'arco delle 24 ore;

c) ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di immissione dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati nella tabella 3 dell'allegato B del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, detti valori devono essere determinati ad un'altezza di m. 1,50 sul piano di calpestio e sono da intendersi come media dei valori nell'arco delle 24 ore;

d) le tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di esposizione da adottare sono quelle indicate nella norma CEI 211-7 o specifiche norme emanate successivamente dal CEI. Ai fini della verifica mediante determinazione del mancato superamento del valore di attenzione e dell'obiettivo di qualità si potrà anche fare riferimento, per l'identificazione dei valori mediati nell'arco delle 24 ore, a metodologie di estrapolazione basate sui dati tecnici e storici dell'impianto. Le tecniche di calcolo previsionale da adottare sono quelle indicate nella norma CEI 211-10 o specifiche norme emanate successivamente dal CEI. Ai fini della verifica attraverso stima previsionale del valore di attenzione e dell'obiettivo di qualità, le istanze previste dal decreto legislativo n. 259 del 2003 saranno basate su valori mediati nell'arco delle 24 ore, valutati in base alla riduzione della potenza massima al connettore d'antenna con appositi fattori che tengano conto della variabilità temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24 ore. Questi fattori di riduzione della potenza saranno individuati in apposite Linee Guida predisposte dall'ISPRA e

dalle ARPA/APPA secondo le modalità di seguito indicate. Laddove siano assenti pertinenze esterne degli edifici di cui alla lettera a), i calcoli previsionali dovranno tenere in conto dei valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici così come definiti nelle suddette Linee Guida. Gli operatori forniscono all'ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza degli impianti secondo le modalità contenute nelle medesime Linee Guida. Tali dati dovranno rappresentare le reali condizioni di funzionamento degli impianti. Eventuali condizioni di funzionamento anomalo degli impianti dovranno essere tempestivamente segnalate agli organi di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36. L'ISPRA e le ARPA/APPA provvedono, in attuazione del presente decreto, alla elaborazione di Linee Guida che saranno approvate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con apposito decreto dirigenziale entro 60 giorni dalla di entrata in vigore del presente decreto. Tali Linee Guida potranno essere soggette ad aggiornamento con periodicità semestrale su indicazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che provvederà alla relativa approvazione.

9. Le sanzioni amministrative relative al superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 luglio 2003, recante fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati da frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, e al mancato rispetto dei limiti e dei tempi previsti per l'attuazione dei piani di risanamento, sono irrogate dalle regioni territorialmente competenti.

10. Le sanzioni amministrative relative al superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 29 agosto 2003, recante fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti, e al mancato rispetto dei limiti e dei tempi previsti per l'attuazione dei piani di risanamento, sono irrogate dalle regioni territorialmente competenti.

Articolo 15.

(Pagamenti elettronici)

1. L'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - *(Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche)*. -
1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e, limitatamente ai rapporti

con l'utenza, i gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza sono tenuti ad accettare i pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. A tal fine:

a) sono tenuti a pubblicare nei propri siti istituzionali e a specificare nelle richieste di pagamento: 1) i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale; 2) i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento;

b) si avvalgono di prestatori di servizi di pagamento, individuati mediante ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip o dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per consentire ai privati di effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo di carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente, indicando sempre le condizioni, anche economiche, per il loro utilizzo. Il prestatore dei servizi di pagamento, che riceve l'importo dell'operazione di pagamento, effettua il riversamento dell'importo trasferito al tesoriere dell'ente, registrando in apposito sistema informatico, a disposizione dell'amministrazione, il pagamento eseguito, i codici identificativi del pagamento medesimo, nonché i codici IBAN identificativi dell'utenza bancaria ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria. I conti correnti postali intestati a pubbliche amministrazioni, sono regolati ai sensi del disposto di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), le amministrazioni e i soggetti di cui al comma 1 possono altresì avvalersi dei servizi erogati dalla piattaforma di cui all'articolo 81 comma 2-bis ,

3. Dalle previsioni di cui al comma 1 sono escluse le operazioni di competenza delle Agenzie fiscali, ai sensi degli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché delle entrate riscosse a mezzo ruolo. Dalle previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 possono essere escluse le operazioni di pagamento per le quali la verifica del buon fine dello stesso debba essere contestuale all'erogazione del servizio; in questi casi devono comunque essere rese disponibili modalità di pagamento di cui alla lettera b) del medesimo comma 1.

4. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca d'Italia, definisce linee guida per la specifica dei codici identificativi del pagamento di cui al comma 1, lettere a) e b).

5. Le attività previste dal presente articolo si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro delegato all'innovazione tecnologica, è disciplinata l'estensione delle modalità di pagamento anche attraverso tecnologie mobili.

3. Al fine di dare piena attuazione a quanto previsto in materia di pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture dall'articolo 23, comma 5, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69, secondo le modalità di attuazione che saranno stabilite con il decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo, tutte le amministrazioni centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche, si avvalgono delle funzionalità messe a disposizione dal sistema informativo SICOGE.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

5. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma precedente. Con i medesimi decreti può essere disposta l'estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili.

SEZIONE VI

GIUSTIZIA DIGITALE

Articolo 16.

(Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica)

1. All'articolo 136, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «in carta non bollata» sono soppresse.

2. All'articolo 149-*bis*, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «pubblici elenchi» sono inserite le seguenti: «o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni».

3. All'articolo 45 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma sono premesse le seguenti parole: «Quando viene redatto su supporto cartaceo»;

b) al secondo comma le parole «Esse contengono» sono sostituite dalle seguenti: «Il biglietto contiene»;

c) al secondo comma le parole «ed il nome delle parti» sono sostituite dalle seguenti: «il nome delle parti ed il testo integrale del provvedimento comunicato»;

d) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Quando viene trasmesso a mezzo posta elettronica certificata il biglietto di cancelleria è costituito dal messaggio di posta elettronica certificata, formato ed inviato nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.».

4. Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-*bis*, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria.

5. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

6. Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario.

7. Nei procedimenti civili nei quali sta in giudizio personalmente la parte il cui indirizzo di posta elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi, la stessa può indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale vuole ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento. In tale caso le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria, si effettuano ai sensi del comma 4 e si applicano i commi 6 e 8. Tutte le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti sono effettuate esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica comunicati a norma del comma 12.

8. Quando non è possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l'articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e, nei procedimenti penali, si applicano gli articoli 148 e seguenti del codice di procedura penale.

9. Le disposizioni dei commi da 4 a 8 acquistano efficacia:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria di cui sono destinatari i difensori, nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali e alle corti d'appello che, alla predetta data sono già stati individuati dai decreti ministeriali previsti dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le comunicazioni e le notificazioni di cui alla lettera a), per i procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello che alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono stati individuati dai decreti ministeriali previsti dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) a decorrere dal trecentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le comunicazioni e le notificazioni di cui ai commi 4 e 7, dirette a destinatari diversi dai difensori nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello;

d) a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 10 per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, e per gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti d'appello.

10. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando:

a) gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti di appello nei quali trovano applicazione le disposizioni del presente articolo;

b) gli uffici giudiziari in cui le stesse disposizioni operano per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale.

11. I commi da 1 a 4 dell'articolo 51 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono abrogati.

12. Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L'elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile solo dagli uffici giudiziari e dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti.

13. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al comma 12, si applicano i commi 6 e 8.

14. All'articolo 40 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente: «1-*ter*. L'importo del diritto di copia, aumentato di dieci volte, è dovuto per gli atti comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si è resa possibile per causa a lui imputabile.».

15. Per l'adeguamento dei sistemi informativi hardware e software presso gli uffici giudiziari nonché per la manutenzione dei relativi servizi e per gli oneri connessi alla formazione del personale amministrativo è autorizzata la spesa di euro 1.320.000,00 per l'anno 2012 e di euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2013.

16. Al relativo onere si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero della giustizia.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 17.

*(Modifiche alla legge fallimentare
e al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270)*

1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il decreto di convocazione è sottoscritto dal presidente del tribunale o dal giu-

dice relatore se vi è delega alla trattazione del procedimento ai sensi del sesto comma. Il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione è trasmesso, con modalità automatica, all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente. Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso. L'udienza è fissata non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso e tra la data della comunicazione o notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.»;

b) dopo l'articolo 31 è inserito il seguente:

«31-bis (*Comunicazioni del curatore*). – Le comunicazioni ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che la legge o il giudice delegato pone a carico del curatore sono effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata da loro indicato nei casi previsti dalla legge.

Quando è omessa l'indicazione di cui al comma precedente, nonché nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

In pendenza della procedura e per il periodo di due anni dalla chiusura della stessa, il curatore è tenuto a conservare i messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti»;

c) all'articolo 33, quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nello stesso termine altra copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, è trasmessa a mezzo posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.»;

d) all'articolo 92, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il curatore, esaminate le scritture dell'imprenditore ed altre fonti di informazione, comunica senza indugio ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore:

1) che possono partecipare al concorso trasmettendo domanda con le modalità indicate nell'articolo seguente;

2) la data fissata per l'esame dello stato passivo e quella entro cui vanno presentate le domande;

3) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda, con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 31-*bis*, secondo comma, nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 93, terzo comma, n. 5);

4) il suo indirizzo di posta elettronica certificata.»;

e) all'articolo 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo comma è sostituito dal seguente comma: «La domanda di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, si propone con ricorso da trasmettere a norma del comma seguente almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo.»;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 21, comma 2, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, e successive modificazioni, e nel termine stabilito dal primo comma, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 92, unitamente ai documenti di cui al successivo sesto comma.»;

3) al terzo comma, il numero 5) è sostituito dal seguente: «5) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore.»;

4) il quinto comma è sostituito dal seguente comma: «Se è omessa l'indicazione di cui al terzo comma, n. 5), nonché nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario si applica l'articolo 31-*bis*, secondo comma.»;

f) all'articolo 95, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il curatore deposita il progetto di stato passivo corredato dalle relative domande nella cancelleria del tribunale almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo e nello stesso termine lo trasmette ai creditori e ai titolari di diritti sui beni all'indirizzo indicato nella domanda di ammissione al passivo. I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il fallito possono esaminare il progetto e presentare al curatore, con le modalità indicate dall'articolo 93, secondo comma, osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell'udienza.»;

g) l'articolo 97 è sostituito dal seguente:

«Art. 97 (*Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo*). – Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dà comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.»;

h) all'articolo 101, primo comma, le parole: «depositate in cancelleria» sono sostituite dalle seguenti: «trasmesse al curatore»;

i) all'articolo 102, terzo comma, dopo le parole: «primo comma» sono inserite le seguenti: «trasmettendone copia»;

l) all'articolo 110, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il giudice ordina il deposito del progetto di ripartizione in cancelleria, disponendo che a tutti i creditori, compresi quelli per i quali è in corso uno dei giudizi di cui all'articolo 98, ne sia data comunicazione mediante l'invio di copia a mezzo posta elettronica certificata.»;

m) all'articolo 116 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il giudice ordina il deposito del conto in cancelleria e fissa l'udienza che non può essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dalla comunicazione del rendiconto a tutti i creditori.»;

2) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza il curatore dà immediata comunicazione ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti, con posta elettronica certificata, inviando loro copia del rendiconto ed avvisandoli che possono presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino a cinque giorni prima dell'udienza con le modalità di cui all'articolo 93, secondo comma. Al fallito, se non è possibile procedere alla comunicazione con modalità telematica, il rendiconto e la data dell'udienza sono comunicati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.»;

n) all'articolo 125 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma sono aggiunti i seguenti periodi: «Quando il ricorso è proposto da un terzo, esso deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni. Si applica l'articolo 31-bis, secondo comma.»;

2) al secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Una volta espletato tale adempimento preliminare il giudice delegato, acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori, valutata la ritualità della proposta, ordina che la stessa, unitamente al parere del comitato dei creditori e del curatore, venga comunicata a cura di quest'ultimo ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione ed informandoli che la mancata risposta sarà considerata come voto favorevole.»;

o) all'articolo 129, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Se la proposta è stata approvata, il giudice delegato dispone che il curatore ne dia immediata comunicazione a mezzo posta elettronica certificata al proponente, affinché richieda l'omologazione del concordato e ai creditori dissenzienti. Al fallito, se non è possibile procedere alla comunicazione con modalità telematica, la notizia dell'approvazione è comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Con decreto da pubblicarsi a norma dell'articolo 17, fissa un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato, e per il deposito da parte del comitato dei creditori di una relazione motivata col suo parere

definitivo. Se il comitato dei creditori non provvede nel termine, la relazione è redatta e depositata dal curatore nei sette giorni successivi.»;

p) all'articolo 143, primo comma, è aggiunto il seguente periodo: «Il ricorso e il decreto del tribunale sono comunicati dal curatore ai creditori a mezzo posta elettronica certificata.»;

q) all'articolo 171, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il commissario giudiziale provvede a comunicare ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, un avviso contenente la data di convocazione dei creditori, la proposta del debitore, il decreto di ammissione, il suo indirizzo di posta elettronica certificata, l'invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, le cui variazioni è onere comunicare al commissario. Nello stesso avviso è contenuto l'avvertimento di cui all'articolo 92, primo comma, n. 3). Tutte le successive comunicazioni ai creditori sono effettuate dal commissario a mezzo posta elettronica certificata. Quando, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'avviso, non è comunicato l'indirizzo di cui all'invito previsto dal primo periodo e nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 31-*bis*, terzo comma, sostituendo al curatore il commissario giudiziale.»;

r) all'articolo 172, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il commissario giudiziale redige l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno dieci giorni prima dell'adunanza dei creditori. Nello stesso termine la comunica a mezzo posta elettronica certificata a norma dell'articolo 171, secondo comma.»;

s) all'articolo 173, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La comunicazione ai creditori è eseguita dal commissario giudiziale a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 171, secondo comma.»;

t) all'articolo 182, dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente: «Si applica l'articolo 33, quinto comma, primo, secondo e terzo periodo, sostituendo al curatore il liquidatore, che provvede con periodicità semestrale dalla nomina. Quest'ultimo comunica a mezzo di posta elettronica certificata altra copia del rapporto al commissario giudiziale, che a sua volta lo comunica ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma.»;

u) all'articolo 205, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nello stesso termine, copia della relazione è trasmessa al comitato di sorveglianza, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato di sorveglianza o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia della relazione è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica.»;

tica all'ufficio del registro delle imprese ed è trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.»;

v) all'articolo 207 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo comma è sostituito dal seguente: «Entro un mese dalla nomina il commissario comunica a ciascun creditore, a mezzo posta elettronica certificata, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, il suo indirizzo di posta elettronica certificata e le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell'impresa. Contestualmente il commissario invita i creditori ad indicare, entro il termine di cui al terzo comma, il loro indirizzo di posta elettronica certificata, con l'avvertimento sulle conseguenze di cui al quarto comma e relativo all'onere del creditore di comunicarne ogni variazione. La comunicazione s'intende fatta con riserva delle eventuali contestazioni.»;

2) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione i creditori e le altre persone indicate dal comma precedente possono far pervenire al commissario mediante posta elettronica certificata le loro osservazioni o istanze.»;

3) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Tutte le successive comunicazioni sono effettuate dal commissario all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato ai sensi del primo comma. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o di mancata comunicazione della variazione, ovvero nei casi di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono mediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 31-bis, terzo comma, sostituendo al curatore il commissario liquidatore.»;

z) all'articolo 208, primo periodo, dopo le parole: «il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni» sono aggiunte le seguenti: «, comunicando l'indirizzo di posta elettronica certificata. Si applica l'articolo 207, quarto comma»;

aa) l'articolo 209, primo comma, è sostituito dal seguente: «Salvo che le leggi speciali stabiliscano un maggior termine, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario forma l'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande indicate nel secondo comma dell'articolo 207 accolte o respinte, e lo deposita nella cancelleria del luogo dove l'impresa ha la sede principale. Il commissario trasmette l'elenco dei crediti ammessi o respinti a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 207, quarto comma. Col deposito in cancelleria l'elenco diventa esecutivo.»;

bb) all'articolo 213, secondo comma, le parole: «nelle forme previste dall'articolo 26, terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «con le modalità di cui all'articolo 207, quarto comma»;

cc) all'articolo 214, secondo comma, le parole: «nelle forme previste dall'articolo 26, terzo comma» sono sostituite dalle parole: «con le modalità di cui all'articolo 207, quarto comma».

2. Al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 22, comma 1, è sostituito dal seguente: «1. Il commissario giudiziale comunica ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali mobiliari sui beni in possesso dell'imprenditore insolvente, a mezzo posta elettronica certificata, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il termine entro il quale devono trasmettergli a tale indirizzo le loro domande, nonché le disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza che riguardano l'accertamento del passivo.»;

b) l'articolo 22, comma 2, è sostituito dal seguente: «I creditori e i terzi titolari di diritti sui beni sono invitati ad indicare nella domanda l'indirizzo di posta elettronica certificata ed avvertiti delle conseguenze di cui ai periodi seguenti e dell'onere di comunicarne al commissario ogni variazione. Tutte le successive comunicazioni sono effettuate dal commissario all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal creditore o dal terzo titolare di diritti sui beni. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o di mancata comunicazione della variazione, ovvero nei casi di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono mediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 31-bis, terzo comma, del regio decreto, 16 marzo 1942, n. 267, sostituendo al curatore il commissario giudiziale.»;

c) l'articolo 28, comma 5, è sostituito dal seguente: «5. L'imprenditore insolvente e ogni altro interessato hanno facoltà di prendere visione della relazione e di estrarne copia. La stessa è trasmessa dal commissario giudiziale a tutti i creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato a norma dell'articolo 22, comma 2, entro dieci giorni dal deposito in cancelleria.»;

d) all'articolo 59, comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti periodi: «L'imprenditore insolvente e ogni altro interessato possono prendere visione ed estrarre copia del programma depositato, che reca l'indicazione della eventuale mancanza di parti per ragioni di riservatezza. La stessa copia è trasmessa entro dieci giorni dal deposito in cancelleria a cura del commissario straordinario a tutti i creditori a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo indicato a norma dell'articolo 22, comma 2. Si applica l'articolo 31-bis, terzo comma, del regio decreto, 16 marzo 1942, n. 267, sostituendo al curatore il commissario straordinario.»;

e) all'articolo 61, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il commissario straordinario trasmette una copia di ciascuna relazione periodica e della relazione finale a tutti i creditori a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo indicato a norma dell'articolo 22, comma 2, entro dieci giorni dal deposito in cancelleria.»;

f) all'articolo 75 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il commissario straordinario trasmette una copia del bilancio finale della procedura e del conto della gestione a tutti i creditori a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo indicato a norma dell'articolo 22, comma 2, entro dieci giorni dal deposito in cancelleria.»;

2) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente periodo: «Il termine decorre, per l'imprenditore, dalla comunicazione dell'avviso, per i creditori e i titolari di diritti sui beni, dalla comunicazione a mezzo posta elettronica certificata a norma dell'articolo 22, comma 2 e, per ogni altro interessato, dalla sua affissione.».

3. La norma di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo si applica ai procedimenti introdotti dopo il 31 dicembre 2013.

4. Salvo quanto previsto dal comma 3, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria pendenti, rispetto alle quali, alla stessa data, non è stata effettuata la comunicazione rispettivamente prevista dagli articoli 92, 171, 207 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 22 decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

5. Per le procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia stata effettuata la comunicazione di cui al comma 4, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal 31 ottobre 2013. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario straordinario entro il 30 giugno 2013 comunicano ai creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

Articolo 18.

(Modificazioni alle legge 27 gennaio 2012, n. 3)

1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica del capo II è sostituita dalla seguente: «Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio»;

b) dopo la rubrica del capo II è inserita la seguente sezione: «Sezione prima - Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento)»;

c) dopo la rubrica della sezione prima del capo II è inserito il seguente: «§ Disposizioni generali»;

d) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Finalità e definizioni»;

2) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «alle vigenti procedure concorsuali» sono sostituite dalle seguenti: «a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo»;

b) le parole: «dal presente capo» sono sostituite dalle seguenti: «dalla presente sezione»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con le medesime finalità, il consumatore può anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all'articolo 7, comma 1, ed avente il contenuto di cui all'articolo 8.»;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Ai fini del presente capo, si intende:

a) per "sovraindebitamento": la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni;

b) per "consumatore": il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.»;

e) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni. È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella

realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, il piano può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-*bis*. Fermo il diritto di proporre ai creditori un accordo ai sensi del comma 1, il consumatore in stato di sovraindebitamento può proporre, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un piano contenente le previsioni di cui al comma 1.»;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore:

a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;

b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;

c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-*bis*;

d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.»;

4) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-*bis*. Ferma l'applicazione del comma 2, lettere *b)*, *c)* e *d)*, l'imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi secondo le disposizioni della presente sezione.»;

f) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore»;

2) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: «accordo» sono inserite le seguenti: «o di piano del consumatore»;

b) la parola: «redditi» è sostituita dalla seguente: «crediti»;

3) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «i beni o i redditi» sono sostituite dalle seguenti: «i beni e i redditi»;

b) le parole: «del piano» sono sostituite dalle seguenti: «dell'accordo o del piano del consumatore»;

c) le parole: «l'attuabilità dell'accordo» sono sostituite dalle seguenti: «assicurarne l'attuabilità»;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente comma: «4. La proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.»;

g) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Deposito della proposta»;

2) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: «sede» è inserita la seguente «principale»;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il consumatore deposita la proposta di piano presso il tribunale del luogo ove ha la residenza. La proposta, contestualmente al deposito presso il tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve essere presentata, a cura dell'organismo di composizione della crisi, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti.»;

3) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: «Il debitore, unitamente alla proposta, deposita» sono sostituite dalle seguenti: «Unitamente alla proposta devono essere depositati»;

2) le parole: «dei beni» sono sostituite dalle seguenti «di tutti i beni del debitore»;

4) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:

«3-bis. Alla proposta di piano del consumatore è altresì allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;

d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

3-ter. Il giudice può concedere un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti.

3-quater. Il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.»;

h) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente: «§ 2 Accordo di composizione della crisi»;

i) all'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «i requisiti previsti dagli articoli 7» è inserito il seguente: «, 8»;

b) dopo la parola: «comunicazione» sono inserite le seguenti: «, almeno trenta giorni prima del termine di cui all'articolo 11, comma 1,»;

c) le parole «contenente l'avvertimento dei provvedimenti che egli può adottare ai sensi del comma 3 del presente articolo» sono soppresse;

d) in fine è aggiunto il seguente periodo: «Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all'articolo 9 e l'udienza non devono decorrere più di sessanta giorni.»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice:

a) stabilisce idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, la pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese;

b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;

c) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.»;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. All'udienza il giudice, accertata la presenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone la revoca del decreto di cui al comma 1 e ordina la cancellazione della trascrizione dello stesso, nonché la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta.»;

4) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. A decorrere dalla data del provvedimento di cui al comma 2 e sino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.»;

5) al comma 4 le parole: «dal comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 2, lettera c)»;

6) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Il decreto di cui al comma 1 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.»;

l) all'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, in fine, sono aggiunte le parole seguenti: «almeno dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 10, comma 1. In mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Ai fini dell'omologazione di cui all'articolo 12, è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. Non hanno diritto di esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta.»;

3) al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «è revocato di diritto» sono sostituite dalle seguenti: «cessa, di diritto, di produrre effetti»;

b) dopo le parole: «i pagamenti dovuti» sono inserite le seguenti: «secondo il piano»;

c) le parole: «Agenzie fiscali» sono sostituite da «amministrazioni pubbliche»;

d) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'accordo è altresì revocato se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Il giudice provvede d'ufficio con decreto reclamabile, ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile, innanzi al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che lo ha pronunciato.».

m) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti periodi: «Il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 10, comma 2, quando, risolta ogni altra contestazione, ha verificato il raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, e l'idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. Quando uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza dell'accordo, il giudice lo omologa se ritiene che il credito può essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda.»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente comma: «3. L'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 10, comma 2. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.»;

3) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma: «3-bis. L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta.»;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. L'accertamento del mancato pagamento di tali crediti è chiesto al tribunale con ricorso da decidere in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.»;

5) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell'accordo omologato non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.»;

n) dopo l'articolo 12 è inserito:

«§ 3 Piano del consumatore»

"Art. 12-bis (*Procedimento di omologazione del piano del consumatore*). - 1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo, a cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione, almeno trenta giorni prima, a tutti i creditori della proposta e del decreto. Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all'articolo 9 e l'udienza non devono decorrere più di sessanta giorni.

2. Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudi-

care la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo.

3. Verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo, e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità. Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi. Con l'ordinanza di diniego il giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato.

4. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda del presente capo.

5. Si applica l'articolo 12, comma 2, terzo e quarto periodo.

6. L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta.

7. Il decreto di cui al comma 3 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

Art. 12-ter (Effetti dell'omologazione del piano del consumatore). -

1. Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano.

2. Il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 12-bis, comma 3. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.

3. L'omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.

4. Gli effetti di cui al comma 1 vengono meno in caso di mancato pagamento dei titolari di crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. L'accertamento del mancato pagamento di tali crediti è chiesto al tribunale e si applica l'articolo 12, comma 4.»;

o) dopo l'articolo 12-ter è inserito il seguente: «§ 4 Esecuzione e cessazione degli effetti dell'accordo di composizione della crisi e del piano del consumatore»;

p) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore»;

2) al comma 1 dopo la parola: «accordo» sono inserite le seguenti: «o dal piano del consumatore.»;

3) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «all'accordo o al piano» sono sostituite dalle seguenti: «all'accordo o al piano del consumatore»;

b) le parole: «creditori estranei» sono sostituite dalle seguenti: «crediti impignorabili e dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo»;

c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui agli articoli 10, comma 1 e 12-bis, comma 3, e la cessazione di ogni altra forma di pubblicità. In ogni caso il giudice può, con decreto motivato, sospendere gli atti di esecuzione dell'accordo qualora ricorrano gravi e giustificati motivi»;

4) al comma 4 le parole: «dell'accordo e del piano sono nulli» sono sostituite dalle parole: «dell'accordo o del piano del consumatore sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui agli articoli 10, comma 2, e 12-bis, comma 3»;

5) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. I crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimenti di cui alla presente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.»;

q) all'articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «dolosamente» sono inserite le seguenti: «o con colpa grave»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto.»;

3) al comma 2 la parola: «regolarmente» è soppressa;

4) al comma 3 dopo le parole: «a pena di decadenza,» sono inserite le seguenti parole: «entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso,»;

5) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.»;

r) dopo l'articolo 14 è inserito il seguente articolo:

«Art. 14-bis (Revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore). - 1. La revoca e la cessazione di diritto dell'efficacia dell'omologazione del piano del consumatore hanno luogo ai sensi dell'articolo 11, comma 5.

2. Il tribunale, su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, dichiara cessati gli effetti dell'omologazione del piano nelle seguenti ipotesi:

a) quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti;

b) se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dal piano, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione del piano diviene impossibile anche per ragioni non imputabili al debitore.

3. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2, lettera a), è proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto.

4. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), è proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo.

5. La dichiarazione di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

6. Si applica l'articolo 14, comma 4-bis.»;

s) dopo l'articolo 14-bis è inserita la seguente sezione:

«SEZIONE SECONDA

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 14-ter (Liquidazione dei beni). - 1. In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale ricorrono i presupposti di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b), può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni.

2. La domanda di liquidazione è proposta al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, e deve essere corredata dalla documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3.

3. Alla domanda sono altresì allegati l'inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili, nonché una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;

c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;

d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

4. L'organismo di composizione della crisi, entro tre giorni dalla richiesta di relazione di cui al comma 3, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.

5. La domanda di liquidazione è inammissibile se la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore.

6. Non sono compresi nella liquidazione:

a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;

b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice;

c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;

d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

7. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.

Art. 14-*quater* (*Conversione della procedura di composizione in liquidazione*). - 1. Il giudice, su istanza del debitore o di uno dei creditori, dispone, col decreto avente il contenuto di cui all'articolo 14-*quinquies*, comma 2, la conversione della procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima in quella di liquidazione del patrimonio nell'ipotesi di annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'articolo 14-*bis*, comma 2, lettera a). La conversione è altresì disposta nei casi di cui agli articoli 11, comma 5, e 14-*bis*, comma 1, nonché di risoluzione dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'articolo 14-*bis*, comma 2, lettera b), ove determinati da cause imputabili al debitore.

Art. 14-*quinquies* (*Decreto di apertura della liquidazione*). - 1. Il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14-*ter*, verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione. Si applica l'articolo 10, comma 6.

2. Con il decreto di cui al comma 1 il giudice:

a) ove non sia stato nominato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, nomina un liquidatore, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

c) stabilisce idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto, nonché, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, l'annotazione nel registro delle imprese;

d) ordina, quando il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore;

e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

f) fissa i limiti di cui all'articolo 14-*ter*, comma 5, lettera b).

3. Il decreto di cui al comma 2 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

4. La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'articolo 14-*undecies*, per i quattro anni successivi al deposito della domanda.

Art. 14-*sexies* (*Inventario ed elenco dei creditori*). - 1. Il liquidatore, verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, forma l'inventario dei beni da liquidare e comunica ai creditori e ai titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su immobili o cose mobili in possesso o nella disponibilità del debitore:

a) che possono partecipare alla liquidazione, depositando o trasmettendo, anche a mezzo di posta elettronica certificata e purché vi sia prova della ricezione, la domanda di partecipazione che abbia il contenuto previsto dall'articolo 14-*septies*, con l'avvertimento che in mancanza delle indicazioni di cui alla lettera e) del predetto articolo, le successive comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

b) la data entro cui vanno presentate le domande;

c) la data entro cui sarà comunicata al debitore e ai creditori lo stato passivo e ogni altra utile informazione.

Art. 14-*septies* (*Domanda di partecipazione alla liquidazione*). - 1. La domanda di partecipazione alla liquidazione, di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili è proposta con ricorso che contiene:

- a) l'indicazione delle generalità del creditore;
- b) la determinazione della somma che si intende far valere nella liquidazione, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;
- c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
- d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione;
- e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di telefax o l'elezione di domicilio in un comune del circondario ove ha sede il tribunale competente.

2. Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi dei diritti fatti valere.

Art. 14-*octies* (*Formazione del passivo*). - 1. Il liquidatore esamina le domande di cui all'articolo 14-*septies* e, predisposto un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, lo comunica agli interessati, assegnando un termine di quindici giorni per le eventuali osservazioni da comunicare con le modalità dell'articolo 14-*sexies*, comma 1, lettera a).

2. In assenza di osservazioni, il liquidatore approva lo stato passivo dandone comunicazione alle parti.

3. Quando sono formulate osservazioni e il liquidatore le ritiene fondate, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione dell'ultima osservazione, predisporre un nuovo progetto e lo comunica ai sensi del comma 1.

4. In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma 3, il liquidatore rimette gli atti al giudice che lo ha nominato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo. Si applica l'articolo 10, comma 6.

Art. 14-*novies* (*Liquidazione*). - 1. Il liquidatore, entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario, elabora un programma di liquidazione, che comunica al debitore ed ai creditori e deposita presso la cancelleria del giudice. Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura.

2. Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Fanno parte del patrimonio di liquidazione anche gli accessori, le pertinenze e i frutti prodotti dai beni del debitore. Il liquidatore cede i crediti, anche se oggetto di contestazione, dei quali non è probabile l'incasso nei quattro anni successivi al deposito della domanda. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal liquidatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di

operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Prima del completamento delle operazioni di vendita, il liquidatore informa degli esiti delle procedure il debitore, i creditori e il giudice. In ogni caso, quando ricorrano gravi e giustificati motivi, il giudice può sospendere con decreto motivato gli atti di esecuzione del programma di liquidazione. Se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentrarvi.

3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione, autorizza lo svincolo delle somme, ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui all'articolo 14-*quinquies*, comma 1, dichiara la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta.

4. I requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati e degli operatori esperti dei quali il liquidatore può avvalersi ai sensi del comma 1, nonché i mezzi di pubblicità e trasparenza delle operazioni di vendita sono quelli previsti dal regolamento del Ministro della giustizia di cui all'articolo 107, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

5. Accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, non prima del decorso del termine di quattro anni dal deposito della domanda, il giudice dispone, con decreto, la chiusura della procedura.

Art. 14-*decies* (*Azioni del liquidatore*). - 1. Il liquidatore esercita ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio da liquidare e comunque correlata con lo svolgimento dell'attività di amministrazione di cui all'articolo 14-*novies*, comma 2. Il liquidatore può altresì esercitare le azioni volte al recupero dei crediti compresi nella liquidazione.

Art. 14-*undecies* (*Beni e crediti sopravvenuti*). - 1. I beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione di cui all'articolo 14-*ter* costituiscono oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi. Ai fini di cui al periodo precedente il debitore integra l'inventario di cui all'articolo 14-*ter*, comma 3.

Art. 14-*duodecies* (*Creditori posteriori*). - 1. I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità di cui all'articolo 14-*quinquies*, comma 2, lettere *c*) e *d*), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione.

2. I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o di uno dei procedimenti di cui alla precedente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liqui-

dazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.

Art. 14-*terdecies* (*Esdebitazione*). - 1. Il debitore persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti a condizione che:

a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;

b) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;

c) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;

d) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 16;

e) abbia svolto, nei quattro anni di cui all'articolo 14-*undecies*, un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;

f) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.

2. L'esdebitazione è esclusa:

a) quando il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali;

b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.

3. L'esdebitazione non opera:

a) per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;

b) per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;

c) per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

4. Il giudice, con decreto adottato su ricorso del debitore interessato, presentato entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione, sentiti i creditori non integralmente soddisfatti e verificate le condizioni di cui ai

commi 1 e 2, dichiara inesigibili nei suoi confronti i crediti non soddisfatti integralmente. I creditori non integralmente soddisfatti possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile di fronte al tribunale e del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il decreto.

5. Il provvedimento di esdebitazione è revocabile in ogni momento, su istanza dei creditori, se risulta:

- a) che è stato concesso ricorrendo l'ipotesi del comma 2, lettera b);
- b) che è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero simulate attività inesistenti.

6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento».

t) gli articoli da 15 a 20 sono sostituiti dalla seguente sezione:

«SEZIONE TERZA

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 15 (*Organismi di composizione della crisi*). - 1. Possono costituire organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento enti pubblici o privati dotati di requisiti di indipendenza, professionalità e adeguatezza patrimoniale determinati con il regolamento di cui al comma 3.

2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.

3. I requisiti di cui al comma 1 e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 2, sono stabiliti con regolamento adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate le condizioni per l'iscrizione, la formazione dell'elenco e la sua revisione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.

4. Dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi indicati al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e le attività degli stessi devono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dalle sezioni prima e seconda del presente capo, assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso.

6. Lo stesso organismo verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2.

7. L'organismo esegue le pubblicità ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito dei procedimenti previsti dalle sezioni prima e seconda del presente capo. Le comunicazioni sono effettuate a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo telefax o lettera raccomandata.

8. Quando il giudice lo dispone ai sensi degli articoli 13, comma 1, o 14-*quinquies*, comma 2, l'organismo svolge le funzioni di liquidatore stabilite con le disposizioni del presente capo. Ove designato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, svolge le funzioni di gestore per la liquidazione.

9. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, i compensi sono determinati secondo i parametri previsti per i commissari giudiziali nelle procedure di concordato preventivo, quanto alle attività di cui alla sezione prima del presente capo, e per i curatori fallimentari, quanto alle attività di cui alla sezione seconda del presente capo. I predetti compensi sono ridotti del quaranta per cento.

10. Per lo svolgimento dei compiti e delle attività previsti dal presente capo, il giudice e, previa autorizzazione di quest'ultimo, gli organismi di composizione della crisi possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, ivi compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'articolo 30-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, di cui alla deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 16 novembre 2004, n. 8, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 2004.

11. I dati personali acquisiti a norma del presente articolo possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione. Dell'avvenuta distruzione è data comunicazione al titolare dei suddetti

dati, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima.

Art. 16 (*Sanzioni*). - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:

a) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima del presente capo aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti;

b) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;

c) omette l'indicazione di beni nell'inventario di cui all'articolo 14-ter, comma 3;

d) nel corso della procedura di cui alla sezione prima del presente capo, effettua pagamenti in violazione dell'accordo o del piano del consumatore;

e) dopo il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;

f) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo o del piano del consumatore.

2. Il componente dell'organismo di composizione della crisi, ovvero il professionista di cui all'articolo 15, comma 9, che rende false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti ad essa allegati, alla fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ovvero nella relazione di cui agli articoli 9, comma 3-bis, 12, comma 1 e 14-ter, comma 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.

3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica al componente dell'organismo di composizione della crisi, ovvero al professionista di cui all'articolo 15, comma 9, che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

SEZIONE VII

RICERCA, INNOVAZIONE E COMUNITÀ INTELLIGENTI

Articolo 19.

*(Grandi progetti di ricerca e innovazione
e appalti precommerciali)*

1. All'articolo 20 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. L'Agenzia promuove altresì la definizione e lo sviluppo di grandi progetti strategici di ricerca e innovazione connessi alla realizzazione dell'Agenda digitale italiana e in conformità al programma europeo Horizon2020, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo delle comunità intelligenti, la produzione di beni pubblici rilevanti, la rete a banda ultralarga, fissa e mobile e i relativi servizi, la valorizzazione digitale dei beni culturali e paesaggistici, la sostenibilità ambientale, i trasporti e la mobilità, la difesa e la sicurezza, nonché al fine di mantenere e incrementare la presenza sul territorio nazionale di significative competenze di ricerca e innovazione industriale.».

2. I progetti di cui all'articolo 20, comma 3-bis del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, così come introdotto dal comma 1, riguardano:

a) lo sviluppo di una nuova tecnologia e l'integrazione di tecnologie esistenti in sistemi innovativi complessi che si traducono nella realizzazione di un prototipo di valenza industriale che sia in grado di qualificare un prodotto innovativo;

b) le attività di ricerca finalizzate allo sviluppo di un servizio o di un prodotto innovativo in grado di soddisfare una domanda espressa da pubbliche amministrazioni;

c) i servizi di ricerca e sviluppo di nuove soluzioni non presenti sul mercato volte a rispondere a una domanda pubblica;

d) le attività di ricerca finalizzate allo sviluppo di un servizio o di un prodotto innovativo in grado di rafforzare anche la capacità competitiva delle piccole e medie imprese.

3. I temi di ricerca, le aree tecnologiche ed i requisiti di domanda pubblica da collegare e promuovere in relazione alla realizzazione dell'Agenda digitale italiana, sono indicati di intesa tra il Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell'istruzione, università e ricerca.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera a), l'Agenzia effettua una chiamata alla manifestazione d'interesse da parte di imprese singole o in partenariato tra di loro, eventualmente in associazione con organismi

di ricerca, per la realizzazione dei grandi progetti strategici di ricerca e sviluppo nel settore ICT. Le proposte presentate sono sottoposte a un processo negoziale articolato in due fasi:

a) valutazione tecnico-scientifica, affidata all'Agenzia, di ammissibilità al finanziamento, in termini di contenuto innovativo e potenziale applicativo, eventualmente condizionata a richieste di modifiche dei progetti presentati;

b) definizione di una efficace soluzione di copertura finanziaria dei progetti ammessi, anche sulla base dell'uso combinato di contributi pubblici e privati, prestiti agevolati o altri strumenti di debito e garanzia. A tale specifico fine, massimizzando la leva finanziaria delle risorse pubbliche impegnate nei progetti dalle varie amministrazioni, può essere utilizzato un meccanismo di finanziamento con ripartizione del rischio denominato Risksharingfacility per l'innovazione digitale-RSFID. Per l'implementazione della RSFID il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'università dell'istruzione e della ricerca e il Ministro per la coesione territoriale stipulano un accordo quadro di collaborazione con la Banca europea degli investimenti, la Cassa depositi e prestiti o altri investitori istituzionali. L'accordo quadro di collaborazione prevede le regole di governance e le modalità di funzionamento della RSFID e viene adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'università dell'istruzione e della ricerca e del Ministro per la coesione territoriale, di concerto con il Ministero dell'economia e finanza.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera *b)*, l'Agenzia, attraverso specifiche intese o accordi di programma con le regioni e altre amministrazioni pubbliche competenti, anche ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, definisce gli ambiti territoriali e l'oggetto dei possibili progetti, individua le risorse pubbliche eventualmente necessarie e provvede alla definizione e allo sviluppo dei servizi o dei prodotti innovativi mediante appalti precommerciali. I singoli appalti sono aggiudicati dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, quale centrale di committenza della regione o della diversa amministrazione pubblica competente alla relativa gestione. Le attività connesse alle specifiche intese stipulate con l'Agenzia per l'Italia Digitale sono svolte dalle regioni e delle altre amministrazioni pubbliche competenti, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

6. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera *c)*, trova applicazione il comma 9.

7. Per le iniziative di cui al presente articolo, è riservata una quota non superiore a 70 milioni di euro delle risorse effettivamente disponibili del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché una quota non superiore a 100 milioni di euro delle risorse effettivamente disponibili del Fondo per gli in-

vestimenti in ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 61 del predetto decreto legge n. 83 del 2012. L'utilizzo delle risorse riservate ai sensi del presente comma è effettuato nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica con le medesime modalità di utilizzo dei predetti fondi. Per la stessa finalità possono essere utilizzate anche risorse provenienti dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali che siano individuate nel Piano di azione-coesione.

8. Per le finalità dell'articolo 47, comma 2-bis, lettera e), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate linee guida per promuovere la diffusione degli acquisti pubblici innovativi e degli appalti precommerciali presso le amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche e gli altri enti e soggetti aggiudicatori ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

9. L'accesso ai fondi per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 2, lettera c), è disciplinato con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei seguenti criteri:

a) previsione che, l'Agenzia per l'Italia digitale, previa intesa tra il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, pubblici con cadenza almeno annuale una sollecitazione a manifestare interesse, rivolta alle amministrazioni pubbliche, diretta ad acquisire la segnalazione di problemi di particolare rilevanza sociale o ambientale che non trovano una risposta soddisfacente in prodotti, servizi e tecnologie già esistenti sul mercato;

b) definizione di misure premiali per incentivare le aggregazioni di pubbliche amministrazioni al fine di raggiungere un adeguato livello di domanda di soluzioni innovative a problemi di particolare rilevanza;

c) previsione che nelle manifestazioni di interesse sia contenuta la disponibilità dei soggetti pubblici ad agire come contesto operativo per la sperimentazione delle soluzioni elaborate;

d) valutazione da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale delle manifestazioni d'interesse pervenute in termini di rilevanza sociale, accessibilità, innovatività, scalabilità e successiva attivazione degli appalti precommerciali finalizzati all'individuazione della migliore soluzione;

e) previsione che i risultati della procedura precommerciale siano divulgati e resi disponibili a terzi.

Articolo 20.

(Comunità intelligenti)

1. L'Agenzia per l'Italia digitale definisce strategie e obiettivi, coordina il processo di attuazione e predispone gli strumenti tecnologici ed

economici per il progresso delle comunità intelligenti. A tal fine l'Agenzia, sentito il comitato tecnico di cui al comma 2:

a) predispone annualmente il piano nazionale delle comunità intelligenti-PNCI e lo trasmette entro il mese di febbraio al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, che lo approva entro il mese successivo;

b) entro il mese di gennaio di ogni anno predispone il rapporto annuale sull'attuazione del citato piano nazionale, avvalendosi del sistema di monitoraggio di cui al comma 12;

c) emana le linee guida recanti definizione di standard tecnici, compresa la determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati delle comunità intelligenti, e procedurali nonché di strumenti finanziari innovativi per lo sviluppo delle comunità intelligenti;

d) istituisce e gestisce la piattaforma nazionale delle comunità intelligenti di cui al comma 9 del presente articolo.

2. È istituito presso l'Agenzia per l'Italia digitale il Comitato tecnico delle comunità intelligenti, formato da nove componenti in possesso di particolari competenze e di comprovata esperienza nel settore delle comunità intelligenti, di cui l'uno designato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui due dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, uno designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, uno dall'Unione delle province italiane e altri tre nominati dal Direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale, di cui uno proveniente da atenei nazionali, uno dalle associazioni di imprese o di cittadini maggiormente rappresentative, uno dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) e uno dall'Agenzia stessa. Il comitato adotta il proprio regolamento di organizzazione ed elegge il Presidente. Ai componenti del comitato non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennità comunque definiti. I suoi componenti durano in carica 3 anni, rinnovabili una sola volta.

3. Il comitato tecnico delle comunità intelligenti propone all'Agenzia il recepimento di standard tecnici utili allo sviluppo della piattaforma nazionale di cui al comma 9, collabora alla supervisione dei documenti indicati nel comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e partecipa alla definizione dello Statuto previsto nel comma 4.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, sentiti l'Agenzia e il comitato tecnico di cui al comma 2, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato lo Statuto della cittadinanza intelligente, da redigere sulla base dei seguenti criteri:

a) definizione dei principi e delle condizioni, compresi i parametri di accessibilità e inclusione digitale ai sensi delle disposizioni del presente decreto-legge, che indirizzano le politiche delle comunità intelligenti;

b) elencazione dei protocolli d'intesa tra l'Agenzia e le singole amministrazioni, nei quali ciascuna di esse declina gli obiettivi del piano nazionale delle comunità intelligenti. I protocolli sono aggiornati annualmente a seguito del rinnovo del piano nazionale.

5. L'Agenzia e le singole amministrazioni locali interessate stabiliscono congiuntamente le modalità di consultazione pubblica periodica mirate all'integrazione dei bisogni emersi dalla cittadinanza nel processo di aggiornamento annuale degli obiettivi di cui ai commi precedenti.

6. La sottoscrizione dello Statuto è condizione necessaria per ottenere la qualifica di comunità intelligente.

7. Il rispetto del protocollo d'intesa, misurato dall'Agenzia avvalendosi del sistema di monitoraggio di cui al comma 12, è vincolante per l'accesso a fondi pubblici per la realizzazione di progetti innovativi per le comunità intelligenti.

8. Al fine di assicurare la rapida e capillare diffusione sul territorio di modelli e soluzioni ad alta replicabilità, l'integrazione con le caratteristiche tecniche ed amministrative dei sistemi regionali e comunali l'adattamento ai diversi contesti territoriali, l'agenzia opera in collaborazione con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni per la programmazione e l'attuazione delle iniziative del PNCI di cui al comma 1, lettera a).

9. Con deliberazione da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia per l'Italia digitale, sentito il Comitato di cui al comma 2, istituisce, definendone le modalità per la gestione, la piattaforma nazionale delle comunità intelligenti e le relative componenti, che includono:

- a) il catalogo del riuso dei sistemi e delle applicazioni;
- b) il catalogo dei dati e dei servizi informativi;
- c) il sistema di monitoraggio.

10. Ai fini della realizzazione del catalogo del riuso dei sistemi e delle applicazioni l'Agenzia:

- a) promuove indirizzi operativi e strumenti d'incentivazione alla pratica del riuso anche attraverso meccanismi di aggregazione della domanda;
- b) adotta e promuove il recepimento di formati e processi standard per l'indicizzazione e la condivisione delle applicazioni presenti nel catalogo;
- c) definisce standard tecnici aperti e regole di interoperabilità delle soluzioni realizzate, da recepire nei capitolati degli appalti pubblici concernenti beni e servizi innovativi per le comunità intelligenti.

11. Ai fini della realizzazione del catalogo dei dati e dei servizi informativi prodotti dalle comunità intelligenti, l'Agenzia:

a) cataloga i dati e i servizi informativi con l'obiettivo di costituire una mappa nazionale che migliori l'accesso e faciliti il riutilizzo del patrimonio informativo pubblico;

b) favorisce il processo di metadattazione attraverso l'elaborazione delle ontologie e dei modelli di descrizione dei dati, necessari alla condivisione e al riutilizzo efficace del patrimonio informativo pubblico;

c) definisce standard tecnici per l'esposizione dei dati e dei servizi telematici;

d) promuove, attraverso iniziative specifiche quali concorsi, eventi e attività formative, l'utilizzo innovativo e la realizzazione di servizi e applicazioni basati sui dati delle comunità intelligenti.

12. Ai fini della realizzazione del sistema di monitoraggio, e per valutare l'impatto delle misure indicate nel piano nazionale delle comunità intelligenti, l'Agenzia, sentito il comitato tecnico, di concerto con ISTAT:

a) definisce, sentita l'ANCI, un sistema di misurazione basato su indicatori statistici relativi allo stato e all'andamento delle condizioni economiche, sociali, culturali e ambientali delle comunità intelligenti e della qualità di vita dei cittadini; tra tali indicatori sono inclusi: indicatori di contesto o di risultato; indicatori relativi alle applicazioni tecnologiche funzionali alle misure adottate delle comunità intelligenti; indicatori di spesa o investimento; i dati dei bilanci delle pubbliche amministrazioni oggetto della misurazione, da acquisire dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche costituita ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base dello schema di classificazione adottato nell'ambito della stessa, individuando uno schema comune di riclassificazione che ne faciliti la lettura e l'utilizzo in riferimento al sistema di indicatori definito; indicatori per la misurazione del livello di benessere soggettivo dei cittadini e della loro soddisfazione rispetto ai servizi della comunità in cui risiedono;

b) avvalendosi dei dati e della collaborazione dell'ISTAT e degli enti appartenenti al Sistema statistico nazionale (SISTAN), definisce il processo di raccolta, gestione, analisi e indicizzazione dei dati, promuove sistemi e applicazioni di visualizzazione e provvede affinché i dati raccolti all'interno del sistema di monitoraggio delle comunità intelligenti siano accessibili, interrogabili e utilizzabili dagli enti pubblici e dai cittadini, in coerenza con la definizione di «dati di tipo aperto», ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 16 del presente decreto-legge;

c) inserisce nel rapporto annuale di cui al comma 1, lettera b), l'analisi delle condizioni economiche, sociali, culturali e ambientali delle comunità intelligenti, con particolare riguardo allo stato di attuazione e all'effettivo conseguimento degli obiettivi indicati nel piano nazionale delle comunità intelligenti;

d) individua, sentita l'ANCI, i meccanismi per l'inclusione progressiva, nel sistema di monitoraggio, anche dei comuni che non abbiano

ancora adottato misure rientranti nel piano nazionale delle comunità intelligenti.

13. Le amministrazioni centrali dello Stato inseriscono, nei bandi per progetti di promozione delle comunità intelligenti, clausole limitative dell'accesso ai relativi benefici per le amministrazioni pubbliche che:

a) non inseriscono nel catalogo del riuso di cui al comma 10 le specifiche tecniche e le funzionalità delle applicazioni sviluppate; nel caso siano nella disponibilità del codice sorgente e l'applicazione sia rilasciata con una licenza aperta, esse condividono altresì tutti i riferimenti necessari al riutilizzo;

b) non pubblicano i dati e le informazioni relative ai servizi nel catalogo dei dati e dei servizi informativi secondo le previsioni del presente decreto e nel rispetto della normativa sulla valorizzazione del patrimonio informativo pubblico;

c) non partecipano al sistema nazionale di monitoraggio.

14. In sede di prima applicazione i dati presenti nel catalogo di cui all'articolo 67 del Codice dell'amministrazione digitale confluiscono nel catalogo del riuso previsto al comma 10.

15. L'Agenzia per l'Italia digitale svolge le attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

16. L'inclusione intelligente consiste nella capacità, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di offrire informazioni nonché progettare ed erogare servizi e fruibili senza discriminazioni dai soggetti appartenenti a categorie deboli o svantaggiate e funzionali alla partecipazione alle attività delle comunità intelligenti, definite dal piano nazionale di cui al comma 2, lettera *a)*, secondo i criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato all'innovazione tecnologica.

17. L'accessibilità dei sistemi informatici di cui all'articolo 2 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, e l'inclusione intelligente costituiscono principi fondanti del piano nazionale delle comunità intelligenti e dello statuto delle comunità intelligenti nonché delle attività di normazione, di pianificazione e di regolamentazione delle comunità intelligenti.

18. Nelle procedure di appalto per l'acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici svolte dalle amministrazioni pubbliche che aderiscono allo statuto delle comunità intelligenti, il rispetto dei criteri di inclusione intelligente stabiliti con il decreto di cui al comma 4 è fatto oggetto di specifica voce di valutazione da parte della stazione appaltante ai fini dell'attribuzione del punteggio dell'offerta tecnica, tenuto conto della destinazione del bene o del servizio. L'Agenzia per l'Italia digitale vigila, anche su segnalazione di eventuali interessati, sul rispetto del presente comma.

19. L'inosservanza delle disposizioni dei commi 16, 17 e 18:

a) è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili;

b) comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

20. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 19 e dal presente articolo, all'incarico di Direttore generale di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si applica l'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

SEZIONE VIII

ASSICURAZIONI, MUTUALITÀ E MERCATO FINANZIARIO

Articolo 21.

(Misure per l'individuazione ed il contrasto delle frodi assicurative)

1. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (IVASS) cura la prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, relativamente alle richieste di risarcimento e di indennizzo e all'attivazione di sistemi di allerta preventiva contro i rischi di frode.

2. Per favorire la prevenzione e il contrasto delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nonché al fine di migliorare l'efficacia dei sistemi di liquidazione dei sinistri delle imprese di assicurazione e di individuare i fenomeni fraudolenti, l'IVASS:

a) analizza, elabora e valuta le informazioni desunte dall'archivio informatico integrato di cui al comma 3, nonché le informazioni e la documentazione ricevute dalle imprese di assicurazione e dagli intermediari di assicurazione, al fine di individuare i casi di sospetta frode e di stabilire un meccanismo di allerta preventiva contro le frodi;

b) richiede informazioni e documentazione alle imprese di assicurazione e agli intermediari di assicurazione, anche con riferimento alle iniziative assunte ai fini di prevenzione e contrasto del fenomeno delle frodi assicurative, per individuare fenomeni fraudolenti ed acquisire informazioni sull'attività di contrasto attuate contro le frodi;

c) segnala alle imprese di assicurazione e all'Autorità giudiziaria preposta i profili di anomalia riscontrati a seguito dell'attività di analisi, di elaborazione dei dati di cui alla lettera b) e correlazione dell'archivio

informatico integrato di cui al comma 3, invitandole a fornire informazioni in ordine alle indagini avviate al riguardo, ai relativi risultati e alle querele eventualmente presentate;

d) fornisce collaborazione alle imprese di assicurazione, alle forze di polizia e all'autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale per il contrasto delle frodi assicurative;

e) promuove ogni altra iniziativa, nell'ambito delle proprie competenze, per la prevenzione e il contrasto delle frodi nel settore assicurativo;

f) elabora una relazione annuale sull'attività svolta a fini di prevenzione e contrasto delle frodi, e alle iniziative assunte a riguardo dalle imprese di assicurazione e formula proposte di modifica della disciplina in materia di prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, l'IVASS si avvale di un archivio informatico integrato, connesso con la banca dati degli attestati di rischio prevista dall'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, con la banca dati sinistri e banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati, istituite dall'articolo 135 del medesimo codice delle assicurazioni private, con l'archivio nazionale dei veicoli e con l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, istituiti dall'articolo 226 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il Pubblico registro automobilistico istituito presso l'Automobile Club d'Italia dal regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, con i dati a disposizione della CONSAP per la gestione del fondo di garanzia per le vittime della strada di cui all'articolo 283 decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e per la gestione della liquidazione dei danni a cura dell'impresa designata di cui all'articolo 286 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con i dati a disposizione per i sinistri di cui all'articolo 125 medesimo decreto legislativo gestiti dall'Ufficio centrale italiano di cui all'articolo 126, nonché con ulteriori archivi e banche dati pubbliche e private, individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministeri competenti e l'IVASS. Con il medesimo decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati, sono stabilite le modalità di connessione delle banche dati di cui al presente comma, i termini, le modalità e le condizioni per la gestione e conservazione dell'archivio e per l'accesso al medesimo da parte delle pubbliche amministrazioni, dell'autorità giudiziaria, delle forze di polizia, delle imprese di assicurazione e di soggetti terzi, nonché gli obblighi di consultazione dell'archivio da parte delle imprese di assicurazione in fase di liquidazione dei sinistri.

4. Le imprese di assicurazione garantiscono all'IVASS, per l'alimentazione dell'archivio informatico integrato, secondo le modalità e nei termini stabiliti dal decreto di cui al comma 3, l'accesso ai dati relativi ai contratti assicurativi contenuti nelle proprie banche dati, forniscono la do-

cumentazione richiesta ai sensi del comma 2, lettera *b*), e comunicano all'archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 226 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, gli estremi dei contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 122 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, stipulati o rinnovati.

5. La trasmissione dei dati di cui al comma 4 avviene secondo le modalità di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previsto dall'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

6. Nell'esercizio delle sue funzioni l'IVASS evidenzia dall'elaborazione dei dati di cui al comma 3 i picchi e le anomalie statistiche anche relativi a imprese, agenzie, agenti e assicurati e le comunica alle imprese interessate che, con cadenza mensile, comunicano le indagini avviate, i relativi risultati e le querele eventualmente presentate. L'IVASS, in caso di evidenza di reato, comunica altresì i dati all'Autorità giudiziaria e alle forze di polizia.

7. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 22.

(Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo)

1. Al fine di escludere il rinnovo tacito delle polizze assicurative, al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), dopo l'articolo 170, è inserito il seguente:

«Art. 170-bis. - (*Durata del contratto*). - 1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non può essere stipulato per una durata superiore all'anno e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli altri contratti assicurativi eventualmente stipulati in abbinamento a quello di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli nel rispetto del disposto dell'articolo 170, comma 3.

3. Le clausole in contrasto con le previsioni di cui al presente articolo sono nulle. La nullità opera soltanto a vantaggio dell'assicurato.».

2. Per le clausole di tacito rinnovo eventualmente previste nei contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le previsioni di cui al comma 3 dell'articolo 170-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), si applicano a fare data dal 1° gennaio 2013.

3. Nelle ipotesi di contratti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto con clausola di tacito rinnovo, è fatto obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare per iscritto ai contraenti la perdita di efficacia delle clausole di tacito rinnovo con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine originariamente pattuito nelle medesime clausole per l'esercizio della facoltà di disdetta del contratto.

4. Al fine di favorire una scelta contrattuale maggiormente consapevole da parte del consumatore, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'IVASS, l'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici-ANIA e le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi, è definito il «contratto base» di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, contenente le clausole minime necessarie ai fini dell'adempimento dell'obbligo di legge, e articolato secondo classi di merito e tipologie di assicurato, e sono altresì definiti i casi di riduzione del premio e di ampliamento della copertura applicabili allo stesso «contratto base».

5. Ciascuna impresa di assicurazione determina liberamente il prezzo del «contratto base» e delle ulteriori garanzie e clausole di cui al comma 4 e formula, obbligatoriamente, la relativa offerta al consumatore anche tramite il proprio sito internet, eventualmente mediante link ad altre società del medesimo gruppo, ferma restando la libertà di offrire separatamente qualunque tipologia di garanzia aggiuntiva o diverso servizio assicurativo.

6. L'offerta di cui al comma 4 deve utilizzare il modello elettronico predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, sentita l'IVASS, in modo che ciascun consumatore possa ottenere – ferma restando la separata evidenza delle singole voci di costo – un unico prezzo complessivo annuo secondo le condizioni indicate e le ulteriori clausole di cui al comma 4 selezionate.

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. Al fine di favorire una più efficace gestione dei rapporti contrattuali assicurativi anche in via telematica, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'IVASS, sentite l'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici-ANIA e le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi, stabilisce con apposito regolamento le modalità secondo cui, entro i successivi 60 giorni, nell'ambito dei requisiti organizzativi di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le imprese autorizzate all'esercizio dei rami vita e danni prevedono nei propri siti internet apposite aree riservate a ciascun contraente, accedibili mediante sistemi di accesso controllato, tramite le quali sia possibile consultare le coperture in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato dei pagamenti e le relative scadenze, e, limitatamente alle polizze vita, i valori di riscatto e le valorizzazioni aggiornate, nonché effettuare rinnovi e pagamenti.

9. Al fine di favorire il rafforzamento dei requisiti professionali di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e anche

in considerazione della crescente diffusione dei rapporti assicurativi da gestire in via telematica, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'IVASS definisce con apposito regolamento, che dovrà riunificare e armonizzare la disciplina esistente in materia, gli standard organizzativi, tecnologici e professionali riguardanti la formazione e l'aggiornamento degli intermediari assicurativi, con riferimento ai prodotti formativi, ai requisiti dei soggetti formatori e alle caratteristiche tecniche e funzionali delle piattaforme e-learning.

10. Al fine di favorire il superamento dell'attuale segmentazione del mercato assicurativo ed accrescere il grado di libertà dei diversi operatori, gli intermediari assicurativi di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *d)*, dell'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché quelli inseriti nell'elenco annesso al registro degli intermediari medesimi ex articolo 33, comma 2 del regolamento ISVAP n. 5/06, possono adottare forme di collaborazione reciproca nello svolgimento della propria attività anche mediante l'utilizzo dei rispettivi mandati. Detta collaborazione è consentita sia tra intermediari iscritti nella medesima sezione del registro o nell'elenco a questo annesso, sia tra di loro reciprocamente, a condizione che al cliente sia fornita, con le modalità e forme previste nel Codice delle assicurazioni private e sui regolamenti attuativi, una corretta e completa informativa in relazione al fatto che l'attività di intermediazione viene svolta in collaborazione tra più intermediari, nonché l'indicazione dell'esatta identità, della sezione di appartenenza e del ruolo svolto dai medesimi nell'ambito della forma di collaborazione adottata. L'IVASS vigila sulla corretta applicazione del presente articolo e può adottare disposizioni attuative anche al fine di garantire adeguata informativa ai consumatori.

11. Gli intermediari assicurativi che svolgono attività di intermediazione in collaborazione tra di loro ai sensi del comma 10 rispondono in solido per gli eventuali danni sofferti dal cliente a cagione dello svolgimento di tale attività, salve le reciproche rivalse nei loro rapporti interni.

12. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le clausole fra mandatario e impresa assicuratrice incompatibili con le previsioni del comma 10 sono nulle per violazione di norma imperativa di legge e si considerano non apposte. L'IVASS vigila ed adotta eventuali direttive per l'applicazione della norma e per garantire adeguata informativa ai consumatori.

13. Anche al fine di incentivare lo sviluppo delle forme di collaborazione di cui ai commi precedenti e di fornire impulso alla concorrenza attraverso l'eliminazione di ostacoli di carattere tecnologico, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'IVASS, sentite l'ANIA e le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi, dovrà definire standard tecnici uniformi ai fini di una piattaforma di interfaccia comune per la gestione e conclusione dei contratti assicurativi, anche con riferimento alle attività di preventivazione, monitoraggio e valutazione.

14. Al fine di superare possibili disparità di trattamento tra i consumatori nel settore delle polizza vita, il secondo comma dell'articolo 2952 del codice civile è così sostituito:

«Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.».

15. Nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali e dotazioni organizzative e finanziarie, l'IVASS, anche mediante internet, garantisce un'adeguata informazione ai consumatori sulle misure introdotte dal presente articolo e assicura altresì, all'interno della relazione di cui all'articolo 21, comma 2, un'esauriente valutazione del loro impatto economico-finanziario e tecnologico-organizzativo.

Articolo 23.

(Misure per le società cooperative e di mutuo soccorso)

1. Le società di mutuo soccorso di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818, sono iscritte nella sezione delle imprese sociali presso il registro delle imprese secondo criteri e modalità stabilite con un decreto del Ministro dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto è istituita un'apposita sezione dell'albo delle società cooperative, di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, cui le società di mutua soccorso sono automaticamente iscritte.

2. L'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, è sostituito dal seguente:

«Le società di mutuo soccorso conseguono la personalità giuridica nei modi stabiliti dalla presente Legge. Esse non hanno finalità di lucro, ma perseguono finalità di interesse generale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà, attraverso l'esclusivo svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari conviventi di una o più delle seguenti attività:

a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;

b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;

c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;

d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.

Le attività previste dalle lettere a) e b) possono essere svolte anche attraverso l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.».

3. L'articolo 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, è sostituito dal seguente:

«Le società possono inoltre promuovere attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici.

Le società di mutuo soccorso non possono svolgere attività diverse da quelle previste dalla presente legge, né possono svolgere attività di impresa.

Salvi i casi previsti da disposizioni di leggi speciali, compreso quello relativo alla istituzione e gestione dei fondi sanitari integrativi, le attività di cui al primo comma dell'articolo 1 sono svolte dalle Società nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali.».

4. All'articolo 3 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, è aggiunto il seguente comma:

«Possono divenire soci ordinari delle società di mutuo soccorso le persone fisiche. Inoltre, possono divenire soci altre società di mutuo soccorso, a condizione che i membri persone fisiche di queste siano beneficiari delle prestazioni rese dalla Società, nonché i Fondi sanitari integrativi di cui all'articolo 2 in rappresentanza dei lavoratori iscritti.

È ammessa la categoria dei soci sostenitori, comunque denominati, i quali possono essere anche persone giuridiche. Essi possono designare sino ad un terzo del totale degli amministratori, da scegliersi tra i soci ordinari».

5. All'articolo 8 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, è aggiunto il seguente comma:

«In caso di liquidazione o di perdita della natura di società di mutuo soccorso, il patrimonio è devoluto ad altre società di mutuo soccorso ovvero ad uno dei Fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.».

6. La rubrica dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 è sostituita dalla seguente: «Vigilanza sulle banche di credito cooperativo e sulle società di mutuo soccorso.».

7. All'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, sono aggiunti i seguenti commi:

«2-bis. Le società di mutuo soccorso sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico e delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi del presente decreto legislativo. Queste ultime potranno svolgere le revisioni anche nei confronti delle società di mutuo soccorso aderenti ad As-

sociazioni di rappresentanza delle stesse sulla base di apposita convenzione.

2-ter. In relazione alle caratteristiche peculiari delle Società, i modelli di verbale di revisione e di ispezione straordinaria sono approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico.

2-quater. La vigilanza sulle società di mutuo soccorso ha lo scopo di accertare la conformità dell'oggetto sociale alle disposizioni dettate dagli articoli 1 e 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, nonché la loro osservanza in fatto.

2-quinquies. In caso di accertata violazione delle suddette disposizioni, gli uffici competenti del Ministero dispongono La perdita della qualifica di società di mutuo soccorso e la cancellazione dal Registro delle Imprese e dall'Albo delle società cooperative.».

8. Il decreto di cui al comma *2-ter* dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, introdotto da comma 7, è adottato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

9. L'articolo 4 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 si interpreta nel senso che la vigilanza sugli enti cooperativi e loro consorzi esplica effetti ed è diretta nei soli confronti delle pubbliche amministrazioni ai fini della legittimazione a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura, nonché per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 12 del medesimo decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.

10. All'articolo 17, comma 3, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, è soppresso il terzo periodo.

11. All'articolo 17, comma 4, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, le seguenti parole: «essere iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,» sono soppresse.

12. All'articolo 17, comma 5, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, dopo le parole: «le società finanziarie possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative» sono inserite le seguenti: «anche in più soluzioni, e sottoscrivere, anche successivamente all'assunzione delle partecipazioni, gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526 del codice civile».

Articolo 24.

(Disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012)

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 4-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 4-ter. - (Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 236/2012 relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap). - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la Consob sono le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 236/2012 relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap), secondo quanto disposto dai commi seguenti.

2. La Consob è l'autorità competente per ricevere le notifiche, attuare le misure ed esercitare le funzioni e i poteri previsti dal regolamento di cui al comma 1 con riferimento a strumenti finanziari diversi dai titoli del debito sovrano e credit default swap su emittenti sovrani.

3. Salvo quanto previsto dal comma 4, la Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono le autorità competenti per ricevere le notifiche, attuare le misure e esercitare le funzioni e i poteri previsti dal regolamento di cui al comma 1 con riferimento ai titoli del debito sovrano e ai credit default swap su emittenti sovrani.

4. Con riferimento al debito sovrano e ai credit default swap su emittenti sovrani, i poteri di temporanea sospensione delle restrizioni e i poteri di intervento in circostanze eccezionali, previsti dal regolamento di cui al comma 1, sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, sentita la Consob.

5. La Consob è l'autorità responsabile per coordinare la cooperazione e lo scambio di informazioni con la Commissione dell'Unione europea, l'AESFEM e le autorità competenti degli altri Stati membri, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento di cui al comma 1.

6. Al fine di coordinare l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 e 4, il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la Consob stabiliscono mediante un protocollo di intesa le modalità della cooperazione e del reciproco scambio di informazioni rilevanti ai fini dell'esercizio delle predette funzioni, anche con riferimento alle irregolarità rilevate e alle misure adottate nell'esercizio delle rispettive competenze nonché le modalità di ricezione delle predette notifiche, tenuto conto dell'esigenza di ridurre al minimo gli oneri gravanti sugli operatori.

7. La Banca d'Italia e la Consob per adempiere alle rispettive competenze come definite dal presente articolo e assicurare il rispetto delle misure adottate ai sensi del Regolamento di cui al comma 1, ivi comprese quelle demandate al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 4, dispongono dei poteri previsti dall'articolo 187-octies.»;

b) all'articolo 170-bis:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Ostacolo alle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob)»;

2) al comma 1 dopo le parole: «le funzioni di vigilanza attribuite» sono inserite le seguenti: «alla Banca d'Italia e»;

c) all'articolo 187-*quinquiesdecies*:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Tutela dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob)»;

2) al comma 1 dopo le parole: «chiunque non ottempera nei termini alle richieste» sono inserite le parole «della Banca d'Italia e»;

d) dopo l'articolo 193-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 193-*ter*. - (Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 236/2012). - 1. Chiunque non osservi le disposizioni previste dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 15, 17, 18 e 19 del regolamento (UE) n. 236/2012 e relative disposizioni attuative, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila.

2. La stessa sanzione del comma 1 è applicabile a chi:

a) violi le disposizioni di cui agli articoli 12, 13 e 14 del Regolamento indicato al comma 1 e relative disposizioni attuative;

b) violi le misure adottate dall'autorità competente di cui all'articolo 4-*ter* ai sensi degli articoli 20, 21 e 23 del medesimo regolamento.

3. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste al comma 2, lettere a) e b), sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

4. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo comporta sempre la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito. Qualora non sia possibile eseguire la confisca, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.

5. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».

2. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le autorità interessate provvedono agli adempimenti del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. È autorizzata la partecipazione italiana all'aumento generale e all'aumento selettivo di capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo.

4. La sottoscrizione dell'aumento generale di capitale autorizzata dal presente articolo è pari a 13.362 azioni per complessivi 1.611.924.870 dollari statunitensi, di cui 96.715.492,2 da versare.

5. La sottoscrizione dell'aumento selettivo di capitale autorizzata dal presente articolo è pari a 5.215 azioni per complessivi 629.111.525 dollari statunitensi, di cui 37.746.691,5 da versare.

6. All'onere derivante dai commi 4 e 5, pari a euro 20.409.249 per il 2012, 2013, e 2014, euro 20.491.500 per il 2015 e euro 20.146.045 per il 2016, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con le medesime modalità ivi indicate.

SEZIONE IX

MISURE PER LA NASCITA E LO SVILUPPO DI IMPRESE START-UP INNOVATIVE

Articolo 25.

*(Start-up innovativa e incubatore certificato: finalità,
definizione e pubblicità)*

1. Le presenti disposizioni sono dirette a favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, l'occupazione, in particolare giovanile, con riguardo alle imprese *start-up* innovative, come definite al successivo comma 2 e coerentemente con quanto individuato nel Programma nazionale di riforma 2012, pubblicato in allegato al Documento di economia e finanza (DEF) del 2012 e con le raccomandazioni e gli orientamenti formulati dal Consiglio dei Ministri dell'Unione europea. Le disposizioni della presente sezione intendono contestualmente contribuire allo sviluppo di nuova cultura imprenditoriale, alla creazione di un ecosistema maggiormente favorevole all'innovazione, così come a promuovere maggiore mobilità sociale e ad attrarre in Italia talenti e capitali dall'estero.

2. Ai fini del presente decreto, l'impresa *start-up* innovativa, di seguito «*start-up* innovativa», è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:

a) la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'Assemblea ordinaria dei soci sono detenute da persone fisiche;

b) è costituita e svolge attività d'impresa da non più di quarantotto mesi;

c) ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;

d) a partire dal secondo anno di attività della *start-up* innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;

e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;

f) ha, quale oggetto sociale esclusivo, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;

g) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;

h) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:

1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 30 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della *start-up* innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto di beni immobili. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della *start-up* innovativa;

2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero;

3) sia titolare o licenziatario di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.

3. Le società già costituite alla data di conversione in legge del presente decreto e in possesso dei requisiti previsti dal comma 2, sono considerate *start-up* innovative ai fini del presente decreto se entro 60 giorni dalla stessa data depositano presso l'Ufficio del registro delle imprese, di cui all'articolo 2188 del codice civile, una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti previsti dal comma 2. In tal caso, la disciplina di cui alla presente sezione trova applicazione per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, se la *start-up* innovativa è stata costituita entro i due anni precedenti, di tre anni, se è stata costituita entro i tre anni precedenti, e di due anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti.

4. Ai fini del presente decreto, sono *start-up* a vocazione sociale le *start-up* innovative di cui al comma 2 e 3 che operano in via esclusiva nei settori indicati all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.

5. Ai fini del presente decreto, l'incubatore di *start-up* innovative certificato, di seguito: «incubatore certificato» è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una *Societas Europaea*, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di *start-up* innovative ed è in possesso dei seguenti requisiti:

a) dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere *start-up* innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;

b) dispone di attrezzature adeguate all'attività delle *start-up* innovative, quali sistemi di accesso alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;

c) è amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;

d) ha regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a *start-up* innovative;

e) ha adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a *start-up* innovative, la cui sussistenza è valutata ai sensi del comma 7.

6. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 5 è autocertificato dall'incubatore di *start-up* innovative, mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale, al momento dell'iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, sulla base di indicatori e relativi valori minimi che sono stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottarsi entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto.

7. Il possesso del requisito di cui alla lettera e) del comma 5 è autocertificato dall'incubatore di *start-up* innovative, mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale presentata al registro delle imprese, sulla base di valori minimi individuati con il medesimo decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui al comma 6 con riferimento ai seguenti indicatori:

a) numero di candidature di progetti di costituzione e/o incubazione di *start-up* innovative ricevute e valutate nel corso dell'anno;

b) numero di *start-up* innovative avviate e ospitate nell'anno;

c) numero di *start-up* innovative uscite nell'anno;

d) numero complessivo di collaboratori e personale ospitato;

e) percentuale di variazione del numero complessivo degli occupati rispetto all'anno, precedente;

f) tasso di crescita media del valore della produzione delle *start-up* innovative incubate;

g) capitale di rischio raccolto dalle *start-up* innovative incubate;

h) numero di brevetti registrati dalle *start-up* innovative incubate, tenendo conto del relativo settore merceologico di appartenenza.

8. Per le *start-up* innovative di cui al comma 2 e per gli incubatori certificati di cui al comma 5, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono una apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui la *start-up* innovativa e l'incubatore certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della disciplina della presente sezione.

9. Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, la sussistenza dei requisiti per l'identificazione della *start-up* innovativa e dell'incubatore certificato di cui rispettivamente al comma 2 e al comma 5 è attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.

10. La sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8 consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative, per la *start-up* innovativa: all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al bilancio, ai rapporti con gli altri attori della filiera quali incubatori o investitori; per gli incubatori certificati: all'anagrafica, all'attività svolta, al bilancio, così come ai requisiti previsti al comma 5.

11. Le informazioni di cui al comma 12, per la *start-up* innovativa, e 13, per l'incubatore certificato, sono rese disponibili, assicurando la massima trasparenza e accessibilità, per via telematica o su supporto informatico in formato tabellare gestibile da motori di ricerca, con possibilità di elaborazione e ripubblicazione gratuita da parte di soggetti terzi. Le imprese *start-up* innovative e gli incubatori certificati assicurano l'accesso informatico alle suddette informazioni dalla *home page* del proprio sito Internet.

12. La *start-up* innovativa è automaticamente iscritta alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni:

- a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
- b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
- c) oggetto sociale;
- d) breve descrizione dell'attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca e sviluppo;
- e) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding, con autocertificazione di veridicità;
- f) elenco delle società partecipate;
- g) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella *start-up* innovativa, esclusi eventuali dati sensibili;
- h) indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;
- i) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;
- l) elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale.

13. L'incubatore certificato è automaticamente iscritto alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico, contenente

le seguenti informazioni recanti i valori degli indicatori, di cui ai commi 6 e 7, conseguiti dall'incubatore certificato alla data di iscrizione:

- a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
- b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
- c) oggetto sociale;
- d) breve descrizione dell'attività svolta;
- e) elenco delle strutture e attrezzature disponibili per lo svolgimento della propria attività;
- f) indicazione delle esperienze professionali del personale che amministra e dirige l'incubatore certificato, esclusi eventuali dati sensibili;
- g) indicazione dell'esistenza di collaborazioni con università e centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari;
- h) indicazione dell'esperienza acquisita nell'attività di sostegno a start-up innovative.

14. Le informazioni di cui ai commi 12 e 13 debbono essere aggiornate con cadenza non superiore a sei mesi e sono sottoposte al regime di pubblicità di cui al comma 10.

15. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale della *start-up* innovativa o dell'incubatore certificato attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti rispettivamente dal comma 2 e dal comma 5 e deposita tale dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

16. Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e 5 la *start-up* innovativa o l'incubatore certificato sono cancellati d'ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al presente articolo, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Ai fini di cui al periodo precedente, alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 15. Si applica l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247.

17. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, provvedono alle attività di cui al presente articolo nell'ambito delle dotazioni finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 26.

(Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l'avvio)

1. Nelle *start-up* innovative il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, comma secondo, e 2482-*bis*, comma quarto, del codice civile, è posticipato al secondo esercizio successivo. Nelle *start-up* innovative che si trovino nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-*ter* del codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata

riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio successivo. Fino alla chiusura di tale esercizio non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, punto n. 4), e 2545-*duodecies* del codice civile. Se entro l'esercizio successivo il capitale non risulta reintegrato al di sopra del minimo legale, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve deliberare ai sensi degli articoli 2447 o 2482-*ter* del codice civile.

2. L'atto costitutivo della *start-up* innovativa costituita in forma di società a responsabilità limitata può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, commi secondo e terzo, del codice civile.

3. L'atto costitutivo della società di cui al comma 2, anche in deroga dall'articolo 2479, comma 5, del codice civile, può creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.

4. Alle *start-up* innovative di cui all'articolo 25 comma 2, non si applica la disciplina prevista per le società di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e all'articolo 2, commi da 36-*decies* a 36-*duodecies* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, comma primo, del codice civile, le quote di partecipazione in *start-up* innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui all'articolo 30 del presente decreto, nei limiti previsti dalle leggi speciali.

6. Nelle *start-up* innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata, il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito dall'articolo 2474 del codice civile non trova applicazione qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali.

7. L'atto costitutivo delle società di cui all'articolo 25, comma 2, e degli incubatori certificati di cui all'articolo 25 comma 5 può altresì prevedere, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479 e 2479-*bis* del codice civile.

8. La *start-up* innovativa e l'incubatore certificato dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25 comma 8, sono esonerati dal pagamento dell'imposta di bollo

e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio. L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e dura comunque non oltre il quarto anno di iscrizione.

Articolo 27.

(Remunerazione con strumenti finanziari della start-up innovativa e dell'incubatore certificato)

1. Il reddito di lavoro derivante dall'assegnazione, da parte delle *start-up* innovative di cui all'articolo 25, comma 2, e degli incubatori certificati di cui all'articolo 25, comma 5, ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi di strumenti finanziari o di ogni altro diritto o incentivo che preveda l'attribuzione di strumenti finanziari o diritti simili, nonché dall'esercizio di diritti di opzione attribuiti per l'acquisto di tali strumenti finanziari, non concorre alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi, a condizione che tali strumenti finanziari o diritti non siano riacquistati dalla *start-up* innovativa o dall'incubatore certificato, dalla società emittente o da qualsiasi soggetto che direttamente controlla o è controllato dalla *start-up* innovativa o dall'incubatore certificato, ovvero è controllato dallo stesso soggetto che controlla la *start-up* innovativa o l'incubatore certificato. Qualora gli strumenti finanziari o i diritti siano ceduti in contrasto con tale disposizione, il reddito di lavoro che non ha previamente corso alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione.

2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica esclusivamente con riferimento all'attribuzione di azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi o diritti emessi dalla *start-up* innovativa e dall'incubatore certificato con la quale i soggetti suddetti intrattengono il proprio rapporto di lavoro, nonché di quelli emessi da società direttamente controllate da una *start-up* innovativa o da un incubatore certificato.

3. L'esenzione di cui al comma 1 trova applicazione con riferimento al reddito di lavoro derivante dagli strumenti finanziari e dai diritti attribuiti e assegnati ovvero ai diritti di opzione attribuiti e esercitati dopo la conversione in legge del presente decreto.

4. Le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell'apporto di opere e servizi resi in favore di *start-up* innovative o di incubatori certificati, ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali, resi nei confronti degli stessi, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l'apporto, anche in deroga all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al momento

della loro emissione o al momento in cui è operata la compensazione che tiene luogo del pagamento.

5. Le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso degli strumenti finanziari di cui al presente articolo sono assoggettate ai regimi loro ordinariamente applicabili.

Articolo 28.

(Disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato in start-up innovative)

1. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione per il periodo di 4 anni dalla data di costituzione di una *start-up* innovativa di cui all'articolo 25, comma 2, ovvero per il più limitato periodo previsto dallo stesso per le società già costituite.

2. Le ragioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, si intendono sussistenti qualora il contratto a tempo determinato sia stipulato da una *start-up* innovativa per lo svolgimento di attività inerenti o strumentali all'oggetto sociale della stessa.

3. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 2 può essere stipulato per una durata minima di sei mesi ed una massima di trentasei mesi. Entro il predetto limite di durata massima, più successivi contratti a tempo determinato possono essere stipulati, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, senza l'osservanza dei termini di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o anche senza soluzione di continuità. In deroga al predetto limite di durata massima di trentasei mesi, un ulteriore successivo contratto a tempo determinato tra gli stessi soggetti e sempre per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 può essere stipulato per la durata residua massima di cui al comma 1, a condizione che la stipulazione avvenga presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio.

4. Qualora, per effetto di successione di contratti a termine stipulati a norma del presente decreto, o comunque a norma del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o di altre disposizioni di legge, il rapporto di lavoro tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe o rinnovi, o la diversa maggiore durata stabilita a norma del comma 3, ed indipendentemente dagli eventuali periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato.

5. La prosecuzione o il rinnovo dei contratti a termine di cui al presente articolo oltre la durata massima prevista dal medesimo articolo ovvero la loro trasformazione in contratti di collaborazione privi dei caratteri della prestazione d'opera o professionale, determinano la trasformazione degli stessi contratti in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

6. Per quanto non diversamente disposto dai precedenti commi, ai contratti a tempo determinato disciplinati dal presente articolo si applicano le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

7. La retribuzione dei lavoratori assunti da una società di cui all'articolo 25, comma 2, è costituita da una parte che non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile, e, dall'altra, da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati all'efficienza o alla redditività dell'impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti, incluse l'assegnazione di opzioni per l'acquisto di quote o azioni della società e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni.

8. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono definire anche con accordi interconfederali o avvisi comuni: a) criteri per la determinazione di minimi tabellari specifici di cui al comma 7 funzionali alla promozione dell'avvio delle *start-up* innovative, nonché criteri per la definizione della parte variabile di cui al comma 7; b) disposizioni finalizzate all'adattamento delle regole di gestione del rapporto di lavoro alle esigenze delle *start-up* innovative, nella prospettiva di rafforzarne lo sviluppo e stabilizzarne la presenza nella realtà produttiva.

9. Nel caso in cui sia stato stipulato un contratto a termine ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo da una società che non risulti avere i requisiti di *start-up* innovativa di cui all'articolo 25 comma 2, il contratto si considera stipulato a tempo indeterminato e trovano applicazione le disposizioni derogate dal presente articolo.

10. Gli interventi e le misure di cui al presente articolo costituiscono oggetto di monitoraggio a norma e per gli effetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 28 giugno 2012, n. 92, con specifico riferimento alla loro effettiva funzionalità di promozione delle *start-up* innovative di cui al presente decreto, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 32.

Articolo 29.

(Incentivi all'investimento in start-up innovative)

1. Per gli anni 2013, 2014 e 2015, all'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più *start-up* innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in *start-up* innovative.

2. Ai fini di tale verifica, non si tiene conto delle altre detrazioni eventualmente spettanti al contribuente. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo.

3. L'investimento massimo detraibile ai sensi del comma 1, non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 500.000 e deve essere mantenuto per almeno due anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

4. Per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, diversi da imprese *start-up* innovative, il 20 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più *start-up* innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in *start-up* innovative.

5. L'investimento massimo deducibile ai sensi del comma 4 non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.800.000 e deve essere mantenuto per almeno due anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali.

6. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in imprese *start-up* innovative non beneficiano dell'agevolazione prevista dai commi 4 e 5.

7. Per le *start-up* a vocazione sociale così come definite all'articolo 25, comma 4 e per le *start-up* che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico la detrazione di cui al comma 1 è pari al 25 per cento della somma investita e la deduzione di cui al comma 4 è pari al 27 per cento della somma investita.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente articolo.

9. L'efficacia della disposizione del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico.

Articolo 30.

(Raccolta di capitali di rischio tramite portali on line e altri interventi di sostegno per le start-up innovative)

1. All'articolo 1, dopo il comma 5-*octies* del testo unico delle disposizioni in materia finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono inseriti i seguenti:

«5-*novies*. Per "portale per la raccolta di capitali per le *start-up* innovative" si intende una piattaforma online che abbia come finalità esclusiva

la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle *start-up* innovative, comprese le *start-up* a vocazione sociale.

5-decies. Per "*start-up* innovativa" si intende la società definita dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.».

2. Nella parte II, titolo III, dopo il capo III-*ter* del suddetto decreto è inserito il seguente: «Capo III-*quater*. Gestione di portali per la raccolta di capitali per le *start-up* innovative.

Articolo 50-*quinquies*. - (*Gestione di portali per la raccolta di capitali per start-up innovative*). - 1. È gestore di portali il soggetto che esercita professionalmente il servizio di gestione di portali per la raccolta di capitali per le *start-up* innovative ed è iscritto nel registro di cui al comma 2.

2. L'attività di gestione di portali per la raccolta di capitali per le *start-up* innovative è riservata alle imprese di investimento e alle banche autorizzate ai relativi servizi di investimento nonché ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dalla Consob, a condizione che questi ultimi trasmettano gli ordini riguardanti la sottoscrizione e la compravendita di strumenti finanziari rappresentativi di capitale esclusivamente a banche e imprese di investimento. Ai soggetti iscritti in tale registro non si applicano le disposizioni della parte II, titolo II, capo II e dell'articolo 32.

3. L'iscrizione nel registro di cui al comma 2 è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:

a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;

b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;

c) oggetto sociale conforme con quanto previsto dal comma 1;

d) possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità stabiliti dalla Consob;

e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, di requisiti di professionalità stabiliti dalla Consob.

4. I soggetti iscritti nel registro di cui al comma 2 non possono detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza di terzi.

5. La Consob determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi:

a) alla formazione del registro e alle relative forme di pubblicità;

b) alle eventuali ulteriori condizioni per l'iscrizione nel registro, alle cause di sospensione, radiazione e riammissione e alle misure applicabili nei confronti degli iscritti nel registro;

c) alle eventuali ulteriori cause di incompatibilità;

d) alle regole di condotta che i gestori di portali devono rispettare nel rapporto con gli investitori, prevedendo un regime semplificato per i clienti professionali.

6. La Consob esercita la vigilanza sui gestori di portali per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e della relativa disciplina di attuazione. A questo fine la Consob può chiedere la comunicazione di dati e di notizie e la trasmissione di atti e di documenti, fissando i relativi termini, nonché effettuare ispezioni.

7. I gestori di portali che violano le norme del presente articolo o le disposizioni emanate dalla Consob in forza di esso, sono puniti, in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro venticinquemila. Per i soggetti iscritti nel registro di cui al comma 2, può altresì essere disposta la sospensione da uno a quattro mesi o la radiazione dal registro. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 196. Resta fermo quanto previsto dalle disposizioni della parte II, titolo IV, capo I, applicabili alle imprese di investimento, alle banche, alle SGR e alle società di gestione armonizzate.».

3. Dopo l'articolo 100-*bis*, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, è inserito il seguente:

«Art. 100-*ter*. - (*Offerte attraverso portali per la raccolta di capitali*).

– 1. Le offerte al pubblico condotte esclusivamente attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali possono avere ad oggetto soltanto la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle *start-up* innovative e devono avere un corrispettivo totale inferiore a quello determinato dalla Consob ai sensi dell'articolo 100, comma 1, lettera *c*).

2. La Consob determina la disciplina applicabile alle offerte di cui al comma precedente, al fine di assicurare la sottoscrizione da parte di investitori professionali o particolari categorie di investitori dalla stessa individuate di una quota degli strumenti finanziari offerti, quando l'offerta non sia riservata esclusivamente a clienti professionali, e di tutelare gli investitori diversi dai clienti professionali nel caso in cui i soci di controllo della *start-up* innovativa cedano le proprie partecipazioni a terzi successivamente all'offerta.».

4. All'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «ovvero in caso di esercizio dell'attività di consulente finanziario o di promotore finanziario in assenza dell'iscrizione negli albi di cui, rispettivamente, agli articoli 18-*bis* e 31.» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero in caso di esercizio dell'attività di consulente finanziario, di promotore finanziario o di gestore di portali in assenza dell'iscrizione negli albi o nel registro di cui, rispettivamente, agli articoli 18-*bis*, 31 o 50-*quinq*ues.».

5. La Consob detta le disposizioni attuative del presente articolo entro 90 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto.

6. In favore delle *start-up* innovative, di cui all'articolo 25, comma 2 e degli incubatori certificati di cui all'articolo 25, comma 5, l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,

è concesso gratuitamente e secondo criteri e modalità semplificati individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto. Le modifiche riguardanti il funzionamento del Fondo devono complessivamente assicurare il rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

7. Tra le imprese italiane destinatarie dei servizi messi a disposizione dall'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di cui all'articolo 14, comma 18, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, e dal Desk Italia di cui all'articolo 35 del presente decreto, sono incluse anche le *start-up* innovative di cui all'articolo 25, comma 2. L'Agenzia fornisce ai suddetti soggetti assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia. L'Agenzia provvede, altresì, a individuare le principali fiere e manifestazioni internazionali dove ospitare gratuitamente le *start-up* innovative, tenendo conto dell'attinenza delle loro attività all'oggetto della manifestazione. L'Agenzia sviluppa iniziative per favorire l'incontro delle *start-up* innovative con investitori potenziali per le fasi di early stage capital e di capitale di espansione.

8. L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane svolge le attività indicate con le risorse umane, strumentali e finanziarie, previste a legislazione vigente.

Articolo 31.

(Composizione e gestione della crisi nell'impresa start-up innovativa, decadenza dei requisiti e attività di controllo)

1. La *start-up* innovativa non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

2. Decorsi dodici mesi dall'iscrizione nel registro delle imprese del decreto di apertura della liquidazione della *start-up* innovativa adottato a norma dell'articolo 14-*quinquies* della legge 27 gennaio 2012, n. 3, l'accesso ai dati relativi ai soci della stessa iscritti nel medesimo registro è consentito esclusivamente all'autorità giudiziaria e alle autorità di vigilanza. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai dati dei titolari di cariche o qualifiche nella società che rivestono la qualità di socio.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche a chi organizza in banche dati le informazioni relative ai soci di cui al predetto comma.

4. Qualora la *start-up* innovativa perda uno dei requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2, prima della scadenza dei quattro anni dalla data di costituzione, o del diverso termine previsto dal comma 3 dell'articolo 25 se applicabile, secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 4,

in ogni caso, una volta decorsi quattro anni dalla data di costituzione, cessa l'applicazione della disciplina prevista nella presente sezione, incluse le disposizioni di cui all'articolo 28, ferma restando l'efficacia dei contratti a tempo determinato stipulati dalla *start-up* innovativa sino alla scadenza del relativo termine. Per la *start-up innovativa* costituita in forma di società a responsabilità limitata, le clausole eventualmente inserite nell'atto costitutivo ai sensi dei commi 2, 3 e 7 dell'articolo 26, mantengono efficacia limitatamente alle quote di partecipazione già sottoscritte e agli strumenti finanziari partecipativi già emessi.

5. Allo scopo di vigilare sul corretto utilizzo delle agevolazioni e sul rispetto della disciplina di cui alla presente sezione, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, secondo le modalità previste dall'articolo 25 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Articolo 32.

(Pubblicità e valutazione dell'impatto delle misure)

1. Al fine di promuovere una maggiore consapevolezza pubblica, in particolare presso i giovani delle scuole superiori, degli istituti tecnici superiori e delle università, sulle opportunità imprenditoriali legate all'innovazione e alle materie oggetto della presente sezione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dello sviluppo economico, promuove, entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, un concorso per sviluppare una campagna di sensibilizzazione a livello nazionale. Agli adempimenti previsti dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Al fine di monitorare lo stato di attuazione delle misure di cui alla presente sezione volte a favorire la nascita e lo sviluppo di *start-up* innovative e di valutarne l'impatto sulla crescita, l'occupazione e l'innovazione, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un sistema permanente di monitoraggio e valutazione, che si avvale anche dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e da altri soggetti del Sistema statistico nazionale (Sistan).

3. Il sistema di cui al comma 2 assicura, con cadenza almeno annuale, rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure, sulle conseguenze in termini microeconomici e macroeconomici, nonché sul grado di effettivo conseguimento delle finalità di cui all'articolo 25, comma 1. Dagli esiti del monitoraggio e della valutazione di cui al presente articolo sono desunti elementi per eventuali correzioni delle misure introdotte dal presente decreto-legge.

4. Allo scopo di assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendenti dello stato di attuazione delle misure di cui alla presente sezione, l'ISTAT organizza delle banche dati informatizzate e pubbliche, rendendole disponibili gratuitamente.

5. Sono stanziati risorse pari a 150 mila euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, destinate all'ISTAT, per provvedere alla raccolta e all'aggiornamento regolare dei dati necessari per compiere una valutazione dell'impatto, in particolare sulla crescita, sull'occupazione, e sull'innovazione delle misure previste nella presente sezione, coerentemente con quanto indicato nel presente articolo.

6. L'ISTAT provvede ad assicurare la piena disponibilità dei dati di cui al presente articolo, assicurandone la massima trasparenza e accessibilità, e quindi la possibilità di elaborazione e ripubblicazione gratuita e libera da parte di soggetti terzi.

7. Avvalendosi anche del sistema permanente di monitoraggio e valutazione previsto al comma 2, il Ministro dello sviluppo economico presenta entro il primo marzo di ogni anno una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni contenute nella presente sezione, indicando in particolare l'impatto sulla crescita e l'occupazione e formulando una valutazione comparata dei benefici per il sistema economico nazionale in relazione agli oneri derivanti dalle stesse disposizioni, anche ai fini di eventuali modifiche normative. La prima relazione successiva all'entrata in vigore del presente decreto è presentata entro il 1° marzo 2014.

SEZIONE X

ULTERIORI MISURE PER LA CRESCITA DEL PAESE

Articolo 33.

(Disposizioni per incentivare la realizzazione di nuove infrastrutture)

1. In via sperimentale, per favorire la realizzazione di nuove opere infrastrutturali di importo superiore a 500 milioni di euro mediante l'utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2015 e per le quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto ed è accertata, in esito alla procedura di cui al comma 2, la non sostenibilità del piano economico finanziario, è riconosciuto al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico privato, ivi comprese le società di progetto di cui all'articolo 156 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006, un credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP generate in relazione alla costruzione e gestione dell'opera. Il credito di imposta è stabilito per ciascun progetto nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del

piano economico finanziario e comunque entro il limite massimo del 50 per cento del costo dell'investimento. Il credito di imposta non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP. Il credito di imposta è posto a base di gara per l'individuazione dell'affidatario del contratto di partenariato pubblico privato e successivamente riportato nel contratto.

2. La non sostenibilità del piano economico finanziario e l'entità del credito di imposta entro il limite di cui al comma 1, al fine di conseguire l'equilibrio del piano medesimo anche attraverso il mercato, è verificata dal Cipe con propria delibera, previo parere del Nars che allo scopo è integrato con due ulteriori componenti designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottata su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con la medesima delibera sono individuati i criteri e le modalità per l'accertamento, determinazione e monitoraggio del credito d'imposta, nonché per la rideeterminazione della misura in caso di miglioramento dei parametri posti a base del piano economico finanziario.

3. All'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea del comma 1, le parole: «previste in piani o programmi di amministrazioni pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «incluse in piani o programmi di amministrazioni pubbliche previsti a legislazione vigente» e, dopo le parole: «per il soggetto interessato,» sono inserite le seguenti: «ivi inclusi i soggetti concessionari,»;

b) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

«Le misure di cui al comma 1 possono essere utilizzate anche per le infrastrutture di interesse strategico già affidate o in corso di affidamento con contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel caso in cui risultati necessario ripristinare l'equilibrio del piano economico finanziario. Il Cipe con propria delibera, previo parere del Nars che allo scopo è integrato con due ulteriori componenti designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottata su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina l'importo del contributo pubblico a fondo perduto, quello necessario per il riequilibrio del piano economico finanziario ai sensi del periodo precedente, l'ammontare delle risorse disponibili a legislazione vigente utilizzabili, l'ammontare delle misure di cui al comma 1 da riconoscere a compensazione della quota di contributo mancante, nonché i criteri e le modalità per la rideeterminazione della misura delle agevolazioni in caso di miglioramento dei parametri posti a base del piano economico finanziario.».

4. I canoni di cui all'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, derivanti dalla realizzazione del completamento dell'autostrada Livorno- Civitavecchia, tratto Cecina - Civitavecchia, sono trasferiti alla regione Toscana, per i primi dieci anni

di gestione dell'infrastruttura, fino alla quota massima annua del settantacinque per cento. Il trasferimento avviene a titolo di concorso al finanziamento da parte della regione di misure di agevolazione tariffaria in favore dei residenti nei comuni dei territori interessati.

5. Al fine di assicurare la realizzazione, in uno o più degli Stati le cui acque territoriali confinano con gli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria, individuati con il decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, di apprestamenti e dispositivi info-operativi e di sicurezza idonei a garantire il supporto e la protezione del personale impiegato anche nelle attività internazionali di contrasto alla pirateria ed assicurare una maggior tutela della libertà di navigazione del naviglio commerciale nazionale, in attuazione delle disposizioni di cui al citato articolo 5, è autorizzata una spesa di 3,7 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2,6 milioni di euro annui fino all'anno 2020.

6. Alla copertura degli oneri di cui al comma 5, pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2012 e 2,6 milioni di euro annui per gli anni dal 2012 al 2020, si provvede:

a) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2012 mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, versate nell'anno 2012 e non ancora riassegnate al fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace previsto dall'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tal fine le predette somme sono riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa;

b) quanto a 2,6 milioni di euro annui dal 2013 al 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 34.

(Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti, i servizi pubblici locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni)

1. Al comma 14 dell'articolo 11 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, come modificato dall'articolo 38, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e dal comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con la legge 13 agosto 2010, n. 129, le parole: «entro il 31 dicembre 2012» sono sostituite

dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2013». La scadenza del servizio per la sicurezza del sistema elettrico nazionale nelle isole maggiori di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, è prorogata al 31 dicembre 2015. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede ad aggiornare le condizioni del servizio per il nuovo triennio, secondo le procedure, i principi e criteri di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 3 del 2010.

2. All'articolo 3, comma 19-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «dal Ministero della difesa per i suoi specifici compiti istituzionali» sono inserite le seguenti: «e di quelle destinate alle finalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Magistrato alle Acque di Venezia»;

b) al quarto periodo, dopo le parole: «d'intesa con il Ministero della difesa» sono inserite le seguenti: «e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

3. Al fine di garantire il rispetto, da parte di tutti gli operatori del sistema dell'aviazione civile, degli standard di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale e comunitaria, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione per l'assunzione di ispettori di volo, dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Ente nazionale per l'aviazione civile è autorizzato ad assumere, in via transitoria, venti piloti professionisti con contratto a termine annuale rinnovabile di anno in anno sino ad un massimo di tre anni.

4. L'Ente nazionale per l'aviazione civile provvede a determinare il contingente dei posti da destinare alle singole categorie di impiego ed i requisiti minimi di cui i piloti da assumere devono essere in possesso.

5. Ai piloti assunti secondo quanto previsto dai commi 3 e 4 è corrisposta la remunerazione prevista per tale tipologia di personale in base al CCNL per il personale non dirigente dello stesso Ente.

6. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dei commi da 3 a 5, pari a 1 milione di euro per l'anno 2012 ed a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, l'ENAC provvede con risorse proprie. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari in termini di indebitamento netto pari a 500.000 euro per l'anno 2012, a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

7. All'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché delle altre strutture dell'ANAS che svolgono le funzioni di cui all'articolo 36, comma 2, lettere *b*, *c*), *d*), *e*) ed *f*), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,».

8. Per far fronte ai pagamenti per lavori e forniture già eseguiti, ANAS S.p.A. può utilizzare, in via transitoria e di anticipazione, le disponibilità finanziarie giacenti sul conto di tesoreria n. 23617 intestato alla stessa Società (ex Fondo centrale di garanzia), ai sensi dell'articolo 1, comma 1025, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di 400 milioni di euro, con l'obbligo di corrispondente reintegro entro il 2012 mediante utilizzo delle risorse che verranno erogate ad ANAS dallo Stato a fronte di crediti già maturati.

9. Nelle more del completamento dell'*iter* delle procedure contabili relative alle spese di investimento sostenute da ANAS S.p.A., nell'ambito dei contratti di programma per gli anni 2007, 2008 e 2009, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla stessa Società le somme all'uopo conservate nel conto dei residui, per l'anno 2012, del pertinente capitolo del bilancio di previsione dello Stato.

10. All'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Le somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi dei commi 2, 3 e 4 iscritte in conto residui dovranno essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, sul Fondo di cui al comma 6.»

11. Gli accordi di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono stipulati nei modi stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottarsi entro sei mesi.

12. Le concessioni di stoccaggio di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, hanno una durata non superiore ai trenta anni, prorogabile non più di una volta e per dieci anni. La disposizione si applica anche ai procedimenti in corso e alle concessioni in primo periodo di vigenza alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

13. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

14. In relazione agli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, la relazione prevista al comma 13 deve essere pubblicata entro la data del 31 dicembre 2013. Per gli affidamenti per i quali non è prevista una data di scadenza, gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento, pena la cessazione dell'affidamento medesimo alla data del 31 dicembre 2013.

15. Gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data, e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2020.

16. Dopo il comma 1 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Le procedure per il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica sono effettuate unicamente per ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui al comma 1 del presente articolo dagli enti di governo istituiti o designati ai sensi del medesimo comma.».

17. L'articolo 53, comma 1, lettera *b*) del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è abrogato.

18. I commi da 13 a 15 non si applicano al servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e alla legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché la gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475. Restano inoltre ferme le disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

19. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, le parole: «A decorrere dal 31 dicembre 2013,» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 31 dicembre 2012,».

20. Gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso al sistema museale sito nell'isola di Caprera dedicato a Giuseppe Garibaldi, comprendente il Museo del compendio garibaldino e il memoriale custodito nell'ex forte Arbuticci, nonché quelli derivanti dalla vendita dei biglietti degli ascensori esterni panoramici del Monumento a Vittorio Emanuele II in Roma, a decorrere dall'anno 2013 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, al fine di assicurare la gestione, manutenzione e restauro conservativo per la migliore valorizzazione e fruizione di detti complessi monumentali. Al relativo onere, pari 1.770.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede ai sensi dell'articolo 38. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

21. Le somme versate entro il 9 ottobre 2012 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi delle disposizioni indicate nell'allegato 1, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate

alle pertinenti unità previsionali, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.

22. Il recupero al bilancio dello Stato di cui all'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è ridotto per l'anno 2012 di 120 milioni. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle risorse recuperate dall'attuazione del comma 21. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 35.

(Desk Italia – Sportello unico attrazione investimenti esteri)

1. In attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*) e lettera *q*), della Costituzione, ed al fine di incrementare la capacità del sistema Paese di attrarre investimenti dall'estero, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, è istituito il Desk Italia – Sportello unico attrazione investimenti esteri, con funzioni di principale soggetto pubblico di coordinamento territoriale nazionale per gli investitori esteri che manifestino un interesse reale e concreto alla realizzazione in Italia di investimenti di natura non strettamente finanziaria e di rilevante impatto economico e significativo interesse per il Paese.

2. Il Desk Italia – Sportello unico attrazione investimenti esteri costituisce il punto di accesso per l'investitore estero in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il relativo progetto di investimento; coordina la risposta unica e tempestiva di tutte le amministrazioni pubbliche ed i soggetti pubblici comunque coinvolti nei procedimenti riguardanti la realizzazione dell'investimento proveniente dall'estero, fungendo da raccordo fra le attività di promozione all'estero del'Italia quale destinazione degli investimenti esteri svolte dall'Agenzia – ICE e le attività di accompagnamento ed insediamento di investitori esteri svolte dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia; convoca e presiede, all'occorrenza, apposite conferenze di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-*quinqies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 anche ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

3. Il Desk Italia – Sportello unico attrazione investimenti esteri opera presso il Ministero dello Sviluppo economico, in raccordo con il Ministero degli affari esteri, avvalendosi del relativo personale, nonché di personale dell'Agenzia – ICE e dell'Agenzia Invitalia, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, secondo gli indirizzi elaborati dalla Cabina di regia

per l'internazionalizzazione di cui all'articolo 18-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. La riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è attuata con il regolamento di cui all'articolo 2, commi 10 e 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

4. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni provvedono ad individuare l'ufficio interno al quale attribuire le funzioni di raccordo con il Desk Italia – Sportello unico attrazione investimenti esteri, al fine di agevolare il coordinamento con riguardo ad iniziative di investimento estere localizzate in ambito regionale e con potere, all'occorrenza, di convocare e presiedere conferenze di servizi per gli investimenti esteri di esclusivo interesse regionale. Agli adempimenti previsti dal presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. Il Desk Italia – Sportello unico attrazione investimenti esteri formula annualmente proposte di semplificazione normativa ed amministrativa sul tema dell'attrazione degli investimenti esteri.

6. Al comma 22 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo, le parole «struttura dell'Agenzia.» sono sostituite dalle seguenti: «struttura dell'Agenzia, secondo le modalità ed i limiti previsti dallo statuto.»; al secondo periodo, le parole «Formula proposte al consiglio di amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Formula, d'intesa con il Presidente, proposte al consiglio di amministrazione»; le parole «, dà attuazione ai programmi e alle deliberazioni da questo approvati e assicura gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo,» sono sostituite dalle seguenti: «,dà attuazione ai programmi e alle deliberazioni approvate dal consiglio di amministrazione ed alle disposizioni operative del presidente, assicurando altresì gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo,».

Articolo 36.

(Misure in materia di confidi, strumenti di finanziamento e reti d'impresa)

1. I confidi sottoposti entro il 31 dicembre 2013 a vigilanza diretta da parte della Banca d'Italia possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le

risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio, anche a fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo, né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa delibera è di competenza dell'assemblea ordinaria.

2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche ai confidi che operano a seguito di operazioni di fusione realizzate a partire dal 1° gennaio 2007, ovvero che realizzino, entro il 31 dicembre 2013, operazioni di fusione. In quest'ultimo caso la delibera assembleare richiamata al terzo periodo del primo comma potrà essere adottata entro il 30 giugno 2014.

3. All'articolo 32 del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge del 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente: «Le disposizioni dell'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non si applicano alle obbligazioni e titoli simili e alle cambiali finanziarie, emesse da società non emittenti strumenti finanziari rappresentativi del capitale quotati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle micro-imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sottoscritte da investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 che non detengano, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, più del 2 per cento del capitale o del patrimonio della società emittente. A tale fine si tiene conto anche delle partecipazioni detenute dai familiari indicati nell'articolo 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»;

b) il comma 9 è sostituito dal seguente: "Nell'articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La ritenuta del 20 per cento di cui al comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli simili, e delle cambiali finanziarie, emesse da banche, da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e da enti pubblici economici trasformati in società per azioni in base a disposizione di legge, nonché sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli simili, e delle cambiali finanziarie nego-

ziate nei medesimi mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emessi da società diverse dalle prime.»;

c) il comma 16 è abrogato;

d) il comma 19 è sostituito dal seguente: "19. Le obbligazioni e i titoli similari emessi da società non emittenti strumenti finanziari rappresentativi del capitale quotati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle micro-imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, possono prevedere clausole di partecipazione agli utili d'impresa e di subordinazione, purché con scadenza iniziale uguale o superiore a trentasei mesi.»;

e) al comma 21, il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Tale somma è proporzionale al rapporto tra il valore nominale delle obbligazioni partecipative e la somma del capitale sociale, aumentato della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, e del medesimo valore delle predette obbligazioni.";

f) il comma 24 è sostituito dal seguente: "Qualora l'emissione con clausole partecipative contempli anche la clausola di subordinazione e comporti il vincolo di non ridurre il capitale sociale se non nei limiti dei dividendi sull'utile dell'esercizio, la componente variabile del corrispettivo costituisce oggetto di specifico accantonamento per onere nel conto dei profitti e delle perdite della società emittente, rappresenta un costo e, ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi, è computata in diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza, a condizione che il corrispettivo non sia costituito esclusivamente da tale componente variabile. Ad ogni effetto di legge, gli utili netti annuali si considerano depurati da detta somma.";

g) dopo il comma 24 è inserito il seguente: "24-bis. La disposizione di cui al comma 24 si applica solamente ai titoli sottoscritti dagli investitori indicati nel comma 8".

4. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte.»;

b) il numero 1) è soppresso;

c) alla lettera e), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione

previsti dall'ordinamento, nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza;».

5. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-*quater* dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 3, e successive modificazioni, il contratto di rete nel settore agricolo può essere sottoscritto dalle parti con l'assistenza di una o più organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, che hanno partecipato alla redazione finale dell'accordo.

6. All'articolo 1, comma 2, della legge 24 aprile 1990, n. 100, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente: "*b-bis*) a partecipare, con quote di minoranza nei limiti di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 14 marzo 2004, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, a società commerciali, anche con sede in Italia, specializzate nella valorizzazione e commercializzazione all'estero dei prodotti italiani.";

7. "Il punto 2, lettera *m)* dell'allegato IV alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è modificato come segue:

m) impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera *i)*, del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* n. 159 del 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW;».

8. "All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è aggiunto infine il seguente periodo: «Non costituiscono distrazione dall'esercizio esclusivo delle attività agricole la locazione, il comodato e l'affitto di fabbricati ad uso abitativo, nonché di terreni e di fabbricati ad uso strumentale alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del c.c., sempreché i ricavi derivanti dalla locazione o dall'affitto siano marginali rispetto a quelli derivanti dall'esercizio dell'attività agricola esercitata. Il requisito della marginalità si considera soddisfatto qualora l'ammontare dei ricavi relativi alle locazioni e affitto dei beni non superi il 10 per cento dell'ammontare dei ricavi complessivi. Resta fermo l'assoggettamento di tali ricavi a tassazione in base alle regole del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»"

9. Il comitato tecnico previsto dall'articolo 16, comma 2, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è soppresso dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Ministero dello sviluppo economico concede le agevolazioni di cui all'articolo 14 di cui alla precitata legge secondo gli esiti istruttori comunicati dal Gestore relativi alla validità tecnologica e alla valutazione economico-finanziaria del programma e del soggetto richiedente.

10. Il comma 5 dell'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è abrogato.

Articolo 37.

(Finanziamento delle agevolazioni in favore delle imprese delle Zone Urbane ricadenti nell'Obiettivo Convergenza)

1. La riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di azione coesione può prevedere il finanziamento delle tipologie di agevolazioni di cui alle lettere da *a*) a *d*) del comma 341 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in favore delle imprese di micro e piccola dimensione localizzate o che si localizzano entro la data fissata dal decreto di cui al comma 4 nelle Zone Urbane individuate dalla delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009, ricadenti nelle regioni ammissibili all'obiettivo «Convergenza» ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, e successive modificazioni. Le predette agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore («*de minimis*») e successive modificazioni.

2. Ai fini della classificazione delle imprese di cui al comma 1 si applicano i parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria.

3. Ai fini di cui al presente articolo, l'esenzione di cui all'articolo 1, comma 341, lettera *c*), della legge n. 296 del 2006, deve intendersi riferita alla «imposta municipale propria».

4. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite massimo delle risorse come individuate ai sensi del comma 1. Le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 38.

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai fini del diritto aeronautico, l'espressione «base» identifica un insieme di locali ed infrastrutture a partire dalle quali un'impresa esercita in modo stabile, abituale e continuativo un'attività di trasporto aereo, avvalendosi di lavoratori subordinati che hanno in tale base il loro centro di

attività professionale, nel senso che vi lavorano, vi prendono servizio e vi ritornano dopo lo svolgimento della propria attività. Un vettore aereo titolare di una licenza di esercizio rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia è considerato stabilito sul territorio nazionale quando esercita in modo stabile o continuativo o abituale un'attività di trasporto aereo a partire da una base quale definita al periodo precedente. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, il presente comma si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, quinto comma, secondo periodo, dopo le parole: «Non sono invece considerate attività commerciali:» sono inserite le seguenti: «le operazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell'ambito di attività di pubblica autorità;»;

b) all'articolo 10, primo comma, il n. 5) è sostituito dal seguente: «5) le operazioni relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende ed istituti di credito;».

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, comma 6, 14, comma 1, 26, 27, 29, 32 e 34, comma 20, pari complessivamente a 334,52 milioni di euro per l'anno 2013, 246,72 milioni di euro per l'anno 2014, 217,82 milioni di euro per l'anno 2015, 217,67 milioni di euro per l'anno 2016, 180,77 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, che aumentano a 296,72 milioni di euro per l'anno 2014, 287,82 milioni di euro per l'anno 2015 e 227,67 milioni di euro per l'anno 2016, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede:

a) quanto a 89,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 50,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, con le maggiori entrate derivanti dal comma 1 del presente articolo;

b) quanto a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, con le maggiori entrate derivanti dal comma 2 del presente articolo;

c) quanto a 28,4 milioni di euro nell'anno 2017, con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 29;

d) quanto a 145,02 milioni di euro per l'anno 2013, 145,92 milioni di euro per l'anno 2014, 137,02 milioni di euro per l'anno 2015, 76,87 milioni di euro per l'anno 2016, 970.000 euro per l'anno 2017 e 29,37 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 32 del decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28, giacenti sul conto corrente bancario intestato allo stesso Fondo. A tale fine, la Cassa conguaglio per il settore elettrico, con cadenza trimestrale, versa all'entrata del bilancio dello Stato le risorse disponibili sul conto corrente fino al raggiungimento degli importi annuali di cui al periodo precedente.

4. Le rimanenti risorse del fondo di cui all'articolo 32 del decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28, al netto di quanto complessivamente necessario per assicurare il versamento all'entrata previsto dal comma 3, lettera *d*), possono essere destinate, solo a partire dall'anno 2017, alle attività di cui alle lettere *b*), *ii*) e *iv*), del comma 1, dell'articolo 32, del predetto del decreto legislativo n. 28 del 2011, con le modalità ivi indicate.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 39.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente, decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 2012.

NAPOLITANO

MONTI - PASSERA - PROFUMO - PA-
TRONI GRIFFI - BALDUZZI - GRILLI
- BARCA - SEVERINO DI BENEDETTO

Visto, *il Guardasigilli*: SEVERINO DI BENEDETTO

ALLEGATO 1

(previsto dall'articolo 34, comma 21)

Articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (brevetti);

Articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (sanzioni *Antitrust*);

Articolo 10, comma 1, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634 (diritti della motorizzazione civile).